



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 198/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale"
relatore: M. MIRABELLO (Deliberazione di Giunta n. 538 del 16/12/2016);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/1/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/1/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	27/01/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 198/X pag. 4
"Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale".

Normativa citata

Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3 pag. 29
"Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale".

Normativa nazionale

Legge 30 aprile 1985, N. 163. pag. 37
"NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO."

Decreto ministeriale 1° luglio 2014 FUS pag. 49
"Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163."

DD Rep 1413 del 7 novembre 2016 - Teatro pag. 169

Normativa comparata

Legge regionale 29 Dicembre 2014, n. 15 - Lazio pag. 202
"Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale"

Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 37 - Basilicata pag. 217
"Promozione e sviluppo dello spettacolo"

Legge regionale 18 dicembre 2014, n. 44 - Abruzzo pag. 227
"Disposizioni per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e l'istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo), rifinanziamento della L.R. 94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. 41/2011(Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere)".

Legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 - Campania pag. 230
"Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo"

Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Puglia pag. 242
"Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali"

Legge regionale 03 aprile 2009, n. 11 - Marche pag. 248

"Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo"

Legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 - Lombardia pag. 255
"Norme in materia di spettacolo"

Legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 - Toscana pag. 262
"Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana"

Regolamento delle attività in materia di spettacolo (l.r. 2004/6) - Puglia pag. 265
"Legge regionale 29 aprile 2004 n. 6 Modalità e procedure di attuazione".

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 - Abruzzo pag. 290
"Norme organiche sul teatro di prosa"

Normativa regionale

Regolamento Regionale del 25 maggio 2011, n. 6 pag. 300
"Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2005, n. 1. Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 9 febbraio 2004 n. 3"



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Reggio di Calabria, 5 gennaio 2017

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE
 Prot. n. 534 del 5.01.2017
 Classificazione 02.05

Cons. Michelangelo Mirabello
 Presidente III Commissione consiliare
 Sanità, Attività sociali, culturali
 e formative

Cons. Giuseppe Aieta
 Presidente II Commissione consiliare
 Bilancio, Programmazione economica,
 Attività produttive, Affari dell'Unione
 Europea e relazioni con l'estero

SETTORE III^A COMMISSIONE
 PRESA IN CARICO

IL 05/01/2017
 FIRMA *Maudole*

e, p.c.

Dott. Maurizio Priolo
 Segretario Generale

Avv. Ugo Massimilla
 Capo Gabinetto Presidenza

Dott. Maurizio Priolo
 Dirigente Area Assistenza Commissioni

Dott. Antonio Cortellaro
 Dirigente Settore Legislativo

ESCLUSIVAMENTE PER MAIL

OGGETTO: Proposta di legge n. 198/10[^] di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale".

Si trasmette la proposta di legge n. 198/10[^], assegnata nel merito a codesta Commissione ed alla II[^] per il parere finanziario.

Di quanto sopra sarà data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE
 (Avv. Maria Stefania Iovino)
 IL FUNZIONARIO
 (Antonino Minniti)
Minniti

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 198/10^a3^A COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

+2^A COMM. CONSILIAREProt. n. 363 del 06.01.2017Classificazione 01.15.01REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEDeliberazione n. 538 della seduta del 16-12-2016

Oggetto: "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale". Approvazione proposta di Legge.

IL PRESIDENTE

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente Generale: Dott. Pasquale ANASTASI _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale Avv. Ennio Apicella.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Sonia Tallarico

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA

La legge regionale 9 febbraio 2004 n.3, art.10,avente ad oggetto "Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale";

CONSIDERATO CHE:

- il Dipartimento Turismo,Beni Culturali,Istruzione e Cultura,in accoglimento delle richieste degli operatori teatrali calabresi,ha convocato un tavolo di confronto e studio Regione-Rappresentanti del Sistema Teatrale Calabrese;
- dall'esito delle riunioni del citato Tavolo di confronto è emersa la necessità di presentare un nuovo testo di legge in sostituzione della Legge regionale n. 3 del 2004 al fine di renderla maggiormente rispondente alle attuali esigenze del Settore Teatrale Calabrese, in coerenza con l'obiettivo di sostegno alle produzioni teatrali calabresi;
- per la finalità di cui al punto precedente è stato elaborato un testo sostitutivo della L. n. 3/2004 (all. 1 alla presente deliberazione);
- tale testo nella sua formulazione è stato condiviso dall'Ufficio legislativo della Giunta regionale;

VISTO

- il parere del Dipartimento Bilancio prot. N. _____ del _____ (all. 2 alla presente deliberazione) ;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponenti, ai sensi ai sensi dell'art.28, comma 2 lett.a e dell'art.30, comma 1 lett.a della L.R.13 maggio 1996, n.7 ,sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamenti comunitari, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con DGR n. 336/2016 ;
- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RICHIAMATA

- la relazione tecnico-finanziaria (all.3 alla presente deliberazione) resa per il relativo parere del Dipartimento Bilancio;
- l'art.43 "potere regolamentare" dello Statuto regionale pubblicato sul BURC, supplemento straordinario del 23/10/2004 al 19 del 16/10/2004;
- SU conforme proposta del Presidente della Giunta regionale, Pres. Gerardo Mario Oliverio, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore competente;


DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole :

1. di approvare la proposta di legge regionale "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale", contenuta nell'allegato 1 al presente atto, che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale della Calabria;

3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Il Segretario Generale



Il Presidente



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 4 Gen. 2017 al Dipartimento/i interessato/i ~~al Consiglio Regionale~~ X

L'impiegato addetto

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 538 DEL 16/12/2016

Disegno di legge: "Disciplina del sistema teatrale regionale calabrese"

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali)

1. Il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.

2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.

3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.

4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro greco-romano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali presenti sul territorio; promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese; favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di progettualità in partenariato con soggetti o istituzioni operanti in ambito teatrale, in contesti internazionali.

Art. 2

(Intervento regionale)

1. La Regione interviene con l'erogazione di finanziamenti ai soggetti riconosciuti quali beneficiari, attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati ed incentivando la produzione e circuitazione degli spettacoli, nonché le attività di educazione e di formazione del pubblico.

2. La Regione favorisce l'accesso al credito da parte di tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso apposite convenzioni con la società finanziaria della Regione Calabria e gli istituti bancari con essa convenzionati.

3. Tutti gli interventi dovranno avvenire nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 12.

TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRALE REGIONALE CALABRESE

Art. 3

(Ambiti di intervento)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12, eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici, privati, imprese e fondazioni operanti nel territorio calabrese, nel settore teatrale, con caratteristiche di continuità e professionalità.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nei seguenti settori di espressione teatrale:

- a) produzione;
 - b) distribuzione;
 - c) formazione.
3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:
- a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;
 - b) la promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;
 - c) l'organizzazione di festival e rassegne;
 - d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;
 - e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori, in particolare calabresi, e dell'espressione artistica dei giovani;
 - f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di *networking* su scala europea;
 - g) la ricerca, nell'ambito della produzione teatrale, a supporto dell'interdisciplinarietà e della multimedialità, dell'innovazione e della sperimentazione di nuovi stili e tecniche.
4. La Regione può, inoltre, concedere finanziamenti per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifici contributi, in base alla programmazione di cui all'articolo 12, nella misura stabilita dal regolamento di attuazione, per acquisto dei seguenti impianti e beni strumentali:
- a) impianti audio e luci;
 - b) attrezzature e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica;
 - c) impianti per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali;
 - d) mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi.
5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12 la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione delle attività teatrali svolte dagli organismi che siano in possesso del riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi delle normative vigenti, sostenendone l'attività.

Art. 4

(Compagnie di produzione)

1. La Regione sostiene, mediante l'erogazione di finanziamenti, l'attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei seguenti requisiti:
- a) progetto produttivo che abbia particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
 - b) autonomia organizzativa e gestionale, desumibile dallo statuto o dai dati di bilancio;
 - c) elevata qualificazione artistica;
 - d) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
 - e) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge la Regione sostiene finanziariamente un numero massimo complessivo di tredici compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché, in deroga a quanto previsto nelle lettere d) ed e) del medesimo comma, dei seguenti:
- a) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di quindici giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della SIAE;

b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno centocinquanta giornate lavorative.

3. Per ogni triennio successivo a quello di applicazione della presente legge, saranno concessi finanziamenti, entro il limite delle risorse di bilancio disponibili, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 12, a:

a) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) compagnie di produzione teatrale che nei trienni precedenti non abbiano mai beneficiato di finanziamenti previsti dal presente articolo e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nel numero massimo di cinque.

4. I soggetti di cui al presente articolo, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, dovranno garantire il raggiungimento degli obiettivi annuali definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti, di cui ai commi 1 e 2, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 5

(Centri di produzione teatrale)

1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale.

2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno 300 posti con una sala di almeno 200, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Art. 6

(Distribuzione)

1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e formazione del pubblico sul territorio regionale, incentiva la circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) stabile e autonoma struttura organizzativa.

b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti all'Albo regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;

c) programmazione articolata su almeno dieci piazze distribuite uniformemente sul territorio regionale ed effettuata in sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni.

Art. 7

(Festival)

1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto deve rispondere ai seguenti:

- a) supporto di almeno un ente pubblico;
- b) direzione artistica ed organizzativa in esclusiva e di comprovata qualificazione professionale;
- c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa commisurata al progetto presentato;
- d) programmazione di un numero di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale;
- e) programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto, prodotto dal soggetto proponente.

3. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono definiti i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 8

(Sistema regionale delle residenze teatrali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce il sistema delle residenze teatrali e sostiene finanziariamente il sistema medesimo con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità orientati alla valorizzazione del turismo culturale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta, la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto caratterizzato da:

- a) attività di produzione;
- b) attività di formazione;
- c) attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti;
- d) attività di formazione ed educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
- e) sostegno alla creazione contemporanea, attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza;
- f) attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale o internazionale degli operatori;
- g) un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

3. La residenza di cui al comma 2 può essere rinnovata per uguale periodo, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.

4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.

Art. 9

(Formazione)

1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione potrà sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 11.

2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 11 per il settore della formazione.

Art. 10

(Progetti speciali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, al fine di favorire la produzione teatrale professionale in ambiti nazionali ed internazionali, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:

- a) qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto;
- b) capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di artisti operanti nel territorio calabrese;
- c) capacità di sviluppare la domanda in luoghi di impatto turistico attraverso accordi di partenariato con istituzioni, enti pubblici e privati e operatori turistici e del patrimonio architettonico e naturalistico;
- d) sostenibilità e congruità economica del progetto;
- e) elevata qualità culturale e artistica, finalizzata alla riscoperta e rivalutazione di figure, storie, luoghi, tradizioni o autori calabresi, anche attraverso l'utilizzo di forme, linguaggi e processi teatrali innovativi e sperimentali.

2. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono definiti gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 11

(Albo regionale del teatro)

1. La Regione, al fine di garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale, istituisce l'Albo regionale del teatro, distinto per i settori di cui all'articolo 3, comma 2, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale nel territorio regionale da almeno tre anni.

2. Le persone fisiche possono essere iscritte nell'Albo regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.

3. L'iscrizione nell'albo costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

4. I requisiti per l'iscrizione nell'Albo regionale del teatro nonché le modalità per la dimostrazione e la verifica di tali requisiti e per la tenuta dell'Albo sono disciplinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Art. 12

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare permanente. Il parere di cui al primo periodo è espresso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.

2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:

- a) le finalità generali, le modalità d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al Titolo II;
- b) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.

3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta giorni della pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano triennale di cui al comma 1 ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.

4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di cui al comma 4 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali pubblica sul BURC un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano predetto.

Art. 13

(Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)

1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla concessione dei benefici e, in particolare, dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri, quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti, e, in particolare, all'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto delle disposizioni della presente legge nonché dei limiti fissati dalla medesima e dei seguenti principi:

a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo, indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento, deve essere basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;

b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione quantitativa;

c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi ritenuti ammissibili;

d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione, non potrà, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.

2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 14

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli 4, 8 e 13, comma 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio 2017-2019, si provvede con le risorse allocate al programma U.05.02 dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.

2. Negli esercizi successivi, il finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma è demandato alla legge di bilancio e alla effettiva disponibilità di risorse autonome.

3. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 4 e agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, si provvede, nei limiti delle disponibilità esistenti, con le risorse stanziare dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020.

Art. 16

(Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2004, n.3)

1. E' abrogata la legge regionale 9 febbraio 2004, n.3.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



Allegato "2"

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Disciplina del sistema teatrale regionale calabrese"

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Nei primi anni 2000, dopo un lungo periodo di stasi programmatica dovuto al fallimento del Teatrale Calabrese ed alla conseguente chiusura di numerosi spazi teatrali di medio/piccola dimensione, il Consiglio Regionale della Calabria avvia l'iter per l'approvazione di uno strumento legislativo in grado di sostenere la produzione teatrale calabrese, garantendo il consolidamento delle attività teatrali presenti e la nascita di nuove iniziative teatrali. Viene così approvata la Legge Regionale del 9 febbraio 2004, n. 3 "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale" e il relativo Regolamento di attuazione n. 1 del 26 gennaio 2005.

In sede di prima programmazione (triennio 2005-07) della norma regionale, l'obiettivo strategico perseguito è stato quello di consolidare il sistema teatrale esistente e già riconosciuto da norme nazionali o regionali e di sostenere le attività svolte dai teatri municipali di particolare interesse storico e/o artistico gestiti da Amministrazioni pubbliche o da Fondazioni.

Successivamente nell'ambito della seconda programmazione (2008-10), la Regione si è fatta carico di dare un impulso alle nuove attività teatrali comunque caratterizzate da continuità artistica e professionale, concedendo contributi finanziari ai soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni e con una comprovata attività continuativa. Al riguardo si precisa che il numero delle compagnie teatrali che all'inizio del triennio 2008/2010, presentavano i requisiti di ammissibilità per l'accesso ai benefici erano 11:

- Coop. A.r.l. Giffesse Artisti Riuniti" - Teatro Stabile di Calabria (Crotone) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- Associazione Culturale Scena Verticale (Castrovillari - CS) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- Associazione Culturale Rossosimona (Rende - CS) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- Coop Centro RAT - Teatro dell' Acquario (CS) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- Associazione Culturale Teatri Calabresi Associati (CZ) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- Associazione Culturale Teatro della Ginestra (CS);
- Associazione Culturale La Barraca (CS);
- Associazione Culturale Centro Teatro Calabria (CS);
- Coop Teatrop (Lamezia Terme - CZ);
- Associazione Culturale Scenari. Visibili. (Lamezia Terme - CZ);
- Coop. Centro Teatrale Meridionale (Rizziconi - RC) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Allegato " _ "

Altre 7 strutture teatrali non sono riuscite ad adeguarsi ai requisiti di ammissibilità della legge anche se di rilevante interesse artistico.

Il triennio 2008/2010 ha visto, pertanto, il configurarsi di un sistema teatrale regionale strutturato sul quale fondare il consolidamento ed il radicamento sul territorio, articolato presenza di soggetti e approcci artistici e progettuali, solido nei punti di riferimento più istituzionali.

E' importante sottolineare che, anche se la legge ha una dotazione finanziaria abbastanza limitata alcune strutture teatrali sono riuscite a sviluppare un lavoro organico di rilevanza nazionale. Si fa riferimento in particolare:

- al Teatro Stabile di Calabria, che dal 2010 gestisce il Teatro Quirino - Vittorio Gassman Roma;
- all'Associazione Culturale Scena Verticale, insignita più volte del prestigioso PREMIO UBU;
- al Centro RAT che realizza produzioni molto apprezzata in campo nazionale ed è presente sulla scena contemporanea da oltre 30 anni.

Altre sono riuscite ad ampliare la loro presenza a livello regionale. Di queste ne sono esempio compagnia "Rossosimona", anch'essa onorata da importanti premi nazionali per l'attività nell'ambito della produzione, il "Centro Teatrale Meridionale" che opera nello stesso campo seppur in un territorio molto difficile come la zona sud della Calabria; Vi sono, altresì, dei soggetti come coop. La Barraca, il Teatro della Ginestra, Teatrop e Centro Teatro Calabria, e l'Associazione Scenari Visibili che grazie al sostegno regionale sono riusciti a svolgere un'attività significativa in termini culturali e sociali.

Può essere utile, a questo punto, fornire alcuni dati sugli effetti prodotti dai finanziamenti regionali ex lege reg. n. 3 del 2004 nel sestennio 2005-2010.

Infatti analizzando il rapporto UNITECA (Unione delle imprese teatrali calabresi formata dagli undici soggetti riconosciuti sopra citati), emerge che le strutture teatrali ammesse a contributo hanno impiegato 260 persone, versato contributi per circa 15.000 giornate all'anno (dati ENPALS), prodotto quasi 1.100 recite di spettacoli (dati Siae).

Sinteticamente le attività realizzate fanno riferimento a:

- 21 stagioni teatrali per anno
- 8 rassegne teatrali tematiche annuali
- 1 festival Internazionale annuale
- 30 laboratori di formazione e/o avviamento all'espressione, teatrale;
- diverse collaborazioni avviate con numerosi Istituti scolastici e con Università.

In linea più generale, attraverso il finanziamento regionale:

- è stato realizzato un numero cospicuo di spettacoli su tutto il territorio regionale (anche se provincia di Cosenza è stata quella che ha beneficiato maggiormente dei proventi regionali) coinvolgendo un altrettanto cospicuo numero di spettatori;
- sono stati finanziati spettacoli di autori calabresi e riguardanti la storia e la cultura regionale;
- quasi sempre gli enti locali hanno partecipato finanziariamente al sostegno delle attività teatrali nel proprio comprensorio, prefigurando un intervento integrato, che nel futuro potrà produrre effetti concertati tra Regione ed enti locali;
- gli organismi finanziati molto spesso hanno attuato attività di promozione e diffusione della cultura teatrale attraverso interventi in ambito scolastico e/o Universitario, ma anche attraverso convegni e laboratori, seminari, ecc.

Nel triennio di programmazione 2011/2013, sono stati ammessi a finanziamento 11 soggetti teatrali, con due nuovi ingressi: l'Associazione Scena Nuda di Reggio Calabria, e Itinerari di Conoscenza di Gizzeria, Due compagnie teatrali ammesse a finanziamento nel precedente triennio (Teatro della Ginestra e Scenari Visibili) hanno invece rinunciato al contributo non

Allegato " _ "

potendo sostenere l'onere derivante del requisito delle 300 giornate lavorative; stante il graduale assottigliarsi del contributo regionale. Il passato triennio, ha visto una progressiva e significativa riduzione della dotazione finanziaria della legge regionale n. 3 del 2004 (€400.000,00 nel 2011, € 280.000,00 nel 2012 e € 0 nel 2013). Tanto, ha fortemente compromesso la possibilità della legge reg. n.3 del 2004 di perseguire gli obiettivi di sostegno al teatro e sviluppo della creatività autoctona.

Nel Triennio 2014 – 2016, il numero dei beneficiari è sceso a sei, con contributi di Euro 200.000 per il 2014, di 248.000 per il 2015, di 406.214 per il 2016. I beneficiari sono stati: Centro Teatro Calabria, Associazione Scena Verticale, Rossosimona, Centro RAT Teatro dell'Acquario, Centro Teatro Meridionale, Scena Nuda. Si pone dunque la necessità di favorire nuovi accessi ai benefici di legge, per consolidare il sistema teatrale regionale, che, come dimostrano gli ultimi dati, rischia di procedere verso una progressiva chiusura.

Obiettivi della Proposta di Legge:

Finalità della nuova legge qui proposta è riorganizzare il sistema teatrale calabrese e di consentire, potenzialmente, l'accesso ai benefici a un numero maggiore di soggetti, anche differenziati per ambiti di intervento, qui ridefiniti in ragione degli adeguamenti normativi nazionali. Obiettivo strategico primario della Giunta regionale è quello di stimolare l'adeguamento dell'offerta della produzione teatrale e la distribuzione su tutto il territorio regionale, perché possano moltiplicarsi le occasioni di produzione, fruizione e circolazione culturale in Calabria.

Coerenza con i contenuti della programmazione regionale:

Gli obiettivi della proposta di legge sono costruiti in stretta connessione con le finalità e le attività previste dalla programmazione culturale complessiva della Giunta regionale.

Si intende, infatti, favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia politica regionale, contribuendo in tal modo a rafforzare la coesione economica e sociale del territorio.

Come è noto, la funzione principale della cultura nel processo di attuazione della Strategia di Lisbona è quella di attivatore sociale, del fattore che è in molti casi all'origine della catena del valore. In questo senso la cultura è assolutamente assimilabile alla ricerca scientifica e tecnologica ("core creativity" e "core innovation") per lo sviluppo dell'economia della conoscenza.

L'obiettivo strategico che la Regione intende perseguire è la produzione continua di nuova cultura, a partire dal patrimonio culturale e identitario esistente, che generi nuovi comportamenti innovativi, nuove idee, nuovi prodotti e servizi. Questa nuova "economia della cultura" è in rapida espansione ed è in grado di incidere in maniera significativa, già nel breve periodo, sulle dinamiche della crescita e dell'occupazione grazie alla possibilità di produrre contenuti e prodotti/servizi di interesse di un pubblico sempre più ampio.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I potenziali fruitori sono i soggetti di produzione teatrale privati, costituiti nella forma di Associazioni, Enti pubblici, Fondazioni o Imprese in possesso dei requisiti di accesso previsti principalmente all'art. 4. e all'art. 11.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Allegato " _ "

Dalla presente Proposta di Legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale superiori rispetto a quanto previsto dalla legge di settore n.3/2004 fino ad oggi vigente.

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale e che introduce agli articoli susseguenti del Titolo II che producono, per come dettagliato di seguito, oneri di bilancio.
Articolo 2	Non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale dal presente articolo di carattere ordinamentale, che individua le tipologie di intervento con cui l'Amministrazione regionale sostiene l'attività teatrale in Calabria, rinviando la definizione dei beneficiari, delle fonti finanziarie e delle modalità di attribuzione ed erogazione del sostegno medesimo agli articoli del Titolo II più avanti dettagliati e comunque secondo la programmazione approvata dalla giunta, per come stabilito dall'art. 12 della presente legge.
Articolo 3	<p>Comma 3 "Può inoltre concedere incentivi finanziari per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifico contributo, deciso annualmente in fase di programmazione del bilancio regionale e riferito alla presente legge, nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati:</p> <ol style="list-style-type: none"> Impianti audio e luci; Attrezzatura e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica; Impianti per realizzazione di costumi e scenografie anche virtuali; Mezzi di locomozione e trasporto scene e costumi". <p>Quanto nell'articolato poiché il territorio regionale calabrese presenta diversi teatri e sedi di spettacolo, diffusi capillarmente anche nei piccoli centri. Nel 2010 i competenti Uffici della Regione Calabria hanno avviato un censimento delle strutture teatrali pubbliche presenti sul territorio calabrese, attraverso l'invio di una scheda informativa, nella quale è stato anche chiesto di verificare e quantificare la necessità di interventi strutturali sui Teatri di appartenenza. La scheda è stata trasmessa a tutti i Comuni e alle 5 Province della Calabria. Ha risposto il 68,7 % delle Amministrazioni contattate. Sono stati rilevati 166 Teatri che offrono nei vari periodi dell'anno una programmazione di teatro, musica e danza. La rilevazione, inoltre, ha evidenziato un fabbisogno di interventi strutturali per un importo superiore a 25 milioni di euro. L'esito della rilevazione sopra descritta, ha rivelato la forte necessità di interventi strutturali delle strutture di proprietà comunale o provinciale. Tanto ha indotto a concentrare le risorse del presente Avviso esclusivamente verso il patrimonio strutturale di proprietà pubblica, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, esigue rispetto alle necessità rappresentate, (si rimanda al par. sulla dotazione finanziaria dell'Avviso) evitando la loro polverizzazione verso tanti piccoli microinterventi. I principali fabbisogni di adeguamento e valorizzazione delle strutture, per come risultanti dall'indagine, sono, a titolo esemplificativo, relativi a interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di restauro e recupero strutturale e di adeguamento alla nuova normativa sismica; - di adeguamento degli impianti tecnologici (elettrico e anti incendio) alla normativa vigente; - per il risparmio e l'efficienza energetica; - per l'abbattimento delle barriere architettoniche; - per l'allestimento di spazi da destinare a: servizi di accoglienza (ivi inclusa l'assistenza e l'intrattenimento per l'infanzia); punti informativi; caffetteria, guardaroba, laboratori didattici; bookshop; sale per esposizioni temporanee. <p>Con Avviso POR 2007/2013 Asse V, Linea di Intervento 5.2.2.2 è stata</p>

Allegato " _ "

	<p>bandita assegnazione di "finanziamenti per interventi di restauro, adeguamento e qualificazione delle sedi e delle attrezzature destinate ad attività teatrali" per un ammontare di 2.845.000 euro.</p> <p>In graduatoria risultano 16 soggetti non ammessi a finanziamenti – dato esaurimento risorse disponibili - per ulteriori 3.900.000,00 euro.</p> <p>Per far fronte agli interventi previsti dal succitato comma, si prevede il ricorso a specifici avvisi pubblici finanziabili con risorse PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
<p>Articolo 4</p>	<p>"Compagnie di produzione</p> <p>Comma 1.</p> <p>La regione sostiene le compagnie di produzione in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) Costituzione legale dell'organismo da almeno tre anni con sede in Calabria;</p> <p>b) Progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana ed al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;</p> <p>c) Bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia autonomia organizzativa e gestionale;</p> <p>d) Possesso di requisiti attestanti il valore artistico del soggetto teatrale.</p> <p>e) Realizzazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di 40 giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della Siae;</p> <p>f) Raggiungimento di almeno 300 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza.</p> <p>Comma 2</p> <p>La Regione, solo per il primo triennio, sosterrà fino a 13 organismi di produzione teatrale e non più di 5 nuovi organismi per ogni triennio successivo, che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d) del precedente comma nonché dei seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) realizzazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di 15 giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della Siae;</p> <p>b) raggiungimento, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno 150 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza".</p> <p>Sulla base del dato storico rilevato dal competente settore dell'amministrazione regionale, attraverso il calcolo delle attività rese dalle compagnie di produzione sostenute negli ultimi trienni, si stima la spesa di 425.000,00 euro a valere sul programma U.05.02 del bilancio regionale. Ulteriori interventi a favore dei predetti beneficiari potranno essere previsti dal Piano triennale di cui all'art. 12 con il sostegno finanziario stanziato nell'ambito del PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
<p>Articolo 5</p>	<p>(Centri di produzione teatrale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale. 2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte

Allegato " _ "

	<p>autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno 300 posti con una sala di almeno 200, ubicate nel territorio della Regione Calabria.</p> <p>Per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente articolo, si prevede il ricorso alle risorse stanziare nel PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria. Inoltre, nel riparto della spesa prevista per i benefici di cui all'art. 4 può essere riconosciuto un beneficio per i soggetti di cui all'art. 5, senza ulteriori aggravii per il bilancio regionale, rispetto a quanto già previsto per il medesimo art. 4.</p>
Articolo 6	<p>"1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e formazione del pubblico sul territorio regionale, incentiva la circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) stabile e autonoma struttura organizzativa.</p> <p>b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti all'Albo regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;</p> <p>c) programmazione articolata su almeno dieci piazze distribuite uniformemente sul territorio regionale ed effettuata in sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni".</p> <p>Già nell'anno 2016, nell'Avviso Pubblico per gli eventi culturali, è stata dedicata specifica azione alla circuitazione teatrale, sostenuta da risorse Pac (Piano Azione e Coesione) 2007/2013.</p> <p>Per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente articolo, si prevede il ricorso alle risorse stanziare nel PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
Articolo 7	<p>(Festival)</p> <p>"1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato.</p> <p>2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto deve rispondere ai seguenti:</p> <p>a) supporto di almeno un ente pubblico;</p> <p>b) direzione artistica ed organizzativa in esclusiva e di comprovata qualificazione professionale;</p> <p>c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa commisurata al progetto presentato;</p> <p>d) programmazione di un numero di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale;</p> <p>e) programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto, prodotto dal soggetto proponente.</p>

Allegato " _ "

	<p>3. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono definiti i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione dei progetti".</p> <p>Agli oneri finanziari del presente articolo si prevede di far fronte, attraverso Avviso Pubblico, con le risorse del PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
Articolo 8	<p>Comma 3.</p> <p>"La Regione attribuisce a compagnie teatrali che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento d'attuazione, la residenza almeno triennale fino a due spazi teatrali della stessa provincia nella disponibilità di uno o più enti pubblici, muniti delle autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto finalizzato a:</p> <ol style="list-style-type: none"> attività di produzione; attività di formazione; attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti; attività di formazione e educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti; il sostegno alla creazione contemporanea attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza; attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale e/o internazionale degli operatori; un periodo minimo di apertura della singola o più sedi teatrali". <p>Si stima di prevedere una spesa di Euro 70.000,00 a valere sul programma U.05.02, secondo quanto calcolato dal Settore competente, sulla base delle attività realizzate nei trienni precedenti della programmazione teatrale regionale.</p>
Articolo 9	<p>"1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione potrà sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 11.</p> <p>2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 11 per il settore della formazione".</p> <p>L'onere finanziario stimato è calcolato, secondo quanto previsto dal settore competente per la Formazione, in Euro 15 all'ora per soggetto da riquilibrare e di Euro 25 all'ora per nuovo soggetto da formare. La spesa sarà sostenuta se prevista nel piano triennale del teatro approvato dalla Giunta e attraverso il ricorso a fondi Pac 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
Articolo 10	<p>"(Progetti speciali)</p> <p>1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, al fine di favorire la produzione teatrale professionale in ambiti nazionali ed internazionali, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto; capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di artisti operanti nel territorio calabrese; capacità di sviluppare la domanda in luoghi di impatto turistico attraverso accordi di partenariato con istituzioni, enti pubblici e privati e operatori turistici e del patrimonio architettonico e naturalistico;

Allegato " _ "

	<p>d) sostenibilità e congruità economica del progetto;</p> <p>e) elevata qualità culturale e artistica, finalizzata alla riscoperta e rivalutazione di figure, storie, luoghi, tradizioni o autori calabresi, anche attraverso l'utilizzo di forme, linguaggi e processi teatrali innovativi e sperimentali.</p> <p>2. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono definiti gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti".</p> <p>Per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente articolo, si prevede il ricorso alle risorse stanziare nel PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
Articolo 11	Non derivano oneri finanziari
Articolo 12	<p>" (Programmazione regionale)</p> <p>1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare permanente. Il parere di cui al primo periodo è espresso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.</p> <p>2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:</p> <p>a) le finalità generali, le modalità d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al Titolo II;</p> <p>b) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.</p> <p>3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta giorni della pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano triennale di cui al comma 1 ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.</p> <p>4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di cui al comma 4 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali pubblica sul BURC un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano predetto".</p> <p>Norma di carattere ordinamentale da cui non discendono oneri diretti, ove si consideri che nel piano triennale di cui al presente articolo, rientrano le attività contenute nei precedenti commi e che trovano copertura come iscritto nel successivo art. 15.</p>
Articolo 13	<p>"Comina 2.</p> <p>Il Dipartimento regionale competente per la valutazione delle proposte pervenute può avvalersi dell'apporto di un Comitato di tre esperti, di comprovata esperienza nominato dal presidente della giunta regionale individuati attraverso procedura di evidenza pubblica. Le prestazioni del comitato saranno rese a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso spese, quantificato annualmente sulla base delle attività da monitorare e delle sedute necessarie a rendere operativa la presente legge. Le eventuali risorse necessarie andranno a gravare sul bilancio della presente legge".</p> <p>Le spese del Comitato suddetto potranno essere riconosciute annualmente nella misura complessiva ed entro il limite massimo di Euro 5.000,00 a valere sul programma U.05.02 del bilancio regionale.</p>
Articolo 14	Non derivano oneri finanziari
Articolo 15	Norma finanziaria con impatto sul bilancio regionale per come descritto nella Tabella B seguente.
Articolo 16	Non derivano oneri finanziari
Articolo 17	Non derivano oneri finanziari
Articolo 18	Non derivano oneri finanziari.

Totale 500.000,00

Allegato " _ "

Tabella A
ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Articolo 1	-----	
Articolo 2	-----	
Articolo 3	-----	
Articolo 4	Spesa corrente	Euro 425.000,00
Articolo 5	-----	
Articolo 6	-----	
Articolo 7	-----	
Articolo 8	Spesa corrente	Euro 70.000,00
Articolo 9	-----	
Articolo 10	-----	
Articolo 11	-----	
Articolo 12	-----	
Articolo 13	Spesa corrente	Euro 5.000,00
Articolo 14	-----	
Articolo 15	Norma finanziaria (Tabella B)	
Articolo 16	-----	
Articolo 17	-----	
Articolo 18	-----	

Tabella B

Missione	Programma	Titolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
02	05	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale e...	€ 262.364,19	€ 262.364,19	€ 262.364,19	Cap. U5201024401
02	05	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale e	€ 237.631,81	€ 237.631,81	€ 237.631,81	Cap. U5201024402
		Totale	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	

- spesa annua a regime: non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale rispetto alla legge 3/2004 attualmente vigente.
- oneri di gestione: € 0, la gestione della legge viene effettuata dal personale interno al Settore Cultura.

Allegato " _ "

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

"Art. 13

(Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)

1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla concessione dei benefici e, in particolare, dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri, quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti, e, in particolare, all'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto delle disposizioni della presente legge nonché dei limiti fissati dalla medesima e dei seguenti principi:

- a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo, indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento, deve essere basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;
- b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione quantitativa;
- c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi ritenuti ammissibili;
- d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione, non potrà, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.

2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione".

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO**1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:**

Allegato "___"

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____, Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno _____, Programma n. _____

Allegato " _ "

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

Il Dirigente del Settore *IL DIRIGENTE DEL SETTORE*
Dott.ssa Sonia Tedesco

Il Direttore Generale *IL DIRIGENTE GENERALE*
Dott. Pasquale Anastasi

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

3.
ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 538 DEL 16/12/2016

Disegno di legge: «Disciplina del sistema teatrale regionale calabrese»

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3, detta norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale nella Regione Calabria.

E' emersa l'opportunità di novellare la succitata l.r., al fine di adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute nell'ordinamento giuridico nazionale in materia di attività teatrale, nonché al fine di introdurre specifiche disposizioni, modellate sulle reali e concrete esigenze del territorio calabrese, finalizzate a promuovere la diffusione dell'attività teatrale in Calabria e a favorirne la fruizione da parte della collettività regionale.

Il numero e l'entità delle modifiche da apportare alla l.r. n. 3/2014, atte ad intervenire su molteplici articoli di detta legge regionale, anche mediante inserimento di nuove disposizioni, hanno fatto emergere l'opportunità che le suddette modifiche siano introdotte in un nuovo testo di legge – piuttosto che in una novella al testo normativo vigente – per evitare frammentarietà nella disciplina e per esigenze di chiarezza delle fonti normative e di certezza del diritto.

Le innovazioni di maggior rilievo che caratterizza il nuovo disegno di legge sono costituite dall'introduzione della disciplina relativa all'albo regionale del teatro (art. 11) e di specifiche deroghe alla disciplina generale finalizzate all'ampliamento della platea delle compagnie di produzione beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla legge in questione (art. 4).

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe:

Art. 1: detta principi generali sull'attività teatrale nel territorio regionale, evidenziando il ruolo dell'Amministrazione regionale nella promozione dell'arte teatrale, considerata elemento fondamentale della cultura calabrese.

Art. 2: individua le tipologie di intervento con cui l'Amministrazione regionale sostiene l'attività teatrale nel territorio calabrese.

Art. 3: individua i potenziali destinatari degli interventi regionali di finanziamento, i settori di attività in cui si attuano gli interventi regionali e le iniziative assunte dall'Amministrazione a sostegno dei medesimi settori di attività.

Art. 4: disciplina la tipologia di sostegno finanziario alle compagnie di produzione teatrale, delle quali individua contestualmente i requisiti. La norma prevede, per i primi tre anni di applicazione della legge in questione, una deroga alla disciplina generale - mediante la previsione, in via transitoria, di requisiti di maggior favore rispetto a quelli previsti per il regime definitivo - nonché, per i successivi trienni, in favore di compagnie che mai hanno beneficiato di contributi, al fine di consentire al maggior numero possibile di compagnie di produzione l'accesso ai finanziamenti previsti dalla legge.

Art. 5: introduce la definizione di centri di produzione teatrale, quali potenziali destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo precedente.

Art. 6: disciplina il sostegno alla distribuzione teatrale, individuando - contestualmente - i requisiti che le imprese di distribuzione devono possedere per accedere alle tipologie di intervento regionale ad esse dedicate.

Art. 7: la norma disciplina la possibile concessione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di festival di rilievo nazionale o internazionale, quale manifestazione in grado di agevolare lo sviluppo del turismo culturale.

Art. 8: definisce il sistema delle residenze teatrali, che costituiscono un ulteriore strumento di sostegno e promozione dell'attività teatrale nel territorio calabrese, fissando i requisiti che il



progetto teatrale deve possedere per poter accedere al sostegno pubblico in parola.

Art. 9: mira a garantire la professionalizzazione delle risorse umane impiegate nell'attività teatrale, mediante il sostegno alle attività di formazione dedicate agli operatori del settore.

Art. 10: disciplina la fattispecie della produzione teatrale professionale, mediante la previsione di cd. "progetti speciali" dei quali fissa anche i tratti caratteristici.

Art. 11: istituisce l'albo regionale del teatro, finalizzato a garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale.

Art. 12: individua la programmazione triennale quale strumento di pianificazione generale dell'attività di sostegno all'attività teatrale e la programmazione annuale per la pianificazione esecutiva.

Art. 13: disciplina le modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge, rinviando all'emanando regolamento di attuazione la disciplina di dettaglio.

Art. 14: contiene il rinvio generale al regolamento di attuazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 15: contiene la norma di copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 16: contiene la norma di abrogazione espressa della vigente legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3, in materia di attività teatrale.

Art. 17: dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

IL DIRIGENTE GENERALE

timbro *Dot. Anna Maria Anastasi*

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2004, n. 3**Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.**

(BUR n. 2 del 31 gennaio 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 12 dicembre 2008, n. 40 e 29 dicembre 2010, n. 34)

TITOLO I
Disposizioni generali**Art. 1**
(Principi Generali)

1. Il Teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici ed enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre Regioni, Istituti, Centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.
3. La Regione riconosce le istituzioni teatrali consolidate nell'ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.
4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove la rappresentazione del repertorio del teatro greco-romano, valorizzando l'utilizzazione degli anfiteatri grecoromani presenti sul territorio, promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese, favorisce l'iniziativa volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di ospitalità reciproca con altre nazioni.

Art. 2
(Tipologie di intervento regionale)

1. La Regione interviene con l'erogazione diretta di sovvenzioni ai beneficiari, ovvero attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli Enti Locali, ovvero stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli Enti Locali interessati.
2. La Regione attua altresì gli scopi di cui all'articolo 1, riconoscendo e favorendo la costituzione di soggetti stabili operanti nel settore del teatro.

3. La Regione può favorire l'accesso al credito da parte degli organismi teatrali di nuova formazione con apposite convenzioni con gli Istituti bancari.
4. Tutti gli interventi dovranno avvenire nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 10.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge, proposto da un Comitato di Esperti è deliberato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Il Comitato di cui al comma precedente è composto da 5 membri di acclarata competenza e prestigio nazionale e internazionale nel campo del teatro di prosa ed è nominato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero alla scadenza dei termini, dall'Ufficio di Presidenza

TITOLO II Interventi diretti

Art. 3 (Soggetti beneficiari di interventi diretti)

1. La Regione eroga finanziamenti ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad Imprese e Fondazioni aventi sede nel territorio calabrese e operanti nel settore teatrale con caratteristiche di continuità e professionalità.

Art. 4 (Spese finanziabili con interventi diretti)

1. La Regione, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 10, finanzia i soggetti beneficiari per:
 - a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali;
 - b) la promozione e la diffusione dei prodotti culturali calabresi nei migliori circuiti di distribuzione teatrali nazionali ed esteri;
 - c) organizzazione di festival e rassegne sul territorio calabrese;
 - d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le Istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le Università;
 - e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori in particolare calabresi e dell'espressione artistica dei giovani;
 - f) attività di formazione degli operatori del settore, anche in collaborazione con l'Università, sulla base della vigente normativa nazionale e comunitaria;
 - g) attività di promozione delle tradizioni teatrali locali;

- h) iniziative per promuovere la riaffermazione del teatro greco e romano classico, valorizzando i siti storici presenti sul territorio.
2. La Regione inoltre può concedere incentivi finanziari per spese relative, al restauro, all'adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività teatrali, a seconda dell'importanza della struttura, nelle forme e nei modi definiti dal regolamento di attuazione.
3. Ove le sedi e le attrezzature siano di proprietà di Enti Locali, le forme dell'intervento saranno regolate ai sensi del titolo III della presente legge.

Art. 5

(Requisiti delle iniziative ammissibili)

1. La Regione, al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative singole o consorziate nel settore della produzione teatrale, può sostenere, per ogni triennio, non più di cinque organismi che mai abbiano usufruito di interventi finanziari regionali a sostegno della loro attività e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) costituzione legale dell'organismo da almeno due anni con sede in Calabria;
- b) progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana ed al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
- c) bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia autonomia organizzativa e gestionale;
- d) contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli Enti locali;
- e) realizzazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento e nell'ambito regionale, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della Siae;
- f) raggiungimento di almeno trecento giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza;
- g) possesso di requisiti attestanti il valore artistico del soggetto teatrale.

2. La Regione assicura ai predetti soggetti spazi di attività e utili forme di tutoraggio, anche favorendo l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra questi organismi ed un organismo di stabilità.

Art. 6

(Stabilità teatrale)

1. La Regione riconosce e promuove l'attività teatrale con caratteristiche di stabilità. Teatri stabili sono quei soggetti aventi natura di persona giuridica di diritto privato, costituiti dalla Regione, da Comuni e Province, direttamente o attraverso forme associative e consortili di loro emanazione, ovvero soggetti privati, partecipati da almeno un Ente pubblico territoriale, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) rapporto stabile ed esclusivo tra l'attività del soggetto ed uno o più luoghi teatrali;
- b) produzione teatrale realizzata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto della tradizione teatrale nazionale e regionale;
- c) produzione teatrale ispirata alla ricerca ed alla innovazione del linguaggio teatrale e/o alla valorizzazione dell'identità regionale;
- d) promozione di eventuali testi elaborati da autori contemporanei operanti nell'ambito regionale;
- e) assenza di ogni fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;
- f) creazione di rapporti stabili con Scuole e Università per la realizzazione di specifici progetti di accrescimento della cultura teatrale;
- g) realizzazione di progetti finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura regionale, con particolare riferimento all'ambito culturale del luogo di insediamento, alla salvaguardia delle tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del multiculturalismo di recente formazione;
- h) sostegno a progetti di valorizzazione del turismo culturale;
- i) per ogni anno del triennio dovranno garantire la stabilità del nucleo artistico, pari ad almeno il 40% dell'intero organico artistico e del personale amministrativo e tecnico;
- j) per ogni anno del triennio, svolgimento di non meno di tremila giornate lavorative e ottanta giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede;
- l) direzione artistica con comprovate capacità professionali, autonoma ed esclusiva.

2. I soggetti così individuati devono essere dotati di uno statuto che determina le forme della partecipazione della Regione e degli Enti Locali interessati agli organi amministrativi e di controllo.

Art. 7 (Organismi riconosciuti)

1. Nell'ambito della prima programmazione di cui alla presente legge, la Regione, sostenendone l'attività, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione dell'attività teatrale svolte dagli organismi che, precedentemente alla data di approvazione della presente legge, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) riconoscimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del DM n. 470/99 e successive modificazioni;
- b) riconoscimento da parte della Regione con legge regionale;
- c) sede e svolgimento delle attività teatrali con iniziative di livello nazionale, svolte in Calabria in maniera continuativa e professionale da non meno di 15 anni.

2. Nell'ambito della prima programmazione la Regione sostiene, altresì, l'attività svolta dai teatri municipali di particolare interesse storico e/o artistico gestiti da Amministrazioni pubbliche o da Fondazioni.

TITOLO III Concorso fra Regione ed Enti locali

Art. 8 (Funzioni di Province e Comuni)

1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:

- a) promuovono la cultura teatrale nel pubblico e l'attività teatrale;
- b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili operanti nel settore teatrale;
- c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio;
- d) promuovono la diffusione delle attività teatrali nelle scuole, e sostengono la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le Amministrazioni competenti.

2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di teatro.

3. La Regione concorre finanziariamente con gli Enti locali, nell'ambito del programma triennale, all'espletamento dei compiti di questi ultimi in materia di teatro riservando una quota fino al 10% sullo stanziamento di cui alla legge regionale n. 16/85 a favore delle compagnie amatoriali che mirano a salvaguardare la cultura dialettale calabrese.

Art. 9 (Sistema delle residenze)

1. La Regione in accordo con i Comuni interessati e con il concorso delle Province di riferimento, e nell'ambito della programmazione regionale triennale, definisce il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili.

2. La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di riequilibrio dell'offerta teatrale, nonché del particolare valore culturale dei progetti presentati da compagnie teatrali legalmente riconosciute e con comprovata attività svolta in Calabria almeno tre anni precedenti all'istanza .

3. L'accordo di cui al comma 1 attribuisce a compagnie teatrali che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento d'attuazione, la permanenza triennale in un teatro municipale, sulla base di un progetto che prevede:

- a) attività di produzione e formazione;
- b) un numero predefinito di rappresentazioni;
- c) un periodo minimo di apertura della sede teatrale;
- d) un cartellone improntato alla multidisciplinarietà
 - 1) con spettacoli di teatro, danza e musica
 - 2) definito in collaborazione con altre realtà del territorio operanti in quei settori.

4. I criteri che regolano le attività relative ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 3 sono definiti nel regolamento di attuazione.

5. La permanenza di cui al comma 3 su proposta del Comune interessato, può essere rinnovata, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.

Art. 9 bis¹

(Circuiti teatrali regionali)

1. La Regione Calabria promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, quali elementi rilevanti per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale calabrese.

2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i circuiti teatrali regionali dovranno presentare un progetto di attività che comprenda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative. Le giornate recitative dovranno essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia ed effettuate in sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni e con capienza non inferiore a centocinquanta posti.

TITOLO VI

Programmazione e realizzazione degli interventi

Art. 10

(Programma Regionale)

1. La Giunta regionale approva il Programma triennale in materia di teatro, previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente².

2. Il programma di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, determina:

- a) le finalità generali, le priorità tra le diverse tipologie e le modalità d'intervento;
- b) i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;
- c) il sistema delle residenze teatrali;

¹Articolo aggiunto dall'art. 30, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

²Comma sostituito dall'art. 9, comma 5 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

d) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti stabili.

Art. 11

(Misura delle sovvenzioni regionali)

1. La Regione garantisce agli organismi ammessi a finanziamento in virtù della presente legge, contributi annui non inferiori al 30% delle uscite indicate nel loro bilancio consuntivo per i primi € 500.000,00; del 15% per i successivi € 500.000,00 e del 10% per gli importi ulteriori. Dette percentuali vengono proporzionalmente ridotte qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto nel bilancio regionale.
2. Il finanziamento di cui al comma precedente potrà essere aumentato o diminuito di non più del 25% in base alla valutazione artistica e di non più del 15 % in base alla valutazione quantitativa (numero di giornate recitative, lavorative e numero di lavoratori impiegati), svolta dal Comitato di Esperti in sede di programmazione triennale.
3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 comma 2, eroga finanziamenti nella misura massima del 50% dell'intero importo dell'intervento.
4. L'impegno finanziario della Regione a sostegno delle nuove iniziative di cui all'articolo 5 non può superare il 15% delle risorse complessivamente disponibili, nel triennio considerato, per il settore teatro. Qualora i fondi rimanessero inutilizzati saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

Art. 12 ³

(Modalità di erogazione dei benefici)

1. Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi sono determinati dal regolamento di attuazione.
2. I soggetti interessati presentano istanza di erogazione per l'anno di riferimento, accompagnata dal conto consuntivo dell'anno precedente, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri indicati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, e nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 10, tenendo conto altresì di indicatori di qualità, individua fra i richiedenti aventi i requisiti di legge, i soggetti beneficiari e l'entità del finanziamento, specificandone la destinazione.
4. La Giunta regionale eroga una anticipazione pari all'80 per cento del contributo ammesso e finanziato entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione.
5. Il saldo viene erogato entro trenta giorni dalla presentazione del conto consuntivo dell'anno di riferimento, che dovrà avvenire - a pena di decadenza - entro il 31 marzo dell'anno successivo.

TITOLO VII

³ Vedi Regolamento Regionale 26 gennaio 2005, n. 1: Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla L.R. 9 febbraio 2004, n. 3.

Disposizioni di attuazione e finali

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con fondi comunitari, statali e regionali in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 14

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 15

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163.

NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I**FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO****ART. 1****FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO**

PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO AD ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI ED IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE, MUSICALI, DI DANZA, TEATRALI, CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, NONCHE' PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI CARATTERE E RILEVANZA NAZIONALI DA SVOLGERE IN ITALIA O ALL'ESTERO, E' ISTITUITO, NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, IL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO.

ART. 2.**RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO**

IL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO E' RIPARTITO ANNUALMENTE TRA I DIVERSI SETTORI, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO ALL' ARTICOLO 13 ED IN RAPPORTO ALLE LEGGI DI RIFORMA, IN RAGIONE DI QUOTE NON INFERIORI AL 45 PER CENTO PER LE ATTIVITA' MUSICALI E DI DANZA, AL 25 PER CENTO PER QUELLE CINEMATOGRAFICHE, AL 15 PER CENTO PER QUELLE DEL TEATRO DI PROSA ED ALL'1 PER CENTO PER QUELLE CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

LA RESIDUA QUOTA DEL FONDO E' RISERVATA PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA PRESENTE LEGGE, NONCHE' PER PROVVEDERE AD EVENTUALI INTERVENTI INTEGRATIVI IN BASE ALLE ESIGENZE DEI SINGOLI SETTORI.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, IN BASE ALLE PROPOSTE FORMULATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO, COMUNICA, PRIMA DELLO INIZIO DI CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO, IL PIANO DI RIPARTO DELLA QUOTA DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO AL MINISTRO DEL TESORO, CHE PROVVEDE CON PROPRI DECRETI ALLE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

ANALOGAMENTE SI PROCEDE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ALLA RIPARTIZIONE DELLA RESIDUA QUOTA DI CUI AL SECONDO COMMA.

ART. 3.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO

PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E' ISTITUITO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO.

IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO O DA PERSONA DALLO STESSO DELEGATA ED E' COMPOSTO DA:

- A) IL DIRETTORE GENERALE DELLO SPETTACOLO;
- B) UN RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI;
- C) UN RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL MINISTRO DEL TESORO;
- D) UN RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;
- E) UN RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI;
- F) UN RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI;
- G) TRE RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI, ISTITUITA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 OTTOBRE 1983 , PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 2 NOVEMBRE 1983, N. 300;
- H) SEI RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI);
- I) UN RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI (SIAE);
- L) TRE RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA (UPI);
- M) UN RAPPRESENTANTE DELLA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA;
- N) UN RAPPRESENTANTE DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA;
- O) UN RAPPRESENTANTE DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO (ETI);

P) TRE RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, TEATRALE E MUSICALE;

Q) TRE RAPPRESENTANTI DELLE COOPERATIVE CULTURALI DESIGNATI DALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DEL MOVIMENTO COOPERATIVO RICONOSCIUTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1577 ;

R) TRE RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DELLA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, TEATRALE E MUSICALE;

S) TRE RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, TEATRALE E MUSICALE;

T) DUE RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DELLE ATTIVITA' CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE;

U) TRE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO;

V) TRE RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DELLE INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE, DELLE INDUSTRIE CINETELEVISIVE SPECIALIZZATE, DEGLI ESPORTATORI DI FILM;

W) TRE RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DEI CRITICI CINEMATOGRAFICI, MUSICALI E TEATRALI;

X) TRE RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DEGLI AUTORI DEI SETTORI CINEMATOGRAFICO, TEATRALE E MUSICALE;

Y) TRE RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA, RICONOSCIUTE AI SENSI DELL' ARTICOLO 44 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213 , DESIGNATI AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE MEDESIMA;

Z) SEI EMINENTI PERSONALITA' DELLA CULTURA NAZIONALE.

ESERCITANO LE FUNZIONI DI SEGRETARIO EFFETTIVO E DI SEGRETARIO SUPPLENTE DUE FUNZIONARI DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI ALLA CARRIERA DIRETTIVA.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO E' NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E DURA IN CARICA TRE ANNI. I SINGOLI MEMBRI POSSONO ESSERE RICONFERMATI PER UNA SOLA VOLTA. PER CIASCUNO DEI COMPONENTI E' NOMINATO UN SUPPLENTE; QUESTI SOSTITUISCE ALTRESI', AUTOMATICAMENTE, IL COMPONENTE EFFETTIVO CHE CESSI PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA NEL TRIENNIO SINO ALLA NOMINA DEL NUOVO TITOLARE. LA PRESENZA DEL SUPPLENTE NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO E' EQUIPARATA, A TUTTI GLI EFFETTI, A QUELLA DEL MEMBRO EFFETTIVO.

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO SONO VALIDAMENTE TENUTE QUANDO SIA PRESENTE, IN PRIMA CONVOCAZIONE, LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E, IN SECONDA CONVOCAZIONE, UN TERZO DEI COMPONENTI MEDESIMI. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

I COMPONENTI DI CUI ALLE LETTERE I), M), N) ED O) SONO DESIGNATI DAI RISPETTIVI ENTI.

I COMPONENTI DI CUI ALLE LETTERE P), R), S), T), U), V), W) E X) SONO DESIGNATI DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, SU UNA TERNA DI NOMINATIVI PROPOSTI DALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE.

I COMPONENTI DI CUI ALLA LETTERA Z) SONO SCELTI DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO.

QUALORA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA NON SIANO PERVENUTE LE DESIGNAZIONI PREVISTE AL COMMA PRECEDENTE, IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO PROVVEDE AD EMANARE, CON RISERVA DI SUCCESSIVA INTEGRAZIONE, IL DECRETO DI COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO, PURCHE' LE DESIGNAZIONI NON SIANO INFERIORI AI DUE TERZI DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DA NOMINARE.

ART. 4.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO ELABORA LE PROPOSTE PER LA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI SOSTEGNO E INCENTIVAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO. NELLE PROPOSTE SONO INDICATE LA PREVISIONE DEL FABBISOGNO, PER IL TRIENNIO ED IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' DEL FONDO UNICO DI CUI ALLO ARTICOLO 1 , DEI DIVERSI SETTORI DELLO SPETTACOLO, NONCHE' LE FORME DI SOSTEGNO E INCENTIVAZIONE PIU' IDONEE ALLA DIFFUSIONE E ALLO SVILUPPO DEI SINGOLI SETTORI.

A TAL FINE, ENTRO IL SEMESTRE ANTECEDENTE LA SCADENZA DI CIASCUN TRIENNIO, IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO E' CONVOCATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO PER LA VERIFICA DEL PROGRAMMA RELATIVO AL TRIENNIO IN SCADENZA E PER L'IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA DEL TRIENNIO SUCCESSIVO.

SULLA BASE DI DETTO PROGRAMMA TRIENNALE, IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO PROPONE AL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO IL PIANO ANNUALE DI RIPARTO DEL FONDO DI CUI ALLO ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO PUO' ALTRESI' ESSERE CONVOCATO DAL MINISTRO AUTONOMAMENTE O QUANDO LA CONVOCAZIONE SIA RICHIESTA DA ALMENO UN QUINTO DEI SUOI COMPONENTI PER ESPRIMERE PARERI SU QUESTIONI ATTINENTI LA SITUAZIONE COMPLESSIVA DELLO SPETTACOLO O SU QUESTIONI PARTICOLARI INSORTE IN TEMA DI SOSTEGNO E INCENTIVAZIONE DELLO SPETTACOLO.

ENTRO TRE MESI DALLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO E SU CONFORME PARERE DELLO STESSO, IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO EMANA LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO COLLEGIALE, I CUI ONERI FANNO CARICO AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 5.

OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO

E' ISTITUITO, NELL'AMBITO DELL'UFFICIO STUDI E PROGRAMMAZIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, L'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO CON I COMPITI DI:

A) RACCOGLIERE ED AGGIORNARE TUTTI I DATI E LE NOTIZIE RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLO SPETTACOLO, NELLE SUE DIVERSE FORME, IN ITALIA E ALL'ESTERO;

B) ACQUISIRE TUTTI GLI ELEMENTI DI CONOSCENZA SULLA SPESA ANNUA COMPLESSIVA IN ITALIA, IVI COMPRESA QUELLA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, E ALL'ESTERO, DESTINATA AL SOSTEGNO E ALLA INCENTIVAZIONE DELLO SPETTACOLO;

C) ELABORARE DOCUMENTI DI RACCOLTA E ANALISI DI TALI DATI E NOTIZIE, CHE CONSENTANO DI INDIVIDUARE LE LINEE DI TENDENZA DELLO SPETTACOLO NEL SUO COMPLESSO E DEI SINGOLI SETTORI DI ESSO SUI MERCATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.

A QUESTI FINI, PER ESIGENZE PARTICOLARI, IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO PUO' AVVALERSI, CON APPOSITI INCARICHI E CONVENZIONI, CHE NON POSSONO SUPERARE IL NUMERO COMPLESSIVO DI DIECI IN CIASCUN ANNO, DELLA COLLABORAZIONE DI ESPERTI E DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

LE SPESE PER LA DOTAZIONE DI MEZZI E DI STRUMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELLO OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO, NONCHE' PER LE COLLABORAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, FANNO CARICO AL FONDO DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 6.

CONTROLLO DEL PARLAMENTO

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO PRESENTA AL PARLAMENTO OGNI ANNO UNA DOCUMENTAZIONE CONOSCITIVA E UNA RELAZIONE ANALITICA SULLA UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO, NONCHE' SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 7.

AGEVOLAZIONI PER REINVESTIMENTI NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO

LA PARTE NON SUPERIORE AL 70 PER CENTO DEGLI UTILI DICHIARATI DALLE IMPRESE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE, DALLE INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE E DALLE IMPRESE DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, CHE ABBIANO LA CONTABILITA' ORDINARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 18, SESTO COMMA, DEL DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, IMPIEGATA RISPETTIVAMENTE NELLA PRODUZIONE DI NUOVI FILM DICHIARATI NAZIONALI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI O DI COPRODUZIONE MAGGIORITARIA ITALIANA, IN ATTIVITA' E OPERE DELLA INDUSTRIA TECNICA CINEMATOGRAFICA NAZIONALE, IN OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO E RINNOVO DELLE SALE DI PUBBLICO ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO NON CONCORRE A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELL'IRPEF, DELL'IRPEG E DELL'ILOR.

L'AGEVOLAZIONE COMPETE FINO ALLA CONCORRENZA DEL COSTO DEI FILM E DELLE OPERE PREVISTI NEL PRECEDENTE COMMA.

L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, CHE COMUNQUE NON PUO' ECCEDERE IL REDDITO IMPONIBILE AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI CALCOLATI CON L'ALIQUOTA MASSIMA, DEVE ESSERE RICHIESTA ESPRESSAMENTE IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI, CON L'INDICAZIONE DELLA PARTE DI UTILI CHE SI INTENDE INVESTIRE. LA AGEVOLAZIONE COMPETE SULLA PARTE DEGLI UTILI ACCANTONATI CHE NON SUPERA LA DIFFERENZA TRA IL REDDITO DI ESERCIZIO E L'UTILE DISTRIBUITO. ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE UNITO UN PROGETTO DI MASSIMA DEGLI INVESTIMENTI, CHE SPECIFICHI LE DATE DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI FILM E DELLE OPERE, NONCHE' I RELATIVI PIANI DI FINANZIAMENTO.

PER OTTENERE I BENEFICI DI CUI AL PRIMO COMMA I FILM E LE OPERE DEVONO ESSERE INIZIATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E CONCLUSI ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI INIZIO.

LE DATE DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI FILM E DELLE OPERE E L'AMMONTARE DELLE SOMME IMPIEGATE NELLA PRODUZIONE E NELLA ESECUZIONE DI ESSI DEVONO ESSERE COMPROVATE MEDIANTE IDONEA DOCUMENTAZIONE.

ART. 8.

AGEVOLAZIONI PER REINVESTIMENTI NEL SETTORE TEATRALE, MUSICALE, CIRCENSE E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

NON CONCORRE A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELL'IRPEF, DELL'IRPEG E DELL'ILOR LA PARTE NON SUPERIORE AL 70 PER CENTO DEGLI UTILI DICHIARATI:

A) DALLE IMPRESE DI PRODUZIONE MUSICALE, DI DANZA, TEATRALE DI PROSA, CIRCENSE E DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, CHE ABBIANO LA CONTABILITA' ORDINARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 18, SESTO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, SE REINVESTITA NELLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI;

B) DALLE IMPRESE D'ESERCIZIO TEATRALE, MUSICALE, CIRCENSE E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, CHE ABBIANO LA CONTABILITA' ORDINARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 18, SESTO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, SE REINVESTITA IN OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO E RINNOVO DELLE RISPETTIVE STRUTTURE.

L'AGEVOLAZIONE COMPETE FINO ALLA CONCORRENZA DEL COSTO DEGLI SPETTACOLI E DELLE OPERE PREVISTI NEL PRECEDENTE COMMA.

L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, CHE COMUNQUE NON PUO' ECCEDERE IL REDDITO IMPONIBILE AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI CALCOLATI CON L'ALIQUOTA MASSIMA, DEVE ESSERE RICHIESTA ESPRESSAMENTE IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI, CON L'INDICAZIONE DELLA PARTE DI UTILI CHE SI INTENDE INVESTIRE.

L'AGEVOLAZIONE COMPETE SULLA PARTE DEGLI UTILI ACCANTONATI CHE NON SUPERA LA DIFFERENZA TRA IL REDDITO DI ESERCIZIO E L'UTILE DISTRIBUITO. ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE UNITO UN PROGETTO DI MASSIMA DEGLI INVESTIMENTI, CHE SPECIFICHI LE DATE DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA', NONCHE' I RELATIVI PIANI DI FINANZIAMENTO.

AI FINI DELLA AGEVOLAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA:

1) I REINVESTIMENTI DEVONO ESSERE OPERATI ENTRO IL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO AL QUALE SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI;

2) LA PRIMA RAPPRESENTAZIONE PUBBLICA DELLO SPETTACOLO DEVE AVER LUOGO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI;

3) LE OPERE DI CUI ALLA LETTERA B) DEL PRIMO COMMA DEBONO ESSERE INIZIATE ENTRO UN ANNO DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E ULTIME ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI INIZIO.

LE DATE DI INIZIO E FINE DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI SPETTACOLI E DI INIZIO E ULTIMAZIONE DELLE OPERE, NONCHE' L'AMMONTARE DELLE SOMME IMPIEGATE DEVONO ESSERE COMPROVATE MEDIANTE IDONEA DOCUMENTAZIONE.

ART. 9.

AGEVOLAZIONI PER REINVESTIMENTI NELLA PRODUZIONE DI FILM PER LA TELEVISIONE

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 7 DELLA PRESENTE LEGGE SONO ESTESE AI REINVESTIMENTI NELLA PRODUZIONE, DA PARTE DI IMPRESE ITALIANE, DI FILM REALIZZATI, SU QUALSIASI SUPPORTO E DI QUALSIASI DURATA, DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA DIFFUSIONE TELEVISIVA.

AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SI APPLICANO, PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA' E I TERMINI DA OSSERVARE, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 7 DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 10.

SANZIONI

IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DEI TERMINI PREVISTI NELL'ULTIMO COMMA DEGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DELLA PRESENTE LEGGE, L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PROCEDE AL RECUPERO DELL'IMPOSTA NON PAGATA ED APPLICA UNA SOPRATTASSA ANNUA PARI AL 50 PER CENTO DELL'IMPOSTA NON PAGATA.

ART. 11.**TEMPORANEITA' DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E RELATIVE MODALITA' DI APPLICAZIONE**

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA.

LE MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DAL TITOLO II DELLA PRESENTE LEGGE SONO STABILITE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO DA EMANARSI ENTRO TRENTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE. CON TALE DECRETO DOVRA' ALTRESI' ESSERE STABILITO CHE LE IMPRESE ABBIANO NEL TERRITORIO DELLO STATO LA SEDE LEGALE E L'OGGETTO PRINCIPALE DELL'ATTIVITA' E DISPOSTO IL DIVIETO DI USUFRUIRE DEI BENEFICI FISCALI DA PARTE DI IMPRESE OPERANTI IN SETTORI DIVERSI DA QUELLI DELLO SPETTACOLO MEDIANTE OPERAZIONI SOCIETARIE QUALI FUSIONI ED INCORPORAZIONI.

ART. 12.**ONERI DEDUCIBILI AI FINI FISCALI**

NEL SECONDO COMMA DELLO ARTICOLO 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 597 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DOPO IL NUMERO 2), E' AGGIUNTO IL SEGUENTE:

"3) LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO, NELLA MISURA CHE NON ECCEDA IL 2 PER CENTO DEL REDDITO DICHIARATO AL NETTO DEGLI ALTRI ONERI DEDUCIBILI, A FAVORE DI ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE, DI FONDAZIONI, DI ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE CHE SENZA SCOPO DI LUCRO SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' NELLO SPETTACOLO, EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE, PER IL RESTAURO E IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI, NONCHE' PER LA PRODUZIONE NEI VARI SETTORI DELLO SPETTACOLO.

LE EROGAZIONI LIBERALI NON UTILIZZATE ENTRO IL SECONDO PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO PERCEZIONE PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE COSTITUISCONO REDDITO IMPONIBILE IN MISURA DOPPIA DEL LORO AMMONTARE".

NEL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 598 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DOPO IL NUMERO 2), E' AGGIUNTO IL SEGUENTE:

"3) LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO, NELLA MISURA CHE NON ECCEDA IL 2 PER CENTO DEL REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO, A FAVORE DI ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE, DI FONDAZIONI, DI ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE CHE SENZA SCOPO DI LUCRO SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' NELLO SPETTACOLO, EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE, PER IL RESTAURO E IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI, NONCHE' PER LA PRODUZIONE NEI VARI SETTORI DELLO SPETTACOLO.

LE EROGAZIONI LIBERALI NON UTILIZZATE ENTRO IL SECONDO PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO PERCEZIONE PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE COSTITUISCONO REDDITO IMPONIBILE IN MISURA DOPPIA DEL LORO AMMONTARE".

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 13.

NORME TRANSITORIE

FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI DI RIFORMA DELLA MUSICA, DEL CINEMA, DELLA PROSA, DELLE ATTIVITA' CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, I CRITERI E LE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI FINANZIAMENTI AI DESTINATARI DEGLI STESSI RIMANGONO QUELLI PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI PER CIASCUNO DEI SETTORI MEDESIMI ED A TAL FINE IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, SENTITI IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO, OVE GIA' COSTITUITO, E LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE DALLE RELATIVE LEGGI, RIPARTISCE ANNUALMENTE IL FONDO, COMPRENSIVO DI QUANTO PREVISTO AL QUINTO COMMA DELL' ARTICOLO 15 , TRA I SETTORI DI ATTIVITA' ED ENTI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE SULLO SPETTACOLO, IN RAGIONE DEL 42 PER CENTO A FAVORE DEGLI ENTI AUTONOMI LIRICI E DELLE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE, DEL 13 PER CENTO PER LE ATTIVITA' MUSICALI DI CUI AL TITOLO III DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1967, N. 800, DEL 25 PER CENTO PER LE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE, DEL 15 PER CENTO PER LE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA, DELL'1,5 PER CENTO PER LE ATTIVITA' CIRCENSI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE. LA RESIDUA QUOTA DEL 3,5 PER CENTO E' UTILIZZATA PER LE FINALITA' PREVISTE AL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE.

NELLO AMBITO DI QUANTO PREVISTO AL COMMA PRECEDENTE:

A) IL 4 PER CENTO DELLA QUOTA DEL 13 PER CENTO ASSEGNATA ALLE ATTIVITA' MUSICALI E' ANNUALMENTE RISERVATO AL SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE MUSICALI ALL'ESTERO;

B) IL 30 PER CENTO DELLA QUOTA DEL 25 PER CENTO ASSEGNATA ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E' PORTATO ANNUALMENTE IN AUMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ISTITUITO DALLA LEGGE 23 LUGLIO 1980, N. 378 , E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. FINO AL 50 PER CENTO DI DETTO INCREMENTO E' DESTINATO ALLA CONCESSIONE DI MUTUI SETTENNALI A TASSO AGEVOLATO DEL 3 PER CENTO PER L'IMPORTO NON SUPERIORE A LIRE 1,5 MILIARDI SECONDO LE MODALITA' CHE SARANNO FISSATE CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO. IL MUTUO E' EROGATO A STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI;

C) IL 30 PER CENTO DELLA QUOTA DEL 25 PER CENTO ASSEGNATA ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E' ANNUALMENTE PORTATO IN AUMENTO DEL FONDO DI INTERVENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1971, N. 819 , E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI;

D) IL 3 PER CENTO DELLA QUOTA DEL 13 PER CENTO ASSEGNATA ALLE ATTIVITA' MUSICALI E IL 3 PER CENTO DELLA QUOTA DEL 15 PER CENTO ASSEGNATA ALLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA

SONO ANNUALMENTE PORTATI IN AUMENTO DELLO STANZIAMENTO ISTITUITO DALL' ARTICOLO 2, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 182, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 311, CON ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A TUTTE LE ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI AMMESSE ALLE OPERAZIONI DELLA SEZIONE AUTONOMA DEL CREDITO TEATRALE PRESSO LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO. L'IMPORTO RISULTANTE AI SENSI DELLA PRESENTE LETTERA D) E' UTILIZZATO IN PARTI UGUALI A FAVORE DELLE ATTIVITA' MUSICALI E DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA;

E) IL 10 PER CENTO DELLA QUOTA DEL 13 PER CENTO ASSEGNATA ALLE ATTIVITA' MUSICALI E IL 10 PER CENTO DELLA QUOTA DEL 15 PER CENTO ASSEGNATA ALLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SONO UTILIZZATI PER LA ISTITUZIONE PRESSO LA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO TEATRALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DI UN FONDO CON UN CONFERIMENTO ANNUALE DI PARI IMPORTO, DA UTILIZZARE IN PARTI UGUALI TRA I DUE SETTORI, DESTINATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ESERCENTI O PROPRIETARI PUBBLICI O PRIVATI DI SALE MUSICALI E TEATRALI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E PER IL RINNOVO DEGLI ARREDI. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO STABILISCE CON PROPRIO DECRETO LE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE E DI GESTIONE DEL FONDO NONCHE' LE NORME CHE DISCIPLINANO LA RICHIESTA E L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI;

F) LA QUOTA DELL'1,5 PER CENTO DESTINATA ALLE ATTIVITA' CIRCENSI ED ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E' RIPARTITA ANNUALMENTE IN RAGIONE DEL 60 PER CENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' CIRCENSI, DI CUI IL 50 PER CENTO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SPETTACOLO SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO CON PROPRIO DECRETO, ED IN RAGIONE DEL 40 PER CENTO A FAVORE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

GLI STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NEL CORSO DI UN ESERCIZIO FINANZIARIO SONO PORTATI IN AUMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO.

ART. 14.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO

LE IMPRESE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICHE USUFRUISCONO DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLO ARTICOLO 7 DELLA PRESENTE LEGGE, RELATIVAMENTE ALLA PARTE DI UTILI INVESTITA NELLA PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DEL FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL' ARTICOLO 5, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213 .

DEL MEDESIMO BENEFICIO USUFRUISCE ALTREST' L'ESERCENTE DI SALE CINEMATOGRAFICHE CHE NEL PERIODO DI IMPOSTA CONSIDERATO ABBA OSSERVATO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5, COMMI SECONDO, TERZO, QUARTO E QUINTO, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213.

ART. 15.

DOTAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO E NORMA DI COPERTURA

AL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 1 E' ASSEGNATA PER IL TRIENNIO DAL 1985 AL 1987 LA COMPLESSIVA SOMMA DI LIRE 2.050 MILIARDI, IN RAGIONE DI LIRE 600 MILIARDI PER IL 1985, LIRE 700 MILIARDI PER IL 1986 E LIRE 750 MILIARDI PER IL 1987.

AL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO, PER I SUCCESSIVI TRIENNI SI PROVVEDE IN SEDE DI LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO.

CONFLUISCONO INOLTRE NEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO LE SOMME STANZIATE O DA STANZIARE NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO IN APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:

A) REGIO DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 327 , E REGIO DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1547 ;

B) ARTICOLI 7, 9, 11, 12, 27 E 45 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213;

C) PRIMO COMMA, LETTERA A), DELL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1967, N. 800 ;

D) ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1970, N. 291 ;

E) PRIMO COMMA, QUARTO ALINEA, DELL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 9 GIUGNO 1973, N. 308 ;

F) LEGGE 13 APRILE 1977, N. 141 ;

G) ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1980, N. 390 ;

H) ARTICOLO 21 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 AGOSTO 1981, N. 521 ;

I) LEGGE 9 FEBBRAIO 1982, N. 37 ;

L) SESTO E QUATTORDICESIMO COMMA DELLO ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 43 ;

M) TERZO, SETTIMO, UNDICESIMO, TREDICESIMO, QUATTORDICESIMO E QUINDICESIMO COMMA DELL'ARTICOLO 1; SECONDO COMMA, LETTERE A) E B), DELLO ARTICOLO 2; DICOTTESIMO COMMA DELL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 182 .

PER LE SOMME DI CUI ALLA LETTERA H) DEL PRECEDENTE COMMA RESTA FERMO L'OBLIGO DEL VERSAMENTO IN ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO.

PER L'ANNO 1985, LE SOMME DI CUI AL PRECEDENTE TERZO COMMA, OVVERO LE EVENTUALI RESIDUE DISPONIBILITA' SULLE STESSE ESISTENTI, IN CASO DI AVVENUTI UTILIZZI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SONO PORTATE IN AUMENTO DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO MEDIANTE STORNO DAI COMPETENTI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO.

ALL'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, PARI A LIRE 600 MILIARDI PER L'ANNO 1985, LIRE 700 MILIARDI PER L'ANNO 1986, LIRE 750 MILIARDI PER L'ANNO 1987, SI PROVVEDE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO, AI FINI DEL BILANCIO DEL TRIENNIO 1985-1987, AL CAPITOLO N. 6856 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO 1985, ALL'UOPO UTILIZZANDO LO SPECIFICO ACCANTONAMENTO.

LA DOTAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO, DA RIPARTIRE AI SENSI DELL' ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE, E' RIDOTTA DELLA SOMMA NECESSARIA PER IL VERSAMENTO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA ENTRATA DEL BILANCIO DELLE SOMME CORRISPONDENTI ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI DERIVANTI DAL TITOLO II DELLA PRESENTE LEGGE, IL CUI ONERE PER L'ANNO 1985 E' VALUTATO IN LIRE TREDICI MILIARDI.

IL MINISTRO DEL TESORO E' AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

ART. 16.

ENTRATA IN VIGORE

LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARA' INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDI' 30 APRILE 1985

PERTINI

CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LAGORIO, MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTINAZZOLI

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 191 del 19 agosto 2014 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 agosto 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 71

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

DECRETO 1° luglio 2014.

Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.





S O M M A R I O

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 1° luglio 2014.

Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. (14A06454)

Pag. 1

ALLEGATO A	»	39
ALLEGATO B	»	41
ALLEGATO C	»	69
ALLEGATO D	»	93
ALLEGATO E	»	106
ALLEGATO F	»	109





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 1° luglio 2014.

Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, recante «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante «Disposizioni in materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3;

Visti i decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007, recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in favore, rispettivamente, delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza», e in particolare l'art. 69;

Visto il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, recante «Istituzione della Regia Accademia di Arte Drammatica», successivamente denominata Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico»;

Visto il Regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lett. d);

Visto l'art. 2423 del Codice civile, concernente la redazione del bilancio;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, recante «Istituzione dell'Accademia Nazionale di Danza»;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali»;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante «Provvedimenti a favore dei circhi equestri»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 4, comma 2;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, recante «Trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia»;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, recante «Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il Dramma Antico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20;



Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 ottobre 2011, recante «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Trasferimento di funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;

Ritenuto di conformarsi integralmente a quanto richiesto nella seduta del 12 giugno 2014 dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini del rilascio dell'intesa prevista dal citato art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013;

Acquisita, pertanto, l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 12 giugno 2014

Decreta:

Capo I – Disposizioni generali e comuni


Articolo 1 – Oggetto del decreto.

1. Il presente decreto reca nuovi criteri per l'erogazione e nuove modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, d'ora in avanti: "Fondo", ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, sostitutivi di quelli stabiliti nei decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007, e successive modificazioni, recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore, rispettivamente, delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite la Direzione generale competente in materia di spettacolo dal vivo, d'ora in avanti: "Amministrazione", concede contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo. L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per tournée all'estero, secondo le previsioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, nonché contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense di cui agli articoli 36, 37 e 38. L'Amministrazione prevede, altresì, interventi a sostegno del sistema delle residenze, di cui all'articolo 45, nonché per le azioni di sistema di cui all'articolo 46.

3. Per progetto si intende l'insieme delle attività che rispondono agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché ai requisiti minimi di attività e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di contributo, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

4. Il contributo di cui al comma 2 è concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo. Per costi ammissibili di progetto ai sensi del presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente



sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale del progetto. Con decreto del Direttore generale competente in materia di spettacolo dal vivo, d'ora in avanti: "Direttore generale", sentite le sezioni competenti della Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, d'ora in avanti: "Consulta", da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e rivedibile allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi.

Articolo 2 – Obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo.

1. Ai fini dell'intervento finanziario dell'Amministrazione, le attività di spettacolo dal vivo considerate sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione.

2. Con il presente decreto, si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere l'accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;

c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;

d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale-dell'offerta e della domanda;

e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale;

f) valorizzare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;


g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale.

Articolo 3 – Presentazione della domanda di progetto triennale e dei programmi annuali.

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata all'Amministrazione utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla medesima, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticità della documentazione trasmessa, due copie integrali della suddetta domanda sono presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La domanda di ammissione al contributo è corredata di:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'Amministrazione;




- b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
- c) progetto artistico triennale, ovvero di durata massima di diciotto mesi nel caso di tournée all'estero, redatto secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione;
- d) programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, ed evidenziare il relativo deficit. L'adempimento di cui alla presente lettera dev'essere reiterato nei due successivi anni del triennio;
- e) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, attestante l'impegno al raggiungimento dei requisiti minimi di attività e il rispetto delle altre condizioni previste, per il settore di riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo;
- f) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata, nonché della correlata regolarità contributiva;
- g) dichiarazione, effettuata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione il certificato di agibilità rilasciato dall'INPS gestione ex ENPALS, con specifica matricola per l'attività per la quale è chiesto il contributo; è ammessa al contributo unicamente l'attività svolta in costanza del possesso del certificato di agibilità INPS gestione ex ENPALS intestato al soggetto richiedente; inoltre, in caso di ospitalità, è richiesta analoga dichiarazione attestante utilizzazione di soggetti in possesso di certificato di agibilità INPS gestione ex ENPALS intestato ai medesimi;
- h) indicazione della regione in cui il soggetto svolge l'attività prevalente, ove diversa dalla regione della propria sede legale;
- i) per i soggetti di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto, oltre a quanto richiesto dal presente comma, la documentazione di cui alle citate disposizioni;
- j) per i soggetti di cui al Capo V, Titolo III, del presente decreto, oltre a quanto richiesto dalle lettere a), b), f), g) ed h), del presente comma, la documentazione richiesta ai sensi degli articoli di cui al medesimo Titolo.

Nel caso si tratti di una società, è richiesta, altresì, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, e successive modificazioni, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. L'Amministrazione predispone e rende disponibili i modelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili nel sito Internet dell'Amministrazione, almeno sessanta giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al comma 4.

4. La domanda di progetto triennale è presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni prima annualità di ciascun triennio. Il programma annuale è presentato entro il termine perentorio del 31 gennaio di



ogni annualità del triennio. Fanno eccezione a) le domande relative all'articolo 36 del presente decreto, che devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre di ciascuna annualità; b) le domande relative all'articolo 37, che devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito; c) le domande relative all'articolo 38, che devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità.

5. Le domande possono essere presentate per i seguenti ambiti:

a) ambito teatro, di cui al Capo II del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) imprese di produzione teatrale; 4) centri di produzione teatrale; 5) circuiti regionali; 6) organismi di programmazione; 7) festival;

b) ambito musica, di cui al Capo III del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri di tradizione; 2) istituzioni concertistico-orchestrale; 3) attività liriche ordinarie; 4) complessi strumentali e complessi strumentali giovanili; 5) circuiti regionali; 6) programmazione di attività concertistiche e corali; 7) festival;

c) ambito danza, di cui al Capo IV del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) organismi di produzione della danza; 2) centri di produzione della danza; 3) circuiti regionali; 4) organismi di programmazione; 5) festival e rassegne;

d) ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui al Capo V del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) attività circensi e di circo contemporaneo; 2) festival circensi; 3) acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari attrezzature e beni strumentali; 4) danni conseguenti ad evento fortuito; 5) strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio di attività circense;

e) ambito progetti multidisciplinari, di cui al Capo VI del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) circuiti regionali multidisciplinari; 2) organismi di programmazione multidisciplinari; 3) festival multidisciplinari;

f) ambito azioni trasversali, di cui al Capo VII del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) promozione; 2) tournée all'estero.

6. Ogni soggetto richiedente può presentare, ai sensi del comma 2 del presente articolo, una sola domanda per un solo ambito di cui al comma 5, e, all'interno di tale ambito, per un solo settore. Fanno eccezione:

a) i soggetti richiedenti per l'ambito teatro, settori teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, che possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente al settore festival e rassegne;

b) i soggetti richiedenti per l'ambito musica, che possono presentare fino a due domande, per settori diversi all'interno del proprio ambito, ovvero per il solo settore promozione nell'ambito azioni trasversali; inoltre, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore teatri di tradizione, possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente al settore festival e rassegne, o per l'ambito progetti multidisciplinari, relativamente al settore festival multidisciplinari;

c) solo per il primo triennio di applicazione del presente decreto, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore circuiti regionali, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore promozione;

d) i soggetti richiedenti per i settori, come individuati nel comma 5 del presente articolo, nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ambito teatro, nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ambito musica, nn. 1 e 2 dell'ambito danza e n. 1 dell'ambito circhi e



spettacolo viaggiante, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore tournée all'estero.

7. Si definiscono prime istanze, ai fini di quanto previsto dagli articoli 14, 26 e 33 del presente decreto, quelle presentate da soggetti che, alla data di scadenza delle domande di ogni triennio, non abbiano precedentemente avanzato domanda di contributo all'Amministrazione a valere sulle risorse del Fondo.

8. Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso, con l'eccezione: a) relativamente alle attività di cui al Capo II, del teatro di figura e del teatro di strada; b) relativamente alle attività di cui al Capo III: 1) delle manifestazioni svolte nei luoghi di culto e nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico; 2) delle manifestazioni svolte negli edifici scolastici, entro il limite massimo del dieci per cento dell'intera attività; 3) dei concerti d'organo; c) relativamente alle attività di cui al Capo IV, delle rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da Regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazioni SIAE, entro il limite massimo del dieci per cento dell'intera attività.

9. Relativamente al primo triennio di applicazione del presente decreto, per i soggetti che hanno già in precedenza ricevuto contributi, la domanda di contributo può essere sottoposta alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia a condizione che la prescritta documentazione a consuntivo sia stata presentata entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 50, comma 6, del presente decreto.

Articolo 4 – Ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo.

1. Il Direttore Generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio e del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo ferme restando le previsioni di cui agli articoli 47 e 48 del presente decreto, sentite le Commissioni Consultive competenti ed acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con l'entità numerica e finanziaria delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 5, lettere da a) a f), nonché la quota delle risorse da assegnare alle residenze e alle azioni di sistema di cui agli articoli 45 e 46 del presente decreto.

2. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del predetto decreto, il Direttore generale provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione.

3. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore generale, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, può adottare bandi annuali per gli articoli 44 e 46, comma 2, di cui al presente decreto.

Articolo 5 – Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo.

1. Ai fini della valutazione comparativa dei progetti secondo un criterio di omogeneità dimensionale, le domande presentate per ogni settore, di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto, possono essere suddivise in un numero massimo di tre sotto insiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalità e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.



2. Le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto sono valutate, previo inserimento, ove necessario, nei sotto-insiemi ai sensi del comma 1 del presente articolo, attribuendo ai relativi progetti un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote:

a) qualità artistica, fino ad un massimo di punti trenta, attribuiti dalle Commissioni consultive competenti per materia, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;

b) qualità indicizzata, fino a un massimo di punti trenta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;

c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità artistica del singolo progetto è assegnato sentita la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, entro i limiti massimi di punteggio di cui al primo periodo del presente comma. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è da ritenersi respinta per carenza di qualità artistica, con esclusione del caso in cui il punteggio attribuito relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, sia pari a trenta punti.


4. Relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato C è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la sezione della Consulta competente in materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità indicizzata del singolo progetto è determinato con logica di proporzionalità ed adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato C.

5. Relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato D è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la sezione della Consulta competente in materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della dimensione quantitativa del singolo progetto è determinato con logica di proporzionalità ed adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato D.

6. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti per materia i punteggi relativi alla qualità artistica, l'Amministrazione attribuisce a ciascun progetto il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, definendo, per ogni settore o relativi sotto-insiemi, ove esistenti, la relativa graduatoria.

7. La domanda di contributo viene respinta per carenza qualitativa qualora il punteggio complessivo conseguito ai sensi del comma 6 del presente articolo sia inferiore a punti trenta.

8. Il punteggio di cui al comma 6 è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. Tale medesimo punteggio, in caso di positiva valutazione di coerenza tra i programmi annuali e il progetto triennale, viene preso in considerazione ai fini delle due annualità successive di



assegnazione del contributo finanziario, secondo quanto previsto dal comma 13 del presente articolo. I punteggi attribuiti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualità e valgono per la singola annualità di assegnazione del contributo finanziario.

9. Per la determinazione del contributo annuale al singolo progetto, l'Amministrazione:

- a) divide l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite al settore o al singolo sotto-insieme, qualora esistente, per la somma totale dei punteggi ottenuti, ai sensi del comma 6, dalle domande ammesse al contributo per il predetto settore o sotto-insieme, ottenendo in tal modo il valore finanziario per punto del settore o del sotto-insieme;
- b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera a), del presente comma, per il numero dei punti attribuiti al singolo progetto.

Per il solo anno 2015, l'attuazione del presente comma avviene tenendo conto di quanto stabilito nell'articolo 50, comma 2, del presente decreto.

10. Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità; nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

11. Il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tournée all'estero di cui all'articolo 44 del presente decreto, non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'articolo 1, comma 4 del presente decreto; a consuntivo, nel caso esso risulti superiore, verrà ridotto automaticamente al valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto. Tale soglia, fatti salvi i massimali di spesa, relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali e ai danni conseguenti ad evento fortuito, definiti ogni triennio dalla sezione della Consulta competente per materia, si applica anche ai contributi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto. Il contributo di cui all'articolo 38 del presente decreto, fatti salvi gli specifici massimali di spesa definiti con le stesse modalità di cui al periodo precedente, non può superare il cinquanta per cento del costo complessivo dei relativi lavori. Relativamente agli articoli 36, 37 e 38, nell'ambito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennialmente, la Commissione consultiva competente per materia definisce ogni anno, per ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entità delle stesse e dei fondi disponibili la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La Commissione consultiva di cui al periodo precedente esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande all'attività svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 36, 37 e 38.

12. Per la valutazione dei progetti dei settori promozione e tournée all'estero dell'ambito azioni trasversali, di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto, nonché dei settori di cui agli articoli 36, 37 e 38 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, si rimanda alle specifiche disposizioni riportate nei medesimi articoli.

13. La qualità artistica del progetto, di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla Commissione consultiva competente per materia, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 3 del presente articolo, fatta salva l'eccezione di cui nel secondo periodo del comma stesso, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della



domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l'impossibilità che venga effettuata la valutazione del programma annuale, con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, comporta l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.

14. La qualità indicizzata e la dimensione quantitativa, di cui al comma 2, lettere b) e c), del presente articolo, vengono calcolate, per il secondo e il terzo anno del triennio, dall'Amministrazione, una volta ricevuto, rispettivamente, il programma annuale per il secondo e terzo anno del progetto, mediante inserimento dei dati relativi agli indicatori previsti, rispettivamente, negli Allegati C e D, e secondo il metodo di calcolo di cui agli Allegati medesimi.

15. L'Amministrazione, sentita la Commissione competente per materia, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto.

Articolo 6 – Erogazione del contributo.

1. Su domanda dell'interessato, a seguito dell'assegnazione del contributo finanziario annuale, l'Amministrazione può erogare una anticipazione nella misura dell'ottanta per cento del contributo medesimo, a condizione che sia stata presentata e regolarizzata, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario antecedente la predetta assegnazione. Per le prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno è pari al cinquanta per cento, e la stessa potrà essere erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione. Per la seconda e la terza annualità, la misura massima dell'anticipazione di cui al periodo precedente è pari al sessanta per cento, sempre che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.


2. Su domanda dell'interessato, solo per la prima annualità del triennio, l'Amministrazione può erogare, per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività ai sensi del comma 1, del presente articolo, una anticipazione sui contributi ancora da assegnare fino ad un massimo del sessanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto. I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono riceverne ulteriori per il primo anno di progetto.

3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'Amministrazione, nella quale sono riportati:

a) il bilancio di progetto relativo all'attività svolta, recante i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza alle attività sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto;

b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, contenente i riferimenti anche al progetto artistico dell'anno, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i requisiti minimi di accesso per singolo settore previsti nei Capi del presente decreto;

c) i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata;



d) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;

e) per gli acquisti delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, per i danni conseguenti ad evento fortuito, e per la strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori elementi previsti, rispettivamente, negli articoli 36, 37 e 38 del presente decreto.

Il contributo erogabile a saldo può essere soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto all'entità stabilita in sede di assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui all'articolo 7 del presente decreto.

4. Il soggetto interessato deve inviare all'Amministrazione, a pena delle conseguenze previste nell'articolo 8 del presente decreto:

a) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c), del presente articolo;

b) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettere a) e d) del presente articolo; nel caso in cui il soggetto medesimo sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, tale documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 31 maggio;

c) secondo i termini perentori previsti negli articoli 36, 37 e 38 del presente decreto, ove il soggetto abbia ottenuto il contributo ai sensi delle medesime disposizioni.

5. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la qualità indicizzata registra un decremento superiore al venticinque per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della qualità indicizzata, si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base della apposita formula matematica contenuta nell'Allegato C del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al venticinque per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della qualità indicizzata viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del venticinque per cento.

6. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la dimensione quantitativa registra, a consuntivo, un decremento in misura superiore al quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della dimensione quantitativa si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di un'apposita formula matematica contenuta nell'Allegato D del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al quindici per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della dimensione quantitativa viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del quindici per cento. Nel caso in cui la predetta media aritmetica sia



superiore al cinquanta per cento, il contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio.

7. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata a corredo della documentazione a consuntivo. In caso di inadempienza, il Direttore generale dispone la revoca del contributo.

8. Non sono ammessi subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente, oltre quanto disposto dall'articolo 35 delle legge 14 agosto 1967, n. 800.

Articolo 7 – Verifiche e controlli.


1. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

2. In sede di presentazione della relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 3, relativa al primo anno del triennio, l'Amministrazione, esaminata la relazione artistica di cui al medesimo comma 3, lettera b), nel caso riscontri differenze significative nel programma artistico svolto rispetto a quello indicato in sede preventiva e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le variazioni presentate in corso d'anno, sottopone le variazioni del programma artistico alla Commissione consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica, con conseguente decurtazione percentuale del contributo. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, il contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio.

3. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto triennale o nei relativi programmi annuali va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporle alla Commissione competente ai fini della conferma o della variazione del contributo, ivi compresa la revoca qualora esse siano tali da comportare la riduzione del relativo punteggio sotto la soglia minima prevista dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma.

4. Qualora il bilancio di progetto a consuntivo presenti un deficit superiore rispetto al contributo assegnato, il soggetto richiedente deve comunicare le modalità con cui intende ripianare la differenza fra il predetto deficit ed il contributo statale annuale concesso.

5. Per ciascun triennio, l'Amministrazione svolge attività di misurazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei progetti sostenuti, anche al fine di acquisire e fornire alle Commissioni consultive competenti per materia informazioni utili alla valutazione dei progetti, di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per il triennio successivo. Con decreto del Direttore generale possono essere determinate modalità e criteri per l'applicazione di quanto previsto nel periodo precedente.



Articolo 8 – Decadenza, revoca e rinuncia.

1. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, non sia presentata entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta dal presente decreto.
2. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto;
 - b) per i casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 7, e dall'articolo 7, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.
4. La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto già ricevuto per la medesima annualità ed ha efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La rinuncia effettuata con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comporta la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

Capo II – Sostegno alle attività teatrali**Titolo I - Disposizioni generali****Articolo 9 – Attività ammesse a contributo.**

1. Ai fini del presente decreto e dei relativi sostegni finanziari:
 - a) le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero e alla programmazione, di cui ai titoli, rispettivamente, II e III del presente Capo;
 - b) sono prese in considerazione le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso; non sono ammesse le recite per le quali siano contemporaneamente previste entrambe le modalità di retribuzione;
 - c) sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti partecipanti, anche di Paesi UE, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti finanziari.
 - d) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non più di due organismi, per ognuno dei quali deve risultare chiaramente dall'accordo il rispettivo periodo di gestione della coproduzione.




Titolo II – Produzione**Sezione I – Teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale****Articolo 10 – Teatri nazionali.**

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri nazionali gli organismi che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di 240 giornate recitative di produzione e di 15000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:
 - a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;
 - b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno 1000 posti, con una sala di almeno 500 posti;
 - c) almeno il cinquanta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;
 - d) almeno il cinquanta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato;
 - e) ogni anno vengano prodotti almeno due spettacoli di autori viventi, di cui almeno uno di nazionalità italiana;
 - f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di due spettacoli di ricerca;
 - g) almeno il settanta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; almeno la metà di tali giornate recitative deve essere rappresentata nelle sale e negli spazi situati nel comune in cui ha la sede legale il soggetto richiedente; al massimo il venti per cento delle giornate recitative in sede può essere costituito da giornate in cui si svolgono soltanto matinée per le scuole;
 - h) non più del venti per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza;
 - i) le recite in coproduzione non superino il venti per cento delle recite programmate e siano effettuate solo con altri teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali;
 - j) sia dotato di una scuola di teatro e di perfezionamento professionale.

Articolo 11 – Teatri di rilevante interesse culturale.

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.



2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di 160 giornate recitative di produzione e di 6000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:

- a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al quaranta per cento del contributo statale;
- b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno 400 posti, con una sala di almeno 200 posti;
- c) almeno il cinquanta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;
- d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato;
- e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente;
- f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca;
- g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative può essere costituito da matinée per le scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attività di teatro per ragazzi;
- h) non più del quaranta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza;
- i) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali.


3. Con riguardo ai teatri di minoranze linguistiche, gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici o privati devono impegnarsi a contribuire alle spese del teatro in misura almeno pari al contributo statale. Per detti teatri, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, i minimi di cui al medesimo comma sono ridotti, rispettivamente, a 100 giornate recitative e a 4000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D. La condizione di cui al comma 2, lettera b) si intende soddisfatta anche in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche diverse da quella italiana.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale nella regione medesima. Il parere deve riferirsi, in particolare, alla continuità dell'attività del soggetto nel territorio regionale ed alla funzione da esso svolta nel sistema teatrale regionale. Il parere è trasmesso dalla regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione, trascorsi i quali si ritiene non espresso.

Articolo 12 – Disposizioni comuni ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.

1. I teatri nazionali e di rilevante interesse culturale di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, devono aver adeguato i propri statuti, alla data di presentazione della domanda, alle disposizioni di cui al comma 2, del presente articolo.

2. Con riferimento ai teatri nazionali, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri:



- a) la durata minima degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono vevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del Direttore del teatro;
- b) il Direttore del teatro può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo ivi rappresentato e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro;
- c) uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
- d) la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

3. Con riferimento ai teatri di rilevante interesse culturale, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto di quanto stabilito dal comma 2, lettera b), lettera c), limitatamente alla designazione del presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, e lettera d) del presente articolo.

Articolo 13 – Disposizioni transitorie.

1. Solo per l'anno 2015:

- a) la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli prodotti, effettuate nei teatri gestiti direttamente in esclusiva, prevista all'articolo 10, comma 2, lettera g), del presente decreto, è ridotta al cinquanta per cento; la percentuale massima di recite in coproduzione, prevista all'articolo 10, comma 2, lettera i), è elevata al trenta per cento;
- b) la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli prodotti effettuate nei teatri gestiti direttamente in esclusiva, prevista all'articolo 11, comma 2, lettera g), del presente decreto, è ridotta al trenta per cento; la percentuale massima di recite in coproduzione, prevista all'articolo 11, comma 2, lettera i), è elevata al cinquanta per cento.


2. Solo per l'anno 2016, la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli prodotti effettuate nei teatri gestiti direttamente in esclusiva, prevista all'articolo 10, comma 2, lettera g), del presente decreto, è ridotta al sessanta per cento; la percentuale massima di recite in coproduzione, prevista all'articolo 10, comma 2, lettera i), è elevata al trenta per cento.

Sezione II – Imprese e centri di produzione teatrale

Articolo 14 – Imprese di produzione teatrale.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta che effettuino nell'anno un minimo di 1300 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di 110 giornate recitative. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a 900 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a 80 giornate recitative per prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio.

2. I minimi, richiesti dal comma 1 del presente articolo, sono pari, rispettivamente, a 400 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e 40 giornate recitative per le imprese nelle quali:



- a) la titolarità sia detenuta per più del cinquanta per cento da persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- c) il nucleo artistico e tecnico della formazione siano composti, rispettivamente, per almeno il settanta per cento da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

I requisiti sub a), b) e c) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente la domanda di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, alle imprese aventi i requisiti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù che effettuino nell'anno un minimo di 1000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e 90 giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a 700 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a 70 giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, per prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Il riconoscimento di impresa di produzione di teatro di innovazione ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese che svolgono una attività continuativa di produzione di teatro di figura e di immagine di significativo rilievo che effettuino un minimo di 600 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e 60 giornate recitative di spettacoli dedicati prevalentemente al repertorio italiano ed innovativo, trenta delle quali possono essere attestate, per la specificità dell'attività svolta, anche con documentazione diversa dai borderò, integrata da attività di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, rassegne e festival. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a 300 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a 25 giornate recitative per prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio.

5. L'attività recitativa svolta nei Paesi UE è riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attività programmata, con esclusione di quella oggetto di contributo per tournée all'estero, di cui all'articolo 44 del presente decreto.

6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che svolgono attività di teatro di strada di significativo rilievo, e che effettuino nell'anno un minimo di 400 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e 40 giornate recitative, attestate da dichiarazioni rilasciate da una pubblica autorità.

Articolo 15 – Centri di produzione teatrale.

1. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti con una sala di almeno 200, ubicate nel comune in cui l'organismo ha sede legale o nei comuni della regione di appartenenza, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.



2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione di cui al comma 1, subordinato ai seguenti requisiti:

- a) effettuazione nell'anno di un minimo di 3500 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, complessive;
- b) effettuazione di un minimo di 120 giornate recitative di produzione e di un minimo di 100 giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 20 giornate recitative di programmazione;
- c) capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

3. Le giornate recitative di programmazione devono essere riservate per almeno la metà a soggetti diversi dal richiedente il contributo.

4. L'attività recitativa svolta nei Paesi UE è riconosciuta, entro il limite del quaranta per cento dell'attività programmata, con esclusione di quella oggetto di contributo per tournée all'estero, di cui all'articolo 44 del presente decreto.

Titolo III - Programmazione

Articolo 16 – Circuiti regionali.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a circuiti regionali, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, nel territorio della regione di appartenenza, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Può essere svolta attività, in aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in una regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Può essere finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3.

2. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

- a) programmazione nell'anno di un minimo di 160 giornate recitative effettuate da organismi, di riconosciuta professionalità e qualità artistica, per almeno l'ottanta per cento di nazionalità italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, articolate su almeno dodici piazze distribuite in modo da garantire una equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
- b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
- c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Articolo 17 – Organismi di programmazione.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala teatrale, munita delle prescritte autorizzazioni, in presenza dei seguenti requisiti:



a) effettuazione di un minimo di 2000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno centoquaranta giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento relative a rappresentazioni di musica, per attività di esercizio teatrale continuativa;

b) per i teatri che hanno sede legale in comuni con numero di abitanti inferiore a 500.000, effettuazione di un minimo di 1200 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno cento giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative a rappresentazioni di danza e al massimo cinque per cento relative a rappresentazioni di musica, per attività di esercizio teatrale stagionale.

Articolo 18 – Festival.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale limitato.

2. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito teatro, rispetto ad altri festival sovvenzionati;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalità, sia di produzione, sia di coproduzione, con la partecipazione di un minimo di cinque compagnie;

e) programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;

f) prevalenza di compagnie italiane.


3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada, che rispettino i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Capo III – Sostegno alle attività musicali

Titolo I – Produzione

Articolo 19 – Teatri di tradizione.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno un minimo di 2000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, comprese quelle di complessi terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da



evidenziare nel programma annuale, per i quali è consentito un numero inferiore, nonché impiegare artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

2. Per l'ammissione al contributo, i teatri di cui al comma 1 devono effettuare attività di produzione e ospitalità di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre spettacoli. Possono, inoltre, effettuare concerti e spettacoli di danza, anche con musica su supporto registrato. I teatri devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale.

Articolo 20 – Istituzioni concertistico-orchestrale.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle istituzioni concertistico-orchestrale, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno almeno 5000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno 35 elementi in orchestra per non meno di 28 concerti.

2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno 55 concerti in minimo cinque mesi di attività. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del trenta per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale.


Articolo 21 – Attività liriche ordinarie.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle manifestazioni liriche di cui all'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 42 della citata legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrale la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) il programma di attività preveda nell'anno almeno due spettacoli e quattro recite, con un proporzionato numero di prove, per almeno ottocento giornate lavorative, e sia realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

c) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per i quali è consentito un numero inferiore;



d) siano impiegati artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

Articolo 22 – Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai complessi strumentali, o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualità, che, nell'anno, effettuino almeno 500 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale, o corale, con facoltà di realizzare il trenta per cento dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati.

2. Nel caso di complessi giovanili, i minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a 250 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale, con facoltà di realizzare il venti per cento dei concerti all'estero, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma di società cooperativa, i titolari della società stessa siano in maggioranza persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- c) il nucleo artistico e tecnico del complesso sia composto, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente l'istanza di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, ai complessi aventi i requisiti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1 del presente articolo.


Titolo II – Programmazione

Articolo 23 – Circuiti regionali.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi, anche di musica popolare contemporanea di qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

- a) programmazione di un minimo di cento recite o concerti, relative ai settori di attività cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul



territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi ospitati; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonei spazi, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Articolo 24 – Programmazione di attività concertistiche e corali.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alla programmazione di attività concertistiche e corali di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, a condizione che vengano realizzati, nell'anno, almeno quindici concerti.

2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata.

Articolo 25 – Festival.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai festival di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, alla integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualità. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in una medesima area.

2. Il contributo, è subordinato ai seguenti requisiti:

a) sostegno di uno o più enti pubblici;

b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli;

e) prevalenza di esecutori di nazionalità italiana o di Paesi UE.


3. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata.

Capo IV – Sostegno alle attività di danza

Titolo I – Produzione

Articolo 26 – Organismi di produzione della danza.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi di produzione della danza, che effettuino complessivamente nell'anno, per almeno cinque mesi anche non consecutivi, un minimo di quaranta rappresentazioni e di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale. Tali minimi sono ridotti per le prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, ed esclusivamente per il primo anno del triennio, rispettivamente a venti rappresentazioni e 300 giornate



lavorative, come definite all'Allegato D, in almeno una regione oltre quella in cui l'organismo ha sede legale. Sono prese in considerazione anche più recite effettuate nella stessa giornata. Sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da Regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE.

2. Le rappresentazioni in coproduzione, se effettuate congiuntamente ad organismi sovvenzionati nell'ambito del presente decreto, sono computate nella misura percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all'accordo di coproduzione.

3. I minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a venti rappresentazioni e duecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, nel caso in cui il soggetto richiedente soddisfi i seguenti requisiti:

- a) ove sia costituito in forma di società cooperativa, i titolari della società stessa siano in maggioranza persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- c) il nucleo artistico e tecnico del complesso siano composti, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente la richiesta di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, agli organismi aventi i requisiti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero, entro il limite, rispettivamente, del trenta e del dieci per cento dell'attività globalmente svolta con riferimento ai Paesi UE e ai Paesi non appartenenti all'UE. Sono escluse dal computo quelle oggetto di richiesta di contributo per tournée all'estero di cui all'articolo 44 del presente decreto.

Articolo 27 – Centri di produzione della danza.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione della danza, che svolgono attività di produzione e di esercizio presso almeno una sala di minimo 99 posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di danza, e munite delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno:

- a) effettuino un minimo di 800 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, complessive;
- b) effettuino un minimo di 40 rappresentazioni prodotte, per almeno cinque mesi anche non consecutivi, in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni come prese in considerazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del presente decreto;
- c) ospitino un minimo di 30 rappresentazioni, prodotte da soggetti professionali diversi dal richiedente; almeno il cinquanta per cento delle stesse deve essere riservato ad organismi di produzione professionali della danza che non siano centri di produzione, come definiti nel presente comma.

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni



prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da Regioni, enti locali retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE.

3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, sono riconosciute le rappresentazioni prodotte svolte all'estero, entro il limite, rispettivamente, del trenta e del dieci per cento dell'attività globalmente svolta con riferimento ai Paesi UE e ai Paesi non appartenenti all'UE. Sono escluse dal computo quelle oggetto di richiesta di contributo per tournée all'estero di cui all'articolo 44 del presente decreto.

Titolo II – Programmazione

Articolo 28 – Circuiti regionali.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di cinquanta rappresentazioni, relative ai settori di attività di cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di produzione; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;


c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Articolo 29 – Organismi di programmazione.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti privati gestori di sale, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di 800 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno novanta rappresentazioni integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani, da realizzarsi nell'annualità di riferimento.

Articolo 30 – Festival e rassegne.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza e alla



promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale che preveda non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque compagnie ospitate.

2. Il contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito danza, rispetto ad altri festival e rassegne sovvenzionate;
- b) sostegno di uno o più enti pubblici;
- c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
- d) per i festival, una durata non superiore ai sessanta giorni e una dimensione territoriale limitata, con la programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;
- e) per le rassegne, almeno il cinquanta per cento delle rappresentazioni deve essere effettuato da organismi di produzione italiani.

Capo V – Sostegno alle attività circensi e di spettacolo viaggiante.

Titolo I – Disposizioni generali


Articolo 31 – Impresa circense.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente Capo, è considerata "impresa circense" quella che, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste ovvero nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di idonee strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici o domestici ammaestrati.

2. La denominazione dell'impresa circense che richiede il contributo deve essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato almeno per un anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata alla domanda copia autenticata del contratto di scritturazione.

Articolo 32 – Adempimenti in materia di lavoro e previdenza.

1. E' condizione necessaria e preventiva, al fine dell'ammissione ai contributi di cui al presente Capo, la presentazione all'Amministrazione da parte dei soggetti interessati, laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta a conduzione familiare, di certificazione dell'iscrizione alla gestione separata INPS, nonché la dichiarazione in merito al numero degli iscritti e l'entità dei contributi versati ogni anno del triennio di attività. I soggetti diversi dalle ditte individuali o a conduzione familiare devono dichiarare il numero di iscritti all'INPS gestione ex Enpals, il numero totale delle giornate lavorative a tempo pieno e l'entità degli oneri che prevedono di versare.



Titolo II – Attività di produzione e programmazione circense**Articolo 33 – Attività circense e circo contemporaneo in Italia.**

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese circensi di cui all'articolo 31 del presente decreto, a condizione che:

a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense di cui all'articolo 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S.. Tale requisito è necessario anche: 1) per le imprese familiari, in caso di successione al titolare del circo *mortis causa* o per collocamento a riposo dello stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti; 2) per tutte le altre imprese, in caso di cessione di impresa o di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 6, comma 8. Non sono ammessi subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente.

b) siano iscritti alla Camera di Commercio nella tipologia e nella vigenza dell'attività di cui al presente articolo;

c) svolgano, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni, da documentarsi con attestazioni SIAE. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a cinquanta rappresentazioni effettuate all'estero, attestate mediante dichiarazioni consolari o idonei contratti e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero. Per prime istanze, come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, solo per il primo anno del triennio, è richiesto un minimo di novanta rappresentazioni in Italia, da documentarsi con attestazioni SIAE. La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni consolari o idonei contratti e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero. Per il raggiungimento delle soglie minime di cui alla presente lettera, sono riconosciute, fino ad un massimo del venti per cento del totale, le rappresentazioni prodotte anche se realizzate presso altre strutture in Italia, purché dotate dei requisiti di agibilità;

d) utilizzino continuativamente, nel corso di ciascun anno, almeno otto addetti. Sono considerati tali tutti coloro che svolgono per l'impresa un'attività continuativa, anche *part-time*, attestata dai versamenti INPS gestione ex Enpals per ogni anno del triennio di attività. In caso di ditta a conduzione familiare o a carattere individuale, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal citato decreto n. 445 del 2000, il numero complessivo degli addetti e a fornire attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l'entità dei contributi versati alla gestione separata INPS.

2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio è ridotto a sessanta, con ammissibilità di un massimo di venti rappresentazioni annuali all'estero, e di un venti per cento del totale delle rappresentazioni prodotte realizzate anche presso altre strutture in Italia, purché dotate dei requisiti di agibilità, nei casi in cui:

a) la titolarità sia detenuta in maggioranza da persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;



c) il nucleo artistico e tecnico della formazione siano composti, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

I requisiti sub a), b) e c) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente la domanda di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, ai soggetti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo, oltre a quanto già indicato per tutti gli ambiti all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai sensi della lettera i) del comma medesimo deve essere corredata da:

a) certificato di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di Commercio;

b) progetto artistico e preventivo finanziario, e programma di attività redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;

c) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate;

d) dichiarazione relativa agli addetti di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo;

e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del Codice Penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali;

4. Qualora l'impresa circense decida di non utilizzare uno o più animali precedentemente presenti nelle attività di spettacolo, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.

Articolo 34 – Festival circensi.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a festival circensi, sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival circensi non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi.

2. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;

b) si tenga in un medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;

c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le formazioni di artisti, almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga dalle scuole circensi italiane o straniere più rappresentative.

3. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:



- a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a dodici, e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;
- b) si tenga in un medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni;
- c) almeno un terzo degli eventi o numeri spettacolari di ogni singola rappresentazione sia presentato da artisti di nazionalità italiana o di paesi UE.

Titolo III – Acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, danni conseguenti ad evento fortuito e strutturazione di aree attrezzate per attività circensi.

Articolo 35 – Ammissibilità al contributo.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attività di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Per l'ammissione al contributo, è previamente necessaria l'iscrizione dell'attrazione oggetto della richiesta di contributo nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l'Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita.
3. Sono competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell'articolo 141, comma 1, lett. d) del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, su conforme parere della Commissione consultiva competente.
4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma 2 è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati, di domanda con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché della categoria nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della Commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.
5. Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell'elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, di adeguata documentazione tecnica. In quest'ultimo caso, può essere richiesto il parere favorevole della Commissione di vigilanza. La modifica dell'elenco viene effettuata su conforme parere della Commissione consultiva competente.
6. La cancellazione di attrazioni già iscritte nell'elenco di cui al comma 2 è effettuata su richiesta dei soggetti interessati, previo conforme parere della Commissione consultiva competente.
7. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 36 e 37 del presente decreto, qualora non dimostri di aver svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3.



Articolo 36 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 35 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che il titolare della domanda sia in possesso della licenza di esercizio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni e che l'acquisto di riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.

2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° novembre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall'Amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa:

- a) certificato di iscrizione da almeno tre anni alla Camera di Commercio;
- b) documentazione fotografica dell'attrazione e di ciascun impianto acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso l'esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice; certificato di collaudo dell'attrazione, o attestazione di conformità alle norme comunitarie, redatti da un professionista abilitato;
- c) nel caso di imprese circensi, dichiarazione d'impegno ad effettuare almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;
- d) autorizzazioni comunali, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., relative all'esercizio dell'attività circense per l'anno a cui si riferisce l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attrazione o degli impianti oggetto dell'acquisto;
- e) documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, da parte dei Comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice;
- f) nel caso dell'acquisto di autocaravan e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, attestante che lo stesso è classificato ad uso speciale circhi o spettacolo viaggiante;
- g) fatture quietanzate, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo, concernenti l'avvenuto acquisto da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante di attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari, beni strumentali di cui al presente Titolo. I relativi pagamenti dovranno essere corredati da attestazione di avvenuto pagamento tramite copie dei bonifici bancari o dell'estratto conto bancario, con chiara indicazione dei soggetti della transazione;
- h) ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto n. 445 del 2000, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente:



- 1) denominazione e sede della ditta produttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente;
 - 2) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'attrazione, dell'impianto o del bene strumentale, con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ri-condizionato, nonché l'anno di fabbricazione,
 - 3) eventuale ditta di provenienza e luogo e data di produzione del bene acquistato, qualora non sia stato costruito in proprio;
 - 4) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati e il saldo delle fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonché documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di pagamento rateale dovrà essere attestata l'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato;
 - 5) copia del contratto di acquisto con le relative modalità e tempistiche di pagamento;
 - 6) in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.S.);
 - 7) tutta la documentazione fornita, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione italiana.
3. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell'arco degli ultimi sei anni;
4. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente è tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000, della conservazione del bene già oggetto di contributo per almeno un anno.
5. Per l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione il numero di anni rispettivamente indicati:
- a) *chapiteaux* ed accessori, autoveicoli o trattori di vario genere, gradinate e tribune: anni cinque;
 - b) gruppi elettrogeni, autocaravan: anni otto.
6. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE.
7. In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.
8. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione.
9. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati



dall'Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permuta o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un professionista terzo rispetto alle parti contraenti.

10. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere prodotta e inviata all'Amministrazione la seguente documentazione:

- a) attestazione circa eventuali modifiche della precedente dichiarazione relativa all'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato;
- b) copia di trasferimenti attraverso bonifici bancari attestati da copia degli stessi o da copia dell'estratto conto attestanti i pagamenti avvenuti in data successiva alla domanda;
- c) la registrazione e attribuzione del codice identificativo in caso di presentazione della sola domanda all'atto della domanda;
- d) per gli esercenti circensi, dichiarazione di aver effettuato nell'anno per il quale viene richiesto il contributo, centocinquanta rappresentazioni documentata da attestazioni SIAE.

11. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'Amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre 180 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'Amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato.

Articolo 37 – Danni conseguenti ad evento fortuito.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 35 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che:

- a) siano in possesso della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni;
- b) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il trenta per cento il valore dell'impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata da:

- a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entità del danno subito;
- b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Polizia municipale, Carabinieri, autorità diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;
- c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
- d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
- e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;



f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio.

3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, con la corrispondente documentazione, consistente in bonifici bancari o estratti contabili rilasciati da istituti di credito, da cui risultino data, importo dell'operazione, indicazione dei soggetti della transazione;

b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonché documentazione fotografica dell'attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto n. 445 del 2000, nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:

1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo, l'interessato è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora invece sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando per l'incendio o altra causa l'importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, lettera b), in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato.

4. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'Amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre 180 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'Amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato.

Articolo 38 – Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense.

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 35 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla sezione della Consulta competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che:

a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell'area da strutturare per almeno un decennio;

b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attività circense;

c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente;

d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. La domanda di contributo corredata della documentazione di cui al comma 1, del presente articolo, deve essere presentata all'Amministrazione entro 31 gennaio di ogni annualità.



3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa entro 12 mesi dalla data di notifica della assegnazione la seguente documentazione consuntiva completa:

- a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute;
- b) certificato comunale attestante l'agibilità dell'area strutturata;
- c) ove trattasi di Comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.

Capo VI – Progetti multidisciplinari

Articolo 39 – Disposizioni generali.

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3 comma 5 del presente decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di comunicazione e promozione presso il pubblico, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.

2. I progetti di cui al comma 1 devono assicurare una programmazione articolata, realizzando l'attività in almeno due discipline. Ogni disciplina non può incidere per una percentuale inferiore al quindici per cento e superiore al settanta per cento dei minimi di attività richiesti per ciascun settore.

3. La valutazione della qualità artistica dei progetti multidisciplinari è effettuata, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dalle Commissioni consultive per materia, riunite in apposita seduta plenaria.

Articolo 40 – Circuiti regionali multidisciplinari.

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 39 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di cui l'organismo ha la disponibilità e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. I circuiti possono svolgere l'attività, in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 39, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di venti piazze e la presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

3. La domanda di contributo da parte di un circuito di cui al presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e i punteggi minimi di cui all'articolo 5 del presente decreto, deterrà carattere



preferenziale ed esclusivo rispetto alle eventuali domande contestualmente presentate, con riferimento alla medesima regione e alle medesime discipline, da parte dei circuiti di cui agli articoli 16, 23 e 28.

Articolo 41 – Organismi di programmazione multidisciplinari.

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 39 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti privati gestori di sale in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di 2000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 39 del presente Capo, da parte di organismi professionali.

Articolo 42 – Festival multidisciplinari.

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 39 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a novanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale limitato.

2. Il contributo, di cui al comma 1, è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;
- b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati;
- c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
- d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 39, del presente decreto, con un minimo di otto tra organismi di produzione o gruppi di artisti ospitati;
- e) programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale.

Capo VII – Azioni trasversali

Articolo 43 – Promozione.

1. E' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che realizzino progetti triennali di promozione di rilevanza e operatività nazionale o internazionale finalizzati:

- a) al ricambio generazionale degli artisti;
- b) alla coesione e all'inclusione sociale;
- c) al perfezionamento professionale;
- d) alla formazione del pubblico.


2. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 1, del presente articolo, ove operanti negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere b) e c) del presente decreto, non devono avere scopo di lucro.



3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 3, comma 6, lettera c). In caso di associazione di soggetti, il divieto di cumulo vale per ciascuno dei soggetti stessi. Possono essere sostenuti fino a un massimo quindici progetti per ciascuno degli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c) e d), per un totale di non più di sessanta progetti.
4. La domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa è effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito, di cui al comma 3 del presente articolo. Per la determinazione del contributo finanziario annuale per il singolo progetto si applicherà quanto previsto all'articolo 5, commi 9, 10 e 11, del presente decreto.
5. I soggetti richiedenti devono presentare, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto, le relazioni concernenti l'attività annualmente svolta, corredate dalla documentazione e da un programma dettagliato riferito all'anno in corso, nonché, al termine del triennio, la relazione finale a consuntivo, secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
6. Le relazioni annuali di cui al comma 5 sono redatte su modelli predisposti dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto.
7. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 5 è redatta su modelli predisposti dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente decreto.
8. Le Commissioni consultive competenti per materia effettuano il monitoraggio dell'andamento dei progetti rispetto ai programmi presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza e congruità dei costi sostenuti, sia alla efficacia delle azioni poste in essere, in rapporto ai destinatari dell'attività, e in relazione ai parametri di riferimento di cui all'Allegato E del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 44 – Tournée all'estero.

1. E' concesso un contributo ai soggetti, che abbiano già svolto attività in Italia, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico, di cui agli articoli 10, 11, 14 e 15, da 19 a 22, 24, 26, 27, 33, del presente decreto, nonché a manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico. Il contributo è determinato con riferimento ai soli costi di viaggio e trasporti per progetti di tournée all'estero di spettacoli direttamente prodotti o coprodotti dai soggetti medesimi, che rappresentano la soglia massima di contribuzione assegnabile, fermo restando il limite del deficit, sempre che sia prevista una partecipazione economica da parte del Paese ospitante, o, in caso di tournée in più Paesi, di almeno uno di essi.
2. I soggetti di cui agli articoli 21 e 22 del presente decreto devono dimostrare di aver svolto l'attività in Italia o all'estero da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda.
3. La domanda è presentata per ciascun Paese ospitante, o per tutti i Paesi facenti parte di un'unica tournée, e prevede la presentazione di un programma di attività afferente l'anno in corso, ovvero quello successivo limitatamente ai primi sei mesi. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
- a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante;
 - b) condizioni economiche dell'ospitalità;



- c) copia di pre-contratto o eventuale contratto relativo alla tournée;
- d) numero e sede delle rappresentazioni in programma;
- e) bilancio preventivo della tournée.

4. Le domande, di cui al comma 3, devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, relativamente agli ambiti teatro, musica, danza e circhi e spettacolo viaggiante; ciascuna domanda si può comporre di due sezioni, una relativa alla tournée prevista per l'anno in corso, ed una, eventuale, relativa alla tournée prevista nei primi sei mesi dell'anno successivo, da formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno secondo le modalità ordinarie.

5. Le domande, suddivise in base ai relativi ambiti, relative alle tournée previste per l'anno in corso sono oggetto di valutazione per l'ammissione al contributo da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo. La valutazione qualitativa è effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto, operanti per ciascun ambito.

6. Per i progetti di cui al comma 5, il contributo è determinato nella prima seduta utile della Commissione consultiva nell'esercizio di competenza. L'entità del contributo è ponderata, per ogni ambito di attività, rispetto alle risorse disponibili dell'anno per lo specifico settore, al numero delle domande presentate e alla consistenza complessiva delle richieste di contributo. L'assegnazione del contributo avviene in funzione dei costi di viaggio e trasporto preventivati, e si fonda su un esame di congruità effettuato in relazione al numero degli artisti e tecnici partecipanti alla tournée, da rilevarsi alla luce del foglio paga della compagnia, nonché alla distanza percorsa. Per le imprese circensi di cui all'articolo 31 del presente decreto che effettuino tournée su strada, il contributo è determinato forfettariamente sulla base dei massimali stabiliti dalla sezione della Consulta competente per materia, in base al numero degli addetti coinvolti e alla distanza percorsa.

7. La domanda relativa alla tournée prevista per i primi sei mesi successivi all'anno in corso, è oggetto di una valutazione preliminare da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo, senza quantificazione e assegnazione di contributo, rinviata alla Commissione dell'anno di svolgimento della tournée.

8. Ai fini dell'erogazione del contributo, è indispensabile l'invio, da parte del soggetto beneficiario, della seguente documentazione:

- a) dichiarazione dell'autorità diplomatica o dell'istituto italiano di cultura all'estero competente, attestante il periodo di effettuazione dell'attività;
- b) dichiarazione, da parte dei medesimi soggetti di cui sub a), attestante il luogo e il numero delle rappresentazioni;
- c) fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto;
- d) dichiarazione, effettuata ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, contenente l'elenco dei partecipanti;
- e) copia del contratto relativo alle rappresentazioni effettuate all'estero, insieme a copia dei materiali di comunicazione e promozione realizzati dal soggetto ospitante e della eventuale rassegna stampa.

9. Qualora le spese oggetto di contributo siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene diminuito in misura corrispondente.



10. Non è ammissibile al contributo l'effettuazione di attività in Paesi diversi da quelli esposti nella domanda di cui al comma 3, del presente articolo, e in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

11. Per le imprese circensi di cui all'articolo 31 del presente decreto, la concessione del contributo è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 33, comma 1, del presente decreto;
- b) che svolgano attività all'estero per un massimo di otto mesi, relativamente all'anno per cui si richiede il contributo;
- c) che effettuino almeno cento rappresentazioni in Italia, ovvero sessanta per le prime istanze, come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e quaranta per le imprese di cui all'articolo 33, comma 2, del presente decreto, nell'anno per il quale si richiede il contributo;
- d) che siano dotate di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica;
- e) che il richiamo nella denominazione alla tradizione italiana, qualora presente, sia assicurato dalla titolarità dell' esercente o di componenti del nucleo familiare del titolare stesso o di artisti scritturati che eseguano uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In questo caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di scritturazione.

Articolo 45 – Residenze.


1. L'Amministrazione, a seguito di specifici accordi di programma con una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle regioni.

2. L'intesa di cui al comma 1 del presente articolo è adottata entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione.

Articolo 46 – Azioni di sistema.

1. L'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonché dell'Unione europea.

2. Su esclusiva iniziativa del Ministro, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, possono, altresì, essere sostenuti finanziariamente progetti speciali, a carattere annuale o triennale.



Capo VIII – Sostegno a fondazioni e accademie

Articolo 47 – Fondazione La Biennale di Venezia e Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico.

1. La “Fondazione La Biennale di Venezia”, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, svolge attività istituzionali di livello internazionale, di ricerca, produzione, documentazione e formazione di giovani talenti nei settori della musica, della danza e del teatro contemporanei, e riceve con determinazione triennale un contributo a valere sul Fondo non inferiore all’1 per cento di quanto stabilito per ciascuno dei predetti settori ai sensi dell’articolo nell’articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo.

2. La Fondazione “Istituto Nazionale per il Dramma Antico”, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, svolge le attività istituzionali nel settore teatrale previste nell’articolo 3 del decreto legislativo medesimo, e riceve con determinazione triennale un contributo a valere sul Fondo, pari a non meno dell’1 per cento di quanto stabilito per il settore del teatro di prosa, ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis, del citato decreto legislativo.

Articolo 48 – Accademia nazionale di arte drammatica “Silvio D’Amico” e Accademia nazionale di danza.

1. L’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, istituita con Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1882, può ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statuari, che comprenda progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell’ambito teatrale, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell’Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi; scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.


2. L’Accademia Nazionale di Danza, istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, può ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statuari, che comprenda progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell’ambito della danza, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell’Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi; scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.

Capo IX – Disposizioni finali

Articolo 49 – Collaborazione inter-istituzionale.

1. L’Amministrazione rende accessibile on-line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse.

2. L’Amministrazione, le regioni, i comuni e le Città metropolitane rendono reciprocamente disponibili gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell’attività medesima e l’importo del contributo concesso.



Articolo 50 – Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogazioni.


1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2015.
 2. Per il solo 2015, il contributo assegnato non può essere comunque inferiore al settanta per cento del contributo assegnato nell'anno 2014, qualora il soggetto sia stato già sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti, secondo la tabella di equipollenza di cui all'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, in applicazione dell'articolo 5, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto nel periodo precedente in armonia con la disposizione del comma 9 dell'articolo 5, il Direttore generale può accantonare un'apposita quota di risorse nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4. Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli articoli 36, 37, 38, 43 e 44.
 3. Unicamente in sede di prima applicazione, la procedura di cui all'articolo 5 del presente decreto, attuata tenuto conto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, è sottoposta alle valutazioni di un apposito tavolo tecnico congiunto tra l'Amministrazione e gli enti territoriali e locali, al fine di verificarne il corretto funzionamento e di formulare eventuali proposte correttive.
 4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 ottobre 2011, recante: "Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", già prorogate al 31 dicembre 2013 dal decreto ministeriale 11 dicembre 2012, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2017.
 5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto stabilito nel comma 6 del presente articolo, sono abrogati i decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007, e successive modificazioni, recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in favore, rispettivamente, delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
 6. Rimangono in vigore le disposizioni dei decreti ministeriali citati nel comma 5 relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione del contributo assegnato per l'anno 2014, nonché le conseguenze ivi stabilite, con anticipazione del termine perentorio di presentazione al 31 maggio 2015, salvo quanto previsto nel periodo successivo. Con riferimento alle domande di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, e successive modificazioni, concernente le attività circensi e di spettacolo viaggiante, il termine di presentazione scade entro e non oltre dodici mesi dalla data di avviso di ricevimento della notifica di assegnazione, da parte dell'Amministrazione, del contributo per l'anno 2014.
- Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° luglio 2014

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 3218



ALLEGATO A

1. Ai fini della verifica del **valore dimensionale** dei soggetti richiedenti per la costruzione di sotto-insiemi omogenei si applica la seguente formula.

Dati:

- IVD_i = indicatore iesimo riferito al valore dimensionale di settore per il quale concorre il soggetto richiedente, dove "i" può variare da 1 a n, a seconda del numero di indicatori che compongono la dimensione quantitativa dello specifico settore;
- PVD_i^{MAX} = punteggio massimo attribuibile all'indicatore iesimo per la definizione del valore dimensionale;
- V_{iMAX} = valore massimo dell'indicatore iesimo dichiarato dai soggetti richiedenti per il settore;
- V_{imin} = valore minimo dell'indicatore iesimo dichiarato dai soggetti richiedenti per il settore;

Si ottiene:

- Map = media aritmetica ponderata

$$Map = \frac{[(V_{1MAX}/V_{1min}) \times PVD_1^{MAX}] + [(V_{2MAX}/V_{2min}) \times PVD_2^{MAX}] + \dots + [(V_{nMAX}/V_{nmin}) \times PVD_n^{MAX}]}{40}$$

Ai fini del presente decreto qualora l'applicazione della formula al punto e) del presente comma restituisca un risultato un valore **superiore a 3** allora opereranno i sotto-insiemi.

2. Ai fini della costruzione e del popolamento dei sotto-insiemi in base al loro valore dimensionale si procederà come segue.

Dati:

- IDQ_i = indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa di settore per il quale concorre il soggetto richiedente, dove "i" può variare da 1 a n, a seconda del numero di indicatori che compongono la dimensione quantitativa dello specifico settore
- PDQ_i^{MAX} = punteggio massimo attribuibile all'indicatore iesimo
- V_{iMAX} = valore massimo dell'indicatore iesimo dichiarato dai soggetti richiedenti per il settore
- S_t = soggetto richiedente tiesimo facente richiesta di finanziamento per il settore ad oggetto
- V_i^{St} = valore dell'indicatore iesimo del soggetto tiesimo
- PDQ_i^{St} = punteggio dell'indicatore iesimo attribuibile al soggetto richiedente tiesimo per il settore
- VD^{St} = valore dimensionale del soggetto tiesimo derivante dalla somma totale dei punteggi attribuiti per ciascun indicatore iesimo della dimensione quantitativa del soggetto tiesimo
- C = ampiezza del sotto-insieme

Si attribuiscono i punteggi della definizione della dimensione quantitativa dei soggetti come segue:

1) attribuzione del valore ponderato relativo dell'indicatore "IDQ_i" al soggetto S_t

$$PDQ_i^{St} = (V_i^{St} * PDQ_i^{MAX}) / V_{iMAX}$$


dove "i" va da 1 a n e "St" va da 1 a z

Da cui si ottiene:

$$VD^{St} = \sum_{i=1}^n PDQ_i^{St}$$

I risultati di queste operazioni daranno vita ad una classifica decrescente

- 1) VD_{MAX}
- 2) ...
- 3) ...
- ...



n) VD_{\min}

al fine di comporre gli "n" sotto-insiemi previsti per la suddivisione dei soggetti in gruppi omogenei si calcolerà l'ampiezza di ogni sotto-insieme, secondo il seguente calcolo:

$$VD_{\text{tot}} = (VD_{S1} + VD_{S2} + \dots + VD_{Sn})$$

$$\text{Ampiezza del sotto-insieme: } C = VD_{\text{tot}}/3$$

Ogni sotto-insieme sarà composto da tanti soggetti quanti saranno necessari a raggiungere il valore C.

Il sotto-insieme sarà formato da un numero di soggetti tale per cui la somma dei VD di tali soggetti, da calcolarsi a partire dal soggetto con maggiore valore dimensionale (VD_{MAX}) e seguendo un ordine decrescente, sia pari a C.

Nel caso in cui tale somma porti a un valore superiore a C il soggetto il cui inserimento nel primo sotto-insieme provoca tale sfioramento sarà comunque inserito nello stesso sotto-insieme. Per la costruzione del secondo sotto-insieme si seguono le stesse regole previste per la costruzione del primo sotto-insieme.

Faranno invece parte del terzo sotto-insieme i soggetti non rientranti nei primi due sotto-insiemi.

Ogni sotto-insieme non potrà comunque essere formato da meno di 2 soggetti. Nel caso, dunque, di presenza di un numero non sufficiente di soggetti per la costruzione di 3 sotto-insiemi, si provvederà a costituirne quanti possibile secondo le regole.



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191


ALLEGATO B - QUALITA' ARTISTICA

1. Tabelle per la presentazione degli indicatori qualitativi per la valutazione dei progetti per ambito e per settore.

AMBITO TEATRO

Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri nazionali, articolo 10

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale Ospitalità di spettacoli di danza
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico Apertura continuativa delle strutture gestite
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 2. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri di rilevante interesse culturale, articolo 11

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto Coerenza con le sfide dei fabbisogni del territorio di riferimento
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale Ospitalità di spettacoli di danza
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico Apertura continuativa delle strutture gestite
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale
SOGGETTO	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 3. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
		Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
		Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 4. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
		Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
SOGGETTO	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Integrare con strutture e attività del sistema culturale	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
		Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

Tabella 5. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 3

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
		Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
		Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
		Integrare con strutture e attività del sistema culturale	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	

19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 6. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 4

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
			Apertura al pubblico di collezioni storiche e musei nonché la realizzazione di iniziative di studio e formazione
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 7. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 6

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
		Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
		Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Integrare con strutture e attività del sistema culturale
	Incentivare reti artistiche e operative		Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 8. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Centri di produzione teatrale, articolo 15

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale Ospitalità di spettacoli di danza
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico Apertura continuativa delle strutture gestite
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 9. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 16

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
		Stimolare la multidisciplinarietà	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Multidisciplinarietà dei progetti
		Incrementare la capacità di fruizione	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 10. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione, articolo 17

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale degli artisti ospitati	
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	
		Stimolare la multidisciplinarietà	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ospitalità di spettacoli di danza	
		Incrementare la capacità di fruizione	Multidisciplinarietà dei progetti	
			Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani	
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico	
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Apertura continuativa delle strutture gestite
		9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Incentivare reti artistiche e operative	Continuità pluriennale del soggetto	
			Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
		Integrazione con strutture e attività del sistema culturale		
		Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali		



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 11. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 18

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate	
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale	
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani	
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico	
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	
	4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio	
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
		9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	
	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali		



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

AMBITO MUSICA

Tabella 12. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri di tradizione, articolo 19

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale Organizzazione di corsi e concorsi
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico Apertura continuativa delle strutture gestite
SOGGETTO	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

Tabella 13. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Istituzioni concertistico-orchestrali, articolo 20

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale Organizzazione di corsi e concorsi
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
Incrementare la capacità di fruizione		Interventi di educazione e promozione presso il pubblico	
SOGGETTO	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 14. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Attività liriche ordinarie, articolo 21

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	
			Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Organizzazione di corsi e concorsi	
		Incrementare la capacità di fruizione	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani	
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico	
			Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative		Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
				Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 15. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Complessi strumentali, articolo 22, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
		Incrementare la capacità di fruizione	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
		Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

Tabella 16. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Complessi strumentali giovanili, articolo 22, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
		Incrementare la capacità di fruizione	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
SOGETTO	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 17. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 23

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 18. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 24

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale Organizzazione di corsi e concorsi
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 19. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 25

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate	
			Innovare l'offerta Stimolare la multidisciplinarietà	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale Multidisciplinarietà dei progetti
		2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
	Incrementare la capacità di fruizione		Interventi di educazione e promozione presso il pubblico	
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	
	4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio	
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
		9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
			10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali				



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

AMBITO DANZA

Tabella 20. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 26, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 21. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 26, comma 3

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
		Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
SOGETTO	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 22. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Centri di produzione della danza, articolo 27

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
		Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti		Apertura continuativa delle strutture gestite
		Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 23. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 28

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
	Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico	
3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 24. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione, articolo 29

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
		Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
			Apertura continuativa delle strutture gestite
		3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 25. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival e rassegne, articolo 30

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
		Stimolare la multidisciplinarietà	Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
		Incrementare la capacità di fruizione	Multidisciplinarietà dei progetti
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
	4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
		Valorizzare la continuità gestionale	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti		Rafforzare la strategia di promozione	Continuità pluriennale del soggetto
9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione		Incentivare reti artistiche e operative	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
			Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	
		Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	



19-8-2014


Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

AMBITO CIRCO

Tabella 26. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Attività circense e circo contemporaneo, articolo 33, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate	
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale Attività circensi senza animali Produzione e valorizzazione di circo contemporaneo	
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani	
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico	
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 27. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Attività circense e circo contemporaneo, articolo 33, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate	
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale Attività circensi senza animali Produzione e valorizzazione di circo contemporaneo	
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani	
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico	
	SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
10. Sostenere la capacità di operare in rete		Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 28. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 34

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
			Attività circensi senza animali
			Produzione e valorizzazione di circo contemporaneo
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			



19-8-2014


Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

AMBITO MULTIDISCIPLINARE

Tabella 29. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali multidisciplinari, articolo 40

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
			Qualità professionale degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
		Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 30. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione multidisciplinari, articolo 41

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
			Apertura continuativa delle strutture gestite
3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 31. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival multidisciplinari, articolo 42

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani
		Incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			



ALLEGATO C – QUALITA' INDICIZZATA

1. Per ognuno degli indicatori di seguito descritti, operanti in ciascun settore, come evidenziato nelle tabelle del presente Allegato C, si attribuirà un punteggio secondo la seguente formula:

$$PTQI^{St} = [(V_1^{St} \times PQI_1^{MAX}) / V_{1MAX}] + [(V_2^{St} \times PQI_2^{MAX}) / V_{2MAX}] + \dots + [(V_n^{St} \times PQI_n^{MAX}) / V_{nMAX}]$$

Dove,

- IQI_i = indicatore iesimo riferito alla qualità indicizzata di settore per il quale concorre il soggetto richiedente, dove “i” può variare da 1 a n, a seconda del numero di indicatori che compongono la dimensione quantitativa dello specifico settore;
- PQI_i^{MAX} = punteggio massimo attribuibile all’indicatore iesimo della qualità indicizzata;
- V_i^{MAX} = valore massimo dell’indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa e dichiarato dai soggetti richiedenti per il settore;
- V_i^{St} = valore dell’indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa e dichiarato dal soggetto tiesimo del settore;
- $PTQI^{St}$ = punteggio totale ottenuto dal soggetto tiesimo per la dimensione quantitativa;

2. Definizione degli indicatori per il calcolo della qualità indicizzata


Fenomeno	Indicatore	Modalità di calcolo
Attività continuativa nei territori raggiunti	Numero di spettacoli medi per piazza	Totale delle recite/concerti/rappresentazioni, come definite nell’allegato D, da realizzare diviso il numero di comuni in cui si terrà almeno una recita/concerto/rappresentazione. Il dato è riferito all’anno di progetto (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Incremento del tasso di utilizzo delle sale	Capacità di riempimento delle sale	Totale degli spettatori, come definiti nell’Allegato D, per l’anno precedente a quello di richiesta di contributo (n-1), diviso la “capienza totale su base annuale” della sala o delle sale in cui si è svolta la attività. La “capienza totale su base annuale” si calcola moltiplicando i posti disponibili per il numero di recite/concerti/manifestazioni realizzati nel corso dell’annualità. Il dato è da calcolarsi in coerenza a quello dichiarato in merito agli spettatori.
Ampliamento del pubblico	Variazione percentuale del numero di spettatori	Il valore dell’indicatore è da calcolarsi secondo la seguente formula: $Vp = [(Tsp_{n-1} - Tsp_{n-2}) / Tsp_{n-2}] * 100$ Dove, Tsp_{n-1} = Totale degli spettatori, come definiti nell’allegato D, registrati nel corso dell’annualità precedente (n-1) Tsp_{n-2} = Totale degli spettatori, come definiti nell’allegato D, registrati nel corso della annualità precedente all’annualità n-1 (n-2) Vp = variazione percentuale (valore dell’indicatore)
Impiego di giovani artisti e tecnici	Giornate lavorative di personale artistico e tecnico di età inferiore ai 35 anni	Numero di giornate lavorative previste relative all’impiego di personale artistico e tecnico di età inferiore ai 35 anni, con riferimento all’anno di progetto (n). Saranno prese in considerazione le giornate svolte fino alla data di compimento del 35° anno di età.
Sviluppo dell’offerta in	Domanda di spettacolo registrata a	Il valore dell’indicatore è da calcolarsi secondo la seguente formula:

19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

territori svantaggiati	livello regionale ponderata rispetto al numero di rappresentazioni previste per ogni regione	$P_{rt} = \frac{1}{[(DR_1 * CR_1) + (DR_2 * CR_2) + \dots + (DR_n * CR_n)] CR_{tot}}$ <p>Dove, IR_i = ingressi registrati dalla SIAE nell'anno "n-1" per spettacoli dal vivo nella regione iesima; Res_i = numero di residenti nella regione iesima nell'anno "n-1"; $DR_i = IR_i / Res_i$ = domanda pro-capite di spettacolo registrata a livello della regione iesima; CR_i = recite/rappresentazioni/concerti dichiarati da ciascun soggetto richiedente nella regione iesima; CR_{tot} = recite/rappresentazioni/concerti dichiarati da ciascun soggetto richiedente per la realizzazione del progetto. P_{rt} = punteggio riequilibrio territoriale</p>
Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale	Numero di regioni nelle quali si svolge l'attività	Numero di regioni o province autonome in cui il soggetto richiedente andrà a svolgere l'attività con riferimento all'anno (n). Per attività deve intendersi la definizione fornita con riferimento alle recite/concerti/rappresentazioni nell'allegato D e il dato deve riferirsi a ciascuna annualità di progetto.
Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	Numero di spettacoli rappresentati in sedi estere	Numero di recite/concerti/rappresentazioni, come definite nell'allegato D, da realizzare in sedi diverse dall'Italia, previste con riferimento all'anno di progetto (n).
Capacità di reperire risorse non pubbliche	Grado di autofinanziamento con risorse proprie	Rapporto tra ricavi relativi al progetto derivanti da fonti diverse da enti pubblici e costi totali del progetto, previsti con riferimento all'anno (n) di progetto.
Capacità di reperire altre risorse pubbliche	Grado di autofinanziamento con altre risorse pubbliche	Rapporto tra entrate relative al progetto, derivanti da altre fonti pubbliche diverse dal FUS e costi totali del progetto, previsti con riferimento all'anno (n) di progetto
Partecipazione a festival	Numero di rappresentazioni presso Festival nazionali	Numero di recite/concerti/rappresentazioni, come definite nell'allegato D, da realizzare presso Festival nazionali, previste con riferimento all'anno di progetto (n).
Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione e per circo in luoghi diversi dal proprio tendone	Numero di rappresentazioni presso Fondazioni Lirico sinfoniche, Teatri Nazionali e di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione e per circo in luoghi diversi dal proprio tendone	Numero di recite/concerti/rappresentazioni, come definite nell'allegato D, da realizzare presso Fondazioni Lirico sinfoniche, Teatri Nazionali e di rilevante interesse culturale e Teatri di tradizione previste con riferimento all'anno di progetto (n). Per ciò che riguarda le attività circensi si considerano le rappresentazioni svolte in luogo diverso dalla propria struttura abituale.
Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE	Numero di progetti europei in cui è coinvolto il soggetto	Numero di progetti ai quali partecipa in qualità di partner o capofila il soggetto richiedente, cofinanziati da fondi direttamente gestiti dalla Commissione Europea, e che prevedano un partenariato con almeno una organizzazione residente in altro Paese UE o extra UE. Il dato è da prevedere con riferimento a ciascun anno di progetto (n, n+1, n+2).
Coproduzioni nazionali e internazionali	Numero di titoli coprodotti e rappresentati	Numero di titoli coprodotti con altre organizzazioni, nazionali o internazionali, e rappresentati nell'anno di progetto. Il dato è da prevedere con riferimento a ciascuna anno di progetto (n, n+1, n+2).



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

AMBITO TEATRO

Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Teatri nazionali, articolo 10

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE Coproduzioni nazionali e internazionali

Tabella 2. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Teatri di rilevante interesse culturale, articolo 11

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE Coproduzioni nazionali e internazionali

19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE


Serie generale - n. 191

Tabella 3. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
SOGETTO	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative		Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE
			Coproduzioni nazionali e internazionali

Tabella 4. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	
			Coproduzioni nazionali e internazionali




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 5. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 3

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 6. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 4

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 7. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 6

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 8. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Centri di produzione teatrale, articolo 15

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
			Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione e per circo in luoghi diversi dal proprio tendone
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE
Coproduzioni nazionali e internazionali			



19-8-2014


Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 9. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali, articolo 16

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
		Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE

— 77 —



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE


Serie generale - n. 191

Tabella 10. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di programmazione, articolo 17

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE

Tabella 11. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival, articolo 18

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE Coproduzioni nazionali e internazionali



19-8-2014


Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

AMBITO MUSICA

Tabella 12. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Teatri di tradizione, articolo 19

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico	
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici	
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche	
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche	
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa		Partecipazione a festival
				Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione e per circo in luoghi diversi dal proprio tendone
				Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Coproduzioni nazionali e internazionali		




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 13. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Istituzioni concertistico-orchestrali, articolo 20

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
			Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione e per circo in luoghi diversi dal proprio tendone
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE	



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 14. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Attività liriche ordinarie, articolo 21

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE Coproduzioni nazionali e internazionali




19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 15. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Complessi strumentali, articolo 22, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico	
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici	
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati	
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale	
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche	
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche	
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival	Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione e per circo in luoghi diversi dal proprio tendone
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE		



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 16. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Complessi strumentali giovanili, articolo 22, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa
	10. Sostenere la capacità di operare in rete		Incentivare reti artistiche e operative

Tabella 17. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali, articolo 23

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
		Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative

19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE


Serie generale - n. 191

Tabella 18. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 24

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE

Tabella 19. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival, articolo 25

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE Coproduzioni nazionali e internazionali



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

AMBITO DANZA

Tabella 20. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di produzione della danza, articolo 26, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa
	10. Sostenere la capacità di operare in rete		



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 21. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di produzione della danza, articolo 26, comma 3

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
			Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione e per circo in luoghi diversi dal proprio tendone
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE	
		Coproduzioni nazionali e internazionali	



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 22. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Centri di produzione della danza, articolo 27

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
		Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	
			Coproduzioni nazionali e internazionali

Tabella 23. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali, articolo 28

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
		Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE

19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE


Serie generale - n. 191

Tabella 24. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di programmazione, articolo 29

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE

Tabella 25. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival e rassegne, articolo 30

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE Coproduzioni nazionali e internazionali



19-8-2014


Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

AMBITO CIRCO

Tabella 26. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Attività circense e circo contemporaneo, articolo 33, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE
			Coproduzioni nazionali e internazionali



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 27. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Attività circense e circo contemporaneo, articolo 33, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale (tendone)
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE Coproduzioni nazionali e internazionali

Tabella 28. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival, articolo 34

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative

19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191


AMBITO MULTIDISCIPLINARE

Tabella 29. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali multidisciplinari, articolo 40

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
		Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
SOGGETTO	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE	

Tabella 30. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di programmazione multidisciplinari, articolo 41

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Incremento del tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 31. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival multidisciplinari, articolo 42

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE Coproduzioni nazionali e internazionali

3. Ai fini del calcolo della percentuale massima di variabilità ammissibile, si applica la seguente formula:

$$\Delta\%V_i^c = \frac{\{ [(V_1^c - V_1^p) / V_1^p] * PI_1^{MAX} + [(V_2^c - V_2^p) / V_2^p] * PI_2^{MAX} + \dots + [(V_n^c - V_n^p) / V_n^p] * PI_n^{MAX} \}}{30}$$

Dove,

- IQI_i^t = indicatore iesimo dichiarato dal soggetto richiedente, al tempo "t", dove "i" può variare da 1 a n e dove "t" può variare da "p" (preventivo) e "c" (consuntivo);
- PI_i^{MAX} = punteggio massimo attribuibile all'indicatore iesimo;
- V_i^p = valore dell'indicatore iesimo dichiarato dai soggetti richiedenti a preventivo;
- V_i^c = valore dell'indicatore iesimo dichiarato dai soggetti a consuntivo;
- $\Delta\%V_i^c$ = variazione percentuale media ponderata dei valori dichiarati a consuntivo dai soggetti richiedenti rispetto a quelli dichiarati a preventivo.



Allegato D

VALUTAZIONE QUANTITA'

1. La valutazione della dimensione quantitativa per ogni ambito e per ogni settore si baserà su tre dimensioni, input, output e risultato. Per ciascuna dimensione saranno presi in considerazione differenti indicatori in base al settore di riferimento, come illustrato nelle tabelle di seguito:

INPUT:

- **Giornate lavorative:** numero di giornate lavorative di personale direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, assimilabili alle categorie previste dal raggruppamento A, della tabella Inps gestione ex Enpals inerente ai “Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo suddivisi per raggruppamenti”; ad eccezione dei settori di cui alle tabelle 8 e 22 del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli 15 e 27, per i quali oltre a quanto previsto al periodo precedente sono ammissibili anche le giornate lavorative di soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle riferibili ai codici 157, 202 e 205 del raggruppamento B della medesima tabella. Per i soggetti di cui alla tabelle 10, 24 e 30 del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli 17, 29 e 41, sono considerate giornate lavorative ammissibili esclusivamente quelle realizzate da soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle riferibili ai codici 157, 202 e 205 del raggruppamento B della medesima tabella Inps gestione ex Enpals. Per i soggetti del raggruppamento C della medesima tabella, fa fede quanto già previsto per quelli dei raggruppamenti A e B. In fase di monitoraggio a consuntivo, ai fini della verifica di quanto dichiarato, farà fede il dato risultante da relativa attestazione degli enti previdenziali presso i quali sono stati versati i relativi oneri sociali;
- **Oneri sociali¹:** insieme dei contributi sociali che si prevede di versare per il personale direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, assimilabili alle categorie previste dal raggruppamento A, della tabella Inps gestione ex Enpals inerenti ai “Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo suddivisi per raggruppamenti”; ad eccezione dei settori di cui alle tabelle 8 e 22 del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli 15 e 27, per i quali oltre a quanto previsto al periodo precedente sono ammissibili anche gli oneri sociali di soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle riferibili ai codici 157, 202 e 205 del raggruppamento B della medesima tabella. Per i soggetti di cui alla tabelle 10, 24 e 30 del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli 17, 29 e 41, sono considerati oneri sociali ammissibili esclusivamente quelli che si prevede di versare per i soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle riferibili ai codici 157, 202 e 205 del raggruppamento B della medesima tabella Inps gestione ex Enpals. Per i soggetti del raggruppamento C della medesima tabella, fa fede quanto già previsto per quelli dei raggruppamenti A e B. In fase di monitoraggio a consuntivo ai fini della verifica di quanto dichiarato farà fede il dato risultante da relativa attestazione degli enti previdenziali presso i quali sono stati versati i relativi oneri sociali;

¹ Definizione ISTAT: comprendono i contributi sociali effettivi (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) e i contributi sociali figurativi. L'insieme di questi ultimi costituisce gli esborsi effettuati direttamente dai datori di lavoro al fine di garantire ai propri dipendenti il godimento di prestazioni sociali (malattia, maternità, invalidità, assegni familiari ecc.), senza far ricorso a imprese di assicurazione, fondi pensione o costituzione di fondi speciali o riserve.



OUTPUT:


- **Recite/concerti/rappresentazioni:** numero complessivo di rappresentazioni, prodotte o ospitate presso la propria sede, ovvero presso i teatri programmati, attribuibili al progetto. In fase di monitoraggio a consuntivo il numero di recite/concerti/rappresentazioni dovrà essere certificato da relativo borderò SIAE, o documentazione alternativa SIAE ove esplicitamente concesso;
- **Compagnie/gruppi ospitati:** numero di compagnie e/o gruppi che si prevede di ospitare ai fini della realizzazione del progetto. In fase di monitoraggio a consuntivo ai fini della verifica di quanto dichiarato faranno fede i contratti legalmente sottoscritti nonché il calendario degli eventi in programma;
- **Giornate recitative:** numero di giornate nelle quali si realizza almeno una recita. In fase di monitoraggio a consuntivo il numero di recite/concerti/rappresentazioni dovrà essere certificato da relativo borderò SIAE, o documentazione alternativa SIAE ove esplicitamente concesso;
- **Teatri programmati:** numero di teatri per i quali il circuito realizza la programmazione, in via esclusiva relativamente all'ambito di attività. In fase di monitoraggio a consuntivo ai fini della verifica del dato faranno fede eventuali contratti certificanti l'attribuzione della programmazione al circuito nonché i calendari degli eventi in programma per ciascuno dei teatri gestiti;
- **Piazze²:** numero di comuni in cui si realizza il totale delle recite/concerti/rappresentazioni relative al progetto. In fase di monitoraggio a consuntivo ai fini della verifica del dato faranno fede eventuali contratti accertanti lo svolgimento dell'attività nonché i calendari degli eventi realizzati attestanti quanto dichiarato;

RISULTATO:

- **Spettatori:** media degli spettatori registrati dal richiedente nel corso delle tre annualità precedenti a quella di richiesta di contributo, derivante dalla somma degli ingressi con titolo più gli ingressi in abbonamento, corrispondente alla definizione SIAE "ingressi". In fase di monitoraggio a consuntivo il numero di spettatori dovrà essere certificato dai relativi borderò SIAE. Per coloro che fanno richiesta per la prima volta sarà possibile, in alternativa all'eventuale dato storico, prendere in considerazione quello previsionale per il primo anno del triennio; mentre per gli anni successivi al primo dovranno essere considerati i dati registrati in merito alle attività finanziate.

2. Per ciascuno degli indicatori sopra riportati, operanti in ciascun settore, come evidenziato nelle tabelle del presente Allegato D, si attribuirà un punteggio secondo la seguente formula:

² Nel conteggio del numero di Piazze per il settore "circuiti" non possono essere considerate quelle nelle quali si programma il teatro, poiché già rientranti nel computo dell'indicatore "teatri programmati".



$$PTDQ^{St} = [(V_1^t \times PDQ_1^{MAX}) / V_{1MAX}] + [(V_2^t \times PDQ_2^{MAX}) / V_{2MAX}] + \dots + [(V_n^t \times PDQ_n^{MAX}) / V_{nMAX}]$$

Dove,

- IDQ_i = indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa di settore per il quale concorre il soggetto richiedente, dove “i” può variare da 1 a n, a seconda del numero di indicatori che compongono la dimensione quantitativa dello specifico settore;
- PIDQ_i^{MAX} = punteggio massimo attribuibile all’indicatore iesimo della dimensione quantitativa;
- V_i^{MAX} = valore massimo dell’indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa e dichiarato dai soggetti richiedente per il settore;
- V_iSt = valore dell’indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa e dichiarato dal soggetto tiesimo del settore;
- PTDQSt = punteggio totale ottenuto dal soggetto tiesimo per la dimensione quantitativa.

AMBITO TEATRO

Tabella 1. Indicatori per base quantitativa settore Teatri nazionali, articolo 10

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
Risultato	Spettatori

Tabella 2. Indicatori per base quantitativa settore Teatri di rilevante interesse culturale, articolo 11

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
Risultato	Spettatori



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 3. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 1


Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 4. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 2

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 5. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 3

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 6. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 4


Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 7. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 14, comma 6

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze

Tabella 8. Indicatori per base quantitativa settore Centri di produzione teatrale, articolo 15

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Compagnie/gruppi ospitati
	Piazze
Risultato	Spettatori



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 9. Indicatori per base quantitativa settore Circuiti regionali, articolo 16


Dimensione	Indicatore
Output	Giornate recitative
	Compagnie/gruppi ospitati
	Piazze
	Teatri programmati
Risultato	Spettatori

Tabella 10. Indicatori per base quantitativa settore Organismi di programmazione, articolo 17

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Compagnie/gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

Tabella 11. Indicatori per base quantitativa settore Festival, articolo 18

Dimensione	Indicatore
Output	Recite
	Compagnie/gruppi ospitati
Risultato	Spettatori



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

AMBITO MUSICA

Tabella 12. Indicatori per base quantitativa settore Teatri di tradizione, articolo 19


Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
Risultato	Spettatori

Tabella 13. Indicatori per base quantitativa settore Istituzioni concertistico-orchestrali, articolo 20

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 14. Indicatori per base quantitativa settore Attività liriche ordinarie, articolo 21

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
Risultato	Spettatori



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 15. Indicatori per base quantitativa settore Complessi strumentali, articolo 22, comma 1

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori


Tabella 16. Indicatori per base quantitativa settore Complessi strumentali giovanili, articolo 22, comma 2

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 17. Indicatori per base quantitativa settore Circuiti regionali, articolo 23

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
	Piazze
Risultato	Spettatori

— 100 —



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 18. Indicatori per base quantitativa Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 24

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

Tabella 19. Indicatori per base quantitativa Festival, articolo 25

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

AMBITO DANZA

Tabella 20. Indicatori per base quantitativa Organismi di produzione della danza, articolo 26, comma 1

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 21. Indicatori per base quantitativa Organismi di produzione della danza, articolo 26, comma 3


Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 22. Indicatori per base quantitativa Centri di produzione della danza, articolo 27

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 23. Indicatori per base quantitativa Circuiti regionali, articolo 28

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
	Piazze
	Teatri programmati
Risultato	Spettatori



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 24. Indicatori per base quantitativa Organismi di programmazione, articolo 29

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
	Piazze
Risultato	Spettatori


Tabella 25. Indicatori per base quantitativa Festival e rassegne, articolo 30

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ Gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

AMBITO CIRCO

Tabella 26. Indicatori per base quantitativa Attività circense e circo contemporaneo in Italia, articolo 33, comma 1

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 27. Indicatori per base quantitativa Attività circense e circo contemporaneo in Italia, articolo 33, comma 2

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 28. Indicatori per base quantitativa Festival circensi, articolo 34

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

AMBITO MULTIDISCIPLINARE

Tabella 29. Indicatori per base quantitativa Circuiti regionali multidisciplinari, articolo 40

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ gruppi ospitati
	Piazze
Risultato	Spettatori

— 104 —



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 30. Indicatori per base quantitativa Organismi di programmazione multidisciplinari, articolo 41

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

Tabella 31. Indicatori per base quantitativa Festival multidisciplinari, articolo 42


Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
	Compagnie/ gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

3. Ai fini del calcolo della percentuale massima di variabilità ammissibile, si applica la seguente formula:

$$\Delta\%V_i^c = \frac{\{ [(V_1^c - V_1^p) / V_1^p] * PI_1^{MAX} + [(V_2^c - V_2^p) / V_2^p] * PI_2^{MAX} + \dots + [(V_n^c - V_n^p) / V_n^p] * PI_n^{MAX} \}}{40}$$

Dove,

- IDQ_i^t= indicatore iesimo dichiarato dal soggetto richiedente, al tempo “t”, dove “i” può variare da 1 a n e dove “t” può variare da “p” (preventivo) e “c” (consuntivo);
- PI_i^{MAX}= punteggio massimo attribuibile all’indicatore iesimo;
- V_i^p = valore dell’indicatore iesimo dichiarato dai soggetti richiedenti a preventivo;
- V_i^c = valore dell’indicatore iesimo dichiarato dai soggetti a consuntivo;
- Δ%V_i^c= variazione percentuale media ponderata dei valori dichiarati a consuntivo dai soggetti richiedenti rispetto a quelli dichiarati a preventivo.



ALLEGATO E

1. Nelle tabelle seguenti si riportano i fenomeni oggetto della valutazione della qualità artistica dei progetti afferenti all'ambito azioni trasversali relativamente al settore promozione, di cui all'articolo 43 del presente decreto .

Tabella 1. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di ricambio generazionale

FENOMENI
1. Capacità di reperire risorse da enti locali, enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc.;
2. Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto;
3. Capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di giovani artisti;
4. Capacità di sviluppare e gestire azioni di scouting allargate anche attraverso selezioni e concorsi di livello nazionale e internazionale;
5. Capacità di valorizzare la creatività emergente italiana presso i professionisti italiani e stranieri attraverso azioni diversificate di accompagnamento e sostegno preproduttivo;
6. Capacità di sviluppare azioni di partenariato nazionali e internazionali con soggetti istituzionali e/o professionali per la valorizzazione dei giovani artisti ;
7. Capacità di supportare la mobilità artistica e la circolazione dei giovani artisti coinvolti offrendo loro opportunità plurali di studio, ricerca, residenza, confronto con altri artisti e professionisti;
8. Capacità di inserire l'emergenza artistica nel mercato nazionale e internazionale e nella più ampia filiera artistico-culturale;
9. Sostenibilità e congruità economica del progetto;
10. Capacità di innovare il sistema;
11. Valore innovativo del progetto.

Tabella 2. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di inclusione sociale

FENOMENI
1. Capacità di reperire risorse da enti locali, enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc.;
2. Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto;
3. Capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di soggetti;
4. Capacità di sviluppare azioni di partenariato nazionali e internazionali con soggetti istituzionali e/o professionali;
5. Sostenibilità e congruità economica del progetto;
6. Capacità di costruire nuove competenze e favorire l'inserimento sociale di soggetti appartenenti alle aree del disagio;
7. Continuità e riconoscibilità nazionale e internazionale degli interventi;
8. Capacità di sviluppare il confronto con analoghe esperienze e di costruire buone pratiche ;
9. Identità artistica del progetto;
10. Riconoscibilità da parte di soggetti esterni al sistema dello spettacolo da vivo;
11. Valore innovativo del progetto.




Tabella 3. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di perfezionamento professionale

FENOMENI
1. Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto;
2. Tipologia e qualificazione degli spazi utilizzati per il perfezionamento;
3. Qualificazione del nucleo artistico docente;
4. Strutturazione del corso (durata, periodicità);
5. Articolazione del programma;
6. Target allievi: numero di professionisti (iscritti all'INPS gestione ex ENPALS);
7. Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive dirette o di terzi;
8. Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi;
9. Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto;
10. Valore innovativo del progetto didattico.

Tabella 4. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di formazione del pubblico

FENOMENI
1. Capacità di reperire risorse da enti locali, enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc.;
2. Qualificazione ed esperienza professionale della direzione del progetto e dei mediatori coinvolti;
3. Sostenibilità e congruità del progetto;
4. Valore innovativo e differenziale rispetto a strategie di marketing;
5. Capacità di sviluppare il confronto con analoghe esperienze e costruire buone pratiche;
6. Continuità e riconoscibilità nazionale degli interventi, anche da parte di soggetti esterni al sistema dello spettacolo dal vivo;
7. Capacità di sviluppare azioni di partenariato con soggetti istituzionali;
8. Capacità di incrementare il numero degli spettatori presso target sociali differenziati;
9. Capacità di costruire percorsi di formazione alla visione degli spettacoli;
10. Capacità di prevedere forme di monitoraggio e valutazione dei risultati dei progetti.

2. Nelle tabelle seguenti si riportano i fenomeni oggetto della valutazione della qualità artistica dei progetti afferenti all'ambito azioni trasversali relativamente al settore tournée all'estero, di cui all'articolo 44 del presente decreto.

Tabella 5. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – teatro

FENOMENI
1. Qualità artistica dei progetti;
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche ;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante.




Tabella 6. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – musica

FENOMENI
1. Qualità artistica dei progetti;
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante;
8. Impiego di masse orchestrali, corali e di balletto;
9. Inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo triennio o di opere di autori italiani mai rappresentate.

Tabella 7. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – danza

FENOMENI
1. Qualità artistica dei progetti;
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante.

Tabella 8. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – attività circensi e circo contemporaneo

FENOMENI
1. Qualità artistica dei progetti;
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante.



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

ALLEGATO F

Tabella 1: Equipollenze Teatro, Capo II

Articolo rispetto al quale si intende fare richiesta di contributo ai sensi del “DECRETO MINISTERIALE RECANTE “NUOVI CRITERI E MODALITA’ PER L’EROGAZIONE, L’ANTICIPAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO, A VALERE SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112”									
Articolo del decreto del D.M. 12 novembre 2007, ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nell’annualità 2014	TEATRO	Teatri nazionali Art 10	Teatri di rilevante interesse culturale Art 11	Imprese di produzione teatrale Art 14	Centri di produzione teatrale Art 15	Circuiti regionali Art 16	Organismi di programmazione Art 17	Festival Art 18	Promozione Art 43
	Teatri stabili ad iniziativa pubblica Art 9	X	X		X				
	Teatri stabili ad iniziativa privata Art 10	X	X		X				
	Teatri stabili di innovazione Art 11		X		X				
	Imprese di produzione teatrale Art 12			X	X				
	Teatro di figura Art 13			X					
	Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico Art 14					X			
	Esercizio teatrale Art 15				X		X		
	Artisti di strada Art 16			X					
	Rassegne e festival Art 17							X	
	Promozione e perfezionamento professionale Art. 16 comma 1								

19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 2: Equipollenze Musica, Capo III

Articolo del decreto del D.M. 9 novembre 2007, ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nell'annualità 2014	Articolo rispetto al quale si intende fare richiesta di contributo ai sensi del “DECRETO MINISTERIALE RECANTE “NUOVI CRITERI E MODALITA’ PER L’EROGAZIONE, L’ANTICIPAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO, A VALERE SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112”								
	MUSICA	Teatri di tradizione Art 19	Istituzioni concertistico-orchestrali Art 20	Attività liriche ordinarie Art 21	Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili Art 22	Circuiti regionali Art 23	Programmazione di attività concertistiche e corali Art 24	Festival Art 25	Promozione Art 43
	Teatri di tradizione Art 8	X							
	Istituzioni concertistico-orchestrali Art 9		X						
	Attività liriche ordinarie Art 10			X					
	Attività concertistiche e corali Art 11				X		X		
	Festival e Rassegne Art 12							X	
	Concorsi, Corsi, Promozione Art. 13, 14, 15 e 16								



19-8-2014


Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 3: Equipollenze danza, Capo IV

Articolo rispetto al quale si intende fare richiesta di contributo ai sensi del “DECRETO MINISTERIALE RECANTE “NUOVI CRITERI E MODALITA’ PER L’EROGAZIONE, L’ANTICIPAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO, A VALERE SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112”	DANZA	Organismi di produzione della danza Art 26	Centri di produzione della danza Art 27	Circuiti regionali Art 28	Organismi di programmazione Art 29	Festival e rassegne Art 30	Promozione Art 43
	Articolo del decreto del D.M. 8 novembre 2007, ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nell’annualità 2014	Compagnie di danza Art 8	X	X			
Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico Art 9				X			
Esercizio teatrale Art 10			X		X		
Rassegne e festival Art 13						X	
Promozione e perfezionamento professionale Art 12, lettere a) e b)							

— 111 —



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 4: Equipollenze Spettacolo viaggiante, Capo V

	Articolo rispetto al quale si intende fare richiesta di contributo ai sensi del “DECRETO MINISTERIALE RECANTE “NUOVI CRITERI E MODALITA’ PER L’EROGAZIONE, L’ANTICIPAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO, A VALERE SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112”			
Articolo del decreto del D.M. 20 novembre 2007, ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nell’annualità 2014	ATTIVITA’ CIRCERSE E SPETTACOLO VIAGGIANTE	Attività circense e circo contemporaneo in Italia Art 33	Festival circensi Art 34	Promozione Art 43
	Attività circense in Italia Art 9	X		
	Iniziative promozionali, assistenziali ed educative Art 15		X	



19-8-2014

Supplemento ordinario n. 71 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 191

Tabella 5: Equipollenze Multidisciplinare, Capo VI

Articolo del decreto dei D.M. 8 novembre, 9 novembre, 12 novembre e 20 novembre 2007, ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nell'annualità 2014	Articolo rispetto al quale si intende fare richiesta di contributo ai sensi del “DECRETO MINISTERIALE RECANTE “NUOVI CRITERI E MODALITA’ PER L’EROGAZIONE, L’ANTICIPAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO, A VALERE SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112”			
	MULTIDISCIPLINARE	Circuiti regionali Art 40	Organismi di programmazione Art 41	Festival Art 42
	Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico	X		
	Esercizio teatrale		X	
Rassegne e festival			X	

14A06454


— 113 —



LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-SON-064) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
 (di cui spese di spedizione € 74,42)*
 - annuale € **302,47**
 - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
 (di cui spese di spedizione € 20,95)*
 - annuale € **86,72**
 - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 1 4 0 8 1 9 *

€ 8,00





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 e successive modificazioni, art.19 commi 1-bis e 1-ter, in base al quale, a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, è annualmente stanziato un contributo ordinario per lo svolgimento delle attività istituzionali nel settore delle attività teatrali in misura non inferiore all'uno per cento delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo destinate alle attività teatrali;

VISTO il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e successive modificazioni, in base al quale, a favore della Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico (INDA), è annualmente stanziato un contributo ordinario per lo svolgimento delle attività istituzionali a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato alle attività teatrali;

VISTO il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 agosto 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTO il D.M. 10 febbraio 2014 recante disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle Commissioni consultive operanti presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo;

VISTO il D.M. 23 luglio 2014 relativo alla costituzione della Commissione consultiva per il teatro;

VISTO il D.M. 1° luglio 2014 recante nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di seguito denominato D.M.;

VISTO l'articolo 50, comma 4, del D.M. che ha prorogato al 31 dicembre 2017 le disposizioni del D.M. 26 ottobre 2011 relative ai criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;

VISTO il D.M. 5 novembre 2014 recante modifiche al D.M. con riguardo al ruolo svolto, nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo, dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano con il quale è stato inserito l'art. 48-bis;

VISTO il decreto direttoriale del 7 novembre 2014 recante la tipologia, le voci e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi, art. 1, comma 4, del D.M., il punteggio massimo attribuibile per ciascuno dei parametri, ovvero degli indicatori di cui all'allegato C del D.M., qualità indicizzata (art. 5, comma 2, lettera b), il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri, ovvero degli indicatori di cui all'allegato D del D.M., dimensione quantitativa (art. 5, comma 2, lettera c);

VISTO il decreto direttoriale 28 novembre 2014 recante i punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., qualità artistica (art. 5, comma 2, lettera a);



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.C.M. dell'8 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti il 4 novembre 2015, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Spettacolo al dott. Onofrio Giustino Cutaia, con decorrenza il 15 ottobre 2015;

VISTO il D.M. 3 febbraio 2016 recante modifiche al D.M. 1° luglio 2014;

VISTO il D.M. 5 febbraio 2016, recante modifiche al D.M. 1° luglio 2014;

VISTO il D.M. 30 settembre 2016;

VISTO il proprio decreto del 10 marzo 2016, n. 88;

VISTO l'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 26 febbraio 2016 di determinazione delle aliquote di ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'anno 2016 tra i vari settori dello spettacolo recante, in particolare, l'aliquota dello stanziamento destinato alle attività teatrali pari al 16,50%;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 26 febbraio 2016 con cui viene destinata, per l'anno 2016, la somma di euro **67.131.450,05** a favore delle attività teatrali;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M., il parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta del 26 maggio 2016, che ha previsto una flessibilità sugli stanziamenti di tutti i settori del 40%, ad eccezione dell'ambito multidisciplinare di cui agli articoli 40, 41 e 42 e degli articoli 47 e 48, per i quali è stata stabilita una percentuale di flessibilità pari al 20%;

VISTO il proprio decreto del 7 giugno 2016, n. 319 con il quale è stata definita, in conformità al parere espresso dalla Commissione consultiva per il teatro nella seduta del 18 aprile 2016, e alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.M., la ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo tra i vari settori delle attività teatrali;

VISTE le domande di contributo presentate, per l'annualità 2016, dagli organismi i cui progetti per il triennio 2015/2017 sono stati già approvati nel 2015;

VISTE le domande presentate, per l'annualità 2016, rispettivamente dalla Fondazione la Biennale di Venezia- Settore Teatro, di cui all'articolo 47, comma 1, della Fondazione Nazionale per il Dramma Antico di cui all'articolo 47 comma 2 e dell'Accademia Nazionale Silvio D'Amico di cui all'articolo 48, comma 1, del D.M.;

VISTO in particolare l'articolo 5 del D.M., sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo;

CONSIDERATO che il contributo annuale assegnato ad ogni progetto non può superare le soglie definite dall'articolo 5, comma 10 e 11, del D.M. 1° luglio 2014 e dall'art. 1, comma 1 del D.M. 30 settembre 2016;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la nota n. 10608 del 27 luglio 2016 in merito all'interpretazione dell'art. 5 del D.M.;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, convertito con modificazioni dalla legge n.160 del 7 agosto 2016, ed in particolare l'articolo 24;



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sentenza del TAR Lazio sezione seconda quater n. 7479 del 28.06.2016;

VISTO il decreto del Presidente della sesta sezione del Consiglio di Stato del 2 luglio 2016;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, del 21 luglio 2016;

ACQUISITO il parere della Commissione consultiva per il teatro nelle sedute del 19 e 20 settembre 2016, espresso attraverso i punteggi di qualità artistica, riportati nelle schede allegate al verbale relativo alla suddette sedute;

SENTITA la Commissione Consultiva per il teatro in ordine alla ripartizione di eventuali risorse eccedenti, conseguenti al raggiungimento delle soglie di cui all'articolo 5, commi 10 e 11 del D.M. 1° luglio 2014 e dall'art. 1, comma 1, del D.M. 30 settembre 2016;

IN CONFORMITA' al suddetto parere espresso dalla Commissione consultiva per il teatro nelle sedute del 19 e 20 settembre 2016;

DECRETA

Art.1

Visti i progetti artistici, per il triennio 2015/2017, approvati nell'anno 2015, presentati dagli organismi teatrali di cui al presente decreto, già ammessi a contributo nel 2015, sono assegnati, ai sensi del D.M. 1° luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti contributi per l'attività dell'anno 2016 ai suddetti organismi sottoelencati, sulla base dei punteggi di cui alle allegate tabelle:

Art. 2

Teatri Nazionali (art. 10 del D.M.)

Primo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 6.016.338,00 (+883.803,42)

- | | |
|--|--------------|
| - Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa - Milano | 4.363.544,00 |
| - Fondazione del Teatro Stabile di Torino - Torino | 2.536.597,00 |

Secondo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 5.302.535,00

- | | |
|--|--------------|
| - Associazione Teatro di Roma - Roma | 1.849.055,00 |
| - Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena | 1.854.933,00 |
| - Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni - Venezia | 1.598.546,00 |

Terzo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 2.447.323,00

- | | |
|--|--------------|
| - Fondazione Teatro della Toscana - Firenze | 1.287.559,00 |
| - Associazione Teatro Stabile della città di Napoli - Napoli | 1.159.763,00 |



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 3

Teatri di Rilevante Interesse Culturale

(art. 11 del D.M.)

Primo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 5.450.850,00

- Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova - Genova	1.954.253,00
- Ente Autonomo Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia - Trieste	1.302.597,00
- Ente Teatro Nazionale di Sicilia della Città di Catania - Catania	1.274.000,00
- Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo - Palermo	920.000,00

Secondo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 5.656.536,00

- Teatro Franco Parenti soc. coop. impresa Sociale - Milano	1.093.134,00
- Teatro dell'Elfo s.c. impresa sociale - Milano	1.124.168,00
- Fondazione Teatro Due - Parma	937.963,00
- Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria - Perugia	957.082,00
- Fondazione Teatro Metastasio di Prato - Prato	818.410,00
- Marche Teatro società consortile a rl - Ancona	725.779,00

Terzo sottoinsieme: risorse assegnate euro : 4.113.846,00 (+28.763,51)

- Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse onlus - Genova	658.589,00
- Associazione Centro Teatrale Bresciano - Brescia	685.963,00
- Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo - L'Aquila	644.528,00
- Fondazione Teatro Piemonte Europa - Torino	595.353,00
- Teatri di Bari - Consorzio società cooperativa	537.493,00
- Eliseo srl Teatro nazionale dal 1918 già Casanova Teatro srl - Roma	514.831,00
- Teatro di Sardegna soc. coop. a r.l. - Cagliari	505.851,00

Art. 4

Teatri di rilevante Interesse Culturale di minoranza linguistica

(art. 11, comma 3, del D.M.)

:Risorse assegnate euro: 900.000,00

- Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano - Bolzano	570.617,00
- Associazione Teatro Stabile Sloveno Slovensko Stalno Gledalisce - Trieste	329.382,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 5

Imprese di produzione teatrale

(art. 14, comma 1, del D.M.)

Primo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 2.871.448,00 (+18.890,57)

- Gli Ipocriti Soc. Coop. – Napoli	357.336,00
- Enfi Teatro s.r.l. – Roma	338.593,00
- Teatro de gli Incamminati Soc. Coop. a r.l. – Milano	350.912,00
- Compagnia della Rancia s.r.l. – Tolentino (MC)	346.080,00
- Nuovo Sistina s.r.l. – Roma	334.600,00
- La Contrada Teatro Stabile di Trieste sas Impresa sociale – Trieste	348.204,00
- Peep Arrow Entertainment s.r.l. - Messina	336.151,00
- Nuovo Teatro s.r.l. - Napoli	268.199,00
- Teatro Ghione – Roma	210.260,00

Secondo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 3.762.583,00 (+35.467,71)

- Teatri Uniti Soc. Coop. a r.l. – Napoli	332.652,00
- Elledieffe s.r.l. – Portici (NA)	311.357,00
- Compagnia Mauri Sturno s.r.l.	296.029,00
- Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro s.c.a r.l. – Napoli	312.582,00
- Torino Spettacoli s.r.l. – Torino	324.800,00
- Società per Attori s.r.l. – Roma	268.208,00
- Gitiese Artisti Riuniti Soc. Coop. a r.l. – Napoli	265.890,00
- La Pirandelliana s.r.l. – Roma	241.503,00
- ErreTiTeatro30 s.r.l. – Pietrasanta (LU)	257.775,00
- Compagnia Umberto Orsini s.r.l. – Roma	266.147,00
- Goldenart Production s.r.l. – Roma	226.348,00
- Pragma s.r.l. - Roma	226.820,00
- a.Artisti Associati Soc. Coop. – Gorizia	236.909,00
- Politeama s.r.l. – Roma	231.027,00

Terzo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 2.574.390,00

- Artisti Riuniti s.r.l. - Roma	195.828,00
- Teatro e Società s.r.l. - Roma	173.710,00
- Associazione Siciliateatro – Floridia (SR)	176.265,00
- T.T.R. - Il Teatro di Tato Russo Coop. a r.l.- Napoli	148.365,00
- Casa Editrice Alba s.r.l. – Roma	134.135,00
- La Bilancia Soc. Coop. – Milano	147.749,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

- Teatro al Massimo Stabile Privato di Palermo Soc. Cons. a r.l. – Palermo	130.963,00
- Teatro della Città s.r.l. – Catania	123.469,00
- I Due della Città del Sole s.r.l. - Benevento	128.297,00
- Bis Tremila s.r.l. – Roma	125.041,00
- C.T.M. Centro Teatrale Meridionale Soc. Coop. – Rizziconi (RC)	120.550,00
- Ass. Cult. Arca Azzurra – San Casciano Val di Pesa (FI)	118.626,00
- Diaghilev s.r.l. – Bari	117.748,00
- Centro Teatrale Artigiano – Roma	116.465,00
- Teatro Segreto s.r.l. – Napoli	95.682,00
- Ass. Cult. A.T.I.R. Ass. teatrale indipendente per la ricerca – Milano	114.120,00
- L'Isola trovata s.r.l. – Roma	110.290,00
- Ass. Cult. Teatro della cooperativa – Milano	82.311,00
- Ass. Cult. Laros – Roma	80.913,00
- Ass. Cult. Diritto e Rovescio – Roma	68.688,00
- Ass. Cult. Castalia - Roma	65.173,00

Art. 6

Imprese di produzione teatrale - prime istanze

Primo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 256.798,00

- Khora s.r.l. - Napoli	136.307,00
- Cardellino s.r.l. - Roma	120.491,00

Secondo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 26.042,00

- C.M.C Soc. Coop. - Collegio Musicisti e Cerimonieri s.c.r.l – Sanremo	26.042,00
---	-----------

Art. 7

Imprese di produzione teatrale Under 35

(art. 14, comma 2, del D.M.)

Primo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 124.975,00

- Ass. Cult. Gli Scarti - Beverino (SP)	51.947,00
- Ass. Teatro della Caduta - Torino	40.314,00
- Ass. Cult. Fibre Parallele Teatro – Bari	32.713,00

Secondo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 81.592,00

- Ass. Cult. Index Muta Imago– Roma	33.838,00
- Ass. Cult. Teatro Sotterraneo - Firenze	28.913,00
- Ass. Cult Trento Spettacoli - Trento	18.841,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Terzo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 76.430,00

- Ass. Cult. Kronoteatro - Albenga (SV)	40.050,00
- Associazione di promozione sociale Bluteatro - Roma	36.380,00

Ai sottoelencati organismi, i cui progetti triennali sono stati approvati con D.D. n.1146 dell'8 settembre 2015, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.M., sono assegnati i seguenti contributi per l'anno 2016, sulla base dei punteggi di cui alla tabella allegata

Risorse assegnate euro: 60.000,00

- Centro Teatrale MaMiMo' - Reggio Emilia	33.894,00
- LUDWIG – Officina di linguaggi contemporanei - Milano	26.105,00

Art. 8

Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione

(art. 14, comma 3, del D.M.)

Primo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 2.315.680,00 (+6.941,70)

- Raffaello Sanzio Associazione - Cesena (FC)	351.231,00
- Compagnia Lombardi – Tiezzi Società Cooperativa a r.l. – Firenze	284.771,00
- Ass. Fattore K - Roma	231.937,00
- Il Teatro Soc. Coop. a r.l. – Napoli	235.890,00
- Akroama Teatro Laboratorio Sardo Ass. Cult. – Cagliari	236.212,00
- Argot Soc. Coop. a r.l. – Roma	217.000,00
- Teatro Out Off s.a.s. di Beniamino Bertoldo & C. – Milano	182.249,00
- Cada Die Teatro Società Cooperativa – Cagliari	140.170,00
- Casa degli Alfieri Società Cooperativa - Castagnole Monferrato (AT)	124.348,00
- Scarlattine Progetti Ass. Cult. - S. Maria Hoé (LC)	112.241,00
- Teatro dell'Argine Società cooperativa sociale - S. Lazzaro di Savena (BO)	111.173,00
- La Corte Ospitale Ass. Cult. - Rubiera (RE)	95.397,00

Secondo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 1.481.408,00

- Associazione Teatro Potlach - Roma	97.259,00
- Ass. Cult. Scimone Sframeli – Messina	92.033,00
- L'Altra Onlus Società Cooperativa – Bologna	101.226,00
- Ass. Cult. Scena Verticale – Castrovillari (CS)	107.366,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

- Ass. Cult. Progetto Goldstein - Roma	105.243,00
- Cooperativa Centro R.A.T. – Cosenza	87.807,00
- Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa Ass. Cult. - Torino	94.241,00
- Ass. Cult. Motus - Rimini	93.529,00
- Teatro Actores Alidos Società Cooperativa – Quartu Sant'Elena (CA)	77.976,00
- T.T.B. Teatro Tascabile di Bergamo Società Cooperativa sociale - Bergamo	77.183,00
- Teatro di Dioniso Ass. Cult. - Torino	84.658,00
- Tam Teatromusica Società Cooperativa a r.l. - Padova	77.873,00
- Teatro del Lemming Ass. Cult. - Rovigo	78.678,00
- 369gradi s.r.l - Roma	73.879,00
- E Società Cooperativa - Ravenna	70.669,00
- Centro Mediterraneo delle Arti – Rivello (PZ)	49.603,00
- A.C.T.I. Teatro Indipendente Ass. Cult. - Torino	40.535,00
- Cargo Onlus Ass. Cult. – Genova	37.019,00
- Il Mutamento Zona Castalia Associazione - Torino	34.629,00

Terzo sotto-insieme: risorse assegnate euro:1.187.900,00 (+ 36.592,25)

- Katzenmacher Soc. Coop. a r.l. – San Casciano Val di Pesa (FI)	71.400,00
- Ass. Cult. Accademia degli Artefatti - Roma	62.243,00
- Libero Fortebraccio Teatro Società Cooperativa - Bologna	65.401,00
- Mascarà Teatro popolare d'arte Ass. Cult. - Bucine (AR)	58.457,00
- Ass. Cult. Teatrozeta – L'Aquila	70.000,00
- Lenz Fondazione - Parma	53.727,00
- Attodue Ass. Cult. - Campi Bisenzio (FI)	50.620,00
- Catalyst Ass. Cult. - Firenze	48.703,00
- Chille de la Bilanza Società Cooperativa a.r.l. - Firenze	50.777,00
- Accademia dei Filodrammatici - Milano	52.153,00
- Ateliersi Ass. Cult. - Bologna	46.382,00
- Teatro i Società Cooperativa a r.l. – Milano	47.159,00
- Tangram Teatro Ass. Cult. - Torino	49.102,00
- Ass. Cult. Nutrimenti Terrestri – Messina	45.500,00
- Stalker Teatro Società Cooperativa a.r.l. – Torino	47.225,00
- Theandric Ass. Cult. – Selargius (CA)	42.547,00
- Ass. Cult. Teatro Rossosimona – Rende (CS)	44.602,00
Associazione Accademia Teatro (Officina) – Potenza	43.668,00
- Teatro Scientifico Società Cooperativa a r.l. – Verona	43.255,00
- Tib Teatro Società cooperativa sociale - Belluno	42.744,00
- S'Arza Teatro Ass. Cult. – Sassari	40.869,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

- Pacta arsenale dei teatri Ass. Cult. - Milano	39.911,00
- Il Teatro delle Donne Ass. Cult. - Firenze	39.537,00
- Lunaria Teatro Ass. Cult. - Genova	36.303,00
- Pantakin da Venezia Ass. Cult. - Venezia	32.204,00

Art. 9

Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù
(art. 14, comma 3, del D.M.)

Primo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 654.889,00

- Fondazione Aida - Verona	163.126,00
- Ass. Comp. Teatr. Gli Alcuni - Treviso	142.205,00
- Ass. Cult. Teatro Verde / n.o.b. - Roma	125.897,00
- Unoteatro Soc. Coop. - Torino	123.711,00
- Ass. Cult. Teatro di Piazza o d'Occasione - Prato	99.948,00

Secondo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 595.348,00

- Ass. Cult. Giallo Mare Minimal Teatro - Empoli (FI)	85.585,00
- C.R.E.S.T. Soc. Coop. a r.l. - Taranto	94.225,00
- Teatro Evento Soc. Coop. - Vignola (BO)	73.930,00
- Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata - Serra San Quirico (AN)	51.467,00
- Il Telaio Soc. Coop. Sociale - Brescia	56.641,00
- Associazione Teatro Instabile - Paulilatino (OR)	57.410,00
- Associazione I Teatrini Centro Campano Teatro d'animazione - Napoli	68.082,00
- Associazione Compagnia Teatro La Botte e Il Cilindro - Sassari	71.662,00
- Associazione Teatro Invito - Lecco	36.345,00

Terzo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 525.895,00 (+6.702,41)

- Compagnia Il Melarancio Soc. Coop. Sociale Onlus - Bernezzo (CN)	29.938,00
- Teatro delle Marionette degli Accettella s.n.c. di I. Accettella & C. - Roma	91.000,00
- Ruotalibera Cooperativa Sociale Onlus - Roma	81.993,00
- Fratelli di Taglia Soc. Coop. a r.l. - Riccione (RN)	20.210,00
- Associazione Teatro dei Colori Onlus - Avezzano (AQ)	78.963,00
- Teatro all'improvviso Soc. Coop. - Mantova	48.257,00
- Ass. Cult. Onda Teatro - Torino	58.131,00
- Il Teatro di Gianni e Cosetta Colla s.a.s. - Milano	60.676,00
- Ass. Cult. Tra il dire e il fare- Ruvo di Puglia (BA)	63.427,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Art.10

Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù - prime istanze

Risorse assegnate euro: 99.599,00

- Ass. Cult. Ricci/Forte - Roma	35.214,00
- Teatro Molisani soc. coop. a r.l. - Ferrazzano (CB)	31.818,00
- Ass. Cult. Eccentrici Dadarò - Caronno Pertusella (VA)	32.566,00

Art. 11

Imprese di produzione – Teatro di figura e di immagine (art. 14, comma 4, del D.M.)

Primo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 211.272,00

- Ass. Cult. Grupporiani – Milano	80.803,00
- Soc. Terzostudio Prog. per lo spettacolo - San Miniato	28.879,00
- Coop. Soc. Teatro del Drago – Ravenna	75.232,00
- I.SO. S.c. a r.l. - Toirano (SV)	26.357,00

Secondo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 404.782,00

- Ass. Cult. Teatro del Carretto – Lucca	110.871,00
- Ass. Cult. Figli d'Arte Cuticchio – Palermo	98.854,00
- Ass. Cult. per la cons. delle tradizioni popolari – Palermo	83.105,00
- Ass. Cult. Granteatrino onlus – Bari	69.338,00
- Ass. Cult. NATA - Nuova Accademia del Teatro D'arte - Bibbiena (AR)	42.613,00

Terzo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 73.941,00

- Ass. Cult. TIEFFEU- Teatro Figura Umbro – Perugia	17.652,00
- Ass. Cult. Pupi di Stac – Firenze	17.144,00
- Ortoteatro Soc. Coop. a r.l. – Pordenone	12.799,00
- Centro Regionale di Teatro d'Animazione e di Figure s.c a r.l. Gorizia	15.756,00
- Ass. Cult. La Comp. dei pupari Vaccaro-Mauceri – Siracusa	10.590,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 12

Imprese di produzione – Teatro di figura e di immagine – prime istanze

Risorse assegnate euro: 10.000,00

- Ass. Cult. Collettivo Teatrale Bertolt Brecht - Formia (LT) **10.000,00**

Art. 13

Imprese di produzione – Teatro di strada

(art. 14, comma 6, del D.M.)

Primo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 25.146,00

- Coop. Italiana Artisti Soc. Coop. a r.l. – Torino **16.000,00**

- Comp. dei Folli S.r.l. - Ascoli Piceno **9.146,00**

Secondo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 63.527,00

- Ass. Cult. Teatro Necessario - Colorno (PR) **18.893,00**

- Ass. Cult. Erewhon – Monza **15.892,00**

- Ass. Cult. La Capriola - Abraxa Teatro – Roma **16.568,00**

- Ass. Cult. Baracca dei Buffoni - Arzano (NA) **12.174,00**

Art. 14

Centri di Produzione teatrale

(art. 15 del D.M.)

Risorse assegnate euro: 3.656.128,00

- Fondazione teatro di napoli /Teatro nazionale del mediterraneo
nuova commedia - Napoli **1.008.507,00**

- Centro d'arte contemporanea teatro Carcano srl – Milano **785.752,00**

- Fondazione teatro dell'Archivolto – Genova **609.900,00**

- Cooperativa attori e tecnici a rl - Roma **520.228,00**

- Diana Oris snc – Napoli **533.395,00**

-Associazione teatrale Pistoiese – Pistoia **198.345,00**

Centri di produzione teatrale di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù

Primo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 2.624.654,00 (+84.167,97)

- Accademia Perduta Romagna Teatro soc. coop. a rl – Ravenna **441.104,00**



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

- Teatro del Buratto soc. coop. sociale – Milano	387.834,00
- Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Torino	396.454,00
- Fondazione CRT / Centro Ricerche Teatrali – Milano	385.000,00
- Teatro Gioco Vita srl – Piacenza	397.044,00
- La Piccionaia soc. coop. sociale – Vicenza	384.130,00
- La Baracca soc. coop. sociale onlus –Bologna	317.255,00

Secondo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 3.315.893,00

- CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG soc. coop. a r.l.- Udine	466.913,00
- Ravenna Teatro soc. coop. – Ravenna	433.574,00
- Casa del Contemporaneo Ass. Cult. – Salerno	419.074,00
- Solares Fondazione delle Arti / Parma	449.405,00
- Fondazione Palazzo Litta per Arti Onlus – Milano	392.511,00
- Elsinor Soc. Coop. Sociale Onlus – Milano	396.789,00
- Tieffe Teatro Milano Soc. Coop. Impresa Sociale – Milano	387.816,00
- Fondazione Sipario Toscana Onlus – Cascina (PI)	369.810,00

Terzo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 1.909.150,00

- Coop. La Fabbrica dell'Attore Onlus – Roma	304.160,00
- Fontemaggiore Soc. Coop a rl – Perugia	259.226,00
- Ass. Teatro Libero Palermo Onlus – Palermo	252.268,00
- Koreja Soc. Coop. a rl / Lecce	261.597,00
- Florian Metateatro Ass. Cult. –Pescara	212.387,00
- Pupi e Fresedde Ass. / Teatro di Rifredi – Firenze	226.952,00
- Assemblea Teatro Soc. Coop. a rl – Torino	211.532,00
- Pandemonium Teatro Coop. Sociale – Bergamo	181.026,00

Art. 15

Circuiti regionali

(art. 16 del D.M.)

Risorse assegnate euro: 222.558,00

- Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino – Pergine Valsugana	76.787,00
- Consorzio Teatri Uniti di Basilicata – Potenza	76.648,00
- Fondazione Molise Cultura – Campobasso	69.123,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 16

Organismi di programmazione
(art. 17, comma 1, lett. a, del D.M.)

Primo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 171.652,00

- Il Teatro Manzoni S.p.A. – Milano	61.441,00
- Politeama S.p.A. – Genova	62.093,00
- Quirino S.r.l. – Roma	48.117,00

Secondo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 179.404,00(+ 2.798,56)

- Teatro Olimpico S.p.A. – Roma	52.599,00
- Officine del Teatro Italiano Soc. Cons. a r.l. – Roma	46.712,00
- Cooperteatro 85 S.r.l. – Roma	42.000,00
- Soc. Officine culturali – Roma	40.891,00

Terzo sottoinsieme: risorse assegnate euro: 151.456,00

- Goldenstar AM S.r.l. unipersonale- Roma	48.216,00
- I Magi S.r.l. – Roma	55.345,00
- Solemio S.r.l. – Roma	47.894,00

Art. 17

Organismi di programmazione
(art. 17, comma 1, lett. b, del D.M.)

Risorse assegnate euro: 154.687,00

- Centro Culturale Teatroaperto Soc. Coop. a r.l. – Bologna	39.019,00
- Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina	40.506,00
- Teatro di Monza S.r.l - Monza	39.443,00
- Ass. Cult. Teatro Puccini – Firenze	35.718,00

Art. 18

Festival
(art. 18 del D.M.)

Primo sotto-insieme: risorse assegnate euro :66.786,00

- Associazione Culturale Segni d'Infanzia - Mantova	25.982,00
- Comune di Asti - Asti	24.331,00
- Consorzio Briante o Villa Greppi - Monticello Brianza (LC)	16.473,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Secondo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 216.457,00

- Soc. Coop. Teatro Stabile delle Arti Medioevali - Viterbo	43.379,00
- Teatro Belli di Antonio Salines srl - Roma	40.809,00
- Comune di Borgio Verezzi - Borgio Verezzi (SV)	38.948,00
- Associazione Filodrammatica di promozione sociale Teatro dei Venti - Modena	30.215,00
- Associazione Culturale Festival delle Colline Torinesi - Torino	32.100,00
- Comune di Sarsina - Sarsina (FC)	31.006,00

Terzo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 253.490,00

- Associazione Culturale Cadmo - Roma	31.046,00
- Associazione Teatro Sociale di Gualtieri - Gualtieri (RE)	28.784,00
- Fondazione Istituto Drama Popolare - San Miniato (PI)	27.136,00
- Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestyadi Onlus - Gibellina (TP)	26.982,00
- Ass. Culturale Residenza IDra Independent Drama (Teatro Inverso) - Brescia	26.833,00
- Associazione Culturale Chance Eventi - Genova	26.630,00
- Associazione Culturale Teatro dei due Mari - Messina	25.196,00
- Associazione Culturale Teatro della Limonaia - Sesto Fiorentino (FI)	23.221,00
- Associazione Culturale Pergine Spettacolo Aperto - Pergine Valsugana (TN)	21.212,00
- Associazione Culturale Controluce Teatro d'Ombra - Torino	16.449,00

Art. 19

Rassegne e Festival di teatro di strada

(art. 18, comma 3, del D.M.)

Primo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 47.088,00

- Associazione Culturale Ferrara Buskers Festival - Ferrara	33.658,00
- Comune di Certaldo - Certaldo (FI)	13.430,00

Secondo sotto-insieme: risorse assegnate euro: 57.548,00

- Comune di Montegranaro - Montegranaro (FM)	14.023,00
- Associazione Culturale Pro Loco Sarmede - Sarmede (TV)	14.018,00
- Artificio 23 Società di Capitali - La Spezia	11.141,00
- Comune di Campiglia Marittima - Campiglia Marittima (LI)	9.410,00
- Associazione Culturale Tutti Matti per Colorno - Parma	8.956,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 20

Azioni trasversali - Promozione

(art. 43, comma 1, del D.M.)

a) Progetti di ricambio generazionale degli artisti

Risorse assegnate euro: 160.497,00

- PAV s.n.c. di Claudia Di Giacomo, Roberta Scaglione – Roma	44.445,00
- FederGAT – Federazione Gruppi Attività Teatrali - Roma	37.038,00
- Ass. Cult. OUTIS – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea-Milano	41.976,00
- Ass. Cult. Straligut Teatro – Monteroni d'Arbia (SI)	37.038,00

b) Progetti di coesione e inclusione sociale

Risorse assegnate euro: 331.696,00

- Ass. Cult. Carte Blanche – Volterra (PI)	88.026,00
- Ass. Cult. La Ribalta Centro Studi Enrico Maria Salerno – Castelnuovo di Porto (RM)	61.619,00
- Associazione del Teatro Patologico – Roma	57.217,00
- Ass. Cult. Cittadina Universitaria Aenigma – Urbino	57.217,00
- Accademia arte diversità-Teatro la ribalta coop. soc. onlus –Bolzano	52.816,00
- Ass. Cult. Animali Celesti/teatro d'arte civile – Pisa	14.801,00

c) Progetti di perfezionamento professionale

Risorse assegnate euro :37.092,00

- Ass. Cult. Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe – Udine	37.092,00
---	-----------

d) Progetti di formazione del pubblico

Risorse assegnate euro: 64.197,00

- Associazione Laminarie – Bologna	25.984,00
- Ass. Cult. Gruppo Altre Velocità – Bologna	19.260,00
- Ass. Cult. A.S.A.P.Q. – Ass. Socioculturale Attività Polivalente di Quartiere - Roma	18.953,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Eventuali differenze nei valori decimali tra le risorse complessivamente assegnate ai settori o, laddove presenti, ai sotto-insiemi e la somma dei contributi assegnati ai soggetti che li compongono o singoli contributi, sono riconducibili a importi arrotondati per difetto.

Art. 21

Azioni trasversali – Tournée all'estero

(art. 44 del D.M.)

Risorse assegnate euro: 89.500,00

-L'Altra Coop. Onlus - Bologna	2.000,00
Tournè in Argentina	
-Libero Fortebraccio Teatro Soc. Coop. – Bologna	2.000,00
Tournè in Bosnia Erzegovina	
-Associazione Raffaello Sanzio – Cesena	8.000,00
Tournè in Australia	
-Associazione Raffaello Sanzio – Cesena	8.000,00
Tournée in Canada e in Usa	
-Associazione Raffaello Sanzio – Cesena	1.500,00
Tournée in Santiago del Cile	
-Emilia Romagna Teatro Fondazione – Modena	5.000,00
Tournée in Russia (Mosca)	
-Emilia Romagna Teatro Fondazione – Modena	5.000,00
Tournée in Russia (San Pietroburgo)	
-Teatro Gioco Vita srl –Piacenza	3.000,00
Tournée in Argentina	
-Associazione Culturale Motus – Rimini	3.000,00
Tournée in Brasile	
-Associazione culturale Motus –Rimini	3.000,00
Tournée in Usa	
-Associazione Culturale Oondadurto Teatro - Roma	2.500,00
Tournée in Cile	
-Associazione Culturale Oondadurto Teatro – Roma	1.000,00
Tournée in Germania	
-Associazione di Promozione Sociale Bluteatro – Roma	3.000,00
Tournée in Cina	
-Associazione Teatro di Roma - Roma	2.500,00
Tournée in Francia	



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

-Associazione Teatro Potlach - Roma	1.000,00
Tournée in Spagna	
-Coop. La Fabbrica dell'Attore - Roma	4.000,00
Tournée in Usa	
-Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus –Genova	3.000,00
Tournée in Svizzera e Francia	
-Scarlattine Progetti Associazione Culturale – Santa Maria Ho (Lecco)	3.000,00
Tournée in Etiopia	
-Associazione Grupporiani - Milano	5.000,00
Tournée in Usa	
-Associazione Culturale Assemblea Teatro – Torino	2.000,00
Tournée in Portogallo	
-Fondazione del Teatro Stabile di Torino – Torino	6.000,00
Tournée in Cina	
-Stalker Teatro Soc. Coop a r.l. –Torino	1.500,00
Tournée in Spagna	
-Koreja Soc. Coop. a r.l. – Lecce	1.500,00
Tournée in Slovacchia - Slovenia – Romania	
-Koreja Soc. Coop. a r.l.– Lecce	1.500,00
Tournée in Croazia	
-Principio Attivo Teatro Associazione Culturale – San Cesario di Lecce	1.000,00
Tournée in Macedonia	
-Teatro di Sardegna Soc. Coop. a r.l.– Cagliari	1.500,00
Tournée in Svizzera	
-Associazione Figli d'Arte Cuticchio – Palermo	3.000,00
Tournée in Australia	
- Fondazione Teatro della Toscana –Firenze	2.000,00
Tournée in Polonia	
-Teatro di Piazza o d'Occasione Associazione Culturale –Prato	2.000,00
Tournée in Finlandia	
-Teatro di Piazza o d'Occasione Associazione Culturale –Prato	2.000,00
Tournée in Cina	

La valutazione delle domande dei sottoelencati organismi, relative a tournée da realizzarsi nel primo semestre dell'anno 2017, ai sensi dell'art. 44, comma 7, del D.M., è rinviata alle sedute della Commissione consultiva per il Teatro che si terranno nell'anno di svolgimento delle medesime tournée:



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

-Associazione Culturale Ondadurto Teatro - Roma

Tournée in Croazia

-Associazione Culturale Ondadurto Teatro – Roma

Tournée in Germania

- Associazione Culturale Pantakin da Venezia–Venezia

Tournée in Brasile – Uruguay

Art. 22

In conformità al parere espresso dalla Commissione consultiva per il teatro sulla base dei punteggi riportati nelle schede della qualità artistica, allegate ai relativi verbali, non vengono accolti i seguenti progetti di tournée all'estero per l'anno 2016:

-Associazione culturale Panicarte (Instabili Vaganti compagnia teatrale) - Emilia Romagna

Tournée in Cina

-Associazione culturale Panicarte (Instabili Vaganti compagnia teatrale) - Emilia Romagna

Tournée in Cile

- Associazione Culturale Santarcangelo dei Teatri – Santarcangelo di Romagna

Tournée in Germania

-369gradi srl – Roma

Tournée in Messico

-Associazione Culturale Ondadurto Teatro – Roma

Tournée in Messico

-Associazione Culturale Ondadurto Teatro – Roma

Tournée in Spagna

-Associazione Culturale Onestage Performing Arts Project – Roma

Tournée in Repubblica Ceca e Germania

-Scarlattine Progetti Associazione Culturale – Santa Maria Ho (Lecco)

Tournée in Danimarca

-Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa – Milano

Tournée in Russia - San Pietroburgo

-Assemblea Teatro – Torino

Tournée in Argentina

-Stalker Teatro – Torino

Tournée in Danimarca e Paesi Bassi

-Tra il dire e il fare – Ruvo di Puglia

Tournée in Colombia



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

-Principio Attivo Teatro –San Cesario di Lecce

Tournée in Giappone

-Teatro Actores Alidos – Quartu Sant'Elena

Tournée in Svizzera e Romania

-Associazione ArditoDesio – Trento

Tournée in Belgio

-Teatro del Lemming – Rovigo

Tournée in Germania

-La Piccionaia Società Cooperativa Sociale Vicenza

Tournée in Giappone

Art. 23

Alla **Fondazione La Biennale di Venezia** – settore teatro, ai sensi del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.19 e successive modifiche e dell'articolo 47, comma 1, del D.M., è assegnato un contributo pari a euro **1.000.000,00** per l'anno 2016.

Alla **Fondazione "Istituto nazionale per il Dramma Antico"**, ai sensi del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e successive modifiche e dell'art. 47, comma 2, del D.M., è assegnato un contributo pari a euro **1.000.000,00** per l'anno 2016.

All'**Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico"**, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.M., è assegnato un contributo pari a euro **800.000,00** per l'anno 2016.

Art. 24

Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti sono comunque condizionate all'esito del giudizio di appello proposto dal Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo innanzi al Consiglio di Stato in ordine alla sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 7479 del 28 giugno 2016.

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 7 novembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Onofrio Cutiaia)



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO IL DIRETTORE GENERALE

Tabelle allegate al D.D. 7 novembre 2016

Art. 10 - Teatri nazionali

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa	29,00	28,64	40,00	97,64	4.363.544,00 *
Fondazione del Teatro Stabile di Torino	22,00	20,11	29,00	71,11	2.536.597,00

Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Emilia Romagna Teatro Fondazione	25,00	21,15	34,05	80,20	1.854.933,00****
Associazione Teatro di Roma	20,00	26,78	32,42	79,20	1.849.055,00
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni	17,00	16,88	34,59	68,47	1.598.546,00

Terzo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Teatro della Toscana	17,00	29,09	39,27	85,36	1.287.559,00****
Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli	11,00	17,24	33,91	62,15	1.159.763,00

Art. 11, comma 2 - Teatri di rilevante interesse culturale

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Teatro Stabile di Genova	26,00	14,61	39,35	79,96	1.954.253,00
Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia	12,00	19,39	30,69	62,08	1.302.597,00**
Ente Teatro di Sicilia Stabile della Città di Catania	18,00	17,85	27,32	63,17	1.274.000,00**
Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo	26,00	17,34	25,56	68,90	920.000,00**

Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Teatro dell'Elfo s.c. Impresa Sociale di Milano	28,00	17,87	39,98	85,85	1.124.168,00
Teatro F. Parenti Soc. Coop. Impresa Sociale	26,00	20,05	37,43	83,48	1.093.134,00
Teatro Stabile dell'Umbria	23,00	21,59	28,50	73,09	957.082,00
Fondazione Teatro Due di Parma	25,00	16,91	29,72	71,63	937.963,00
Fondazione Teatro Metastasio di Prato	18,00	15,48	29,02	62,50	818.410,00
Marche Teatro	14,00	20,34	24,42	58,76	725.779,00****



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Terzo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Associazione Centro Teatrale Bresciano	18,00	17,06	36,86	71,92	685.963,00
Fondazione Luzzati Teatro della Tosse onlus	18,00	19,33	31,72	69,05	658.589,00
Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo	18,00	15,51	31,05	64,56	644.528,00*****
Fondazione Teatro Piemonte Europa	10,00	19,72	32,70	62,42	595.353,00
Teatri di Bari	11,50	19,32	31,93	62,75	537.493,00****
Eliseo s.r.l. - Teatro Nazionale dal 1918	13,50	18,39	28,05	59,94	514.831,00*****
Teatro di Sardegna	16,00	17,84	31,16	65,00	505.851,00*****

Art. 11, comma 3 - Teatri di rilevante interesse culturale di minoranza linguistica

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano	26,00	20,81	40,00	86,81	570.617,00
Teatro Stabile Sloveno - Slovensko stalno Gledališce di Trieste	14,00	14,60	21,51	50,11	329.382,00

Art. 14, comma 1 - Imprese di produzione teatrale

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
GLI IPOCRITI SOCIETA' COOPERATIVA	21,00	18,78	27,52	67,30	357.336,00
Teatro de gli Incamminati Società Cooperativa	29,00	17,06	20,03	66,09	350.912,00
La Contrada Teatro Stabile di Trieste sas Impresa sociale	28,00	18,30	19,28	65,58	348.204,00
COMPAGNIA DELLA RANCIA SRL	14,00	18,44	32,74	65,18	346.080,00
ENFI TEATRO SRL	23,00	16,69	24,08	63,77	338.593,00
Peep Arrow Entertainment srl	10,00	19,85	33,46	63,31	336.151,00
NUOVO SISTINA srl	21,00	15,04	23,42	59,46	334.600,00***
NUOVO TEATRO srl	10,00	21,52	22,42	53,94	268.199,00*****
TEATRO GHIONE	10,00	13,82	15,78	39,60	210.260,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO IL DIRETTORE GENERALE

Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Teatri Uniti	28,00	20,70	28,78	77,48	332.652,00
Torino Spettacoli srl	23,00	14,88	29,51	67,39	324.800,00***
Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro s.c.a.r.l.	18,00	19,64	36,39	74,03	312.582,00****
Elledieffe S.r.L.	29,00	16,44	27,08	72,52	311.357,00
COMPAGNIA MAURI STURNO SRL	30,00	15,68	23,27	68,95	296.030,00
Società per Attori s.r.l.	22,00	14,03	26,44	62,47	268.208,00
COMPAGNIA UMBERTO ORSINI SRL	28,00	20,82	27,73	76,55	266.147,00****
Gitiessse Artisti Riuniti s.c.a.r.l.	14,00	18,47	29,46	61,93	265.890,00
ErreTiTeatro30	24,00	16,25	19,79	60,04	257.775,00
La Pirandelliana s.r.l.	10,00	16,41	29,84	56,25	241.503,00
a.Artisti Associati Soc. Coop.	10,00	17,19	27,99	55,18	236.909,00
Politeama S.r.l.	18,00	11,64	24,17	53,81	231.027,00
PRAGMA SRL	15,00	17,30	20,53	52,83	226.820,00
Goldenart Production Srl	12,00	17,24	23,48	52,72	226.348,00

Terzo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Artisti Riuniti S.r.l.	26,00	17,46	26,31	69,77	195.828,00
Associazione Sicilliateatro	27,00	13,15	22,65	62,80	176.265,00
Teatro e Società srl	18,00	17,21	26,68	61,89	173.710,00
T.T.R. - Il Teatro di Tato Russo Coop. a r.l.	14,00	14,47	24,39	52,86	148.365,00
LA BILANCIA Società Cooperativa	10,00	15,77	28,29	54,06	147.749,00****
Casa Editrice Alba S.r.l.	21,00	11,95	14,84	47,79	134.135,00
TEATRO AL MASSIMO STABILE PRIVATO DI PALERMO SOC. CONS. ARL	10,00	13,04	23,62	46,66	130.963,00
I due della città del sole	12,00	11,06	22,65	45,71	128.297,00
BIS TREMILA	17,00	12,71	14,84	44,55	125.041,00
TEATRO DELLA CITTA' SRL	10,00	10,87	23,12	43,99	123.469,00
C.T.M. CENTRO TEATRALE MERIDIONALE SOC. COOP.	12,00	14,59	16,36	42,95	120.550,00
Associazione Culturale Arca Azzurra	20,00	15,81	25,02	60,83	118.626,00****
DIAGHILEV SRL	15,00	15,70	17,77	48,47	117.748,00****
CENTRO TEATRALE ARTIGIANO	12,00	12,17	18,24	42,41	116.465,00**
ATIR	26,00	15,56	17,82	59,38	114.120,00****
L'ISOLA TROVATA s.r.l.	12,00	18,71	17,87	48,58	110.290,00****
TEATRO SEGRETO S.R.L.	15,00	7,78	11,31	34,09	95.682,00
Associazione Teatro della Cooperativa	18,00	11,76	17,31	47,07	82.311,00****
LAROS	10,00	14,62	12,76	37,38	80.913,00****
compagnia diritto e rovescio	17,00	8,82	10,53	36,35	68.688,00**
CASTALIA	12,00	9,72	12,79	34,51	65.173,00****



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 14, comma 1 - Imprese di produzione teatrale – Prime Istanze

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Khora srl	24,00	21,53	36,56	82,09	136.307,00****
Cardellino srl	28,00	24,61	36,48	89,09	120.491,00****

Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Società Cooperativa C.M.C - Collegio musici e cerimonieri SCRL	20,00	28,00	40,00	88,00	26.042,00****

Art. 14, comma 2 - Imprese di produzione teatrale - "under 35"

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Associazione Culturale Gli Scarti	21,00	21,83	34,76	77,59	51.947,00
Teatro della Caduta	20,00	24,20	38,36	82,56	40.314,00****
Associazione Culturale Fibre Parallele Teatro	29,00	16,04	19,11	64,15	32.713,00****

Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Index Muta Imago	30,00	17,83	25,66	73,49	33.838,00
Teatro Sotterraneo	30,00	23,66	38,25	91,91	28.913,00****
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENTOSPETTACOLI	20,00	15,30	35,97	71,27	18.841,00****

Terzo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Kronoteatro	20,00	22,90	37,50	80,40	40.050,00
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BLUTEATRO	20,00	20,03	37,83	77,86	36.380,00****



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 14, comma 2 - Imprese di produzione teatrale - "under 35"

di cui al D.D. n. 1146 dell' 8 settembre 2015

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Centro Teatrale MaMiMo'	20,00	22,94	40,00	82,94	33.894,00
LUDWIG - officina di linguaggi contemporanei	20,00	24,67	19,21	63,88	26.105,00

Art. 14, comma 3 - Imprese di produzione teatrale - teatro di innovazione sperimentazione

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Associazione Raffaello Sanzio	30,00	19,61	33,38	82,99	351.231,00****
Compagnia Lombardi - Tiezzi	30,00	12,53	20,22	62,75	284.771,00****
AKROAMA TEATRO LABORATORIO SARDO	20,00	9,32	22,07	51,39	236.212,00
IL TEATRO	13,00	14,26	24,06	51,32	235.890,00
FATTORE K.	26,00	9,29	15,17	50,46	231.937,00
Argot soc coop a r.l.	23,00	7,61	15,09	45,70	217.000,00***
TEATRO OUT OFF S.A.S.	19,00	5,42	15,23	39,65	182.249,00
Cada Die Teatro	10,00	11,53	17,42	38,95	140.170,00****
CASA DEGLI ALFIERI SOCIETA' COOPERATIVA	10,00	12,00	15,50	37,50	124.348,00**
SCARLATTINEPROGETTI Associazione Culturale	15,00	15,03	17,85	47,88	112.241,00****
Teatro dell'Argine Società Cooperativa Sociale	13,00	10,92	21,38	45,30	111.173,00****
La Corte Ospitale	13,00	9,76	18,08	40,84	95.397,00**

Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Scena Verticale	28,00	12,81	21,44	62,25	107.366,00
ass. cult. progetto goldstein	16,00	18,99	31,18	66,17	105.243,00****
L'ALTRA COOP ONLUS	12,00	15,02	31,67	58,69	101.226,00
Associazione Teatro Potlach	22,00	10,62	23,77	56,39	97.259,00
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa	22,00	8,29	24,35	54,64	94.241,00
Associazione culturale Motus	26,00	16,75	24,97	67,72	93.529,00****
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIMONE SFRAMELI	26,00	8,62	18,74	53,36	92.033,00
CENTRO R.A.T.	20,00	8,67	22,24	50,91	87.807,00
Teatro di Dioniso	22,00	11,84	29,00	62,84	84.658,00****
TEATRO DEL LEMMING	11,50	13,80	21,31	46,61	78.678,00****
TEATRO ACTORES ALIDOS	10,00	9,12	26,09	45,21	77.976,00
Tam Teatromusica	14,00	7,93	23,22	45,15	77.873,00
TTB Teatro tascabile di Bergamo - Accademia delle Forme Sceniche	15,00	8,07	21,68	44,75	77.183,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

369gradi srl	17,00	8,57	18,06	43,63	73.879,00****
E società cooperativa	25,00	13,81	19,86	58,67	70.669,00****
CENTRO MEDITERRANEO DELLE ARTI	20,00	13,08	19,63	52,71	49.603,00****
A.C.T.I. Teatro Indipendente	16,00	12,28	21,04	49,32	40.535,00****
CARGO ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS	22,00	8,55	17,81	48,36	37.019,00****
Il Mutamento Zona Castalia	10,00	13,55	20,64	44,19	34.629,00****

Terzo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Katzenmacher	25,00	6,78	25,05	56,83	71.400,00***
TEATROZETA	18,00	11,04	24,18	53,22	70.000,00
Libero Fortebraccio Teatro Soc. Coop.	28,00	11,69	28,58	68,27	65.401,00****
ASS. CULT. ACCADEMIA DEGLI ARTEFATTI	28,00	12,75	22,55	63,30	62.243,00
Mascarà/TEATRO POPOLARE D'ARTE	22,00	11,99	25,46	59,45	58.457,00
Lenz Fondazione	12,00	14,17	28,47	54,64	53.727,00
ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI	16,00	11,81	32,08	59,89	52.153,00****
Chille de la balanza	12,00	12,19	27,45	51,64	50.777,00
AttoDue	16,00	13,12	23,80	52,92	50.620,00**
TANGRAM TEATRO	10,00	10,45	32,54	52,99	49.102,00****
catalyst	12,00	9,25	28,28	49,53	48.703,00
STALKER TEATRO	12,00	13,23	25,21	50,44	47.225,00****
Teatro i	20,00	9,01	18,95	47,96	47.159,00
Ateliersi	20,00	7,82	19,35	47,17	46.382,00
NUTRIMENTI TERRESTRI	16,00	7,43	19,38	42,81	45.500,00***
Teatro Rossosimona	11,00	10,30	24,06	45,36	44.602,00
OFFICINA ACCADEMIA TEATRO	11,00	11,66	21,75	44,41	43.668,00
Teatro Scientifico	10,00	8,37	25,62	43,99	43.255,00
Tib Teatro	11,00	8,32	24,15	43,47	42.744,00
Theandric	10,00	15,51	17,76	43,27	42.547,00
S'Arza Teatro	10,00	11,92	25,41	47,33	40.869,00****
PACTA ARSENALE DEI TEATRI	10,00	8,26	23,12	41,38	39.911,00****
IL TEATRO DELLE DONNE	10,00	13,74	27,94	51,68	39.537,00****
LUNARIA TEATRO	12,00	6,70	18,22	36,92	36.303,00
PANTAKIN DA VENEZIA	18,00	8,55	20,06	46,61	32.204,00****

Art. 14, comma 3 - Imprese di produzione teatrale di Innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù – prima istanze

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
associazione culturale ricci/forte	30,00	14,22	20,48	64,70	35.214,00
Associazione Eccentrici Dadarò	14,00	22,21	40,00	76,21	32.566,00****
TEATRIMOLISANI	10,00	20,80	27,66	58,46	31.818,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 14, comma 3 - Imprese di produzione teatrale - teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
FONDAZIONE AIDA	27,00	18,76	28,86	74,62	163.126,00
Gli Alcuni	12,00	13,40	39,65	65,05	142.205,00
TEATRO VERDE - n.o.b.	22,00	13,79	21,80	57,59	125.897,00
Unoteatro soc Coop	28,00	14,51	25,28	67,79	123.711,00****
Teatro di Piazza o d'Occasione	19,00	18,65	17,56	55,21	99.948,00****
Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
C.R.E.S.T.	26,00	12,50	33,37	71,87	94.225,00
Giallo Mare Minimal Teatro	15,00	14,85	35,43	65,28	85.585,00
TEATRO EVENTO soc. coop.	18,00	8,23	30,16	56,39	73.930,00
COMPAGNIA TEATRO LA BOTTE E IL CILINDRO	18,00	10,09	26,57	54,66	71.662,00
I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE	12,00	12,64	27,29	51,93	68.082,00
Associazione Teatro Instabile senza scopo di lucro	10,50	8,17	25,12	43,79	57.410,00
Il Telaio soc. coop. sociale ONLUS	10,00	21,90	29,81	61,71	56.641,00****
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata	15,00	18,49	32,24	65,73	51.467,00****
ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO	14,00	14,73	24,03	52,76	36.345,00****
Terzo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA	24,00	10,14	30,97	65,11	91.000,00****
Ruotalibera Cooperativa Sociale Onlus	19,00	12,30	32,03	63,33	81.993,00
Associazione Teatro dei Colori Onlus	15,00	17,04	28,95	60,99	78.963,00
Tra il dire e il fare	11,00	15,11	22,88	48,99	63.427,00
Il Teatro di Gianni e Cosetta Colla	12,00	9,63	26,18	47,81	60.676,00****
Onda Teatro	10,00	11,55	23,35	44,90	58.131,00
Teatro all'improvviso	13,00	14,78	25,24	53,02	48.257,00****
Compagnia Il Melarancio Cooperativa Sociale Onlus	12,00	14,05	30,94	56,99	29.938,00****
Fratelli di Taglia	24,00	14,11	28,72	66,83	20.210,00****



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 14, comma 4 - Imprese di produzione teatrale - teatro di figura e di immagine

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Associazione Grupporiani	30,00	7,84	26,26	64,10	80.803,00
TEATRO DEL DRAGO	12,00	22,05	25,63	59,68	75.232,00
Terzostudio Progetti per lo spettacolo	10,00	22,13	26,76	58,89	28.879,00****
I.SO. SCARL	10,00	12,63	24,99	47,62	26.357,00****

Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
teatro del carretto	28,00	7,84	21,55	57,39	110.871,00
Associazione Figli d'Arte Cuticchio	30,00	12,00	25,72	67,72	98.854,00****
Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari	22,00	12,96	33,97	68,93	83.105,00****
Ass.ne Granteatrino onlus	15,00	15,91	25,97	56,88	69.338,00****
NATA - Nuova Accademia del Teatro D'arte	12,00	25,21	25,29	62,50	42.613,00****

Terzo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
TIEFFEU- TEATRO FIGURA UMBRO	24,00	17,28	21,01	62,29	17.652,00****
Pupi di Stac	20,00	14,93	23,10	58,03	17.144,00****
Centro Regionale di Teatro d'Animazione e di Figure	18,00	11,09	15,95	45,04	15.756,00
Ortoteatro	10,00	16,00	28,85	54,85	12.799,00****
LA COMPAGNIA DEI PUPARI VACCARO-MAUCERI	10,50	7,87	12,14	30,51	10.590,00****

Art. 14, comma 4 - Imprese di produzione teatrale - teatro di figura e di immagine - Prima istanze

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
COLLETTIVO TEATRALE BERTOLT BRECHT	11,50	29,00	40,00	80,50	10.000,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 14, comma 6 - Imprese di produzione teatrale - teatro di strada

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI	10,00	27,50	36,40	73,90	16.000,00**
COMPAGNIA DEI FOLLI SRL	14,50	13,63	20,74	48,87	9.146,00****

Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Teatro Necessario	11,00	14,63	38,42	64,05	18.893,00
Associazione La Capriola - Abraxa Teatro	26,00	14,73	21,44	62,17	16.568,00****
Erewhon	12,00	20,27	29,53	61,80	15.892,00****
Baracca dei Buffoni	10,00	19,50	23,21	52,71	12.174,00****

Art. 15 - Centri di produzione teatrale

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Fondazione teatro di Napoli teatro nazionale del mediterraneo nuova commedia	28,00	19,03	32,20	79,23	1.008.507,00
Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano srl	11,50	15,02	35,21	61,73	785.752,00
Fondazione Teatro dell'Archivolta	16,00	17,64	29,58	63,22	609.900,00****
Diana Oris SNC	10,50	16,83	33,72	61,05	533.395,00****
Cooperativa Attori e Tecnici a r.l.	11,50	9,89	19,48	40,87	520.228,00
Associazione Teatrale Pistoiese	16,00	15,88	18,85	50,73	198.345,00****

Art. 15 - Centri di produzione teatrale di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Accademia Perduta Romagna Teatri	24,00	17,83	35,25	77,08	441.104,00****
Teatro Gioco Vita srl	22,00	21,29	29,04	72,33	397.044,00**



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

**DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE**

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	25,00	13,85	30,14	68,99	396.454,00
TEATRO DEL BURATTO	24,00	15,59	27,90	67,49	387.834,00
Fondazione CRT Centro Ricerche Teatrali / Teatro dell'Arte	13,50	14,53	24,32	52,35	385.000,00***
LA PICCIONAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24,00	17,10	30,21	71,31	384.130,00****
LA BARACCA società cooperativa sociale ONLUS	25,00	17,22	32,00	74,22	317.255,00****

Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG	29,00	18,81	30,76	78,57	466.913,00
SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI	25,00	18,32	33,40	76,72	449.405,00****
Ravenna Teatro Soc. Coop	29,00	13,73	30,23	72,96	433.574,00
CASA DEL CONTEMPORANEO	23,00	17,28	30,24	70,52	419.074,00
Elsinor società cooperativa sociale	23,00	16,48	27,29	66,77	396.789,00
Fondazione Palazzo Littà per le Arti onlus	19,00	12,01	35,04	66,05	392.511,00
TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	20,00	17,04	28,22	65,26	387.816,00
Fondazione Sпарio Toscana Onlus	13,00	18,85	30,38	62,23	369.810,00

Terzo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
COOP. LA FABBRICA DELL'ATTORE	28,00	17,16	33,09	78,25	304.160,00
KOREJA	17,00	21,11	29,19	67,30	261.597,00
FONTEMAGGIORE SOC. COOP	21,00	14,48	31,21	66,69	259.226,00
TEATRO LIBERO PALERMO onlus	22,00	14,52	28,38	64,90	252.268,00
Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi	12,00	13,98	33,66	59,64	226.952,00****
FLORIAN METATEATRO	16,00	12,55	26,09	54,64	212.387,00
ASSEMBLEA TEATRO	12,00	16,66	25,76	54,42	211.532,00
PANDEMONIUM TEATRO	18,50	15,27	28,07	61,84	181.026,00**

Art. 16 - Circuiti regionali

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino	19,50	14,39	37,53	71,42	76.787,00****
Consorzio Teatri Uniti di Basilicata	21,00	25,37	31,14	77,51	76.648,00****
Fondazione Molise Cultura	16,00	20,84	24,07	60,91	69.123,00****



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 17, comma 1, lett. a) - Organismi di programmazione

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
POLITEAMA S.p.A.	18,00	24,78	29,55	72,33	62.093,00
IL TEATRO MANZONI	18,00	16,57	37,00	71,57	61.441,00
QUIRINO srl	12,00	15,53	28,52	56,05	48.117,00

Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Teatro Olimpico S.p.A.	21,00	26,95	36,81	84,76	52.599,00****
Officine del Teatro Italiano Soc. Consortile A.r.l.	21,00	9,29	30,79	61,08	46.712,00****
cooperteatro 85 srl	12,00	10,60	24,72	47,32	42.000,00****
officine culturali	12,00	12,87	24,49	49,36	40.891,00

Terzo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
I Magi srl is	18,00	23,69	30,41	72,10	55.345,00****
Goldenstar AM SRL unipersonale	10,00	19,00	32,44	61,44	48.216,00
solemio srl	12,00	13,14	35,89	61,03	47.894,00

Art. 17, comma 1, lett. b) - Organismi di programmazione

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina	10,00	24,72	29,58	64,30	40.506,00
Teatro di Monza srl	16,00	18,50	31,05	65,55	39.443,00****
Centro Culturale Teatroaperto	15,00	16,47	30,47	61,94	39.019,00
Teatro Puccini	13,00	23,13	30,50	66,63	35.718,00****



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 18 - Festival

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Segni d'Infanzia	24,00	15,09	34,67	73,76	25.982,00****
Comune di Asti - Asti Teatro	24,00	15,13	35,37	74,50	24.331,00****
Consorzio Brianteo Villa Greppi	10,00	10,12	14,34	34,46	16.473,00****

Secondo sottoinsieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Soc. Coop. Teatro Stabile delle Arti Medioevali	13,50	25,75	30,65	69,90	43.379,00****
Teatro Belli di Antonio Salines srl	16,00	16,14	23,75	55,89	40.809,00****
Comune di Borgio Verezzi	13,00	9,80	22,22	45,02	38.948,00****
Associazione Festival delle Colline Torinesi	27,00	13,05	26,68	66,73	32.100,00****
Comune di Sarsina	12,00	10,91	19,65	42,56	31.006,00
Teatro dei Venti	11,00	10,01	23,91	44,92	30.215,00**

Terzo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Cadmo Associazione Culturale	22,00	8,24	31,73	61,97	31.046,00****
Associazione Teatro Sociale di Gualtieri	11,00	13,05	23,49	47,54	28.784,00****
Fondazione Istituto Drama Popolare	14,00	11,19	18,77	43,96	27.136,00****
Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi Onlus	13,00	13,47	21,09	47,56	26.982,00****
Residenza IDra - Independent Drama (Teatro Inverso)	11,00	14,54	24,50	50,04	26.833,00****
Chance Eventi - Suq Genova	20,00	8,85	12,17	41,02	26.630,00****
Associazione Teatro dei due Mari	14,00	9,96	16,93	40,89	25.196,00****
Associazione Culturale Teatro della Limonaia	10,00	13,61	19,21	42,82	23.221,00****
Pergine Spettacolo Aperto	12,00	16,26	27,28	55,54	21.212,00****
Controluce Teatro d'Ombra	12,00	7,78	14,24	34,02	16.449,00****

Art. 18 - Festival di strada

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Associazione Ferrara Buskers Festival	19,00	9,70	33,86	62,56	33.658,00
Comune di Certaldo	18,00	22,65	19,27	59,92	13.430,00****



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Secondo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Comune di Montegranaro	11,00	9,37	33,25	53,62	14.023,00****
Associazione Pro Loco Sarnede	10,00	13,75	30,38	54,13	14.018,00****
artificio 23	19,00	8,78	13,06	40,84	11.141,00
Comune di Campiglia Marittima	11,00	15,76	28,55	55,31	9.410,00****
Tutti Matti per Colorno	11,00	10,55	16,76	38,31	8.956,00****

Art. 43 - Azioni trasversali - Promozione - Progetti di ricambio generazionale degli artisti

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
PAV s.n.c. di Claudia Di Giacomo, Roberta Scaglione	92,00	0,00	0,00	92,00	44.445,00****
OUTIS - Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea	85,00	0,00	0,00	85,00	41.976,00****
FederGAT - Federazione Gruppi Attività Teatrali	78,00	0,00	0,00	78,00	37.038,00****
Straligut Teatro	79,00	0,00	0,00	79,00	37.038,00****

Art. 43 - Azioni trasversali - Promozione - Progetti coesione e di inclusione sociale

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Carte Blanche	100,00	0,00	0,00	100,00	88.026,00****
Ass. Cult. La Ribalta Centro Studi Enrico Maria Salerno	70,00	0,00	0,00	70,00	61.619,00****
Associazione del Teatro Patologico	65,00	0,00	0,00	65,00	57.217,00****
Associazione Culturale Cittadina Universitaria Aenigma	62,00	0,00	0,00	62,00	57.217,00****
Accademia arte diversità-teatro la ribalta	60,00	0,00	0,00	60,00	52.816,00****
ANIMALI CELESTI/teatro d'arte civile	60,00	0,00	0,00	60,00	14.801,00****

Art. 43 - Azioni trasversali - Promozione - Progetti di perfezionamento professionale

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe	62,00	0,00	0,00	62,00	37.092,00****



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 43 - Azioni trasversali - Promozione - Progetti di formazione del pubblico

Primo sotto-insieme					
Soggetto	Punteggio QA	Punteggio QI	Punteggio DQ	Punteggio TOT	Contributo 2016
Associazione Laminarie	87,00	0,00	0,00	87,00	25.984,00****
Associazione Culturale Gruppo Altre Velocità	70,00	0,00	0,00	70,00	19.260,00****
A.S.A.P.Q.	62,00	0,00	0,00	62,00	18.953,00****

*Contributo definito ai sensi del D.M. 3 febbraio 2016 – art. 1, comma 1, lett. d).

**Contributo definito ai sensi del D.M. 1° luglio 2014 - art. 5, commi 10 e 11.

***Contributo definito ai sensi del D.M. 1° luglio 2016 – art. 50, comma 2 , come modificato dal D.M. 3 febbraio 2016 - art. 1, comma 9.

****Contributo definito ai sensi del D.M. 30 settembre 2016 - art. 1, comma 1.

*****Contributi deifinito ai sensi del D.M. 1° luglio 2014 - art. 50, comma 4.



L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15

Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale (1)

SOMMARIO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Capo II Spettacolo dal vivo e promozione culturale

Art. 3 (Spettacolo dal vivo)

Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali)

Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo)

Art. 6 (Impresa culturale e creativa)

Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)

Art. 8 (Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali)

Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore)

Art. 10 (Promozione culturale)

Art. 11 (Rievocazioni storiche)

Art. 12 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)

Capo III Programmazione e attuazione

Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali)

Art. 14 (Programma operativo annuale degli interventi)

Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi)

Capo IV Organismi e strutture di supporto

Art. 16 (Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri)

Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo)

Art. 18 (Principi a tutela della trasparenza)

Capo V Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie

Art. 19 (Clausola valutativa)

Art. 20 (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

Art. 21 (Disposizioni transitorie)

Art. 22 (Abrogazioni)

Art. 23 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

Art. 24 (Fondo unico regionale per la promozione della attività culturali)

Art. 25 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)

Art. 26 (Disposizioni finanziarie)

Art. 27 (Entrata in vigore)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 **(Finalità)**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, in tutte le forme di espressione, e le attività culturali, quali componenti fondamentali dello sviluppo economico-sociale e strumenti di aggregazione della comunità, di educazione, di formazione, di promozione e di resa del patrimonio culturale del territorio regionale.
2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 anche mediante la collaborazione e il coinvolgimento di Roma Capitale e degli enti locali per riequilibrare l'offerta culturale territoriale.
3. La Regione riconosce, altresì, il valore economico, sociale e civile dell'impresa culturale e creativa nonché degli artisti e degli operatori professionali.

Art. 2 **(Ambito di applicazione)**

1. In attuazione dell'articolo 1, anche al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative, la Regione, con la presente legge, fissa gli obiettivi, disciplina le procedure e determina gli interventi in materia di spettacolo dal vivo e di attività culturali. Interviene, in particolare, a favore di Roma Capitale, degli enti locali, degli altri enti pubblici e dei soggetti giuridici privati operanti nel settore, nel rispetto e a tutela delle loro specifiche funzioni ed a garanzia di un equilibrato sviluppo del settore, incentivando, in una logica di sistema, la collaborazione tra gli stessi anche mediante la stipulazione di protocolli d'intesa e di conseguenti convenzioni.

CAPO II

Spettacolo dal vivo e promozione culturale

Art. 3 **(Spettacolo dal vivo)**

1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo si intendono le attività teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni ed in particolare:
 - a) le attività di produzione;
 - b) le attività di rappresentazione;
 - c) le attività di esercizio teatrale;
 - d) le attività di circuitazione;
 - e) le attività laboratoriali e formative;
 - f) le attività di promozione, di ricerca e di studio;
 - g) le attività di sperimentazione che favoriscono i processi innovativi;
 - h) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.
2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nell'ambito del territorio regionale, sostiene le attività di cui al comma 1, ivi

incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi:

- a) la produzione dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;
- b) i progetti dei centri di produzione;
- c) lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo, sia di produzione che di ospitalità, per creare condizioni di stabilità dell'offerta;
- d) l'incremento della qualità dei progetti, il riequilibrio e l'ampliamento della fruizione delle attività culturali regionali;
- e) la formazione di un pubblico consapevole dei linguaggi e delle differenti espressioni tesa a valorizzare, oltre il ruolo artistico, anche il ruolo civile di incontro e di confronto dello spettacolo dal vivo;
- f) la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e con gli enti e le associazioni, purché anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso progetti specifici, per favorire l'accesso dei giovani al mondo dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alle situazioni di disagio e di diversa abilità;
- g) lo sviluppo delle attività teatrali, musicali e coreutiche, in tutte le loro forme di espressione, quale importante mezzo di intervento e prevenzione del disagio e della disgregazione sociale, nonché strumento di inclusione sociale;
- h) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo sul territorio regionale che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico, storico e museale;
- i) la realizzazione di iniziative e di circuiti regionali finalizzati alla promozione della diffusione sul territorio regionale delle attività e opportunità culturali e di spettacolo dal vivo ed anche alla gestione di spazi per le attività di teatro, musica e danza, o multidisciplinari;
- l) misure per favorire la realizzazione di *ensemble* musicali ed orchestre, in particolare giovanili, e in qualsiasi forma giuridica costituite, al fine di promuovere l'eccellenza musicale e di garantire la diffusione della musica dal vivo nel territorio regionale, anche all'interno delle università;
- m) le attività a carattere amatoriale svolte dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 8;
- n) lo sviluppo del teatro di figura e le iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia;
- o) lo sviluppo delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti e degli artisti di strada.

3. La Regione sostiene, altresì, in particolare:

- a) la creazione di condizioni di continuità e di stabilità, anche con modalità di intervento pluriennale, favorendo la capacità creativa di autori e compagnie, attraverso lo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo, anche sotto forma di officine culturali o di qualsiasi altro strumento idoneo a perseguire tali scopi, finalizzati a promuovere la partecipazione delle espressioni artistiche del territorio; **(1a)**
- b) la promozione dei giovani e del ruolo autoriale, con riferimento a tutti i linguaggi ed espressioni del teatro, della musica, della danza, anche favorendo nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico;
- c) lo sviluppo e la diffusione di forme di spettacolo dal vivo che incentivano la contaminazione creativa tra le diverse culture, con particolare riferimento ai linguaggi contemporanei di elevato livello qualitativo e alla loro circuitazione anche in luoghi non convenzionali;
- d) le misure volte a favorire il riutilizzo sociale e culturale di immobili, aree e strutture pubbliche che versano nell'abbandono e nel degrado.

4. La Regione promuove la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 anche mediante il sostegno alle attività delle associazioni e fondazioni, di rilevanza statale o regionale, di cui all'articolo 7.

Art. 4 **(Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali)**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 sostiene Roma Capitale e gli enti locali nella realizzazione dei progetti finalizzati:

- a) al sostegno dello sviluppo, del recupero e dell'innovazione tecnologica delle strutture di spettacolo dal vivo e di spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e circensi;
- b) al sostegno di residenze di spettacolo dal vivo;
- c) al sostegno dei circuiti regionali, anche favorendo l'attivazione di reti tra enti locali.

Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo)

1. La Regione sostiene e promuove le attività volte alla realizzazione di spazi di spettacolo dal vivo, con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni, caratterizzati da produzioni di giovani artisti ovvero giovani operatori di settore e dalla realizzazione di spettacoli interdisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi creativi.

2. Gli spazi stabili di produzione, promozione ed ospitalità sono luoghi in cui vengono posti in essere progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali, promossi da organismi che svolgono principalmente attività di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio di uno o più comuni e che hanno sede legale in uno di questi.

3. I progetti di cui al comma 2 realizzano produzioni, residenze artistiche, attività promozionali, ospitalità, eventi, festival, scambi culturali, rassegne, laboratori, workshop e tutte le altre iniziative legate allo spettacolo dal vivo e alle nuove forme di arte contemporanea finalizzate, in particolare, al superamento del disagio giovanile e dell'impoverimento culturale.

Art. 6 (Impresa culturale e creativa)

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile di impresa culturale e creativa a tutti i soggetti, profit e no profit, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, attraverso le diverse forme giuridiche.

2. La Regione, al fine di sostenere quanto previsto al comma 1, promuove:

- a) le misure per favorire la partecipazione degli operatori e delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo ai programmi europei, l'internazionalizzazione del prodotto culturale italiano e la promozione delle produzioni sul territorio regionale;
- b) l'accesso al credito degli operatori e delle imprese dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
- c) lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso il potenziamento delle imprese già esistenti, la nascita di nuove imprese di spettacolo dal vivo, il sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo anche attraverso la promozione di *partnership* tra soggetti pubblici e privati;
- d) il sostegno all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento, all'adeguamento delle norme di sicurezza e prevenzione delle strutture di pubblico spettacolo.

3. La Regione al fine di promuovere l'impresa culturale e creativa sostiene, in particolare, i seguenti progetti:

- a) di perfezionamento, di aggiornamento, di riqualificazione professionale degli operatori dello spettacolo dal vivo;
- b) di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione e di inserimento nel mondo del lavoro;
- c) di attività, di ricerca, di studio e di divulgazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonché di

valorizzazione della cultura dello spettacolo;

d) di promozione, anche al di fuori del territorio regionale, delle attività realizzate dalle imprese culturali e creative.

Art. 7

(Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, la Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni:

a) Associazione Teatro di Roma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36;

b) Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15;

c) Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 15/1998;

d) Fondazione Musica per Roma, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 e successive modifiche.

2. La Regione riconosce e sostiene le attività dell'Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio (ATCL) ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8.

3. La Regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, in qualità di socio fondatore, partecipa alla Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, di seguito denominata Fondazione, concorrendo alle finalità previste dallo statuto della Fondazione stessa. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione ed alla rappresentanza permanente nel consiglio di amministrazione sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato. La Fondazione è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla data della loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi della propria attività alle direzioni regionali competenti in materia di cultura e bilancio.

4. La Regione, in qualità di socio dei soggetti di cui al presente articolo, promuove l'adeguamento della disciplina di organizzazione dei medesimi soggetti al fine di sottoporre a certificazione il bilancio di esercizio da parte di una società di revisione legale qualora il totale del valore della produzione riferito all'anno precedente sia superiore a 3 milioni di euro.

5. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al presente articolo, incentivando, in particolare, la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché l'attività di educazione.

Art. 8

(Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali)

1. La Regione promuove le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), favorendone la diffusione e l'eccellenza e, a tal fine, istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, un albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali, a carattere amatoriale e operanti nel territorio regionale, di seguito denominato albo.

2. L'albo ha validità triennale ed è articolato in quattro sezioni distinte: una per le bande musicali, una per i gruppi corali, una per i gruppi coreutici e una per i gruppi teatrali. Al termine del triennio l'iscrizione all'albo si intende rinnovata per un altro triennio previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti.

3. Nell'albo possono essere iscritti nelle rispettive sezioni:

- a) le bande musicali operanti nel territorio regionale, costituite da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro e riconosciute dal comune ove hanno sede come bande comunali o di interesse comunale;
- b) i gruppi corali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore;
- c) i gruppi coreutici operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore;
- d) i gruppi teatrali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore.

4. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera m).

5. La Giunta regionale, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17 e la commissione consiliare competente, stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione le modalità e le procedure per l'iscrizione all'albo e per la sua tenuta, definendo, altresì, i criteri e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23.

Art. 9

(Albo regionale dei festival del folklore)

1. La Regione, nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica quali espressioni dell'identità culturale dei popoli nonché strumento per la conoscenza della cultura e della tradizione popolare e per lo sviluppo sociale, economico ed, in particolare, turistico dei territori.

2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, la Regione promuove, nell'ambito dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), i festival e le manifestazioni di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, riconoscendone il valore storico e culturale, considerata, altresì, la loro rilevante funzione di promozione delle tradizioni culturali anche nei confronti dei cittadini laziali residenti all'estero e d'integrazione sociale.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, l'albo regionale dei festival del folklore, di seguito denominato albo, nel quale sono iscritti i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, che per storia, tradizione, valore artistico e culturale sono riconosciuti di interesse regionale.

4. La Giunta regionale, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17 e la commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione:

- a) i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo;
- b) i criteri per la tenuta, revisione ed aggiornamento dell'albo;
- c) i criteri e le modalità per la concessione agli organizzatori dei festival dei benefici relativi alla realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei benefici e le cause di revoca di quelli concessi e di recupero delle somme erogate.

5. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera h).

Art. 10 (Promozione culturale)

1. Per promozione culturale si intende le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del Lazio.
2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi:
 - a) la realizzazione di circuiti e di eventi espositivi, anche attraverso convenzioni con le maggiori strutture presenti sul territorio regionale, per favorire la conoscenza della storia, dell'arte e delle tradizioni, nonché l'accesso e la presenza nei circuiti internazionali;
 - b) la promozione e il sostegno di convegni, incontri, dibattiti e ricerche sulle tematiche culturali;
 - c) le attività finalizzate allo sviluppo della conoscenza della storia, delle tradizioni culturali e popolari, dei beni e delle attività tradizionali, nonché dei dialetti che si tramandano anche attraverso la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente attestatesi nel territorio regionale;
 - d) le attività finalizzate alla conoscenza delle diverse culture e tradizioni presenti nel territorio regionale, in modo da consentire un'integrazione fondata sulla reciproca conoscenza e sulla salvaguardia e il rispetto delle diversità culturali;
 - e) la promozione del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale e storico del Lazio anche attraverso attività di spettacolo dal vivo in tutte le forme di espressione;
 - f) lo sviluppo delle attività di promozione della partecipazione del pubblico alle iniziative culturali e di spettacolo dal vivo;
 - g) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio;
 - h) la promozione e lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche delle fondazioni culturali e istituti culturali degli enti locali;
 - i) la promozione di forme di spettacolo dal vivo finalizzate alla valorizzazione del repertorio della tradizione greco-romana, ivi compreso il suo patrimonio linguistico.

Art. 11 (Rievocazioni storiche)

1. La Regione sostiene e promuove la realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storiche, in tutte le loro forme di espressione artistica, che hanno per fine la valorizzazione della storia del territorio. A tal fine è istituito, presso l'Agenzia regionale del turismo, un albo regionale delle rievocazioni storiche. **(2)**
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva una delibera che disciplina l'istituzione dell'albo delle rievocazioni storiche in tutto il territorio regionale ed il programma pluriennale degli interventi.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 26.

Art. 12 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)

1. La Regione riconosce la funzione propedeutica dell'educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica e, a tal fine, sostiene i progetti realizzati senza fine di lucro nel territorio regionale e basati su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento ed un'ampia diffusione, svolti dalle imprese culturali e creative, dalle associazioni, dalle fondazioni, dalle cooperative, dai consorzi e da

altri enti che operano nel settore musicale, teatrale e coreutico, da almeno un anno.

2. La Regione, ai fini dell'attuazione del comma 1, sostiene in particolare i progetti aventi ad oggetto:

- a) le attività di formazione ed educazione musicale, teatrale e coreutica basate su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento e un'ampia diffusione, destinate ai bambini e ai giovani fino ai diciotto anni e agli insegnanti di discipline musicali e coreutiche di ogni ordine e grado, nonché alle attività delle associazioni operanti nel territorio;
- b) la produzione di esibizioni musicali, teatrali e coreutiche che coinvolgono allievi ed insegnanti;
- c) le attività di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione;
- d) le iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica, la danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa soprattutto in rapporto con le altre istituzioni preposte.

CAPO III Programmazione e attuazione

Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali)

1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche e la commissione consiliare permanente competente e il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17, un documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali, di seguito denominato documento d'indirizzo, con carattere triennale che, nel rispetto della programmazione economico-sociale regionale, indica le linee generali programmatiche in materia di spettacolo e di promozione delle attività culturali e, in particolare, contiene:

- a) l'analisi complessiva del settore in ambito regionale, anche sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dal Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17;
- b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali dell'intervento regionale nel settore dello spettacolo dal vivo e della promozione delle attività culturali, indicando le strategie e le priorità d'intervento per l'arco temporale di riferimento, nonché le modalità di verifica del loro perseguimento;
- c) le eventuali forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza;
- d) le risorse finanziarie e strumentali per l'attuazione del documento di indirizzo.

2. Il documento di indirizzo ha durata triennale, continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo e può essere aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, in tutto o in parte, anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario sulla base dell'evolversi delle esigenze del settore.

3. Il documento di indirizzo è attuato attraverso il programma operativo annuale degli interventi di cui all'articolo 14 ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14 (Programma operativo annuale degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione del documento di indirizzo, annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, si procede, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all'approvazione del programma operativo annuale degli interventi, di seguito denominato programma operativo, in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi e le priorità d'intervento indicate nel documento d'indirizzo.

2. Il programma operativo definisce, in particolare, per l'anno di riferimento:

- a) gli specifici obiettivi operativi d'intervento;
- b) il riparto delle risorse dei fondi di cui agli articoli 23, 24 e 25;
- c) l'ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati come specifici obiettivi operativi ai sensi della lettera a);
- d) l'individuazione delle risorse da destinare agli enti di cui all'articolo 7;
- e) gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di attuazione degli interventi;
- f) le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti nonché sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 15

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, dall'articolo 8, comma 5 e dall'articolo 11, gli interventi previsti dalla presente legge si attuano mediante:

- a) concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici su progetti, anche pluriennali, presentati da enti pubblici o da soggetti giuridici privati operanti nel settore della cultura o dello spettacolo dal vivo;
- b) contratti e procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, ove applicabili;
- c) altre forme di partenariato o stipula di apposite convenzioni con enti pubblici o a partecipazione pubblica e con enti privati e associazioni di categoria, nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui siano indicati, tra l'altro:
 - 1) le attività ed i progetti da realizzare;
 - 2) gli eventuali oneri a carico dei firmatari;
 - 3) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente stabilisce, con apposito regolamento, per gli interventi a carattere ordinario finanziati dai fondi di cui agli articoli 23 e 24, i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari di cui al comma 1, lettera a), nonché le procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

3. Le domande presentate dai soggetti pubblici e privati per l'ammissione ai benefici e alle utilità comunque denominate, previsti al comma 2, devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l'esercizio finanziario successivo. Entro il 30 ottobre la direzione regionale competente in materia di cultura pubblica l'elenco dei soggetti ammissibili a contributo. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento e del programma operativo, si procede alla ripartizione delle risorse tra i progetti ritenuti ammissibili.

3 bis. In fase di prima applicazione del regolamento di cui al comma 2, le domande di cui al comma 3, relative ad interventi da attuare e quindi finanziare nell'esercizio finanziario 2016, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento stesso. **(3)**

4. Le istanze pervenute sono valutate da commissioni composte da cinque componenti di cui: due interni indicati dalla direzione regionale competente, tre esterni, di comprovata esperienza e competenza, su proposta dell'assessore competente e tre supplenti. I componenti durano in carica tre anni, operano a titolo gratuito e non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Le commissioni sono nominate, previo parere della commissione consiliare

competente, con decreto del Presidente della Regione ed operano a titolo gratuito e senza oneri a carico della Regione.

5. Nella valutazione dei progetti presentati si tiene conto, tra l'altro:

- a) della qualità e, ove possibile, dell'equilibrio territoriale tra le diverse province del Lazio;
- b) dell'innovazione e della qualità artistica dei progetti;
- c) della storicità e qualità dei risultati ottenuti nel corso degli anni.

CAPO IV Organismi e strutture di supporto

Art. 16 (Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri)

1. La Regione istituisce, sentita la commissione competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, lo Sportello regionale per i rapporti con l'Unione europea e con altri paesi esteri, in relazione alle attività di spettacolo regionale, con l'intento di garantire una specifica azione di informazione, consulenza, assistenza e coordinamento riguardo:

- a) i finanziamenti e i bandi dedicati alla cultura;
- b) la realizzazione di partenariati per partecipare a progetti dell'Unione europea e di altri paesi esteri da parte delle imprese operanti nel settore spettacolo.

2. La Regione sostiene, con bandi o specifiche iniziative, la diffusione delle attività di spettacolo prodotte dagli operatori del Lazio verso i paesi dell'Unione europea e verso altri paesi esteri.

3. L'istituzione dello sportello di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito. La Regione provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo)

1. La Regione istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Forum.

2. Il Forum è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente ed è composto:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, con funzioni di presidente;
- b) dagli Assessori competenti in materia di cultura dei comuni capoluoghi di provincia del Lazio e di Roma Capitale;
- c) dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura o un suo delegato;
- d) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;
- e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;
- f) da due rappresentanti scelti tra i rappresentanti legali delle associazioni o fondazioni partecipate dalla Regione ed operanti nel settore.

3. Il presidente del Forum, al fine di favorire il coordinamento interassessorile, può invitare alle riunioni gli Assessori regionali competenti nelle materie trattate all'ordine del giorno.

4. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e gli operatori in materia di cultura e spettacolo dal vivo e, a tal fine, incontra almeno due volte l'anno organismi, operatori e professionisti del settore.

5. Il Forum fornisce alla Giunta regionale indicazioni per la predisposizione del documento di

indirizzo.

6. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione per l'intera durata della legislatura e, in ogni caso, non hanno diritto ad alcun compenso né alcuna forma di rimborso per l'attività svolta.

7. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite dallo stesso con apposito regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il Forum si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà dei propri membri.

Art. 18 (Principi a tutela della trasparenza)

1. La Regione si impegna a dare la massima pubblicità ad ogni bando, assegnazione, tabella di finanziamento, relazione, reclutamento di esperti e quant'altro previsto dalle sue attività in questo ambito, nel rispetto della normativa vigente, garantendo l'accessibilità alle informazioni e ai risultati attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

CAPO V Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie

Art. 19 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, in conformità all'articolo 7, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, con cadenza triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

- a) agli obiettivi previsti nella programmazione regionale di cui agli articoli 13 e 14;
- b) ai risultati degli interventi effettuati.

Art. 20 (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta

ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 21 (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione, nelle more dell'approvazione dei documenti di cui agli articoli 13 e 14, del regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 e della costituzione del Forum, che comunque non può avvenire oltre il 31 maggio 2015, la Regione individua, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, le risorse da assegnare agli enti di cui all'articolo 7 e gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, tra quelli previsti dalla presente legge, ed indica, in particolare:

- a) i beneficiari;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le modalità ed i criteri di concessione dei contributi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

2. Gli interventi da realizzare di cui al comma 1, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 26, sono attuati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

3. I procedimenti di concessione dei contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni in base alle quali sono stati avviati.

Art. 22 (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio);
- b) legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio);
- c) legge regionale 17 maggio 1985, n. 71 relativa a modifiche alla l.r. 21/1984;
- d) articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 65 relativo a modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/1985;
- e) legge regionale 22 maggio 1995, n. 31 (Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio);
- f) legge regionale 8 giugno 1995, n. 44 (Istituzione nel comune di Atina (FR) del "Centro regionale di arti e tradizioni popolari: folklore, arte, musica, civiltà contadina");
- g) articolo 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 relativo a modifiche alla l.r. 21/1984;
- h) legge regionale 10 novembre 1998, n. 49 (Sostegno alle associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei cittadini di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale);
- i) articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 23, relativo a modifiche alla l.r. 49/1998;
- j) articolo 43 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo a disposizioni concernenti il Centro studi umanistici Marco Tullio Cicerone;
- k) articolo 18 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26, relativo a modifiche alla l.r. 49/1998;
- l) commi 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 58 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26, relativo a disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport;
- m) articolo 174 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a contributo ai teatri stabili

- privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale;
- n) articolo 58 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 relativo a disposizioni per l'applicazione della l.r. 21/1984;
- o) articolo 62 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo a grandi eventi culturali;
- p) comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo a criteri e procedure per la concessione di contributi per attività culturali;
- q) articolo 56 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a realizzazione grandi eventi culturali;
- r) articolo 11 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo a modifiche alla l. r. 31/1995;
- s) lettera i) comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 relativo a proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2005;
- t) legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio);
- u) comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione "Musica per Roma" e contributo all'Auditorium Pio di Roma;
- v) comma 24 dell'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativo a disposizioni integrative dell'articolo 174 della l.r. 10/2001;
- w) comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 relativo a disposizioni in materia di beni e attività culturali, sport e spettacolo;
- x) articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2007, n. 17 relativo a modifiche alla l.r. 32/1978;
- y) comma 15 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 relativo a modifiche alla l.r. 2/2004;
- z) comma 95 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 relativo a disposizioni in materia di cultura e sport.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo alla corresponsione di somme stanziata in bilancio ad enti partecipati, parole: " , comprensive delle attività ordinaria e straordinarie in decentramento" sono soppresse.

Art. 23

(Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 è istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate al settore dello spettacolo dal vivo, iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 26.
2. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma operativo, nel rispetto delle disposizioni del documento d'indirizzo.

Art. 24

(Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali)

1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui all'articolo 10 è istituito il fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate alla promozione culturale, iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 26.
2. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma operativo, nel rispetto delle disposizioni del documento d'indirizzo.

Art. 25

(Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)

1. La Regione facilita l'accesso al credito per gli operatori e le imprese che operano nel settore dello spettacolo dal vivo mediante il fondo di garanzia di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007) e con l'attivazione di tutti gli altri strumenti necessari a favorire tale scopo, nel rispetto delle norme, statali e regionali, vigenti e dei vincoli di bilancio.

Art. 26 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", di un apposito fondo denominato "Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo", destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera d), all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) ed all'articolo 6, comma 2, lettere a), c) e d), e degli interventi di parte corrente di cui agli articoli 3, 4, 5, all'articolo 6, comma 3, ed agli articoli 8 e 12. Nel predetto fondo confluiscono:

a) per il finanziamento degli interventi in conto capitale, le risorse pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 iscritte, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel fondo speciale di conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, per il medesimo triennio, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali";

b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente, le risorse pari ad euro 1.300.000,00 per l'anno 2014 iscritte, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti" nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, per il medesimo anno, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". A decorrere dall'anno 2015, alla quantificazione del fondo per gli interventi di parte corrente si provvede nell'ambito delle risorse preordinate con legge di stabilità regionale, ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", di un apposito fondo denominato "Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali", destinato al finanziamento degli interventi di parte corrente di cui all'articolo 10. Nel fondo confluiscono le risorse pari ad euro 500.000,00 iscritte, a decorrere dall'anno 2014, nel fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", nonché le residue disponibilità iscritte, per il medesimo anno, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" del bilancio triennale 2014-2016.

3. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi si provvede, altresì, mediante le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste,

nonché con le eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

5. In caso di recesso dalle fondazioni partecipate dalla Regione, la medesima concorre agli eventuali oneri derivanti dal recesso stesso nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, mediante l'incremento pari ad euro 100.000,00 del programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo" e la corrispondente riduzione del fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti".

Art. 27 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 dicembre 2014, n. 104

(1a) Al riguardo vedi anche la determinazione del 31 luglio 2015, n. G09520

(2) Comma modificato dall'articolo 9, comma 8 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17

(3) Comma inserito dall'articolo 9, comma 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 37

“Promozione e sviluppo dello spettacolo”

Bollettino Ufficiale n. 47 del 16 dicembre 2014

LEGGE AGGIORNATA E COORDINATA con: **L.R. 17 aprile 2015, n. 16.**

Art. 1

Principi generali

1. La Regione Basilicata considera la dimensione culturale un fondamentale perno di crescita, di sviluppo qualificato e riconosce nello spettacolo uno strumento fondamentale di espressione artistica e di libertà creativa per la crescita culturale, l'aggregazione e l'integrazione sociale, per lo sviluppo economico, per la creazione di nuova occupazione, un modello efficace ed importante dell'identità dei territori. Concorre alla promozione delle attività di spettacolo nel rispetto dell'autonomia della programmazione.
2. La Regione Basilicata promuove ogni utile intesa con lo Stato, opera con gli Enti locali ed altri istituti pubblici di settore e favorisce l'apporto degli operatori privati secondo principi di leale collaborazione e di mutuo riconoscimento, sviluppando la programmazione integrata degli interventi in materia di attività culturali e spettacolo, nonché adeguate forme di consultazione, informazione e coordinamento, anche con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, con l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) e sostenendo forme di partenariato pubblico-privato, quale modalità privilegiata per la realizzazione di progetti integrati a livello territoriale e plurisettoriale.
3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo, avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità, alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate.

Art. 2

Obiettivi strategici e strumenti

1. La Regione Basilicata concorre allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere internazionale e multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; determina i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda; sostiene la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale pubblico e privato.
2. Favorisce il ricambio generazionale valorizzandone il potenziale creativo e sostenendo la capacità dei soggetti di elaborare strategie di comunicazione innovative idonee a raggiungere un pubblico nuovo e diversificato, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale ed

internazionale.

3. La Regione Basilicata sostiene la programmazione, la promozione, la produzione dello spettacolo, mediante:

- a) la valorizzazione e la salvaguardia delle specificità del patrimonio culturale diffuso della Regione;
- b) la promozione di iniziative di produzione e di diffusione dello spettacolo e dell'offerta culturale;
- c) il sostegno delle "eccellenze artistiche regionali" di cui all'art. 12, definite, previo parere della competente Commissione consiliare, con apposito provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentito l'Osservatorio di cui al successivo art. 10;
- d) il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni.

4. Al fine di regolare gli strumenti d'impatto e rafforzare l'azione di governance, soprattutto in termini di coerenza e di efficacia, la Regione Basilicata riconosce:

- a) nella programmazione triennale e relativa dotazione finanziaria per annualità, lo strumento primario di intervento per l'attivazione delle proprie azioni;
- b) nella pianificazione annuale e relativa dotazione finanziaria, lo strumento di concretizzazione delle attività dello spettacolo;
- c) nell'Osservatorio, di cui al successivo art. 10, lo strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio delle attività dello spettacolo.

Art. 3

Attività dello spettacolo

1. Sono oggetto di promozione, valorizzazione e sostegno, da parte della Regione Basilicata, tutte le attività dello spettacolo nelle sue molteplici espressioni e in tutte le forme possibili di creatività, prodotte da soggetti pubblici e privati.

Art. 4

Reti

1. Le reti sono un'organizzazione stabile di formazione, produzione e diffusione culturale che interseca i diversi settori delle espressioni culturali e le differenti competenze e culture.
2. Allo scopo di stimolare la costruzione di reti tra soggetti pubblici e privati, appartenenti al settore dello spettacolo e a quello delle attività culturali sul territorio regionale, la Regione partecipa a reti nazionali ed internazionali ed incentiva progetti di produzione e diffusione delle attività culturali e dello spettacolo.

3. Gli interventi del presente articolo sono oggetto di misure di sostegno nella programmazione regionale.

Art. 5

Residenze multidisciplinari

1. Sono Residenze multidisciplinari i luoghi pubblici o privati, in grado di sostenere una molteplicità di attività interdisciplinari di ospitalità artistica, produzione, distribuzione, promozione, formazione, capaci di attivare la contaminazione tra i linguaggi e una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale.

2. Le Residenze realizzano progetti pluriennali che si diversificano dall'attività ordinaria svolta dai soggetti richiedenti e rispondono alle necessità di crescita sostenibile della comunità locale. A tal fine le Residenze prevedono:

- a) l'organizzazione di una articolata e qualificata attività di ospitalità culturale coerente con gli obiettivi della Residenza;
- b) l'allestimento di una produzione inedita all'anno, compatibile con le linee della Residenza e della programmazione triennale;
- c) l'innovatività, l'attenzione ai giovani talenti e la realizzazione di attività indirizzate alla formazione, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
- d) l'attivazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;
- e) l'attenzione al patrimonio culturale locale, ai processi di integrazione culturale.

3. La candidatura e l'accesso ai fondi può avvenire esclusivamente attraverso un partenariato tra soggetti iscritti nell'albo regionale di cui all'art. 11.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti del presente articolo sono oggetto di misure di sostegno nell'ambito della programmazione regionale per lo spettacolo.

Art. 6

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione ed impulso promozionale, di indirizzo e monitoraggio in materia di spettacolo di cui alla presente legge ed assicura azioni equilibrate ed omogenee, ed in particolare:

- a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno agli operatori nei diversi settori dello spettacolo che realizzano gli indirizzi regionali, con particolare riguardo per la produzione, la circuitazione degli eventi, la promozione e la formazione;
- b) individua gli obiettivi generali e settoriali, criteri di priorità e le modalità di assegnazione dei contributi;

- c) approva e attua il programma triennale e il piano annuale dello spettacolo e definisce gli strumenti per la verifica del conseguimento degli obiettivi in essi indicati;
 - d) gestisce il Fondo unico regionale per lo spettacolo [dal vivo] [1] di cui all'art. 15;
 - e) definisce i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale degli operatori culturali;
 - f) svolge, attraverso l'Osservatorio regionale per lo spettacolo, attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare attenzione all'impatto economico e occupazionale, vigila sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
 - g) promuove i progetti di rilievo regionale, nonché di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale, valorizzando l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo;
 - h) stabilisce criteri di valutazione dei progetti degli organismi a carattere professionale secondo il sistema di valutazione adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) con Decreto ministeriale 1° luglio 2014, articolato per qualità artistica e dimensione quantitativa, con facoltà di riduzione degli indici percentuali adottati dal predetto MIBACT.
2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le regioni, gli istituti e i centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.
3. Promuove l'attività di formazione specifica e permanente d'intesa con accademie, scuole, conservatori e università per un'alta qualificazione delle professionalità degli artisti e degli operatori nei settori di cui all'art. 3.
4. Tali azioni sono comprese nel programma di cui all'art. 8 e nei piani annuali di cui all'art. 9.

Art. 7

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
- a) promuovono singolarmente o in maniera associata, la gestione e la valorizzazione delle attività di spettacolo;
 - b) promuovono la formazione e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale;
 - c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione di relativi oneri, alla costruzione e gestione di soggetti stabili;
 - d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale, musicale,

bandistica e della danza, corale sul territorio;

e) curano la gestione e la conservazione dei luoghi destinati allo spettacolo di loro titolarità o loro affidati;

f) promuovono, d'intesa con la Regione, la costituzione di reti e di residenze multidisciplinari per lo spettacolo e le attività culturali;

g) sostengono la collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;

h) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università.

2. I Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza:

a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti l'erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuano interventi di istituzione, adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;

d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale;

e) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.

Art. 8

Programma regionale per lo spettacolo

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi della legge di stabilità ed in armonia con la programmazione regionale di settore, approva il Programma regionale per lo spettacolo, su proposta della Giunta, previo parere della competente Commissione consiliare.

2. Il programma ha durata triennale e stabilisce in particolare:

a) le finalità generali dell'intervento regionale nel settore e le priorità tra i diversi tipi di iniziative, attività e progetti;

b) le modalità operative con cui gli enti locali, gli operatori e i soggetti dello spettacolo, secondo il

principio di sussidiarietà, interagiscono all'interno del sistema regionale dello spettacolo;

c) le priorità con particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;

d) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;

e) le modalità per la realizzazione del monitoraggio sull'effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono concessi i contributi;

f) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.

3. Il Programma regionale per lo spettacolo è attuato attraverso il Piano annuale dello spettacolo.

4. Il Programma triennale è approvato entro il 31 dicembre di ogni triennio.

Art. 9

Piano annuale per lo spettacolo

1. Il Piano annuale per lo spettacolo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare ed attua il Programma triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale. In particolare:

a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi e dei progetti;

b) definisce le iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo e riguardano l'intero territorio regionale, i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno;

c) privilegia le iniziative che favoriscono l'utilizzo di personale artistico lucano;

d) ripartisce le risorse finanziarie previste dal Programma regionale di cui all'art. 8.

2. Il Piano assicura, altresì, che:

a) i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi effettivi sostenuti dai soggetti beneficiari, secondo i criteri di valutazione dei progetti ed il sistema di valutazione adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) con Decreto 1° luglio 2014, articolato per qualità artistica e dimensione quantitativa;

b) la concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato e la differenza dopo la presentazione della rendicontazione delle spese effettive e la verifica dei contratti nazionali di lavoro della categoria spettacolo.

3. Il Piano annuale è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 10

Osservatorio regionale per lo Spettacolo

1. E' istituito, senza oneri per la finanza regionale, l'Osservatorio Regionale per lo Spettacolo, incardinato nell'Ufficio competente, al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dei processi culturali regionali.
2. L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto:
 - a) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI regionale;
 - b) dal dirigente dell'Ufficio "Sistemi culturali e turistici e cooperazione internazionale";
 - c) da un rappresentante dei settori in cui si articola l'Albo regionale degli operatori dello spettacolo;
 - d) da un rappresentante dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS);
 - e) da due rappresentanti dei Conservatori di musica;
 - f) un rappresentante dei lavoratori del settore indicato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative [2].
3. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con specifico regolamento del Dirigente competente.
4. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno ed esprime un parere non vincolante sulle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, punto c).
5. I componenti restano in carica tre anni ed entro il 31 dicembre di ogni anno presentano alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta.
6. L'attività dell'Osservatorio, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme di legge (decreto legislativo 33/2013) è resa pubblica e diffusa attraverso il sito basilicatanet della Regione Basilicata.
7. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e dà diritto solo al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 11

Albo regionale

1. E' istituito presso il Dipartimento Presidenza, Ufficio sistemi culturali turistici e cooperazione internazionale, l'Albo regionale articolato in due sezioni:
 - a) sezione degli operatori dello spettacolo [dal vivo] [3] riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ai sensi del D.M. 12 novembre 2007 e successive modifiche;
 - b) sezione degli operatori dello spettacolo [dal vivo] [4] non riconosciuti.

2. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere ai contributi disposti dalla Regione Basilicata, anche a valere sui fondi nazionali e comunitari ed è riservata a soggetti pubblici e privati che, a prescindere dalla forma giuridica, abbiano sede legale in Basilicata, siano formalmente costituiti e dotati di statuti coerenti con le finalità e le tipologie di attività e progetti previsti dalla presente legge ed operino nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. L'Albo è istituito ed è aggiornato secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento dell'Ufficio competente, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 10.

4. E' motivo di esclusione dall'albo il mancato rispetto del CCNL della categoria nonché il mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12

Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali"

1. E' istituito l'elenco delle "Eccellenze artistiche regionali" ovvero soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti per ottenere il riconoscimento sulla base delle seguenti indicazioni:

a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo;

b) sede in Basilicata;

c) svolgimento negli ultimi tre anni di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo.

3. Il possesso dei requisiti dei soggetti iscritti è verificato ogni due anni. L'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti determina la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

4. Il Teatro "Francesco Stabile" di Potenza, da sempre luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, è riconosciuto "Teatro Storico Lucano".

Art. 13

Convenzioni e accordi

1. La Regione, in cooperazione con partner pubblici e privati e per la realizzazione di progetti di interesse regionale, nazionale e comunitario, stipula convenzioni con soggetti pubblici e operatori culturali di rilievo regionale e nazionale nel settore dello spettacolo e delle attività culturali, inseriti nell'Albo regionale e dotati di adeguate risorse organizzative, produttive, finanziarie.

2. La Regione, anche su indicazione degli Enti locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie.

3. Le convenzioni indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

- b) gli oneri a carico dei firmatari;
- c) l'arco temporale e le modalità di attuazione;
- d) i soggetti attuatori;
- e) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 14

Fondo di garanzia

1. La Regione Basilicata facilita l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti regionali di spettacolo attraverso l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia.
2. Le modalità operative e di attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 15

Fondo unico regionale per lo spettacolo [dal vivo] [5].

1. E' istituito il Fondo unico per lo spettacolo [dal vivo] [6], di seguito denominato FURS (Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo), finalizzato a sostenere ed incrementare le attività nei settori dello spettacolo [dal vivo] [7] con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) di cui al D.M. 12 novembre 2007 e successive modificazioni.
2. Alla dotazione del FURS si provvede con l'istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi nel bilancio pluriennale della Regione.
3. Nel FURS confluiscono, inoltre, le risorse finanziarie nazionali, le risorse comunitarie, i fondi strutturali, nonché le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni od enti pubblici e privati.

Art. 16

Istituzioni e organismi d'interesse regionale

1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del Codice Civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'approvazione della presente legge si provvede con le risorse stanziata dalla legge di stabilità.

Art. 18

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogati il comma 6 dell'art. 4 e l'art. 21, relativi allo spettacolo, della L.R. 1 giugno 1988, n. 22 (Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale) e s.m.i., nonché tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 19

Norma transitoria

1. Il programma triennale di cui all'articolo 8 è approvato entro sei mesi dalla data di istituzione dell'Osservatorio regionale dello Spettacolo di cui all'articolo 10 e dell'Albo di cui all'articolo 11 e dell'elenco di cui all'art. 12.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per l'anno 2015, la Giunta regionale approva la pianificazione annuale entro il 31 gennaio.

Art. 20

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE

.....

- [1] Parole soppresse dall'art. 1, comma 1 della L.R. 17 aprile 2015, n. 16;
- [2] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3 della L.R. 17 aprile 2015, n. 16 ;
- [3] Parole soppresse dall'art. 1, comma 2 della L.R. 17 aprile 2015, n. 16;
- [4] Parole soppresse dall'art. 1, comma 2 della L.R. 17 aprile 2015, n. 16;
- [5] Parole soppresse dall'art. 1, comma 4 della L.R. 17 aprile 2015, n. 16;
- [6] Parole soppresse dall'art. 1, comma 4 della L.R. 17 aprile 2015, n. 16;
- [7] Parole soppresse dall'art. 1, comma 4 della L.R. 17 aprile 2015, n. 16 .

L.R. 18 dicembre 2014, n. 44

Disposizioni per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e l'istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo), rifinanziamento della L.R. 94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 12/4 del 2 dicembre 2014](#), pubblicata nel BURA 24 dicembre 2014, n. 51 ed entrata in vigore il 25 dicembre 2014)

Testo vigente
(in vigore dal 25/12/2014)

Art. 1 (Finalità ed oggetto)

1. Nelle more dell'adeguamento delle normative regionali in materia di spettacolo dal vivo, da attuarsi attraverso la legge europea regionale 2014, la presente legge disciplina la concessione di finanziamenti ad hoc in materia culturale nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. La presente legge, inoltre, nel rispetto della normativa europea, definisce, ai fini del sostegno finanziario delle attività di istruzione pubblica in campo culturale, la tipologia dei finanziamenti che non costituiscono aiuti di Stato.

Art. 2 (Sostegno all'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile Abruzzese)

1. Nelle more dell'adeguamento delle normative regionali in materia di cultura e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, è concesso un contributo all'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile Abruzzese per l'importo massimo di € 300.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a supportare il normale svolgimento delle attività del 2014, ivi comprese le iniziative volte a salvaguardare l'equilibrio del bilancio, ed è quantificato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del reg. (UE) n. 651/2014.
3. Il contributo previsto dalla presente legge è cumulabile con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.
4. Il Servizio competente in materia di cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensità di aiuto più elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire la perdita di esercizio.
5. La comunicazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lett. a), del reg. (UE) n. 651/2014 è effettuata entro venti giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 3 (Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari)

1. La copertura finanziaria della spesa prevista dall'articolo 2 è assicurata dallo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa di nuova istituzione 10.01.005 - 61655, denominato "Intervento a favore del TSA" di importo pari ad € 300.000,00.
2. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.02.009 - 62434, denominato "Contributo all'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo - L.R. 11.9.1996, n. 88 e L.R. 21.9.1999, n. 85" è ridotto di € 300.000,00;
 - b) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61655, denominato "Intervento a favore del TSA" è incrementato di € 300.000,00.

Art. 4 (Modifica alla L.R. 5/1999)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 12 della [L.R. 11 febbraio 1999, n. 5](#) (Norme organiche sul teatro di prosa) le parole "con uno stanziamento continuativo annuale di € 35.000,00", sono sostituite con le parole "per l'annualità 2014

con uno stanziamento di € 20.000,00".

2. La copertura finanziaria del finanziamento di cui al comma 1 è assicurata dagli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999".
3. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.02.009 - 62436 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999" è aumentato di € 19.999,50;
 - b) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61664 denominato "Contributo a favore della fondazione Centro Sperimentale di cinematografia - Scuola Nazionale di cinema L.R. 28.12.2012, n. 72" è aumentato di € 0,50 (cinquanta centesimi di euro);
 - c) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 37204 denominato "Entrate derivanti da contributi a carico del personale per assicurare il trattamento previdenziale e assistenziale" è aumentato di € 20.000,00.

Art. 5

(Finanziamenti regionali per attività di istruzione pubblica in campo culturale)

1. Ai sensi della legislazione e della giurisprudenza europea, al sostegno finanziario regionale delle attività didattiche degli Istituti e degli Enti inseriti nel sistema scolastico nazionale, finanziati e controllati dallo Stato o da amministrazioni pubbliche, non si applicano le disposizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato, se gli stessi assolvono i propri compiti in campo culturale ed educativo, nel contesto dell'istruzione pubblica.

Art. 6

(Disposizioni relative alla L.R. 15/2000)

1. Per l'annualità 2014 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli della [L.R. 22 febbraio 2000, n. 15](#) (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) art. 10 - Attività lirica-progetti;
 - b) art. 11 - Norme di finanziamento;
 - c) art. 12 - Progetti;
 - d) art. 13 - Norme di finanziamento;
 - e) art. 14 - Finalità;
 - f) art. 15 - Norme di finanziamento;
 - g) art. 19 - Accesso di altri soggetti.
2. Per l'annualità 2014, ai soggetti di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della [L.R. 15/2000](#), i contributi sono assegnati nei limiti dello stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo - L.R. 22.2.2000, n. 15", del bilancio 2014 e sono proporzionalmente ridotti qualora non trovino ivi capienza.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2013, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla [L.R. 15/2000](#).
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli Aiuti di Stato.
5. La Giunta regionale, anche tramite i Servizi regionali competenti, procede all'attuazione dei dettati del presente articolo, disponendo la revoca dei provvedimenti già adottati in contrasto con le suddette disposizioni, fatti salvi i provvedimenti che hanno già disposto il pagamento della spesa.

Art. 7

(Rifinanziamento della L.R. 94/1995)

1. Per l'anno 2014, al fine di dare continuità alle iniziative previste nella [L.R. 2 maggio 1995, n. 94](#) (Premio internazionale Ignazio Silone) la stessa viene rifinanziata. Il capitolo di spesa 61626 denominato "Premio internazionale Ignazio Silone - L.R. 2.5.1995, n. 94 e L.R. 9.8.1999, n. 47" è incrementato di € 60.000,00.
2. Al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento: U.P.B. 03.05.002 capitolo di entrata 35045 denominato "Entrate relative al gettito derivante dalla lotta all'evasione ex articolo 9 del D.Lgs. 68/2011" per € 60.000,00;
 - b) in aumento: U.P.B. 10.01.004, capitolo di spesa 61626 denominato "Premio internazionale Ignazio Silone - L.R. 2.5.1995, n. 94 e L.R. 9.8.1999, n. 47" per € 60.000,00.
3. Per le annualità successive al 2014, gli oneri derivanti dall'attuazione della [L.R. 94/1995](#) trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'apposito stanziamento dell'U.P.B. 10.01.004 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto secondo le modalità previste dall'articolo 8 della [L.R. 25 marzo 2002, n. 3](#) (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 10 della [L.R. 29 dicembre 1977, n. 81](#) (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 8

(Modifica dell'art. 2 della L.R. 41/2011)

1. Al comma 5 dell'[articolo 2](#) della [L.R. 2 dicembre 2011, n. 41](#) (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere), il secondo periodo "Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro trentasei mesi dalla data di comunicazione della concessione del sostegno finanziario regionale." è sostituito dal seguente: "Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro il 31 dicembre 2017".

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 30 gennaio 2008, n. 1, 6 agosto 2010, n. 8, 15 marzo 2011, n. 4, 4 agosto 2011, n. 14, 27 gennaio 2012, n. 1, 16 novembre 2012, n. 30, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16 e 18 gennaio 2016, n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Il testo della legge tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n. 41 del 23 luglio 2007.

Testo vigente della Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6.

“Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Titolo I

Principi, definizioni e funzioni.

Articolo 1

Principi generali

1. La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.

2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo.

3. Gli interventi pubblici in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilità ed alla formazione del pubblico.

Perseguono la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.

4. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:

- a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata già riconosciute da consolidati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione;
- b) stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale;
- c) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:
 - a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
 - b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;
 - c) le attività di spettacolo viaggiante;
 - d) l'attività degli esercizi cinematografici e l'attività di promozione cinematografica.
2. Ai fini della presente legge, si intendono:
 - a) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005 - settore attività teatrali -;
 - b) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa privata, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
 - c) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo d'innovazione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 13 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
 - d) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e per le quali ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005 - settore attività musicali -;
 - e) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:
 1. dispongono di una organizzazione artistica, tecnica ed amministrativa con carattere di continuità e stabilità;
 2. hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata, direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;
 3. svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;
 4. realizzano almeno venticinque concerti l'anno di cui due produzioni;
 - f) per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali con particolare riferimento all'attività lirica e che sono, altresì, caratterizzati da:
 1. comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;
 2. produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;
 3. rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma;
 4. esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per i quali è consentito un numero minore;
 5. entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;
 - g) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale;
 - h) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività tercoree;
 - i) per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca ed innovazione e hanno comprovata storicità;
 - l) Per i soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo che svolgono un'attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio*

dell'ultimo quinquennio di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un valore medio dell'ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di venticinque giornate recitative per la produzione, in ambito regionale, nazionale e comunitario, sostenuta da consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione (1).

m) per imprese ed organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale o regionale, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, e che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa;

n) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;

o) per esercizi teatrali privati i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, danza e musica;

p) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di comuni o province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la provincia di appartenenza;

q) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti;

r) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno *ottocento* posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali; (2)

s) per residenza multidisciplinare, un progetto triennale, attuato da un soggetto avente personalità giuridica, facente capo a uno o più comuni, da realizzare con il concorso dell'ente territoriale attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La residenza deve garantire una molteplice attività di promozione, formazione del pubblico, produzione ed ospitalità, deve essere altresì orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l'esecuzione;

t) per esercizio cinematografico la gestione di sale cinematografiche, *con non più di sette schermi*, anche di proprietà pubblica, provviste di regolare agibilità ed aperte al pubblico (3);

u) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n.337;

v) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri con capienza di almeno seicento posti e funzionanti senza soluzione di continuità da quindici anni, ed i teatri di almeno quattrocentocinquanta posti, situati in edifici di rilevante pregio storico ed architettonico riconosciuto e tutelato dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento spettacoli, di cui almeno il 50 per cento del repertorio classico napoletano (3);

z) per associazioni di promozione cinematografica, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che promuovono la cultura cinematografica (4).

3. Ai fini della presente legge per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso.

[3 bis. *Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), della presente legge*] (5).

(1) Lettera così sostituita dall'articolo 52, comma 4, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

(2) Lettera così sostituita dall'articolo 10, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.

(3) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 108, lettera a) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 108, lettera b) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

(5) Articolo aggiunto dall'articolo 52, comma 4, lettera b), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 novembre 2012, n. 30.

Articolo 3

Funzioni della Regione

1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.
2. La Regione attua i propri interventi al fine di:
 - a) favorire il coordinamento dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;
 - b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;
 - c) garantire il sostegno nell'ambito della produzione e della distribuzione alle realtà regionali che stabiliscono rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea;
 - d) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee;
 - e) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche più rappresentative della tradizione culturale della regione, ivi inclusa l'attività bandistica a carattere continuativo, con almeno dodici rappresentazioni all'anno e composta da un minimo di ventiquattro elementi;
 - f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo;
 - g) promuovere nella produzione la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
 - h) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo;
 - i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del teatro in lingua napoletana;
 - l) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
 - m) tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore;
 - n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le Università campane;
 - o) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;
 - p) sostenere la promozione internazionale dello spettacolo campano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri;
 - q) sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa;
 - r) sostenere il recupero e la riattazione di sale volte agli scopi istitutivi della presente legge;
 - s) sostiene progetti teatrali, musicali e cinematografici che prevedano, nella loro elaborazione, recupero di marginalità sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni già operanti sul territorio o che si vadano a costituire allo scopo.
3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, in particolare:
 - a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo;
 - b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a conseguire le finalità, attività e modalità indicate dall'articolo 6, comma 2;
 - c) sostiene le attività anche mediante la partecipazione ai soggetti che le svolgono;
 - d) effettua la vigilanza e il monitoraggio, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.

4. La Regione, inoltre:

- a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea;
- b) promuove la diffusione dello spettacolo campano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo;
- c) svolge attività speculativa, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sulle realtà dello spettacolo, con l'eventuale collaborazione degli enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste.

5. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche.

6. La Regione, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti o nel settore dello spettacolo stesso o di sezioni speciali operanti anche in altri settori economici, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.

Articolo 4

Funzioni delle province

1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono:

- a) concorrere a promuovere ogni attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
- b) sostenere le attività, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
- c) concorrere a promuovere l'avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;
- d) costituire osservatori provinciali in materia di spettacolo;
- e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio;
- f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo;
- g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio;
- h) promuovere, in collaborazione con i Comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.

2. Le province, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Articolo 5

Funzioni dei comuni

1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale:

- a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
- c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli;
- d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di

catalogazione e conservazione;

e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico;

f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione;

g) effettuare un costante monitoraggio delle attività di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.

Titolo II

Modalità dell'intervento regionale

Articolo 6

Programmi di investimento e promozione regionale

1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2.

2. Il programma, in particolare:

a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno a quelle realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;

b) dispone, su proposta congiunta dei comuni e delle province interessate, misure finanziarie e organizzative per la residenza multidisciplinare di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s);

c) dispone misure per il sostegno dell'esercizio cinematografico, al fine di promuovere l'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea;

d) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali;

e) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;

f) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u);

g) dispone misure a favore dell'attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano;

h) dispone misure dell'attività di alto perfezionamento professionale di danza;

i) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.

3. Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, ed è armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo.

4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano:

a) le attività ed i progetti da realizzare;

b) i soggetti attuatori;

c) la ripartizione delle spese;

d) le modalità di attuazione.

5. La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e

finanziarie, o con associazioni di categoria.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate sul bollettino ufficiale della regione Campania, e indicano:

- a) le attività ed i progetti da realizzare;
- b) gli oneri a carico dei firmatari;
- c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

Articolo 7

Procedure della programmazione

1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 11, e della Conferenza delle autonomie locali, adotta il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 6, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. La Giunta nella predisposizione del programma, sentita la commissione consiliare competente per materia, acquisisce le proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle associazioni di categoria, dagli osservatori provinciali di cui all'articolo 4, da comuni e province singoli o associati.

Articolo 8

Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo

1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta:

- a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilità finanziarie previste per il fondo;
- b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4;
- c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania.

3. L'atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti l'osservatorio regionale per lo spettacolo di cui all'articolo 11, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n.17.

4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:

A. Settore teatrale:

- 1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento;
- 2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico ad iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;
- 3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue.

B. Settore musicale:

- 1) attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;
- 2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), con almeno tre diverse rappresentazioni.

C. Settore cinematografico:

- 1) attività di esercizi cinematografici, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), che svolgono almeno centoventi giornate di attività annue;

2) attività di esercizio cinematografico dedicata per più della metà delle giornate di programmazione a film *d'essai*, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28;

D. Settore danza:

1) attività di imprese di produzione di spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), che effettuano un minimo di dodici giornate recitative annue e duecento giornate lavorative documentate;

2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), di promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, con un minimo di 15 giornate recitative annue;

3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'art. 2 comma 2, lettera h, anche in riferimento alle nuove tecnologie.

E. Settore spettacolo viaggiante:

1) attività di spettacolo viaggiante;

2) attività promozionali;

3) attività assistenziali ed educative.

5. *Le misure di attuazione previste nel comma 2, lettera c), definiscono i requisiti e le modalità di ammissione al contributo regionale. (1)*

6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

a) che i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;

a-bis) che se i costi ammissibili, documentati a consuntivo, sono inferiori a quelli indicati in preventivo in misura superiore al 10 per cento, il contributo è ridotto in misura proporzionale; (2)

a-ter) che se lo scostamento è superiore al 30 per cento, è fornita idonea relazione giustificativa e che se tale scostamento si verifica per due anni consecutivi e non è adeguatamente giustificato, il soggetto non può essere ammesso al contributo per l'annualità successiva; (2)

b) che i contributi sono disposti triennialmente se richiesto dai beneficiari sulla base di un progetto di attività triennale e in tutti gli altri casi annualmente;

[c) che la definizione del contributo sia commisurato nella misura del settantacinque per cento con riferimento a criteri quantitativi e nella misura del venticinque per cento con riferimento a criteri qualitativi;] (3)

d) un efficace sistema di controllo e monitoraggio sull'effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono concessi i contributi;

e) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;

f) concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.

7. Le misure di attuazione, inoltre, definiscono le modalità di ammissione e di assegnazione dei contributi per i soggetti di cui all'articolo 9 e all'articolo 12 lettere d), e), f), g), h), i), l),m).

8. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenta i requisiti prescritti e provvede in proprio al completamento del progetto di attività.

9. Ai fini della corresponsione dei contributi già deliberati non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità nella persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 45, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

(3) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 45, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Articolo 9

Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica

1. La Regione sostiene i soggetti stabili ad iniziativa pubblica, già riconosciuti con provvedimento dello Stato, attraverso un contributo annuale non cumulabile con gli altri interventi, *pari al dodici e cinquanta per cento* per l'associazione Teatro Stabile della città di Napoli delle risorse previste dall'articolo 13. (1)
(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 86, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

Titolo III

Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie

Articolo 10

Registro regionale dello spettacolo

1. E' istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo.
2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
- a) **la sede legale ed operativa nel territorio regionale**;^{*}
 - b) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un biennio.
3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere d), i).
- 3 bis. Gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Campania possono essere iscritti al registro dopo tre anni dalla data di trasferimento.* (1)
4. La Giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania, sulle modalità di iscrizione al registro e per la sua tenuta.

* Errata corrige pubblicata sul BURC n. 41 del 23 luglio 2007

- (1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 108, lettera c) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

Articolo 11

Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa

1. E' istituito l'osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall'assessore al ramo *o da suo referente*, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati *dalla commissione consiliare competente e due designati dal Presidente della Giunta regionale* (1).
- [a] uno dalle associazioni di categoria] (2);
 - [b] uno dall'assessore regionale competente] (2);
 - [c] uno dalla commissione consiliare permanente competente per materia] (2).
2. L'osservatorio è organo della Giunta regionale con funzioni consultive, relativamente alla programmazione regionale, alla definizione delle misure finanziarie ed alle misure di indirizzo. Esso ha sede presso l'assessorato competente.
3. Esso, in collaborazione con l'osservatorio sullo spettacolo istituito presso il Ministero competente:
- a) predispone una relazione annuale analitica sull'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge;
 - b) raccoglie ed aggiorna i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, nella regione Campania al fine di realizzare attività permanenti di monitoraggio quali la mappature delle imprese, la mappatura delle sedi, l'occupazione nel settore, l'analisi dei fabbisogni formativi, l'evoluzione delle figure professionali e i finanziamenti pubblici;
 - c) sintetizza i dati di cui alla lettera a) al fine di estrapolare il numero degli spettatori (totale e per settori), il numero delle recite (totale e per settori), il numero di organismi presenti sul territorio, il numero delle sedi dove è svolta attività di spettacolo, il numero di occupati nello spettacolo (per

tipologia di settore), i finanziamenti degli enti pubblici (divisi per settore);

d) realizza analisi ed elaborazioni su temi specifici individuati dalla Regione all'interno dei seguenti ambiti:

1. andamenti economici degli enti e delle imprese del settore;
2. offerta teatrale;
3. indagini quantitative e qualitative sul pubblico e sulla domanda inespressa;
4. indagini sui settori emergenti;
5. modelli organizzativi delle imprese;
6. sistemi produttivi e distributivi, funzioni e prospettive dei circuiti territoriali;

e) acquisisce tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Regione, ivi compresa quella svolta dalle istituzioni e dagli enti locali destinata al sostegno ed all'incentivazione dello spettacolo;

f) collabora con istituzioni ed organismi culturali quali università, istituti di ricerca, associazioni d'impresie;

g) diffonde e comunica adeguatamente i risultati delle attività svolte attraverso rapporti annuali, pubblicazioni periodiche, forme di comunicazione mirate su riviste specializzate.

4. Con atto della Giunta regionale è costituita una commissione per la valutazione qualitativa delle iniziative proposte per il sostegno regionale, per i seguenti settori: teatro, musica e danza. *Ogni commissione è composta da tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione consiliare competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente e da un funzionario della commissione consiliare competente per materia.* (3)

4 bis. La commissione completa la prevista valutazione entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei competenti Uffici della Giunta regionale. Trascorso tale periodo, gli Uffici regionali provvedono all'attribuzione dell'intero contributo unicamente con riferimento ai criteri quantitativi. (4)

5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono svolte dal personale della Direzione generale competente per materia. (5)

[6. I componenti delle commissioni di cui al presente articolo sono incompatibili, pena decadenza, con incarichi decisionali di diritto o di fatto all'interno degli organismi direttivi dei soggetti destinatari dei contributi. Essi durano in carica un triennio e l'incarico non è rinnovabile per il triennio successivo.] (6)

7. La partecipazione alle attività dell'osservatorio regionale è a titolo gratuito. È previsto il rimborso spese di viaggio. (7)

(1) Alinea dapprima modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 successivamente dall'articolo 1, comma 27 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 14 ed infine dall'articolo 1, comma 86, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(2) Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 45, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(5) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 successivamente dall'articolo 1, comma 45, lettera d) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(6) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 45, lettera e) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(7) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 45, lettera f) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Articolo 12

Pianificazione delle risorse

1. Il piano finanziario è articolato come segue:

a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate il ventotto e mezzo per cento delle risorse disponibili;

- b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;*
- c) sostegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;*
- d) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili;*
- e) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui sono assegnate il sei per cento delle risorse disponibili;*
- f) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e), l), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica ed il cinquanta per cento alla danza ;*
- g) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;*
- h) sostegno annuale per quei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che rispettano i requisiti dell'articolo 10, settore danza, e articolo 16, settore teatrale, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005, cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;*
- i) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera p), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse;*
- l) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse distribuite proporzionalmente al numero dei posti;*
- m) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r), cui sono assegnate il cinque per cento delle risorse;*
- n) funzionamento dell'osservatorio regionale, degli organi di valutazione e vigilanza a cui sono assegnate mezzo punto percentuale delle risorse;*
- o) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse.*

2. I contributi concessi a valere sulle risorse alle lettere di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro o con altri interventi, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere d) ed e).

(1) Comma dapprima modificato dall'articolo 1, comma 108, lettera d), punti 1), 2), 3) e 4) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 successivamente dall'articolo 52, comma 4, lettere c) e d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 ed infine così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 86, lettera c) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

Articolo 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificato in euro 21.028.750,00 si fa fronte, per il corrente anno, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con le seguenti unità previsionali:

- a) upb 3.11.242 per euro 1.420.000,00;
- b) upb 6.80.221 per euro 12.200.000,00;
- c) upb 3.11.31 per euro 3.908.750,00;
- d) upb 6.80.221 per euro 3.500.000,00.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 14

Modalità e tempi di presentazione delle istanze

1. Entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza finanziaria, i soggetti devono presentare una richiesta di contributo per l'attività che intendono svolgere dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza finanziaria.

2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, impegna la relativa spesa per ognuno dei soggetti la cui attività

decorre dal 1 gennaio. Per i soggetti la cui programmazione non decorra dal 1 gennaio l'impegno di spesa avviene entro il 30 settembre.

3. Ai soggetti richiedenti è riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'attività già svolta, che non può superare il cinquanta per cento dell'intero contributo e la cui erogazione è concessa entro il 30 giugno per i soggetti la cui attività programmata decorre dal 1 gennaio.

4. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al settore competente la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente, attesa la regolarità dell'istruttoria e previa verifica del rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvedere alla conclusione del procedimento entro sessanta giorni.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, decadendo d'ufficio dai benefici riconosciuti loro dalle leggi contenute ed abrogate nell'articolo 16, limitatamente alle attività relative all'anno di approvazione della presente legge.

Articolo 16

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 6 maggio 1985, n.48, recante Interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale;
 - b) articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n.44, recante Contributo annuale all'Ente Autonomo Teatro San Carlo;
 - c) legge regionale 5 aprile 2000, n. 9, recante Contributo annuale al Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno e al Teatro stabile di prosa "Bellini" di Napoli e successive modifiche.
2. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

15 giugno 2007

Bassolino

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2004, n. 6

“Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione, nella cornice dei propri principi statutari, riconosce nello spettacolo una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identità dei territori.
2. La Regione riconosce, altresì, lo spettacolo quale strumento di comunicazione di arte, di formazione, di promozione culturale, di incontro e dialogo sociale.
3. La Regione, con la presente legge, definisce il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento, nonché identifica le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e circense, garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale e le pari opportunità.
4. La Regione favorisce, in materia di spetta-

colo, la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.

**Art. 2
(Funzioni della Regione)**

1. La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), esercita le funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. La Regione indirizza e coordina gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla promozione e alla formazione del pubblico e agevola la più ampia partecipazione dei fruitori.
3. La Regione assicura azioni equilibrate e omogenee nella promozione, diffusione e circuitazione delle attività dello spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate.
4. La Regione favorisce in materia di spettacolo la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, anche per utilizzare in maniera proficua le risorse economiche e organizzative.
5. La Regione riconosce e offre il proprio sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate negli ambiti regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui

all'articolo 6 e la competente Commissione consiliare permanente.

6. La Regione offre sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni.

7. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le università e il sistema economico produttivo e finanziario.

Art. 3

(Funzioni delle Province e dei Comuni)

1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:

- a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale;
- b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;
- c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
- d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di spettacolo per le scuole e le università.

2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo.

3. Le Province e i Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza:

- a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti l'erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo, anche con

riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati;

- c) attuano interventi di creazione, di adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
- d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale.

4. Le Province, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale, promuovono e indirizzano la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo del settore dello spettacolo, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie.

5. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

- a) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;
- b) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale nonché dalla presente legge e dal relativo regolamento in favore degli spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti.

Art. 4

(Tipologie dell'intervento regionale)

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività:

- a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che insistono e operano stabilmente sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
- b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale;
- c) distribuzione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni pugliesi;
- d) realizzazione di festival e rassegne finalizzate anche alla promozione dell'identità culturale pugliese;
- e) formazione del pubblico, in particolare giovanile, in collaborazione con gli operatori

dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università;

- f) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo;
 - g) programmazione di qualità relativa al piccolo esercizio cinematografico, ai cinema dei centri urbani e alle sale d'essai riconosciute ai sensi della normativa nazionale;
 - h) definizione dei criteri di individuazione delle aree comunali riservate allo spettacolo viaggiante e alle attività circensi.
2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento per:
- a) restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi, nonché per attrezzature destinate alle attività di spettacolo;
 - b) innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico;
 - c) valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore locale.

Art. 5 (Programma regionale)

1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'articolo 6, approva con regolamento il programma triennale in materia di spettacolo.
2. Il programma triennale prevede:
 - a) gli obiettivi da perseguire;
 - b) le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;
 - c) le procedure e le modalità di attuazione degli interventi;
 - d) i criteri per la verifica della realizzazione delle attività oggetto degli interventi di cui all'articolo 4.
3. La Regione, in attuazione del programma triennale, stabilisce le quote da destinare agli interventi di cui alla presente legge.

Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)

1. È istituito l'Osservatorio regionale dello spettacolo composto da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo.
2. L'Osservatorio rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma regionale di cui all'articolo 5, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo sul territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di cui all'articolo 3, pareri sulle attività ivi descritte.
3. I componenti restano in carica tre anni.
4. Alla scadenza del mandato l'Osservatorio predispone una relazione sull'attuazione delle finalità della presente legge.

Art. 7 (Apulia Film Commission)

1. E' istituita l'Apulia Film Commission, di seguito denominata AFC. L'AFC è una fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che ne possono essere soci fondatori. Vi possono aderire anche altri enti locali, nonché le Camere di commercio e gli organismi imprenditoriali e associativi.
2. L'AFC assolve ai seguenti compiti istituzionali:
 - a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attirare in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere;
 - b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Puglia, concedendo contributi e agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico: Film Fund;
 - c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Puglia, tra cui festival,

- promozione del territorio all'estero, sostegno allo studio e alla ricerca, di concerto con le istituzioni universitarie;
- d) valorizzare le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale;
- e) assumere e valorizzare il patrimonio storico-culturale della Mediateca regionale pugliese e incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico del Centro di cultura cinematografica ABC.

Art.8
(Albo regionale)

1. La Regione istituisce l'Albo regionale dei soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in funzione di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti sul territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

Art. 9
(Convenzioni)

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, mediante apposite convenzioni.
2. La Regione stipula convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici che si avvalgono di professionalità riconosciute nel settore dello spettacolo e anche con soggetti privati, purché inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative, che propongono e realizzano, anche con il coinvolgimento e l'apporto finanziario di altri partner pubblici e privati, progetti di elevata qualità artistica d'interesse regionale, nazionale e internazionale.
3. Gli schemi delle convenzioni sono disciplinati dalla Giunta regionale

Art.10
(Fondo unico regionale dello spettacolo)

1. E' istituito il Fondo unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato FURS.

2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Alla dotazione del fondo si provvede con l'istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel bilancio pluriennale della Regione.

4. Nel FURS confluiscono inoltre le risorse finanziarie statali del Fondo unico per lo spettacolo, nonché le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art.11
(Istituzioni e organismi d'interesse regionale)

1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 5, ai fini della valorizzazione della propria tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale e internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce il ruolo d'interesse regionale alle Fondazioni, alle ICO, ai Teatri stabili e agli organismi di produzione, promozione ed esercizio con sede nella regione e riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Art.12
(Fondo di garanzia)

1. E' istituito il Fondo di garanzia finalizzato a favorire l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti di spettacolo in Puglia.
2. Le modalità operative e di attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

Art.13
(Esecuzione)

1. Le modalità e le procedure di esecuzione della presente legge, per quanto attiene la materia spettacolo, sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.

Art.14
(Disciplina transitoria delle attività culturali)

1. In attesa della disciplina normativa organica delle attività culturali, la Regione promuove, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali, le università, le istituzioni culturali in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché con l'associazionismo culturale qualificato, la realizzazione di iniziative e di progetti per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demotnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene e incentiva la realizzazione di iniziative e di progetti culturali promossi da soggetti pubblici e da organismi privati in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di specializzazione.

3. La Giunta regionale approva il programma triennale per le attività culturali, che fissa gli obiettivi, le priorità di intervento, le procedure e le modalità di attuazione.

Art. 15
(Norma transitoria)

1. Il programma triennale di cui all'articolo 5 sarà approvato dopo sei mesi dalla data di istitu-

zione dell'Osservatorio di cui all'articolo 6 e dell'Albo di cui all'articolo 8. Nelle more, la Giunta regionale approva un programma temporaneamente limitato al termine suddetto.

Art.16
(Abrogazione)

1. La legge regionale 11 maggio 1990, n.28 (Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema) è abrogata

Art. 17
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri rivenienti dall'approvazione della presente legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2004, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 3 milioni e 550 mila da iscrivere ai capitoli di nuova istituzione epigrafati:

- a) legge regionale n. ___ del _____ "Norme di disciplina transitoria delle attività culturali" per euro 1 milione e 500 mila;
- b) legge regionale n. ___ del _____ "Fondo unico regionale dello spettacolo" per euro 1 milione e 500 mila;
- c) legge regionale n. ___ del _____ - art.12 "Fondo di garanzia" per euro 50 mila;
- d) legge regionale n. ___ del _____ "Fondazione Paolo Grassi e Teatro Pubblico Pugliese" per euro 500 mila;

e con contestuale riduzione delle autorizzazioni di spesa dei capitoli 813012 per euro 3 milioni, 813015 per euro 250 mila e 581000 per euro 300 mila.

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 aprile 2004

FITTO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - In attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 2

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 5" è pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92.

La L.R. 11 DICEMBRE 2000 n. 24, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale" è pubblicata sul BUR n. 149 del 15/12/2000.

Si riportano gli artt. 23 e 24.

Art. 23**(Funzioni della Regione)**

1. Oltre alle funzioni e ai compiti già esercitati secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli, sono riservati alla Regione le seguenti funzioni:

- a) la programmazione e la promozione, unitamente allo Stato e agli enti locali interessati, sentite le principali associazioni di categoria interessate, delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e di omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo l'equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio regionale, utilizzando a questo fine gli ausili finanziari previsti dalla legislazione vigente;
- b) la definizione, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture e spazi già adibiti o da adibire allo spettacolo;
- c) la definizione, con il concorso dei Comuni interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di criteri per la individuazione delle aree comunali riservate ai parchi di divertimento allestiti da circhi ed esercenti lo spettacolo viaggiante;
- d) la definizione, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di piani regionali per la promozione delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche, circhi e spettacolo viaggiante;
- e) il consolidamento della rete regionale dei teatri, nonché dei circuiti del piccolo esercizio cinematografico e sale d'essai, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione;

f)

la definizione degli interventi di sostegno alle imprese dello spettacolo, anche favorendone l'accesso al credito;

g)

lo svolgimento di attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli enti locali e le principali associazioni di categoria;

h)

la promozione della formazione professionale orientata allo spettacolo.

Art. 24**(Funzioni degli enti locali)**

1. Spettacolo agli enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali, in collaborazione con la Regione e sentite le principali associazioni di categoria, le seguenti funzioni:

a)

l'attuazione dei piani regionali di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b);

b)

l'attuazione dei piani regionali di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c);

c)

il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;

d)

la partecipazione alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;

e)

la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

f)

la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università, d'intesa con le amministrazioni competenti e in collaborazione con le principali associazioni di categoria e degli operatori locali aventi come scopo esclusivo la promozione delle attività teatrali e cinematografiche presso gli istituti scolastici;

g)

il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.

2. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

a)

sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con gli interventi di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b)

svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, anche avvalendosi di organismi di diritto privato;

c)

attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione e adeguamento di sedi e attrezzature destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico artistico dello spettacolo, in particolare a favore delle sale cinematografiche e teatrali nei centri storici;

d)

individuano, in conformità ai criteri previsti dalla legge e secondo le indicazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), le aree per l'allestimento di circhi e parchi divertimento attrezzati dagli esercenti lo spettacolo viaggiante.

Testo vigente**LEGGE REGIONALE 03 aprile 2009, n. 11**

Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo

(*B.U. 09 aprile 2009, n. 34*)La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'**Sommario**[Art. 1 \(Finalità e oggetto\)](#)[Art. 2 \(Sistema regionale dello spettacolo\)](#)[Art. 3 \(Funzioni della Regione\)](#)[Art. 4](#)[Art. 5 \(Funzioni dei Comuni\)](#)[Art. 6 \(Piano regionale dello spettacolo\)](#)[Art. 7 \(Programma operativo\)](#)[Art. 8 \(Progetti di interesse regionale\)](#)[Art. 9 \(Elenco dei soggetti di primario interesse regionale\)](#)[Art. 9 bis \(Aggregazione\)](#)[Art. 10 \(Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo\)](#)[Art. 11 \(Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo\)](#)[Art. 12 \(Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo\)](#)[Art. 13 \(Disposizioni finanziarie\)](#)[Art. 14 \(Norme transitorie e finali\)](#)[Art. 15 \(Abrogazioni\)](#)**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo dal vivo, di seguito spettacolo, uno strumento fondamentale per la crescita culturale, l'aggregazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo economico.
2. La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione, la promozione, la formazione del pubblico e l'innovazione gestionale, perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. La Regione incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo.
3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare:
 - a) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente svantaggiate;
 - b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo;
 - c) promuove il rinnovamento dei linguaggi, il confronto interculturale, la ricerca e la sperimentazione;
 - d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all'interno del settore;
 - e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.

Art. 2*(Sistema regionale dello spettacolo)*

1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico, privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione.
2. La Regione favorisce l'aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e valorizzazione dello spettacolo e di garantire l'innovazione organizzativa, gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria.
3. La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di cui all'articolo 9, al fine di garantire la stabilità e la qualità nell'esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale.
4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare:
 - a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori e, a tal fine, istituisce l'elenco di cui all'articolo 9;
 - b) promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, di cui all'articolo 8, valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo;
 - c) approva e attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo programma operativo, di cui agli articoli 6 e 7;
 - d) gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di anticipazione del credito, di cui agli articoli 11 e 12;
 - e) svolge funzioni e servizi di scala regionale a sostegno del Sistema Regionale dello Spettacolo, di cui all'articolo 2;
 - f) valorizza le professionalità operanti nel settore mediante l'istituzione della banca dati degli operatori dello spettacolo, di cui all'articolo 10;
 - g) svolge, attraverso l'Osservatorio regionale della cultura, attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare attenzione a documentarne l'impatto economico e occupazionale; vigila sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 4

.....

Nota relativa all'articolo 4:

Abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'art.

7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

Art. 5
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, sostengono sulla base della programmazione regionale le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali. In particolare:

- a) favoriscono, garantendo l'utilizzo delle loro strutture, la fruizione e la diffusione della produzione musicale, teatrale, coreutica;
- b) promuovono la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole e nelle università;
- c) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.

Art. 6
(Piano regionale dello spettacolo)

1. Il piano regionale dello spettacolo individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo.

2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo, l'analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;
- b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali da perseguire;
- c) la previsione della quota triennale del fondo di cui all'articolo 11, da destinare al funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 9, e i relativi criteri di assegnazione;
- d)
- e) i criteri e gli obiettivi per l'esercizio delle funzioni regionali;
- f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
- g) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

3. Il piano ha validità triennale ed è approvato dall'Assemblea legislativa regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del nuovo.

4. Il piano può essere aggiornato dall'Assemblea legislativa regionale anche prima della sua scadenza ove se ne ravveda la necessità.

5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa un rapporto sullo stato di attuazione del piano e sui risultati raggiunti con il precedente programma operativo, contestualmente all'approvazione del programma operativo annuale di cui all'articolo 7.

Nota relativa all'articolo 6:

Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

Art. 7
(Programma operativo)

1. Il piano di cui all'articolo 6 si attua attraverso il programma operativo annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro un mese dall'approvazione del bilancio.

2. Il programma individua le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 6 e contiene, in particolare:

- a) il riparto delle risorse da destinare:
- 1) alle funzioni ed ai progetti di interesse regionale previsti dalla presente legge;
 - 2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all'articolo 9;
 - 3) ai progetti di interesse regionale di cui all'articolo 8;
 - 4)
- 4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri;
- b) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai soggetti di cui all'articolo 9 e ai progetti di cui all'articolo 8;
 - c) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati;
 - d) i criteri e le modalità per la gestione dei bandi per i progetti locali e per la loro valutazione.

Nota relativa all'articolo 7:

Così modificato dall'art. 37, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

Art. 8

(Progetti di interesse regionale)

1. I progetti di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere la crescita complessiva del sistema ed incentivano le attività:

- a) che si connotano per un elevato interesse artistico e culturale;
- b) che privilegiano l'innovazione dei linguaggi, delle tecnologie e l'impiego di nuove generazioni di artisti;
- c) che incrementano la produzione di reti, servizi, esperienze, metodologie e modelli che rendano più razionale ed economica la gestione delle strutture al fine di favorirne l'accesso;
- d) che perseguono l'obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e territoriali.

2.

3.

4. I progetti di interesse regionale di cui al presente articolo sono selezionati tramite bando pubblico con priorità riservata a quelli predisposti da soggetti che operano con continuità.

Nota relativa all'articolo 8:

Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

Art. 9

(Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)

1. E' istituito l'elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni:

- a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza;
- b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in quanto Istituzione Concertistica Orchestrale;
- c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa;
- d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo;
- e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi;
- f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo, a carattere contemporaneo o innovativo, di dimensioni almeno sovraprovinciali.

3. La Giunta regionale, previo parere conforme della competente commissione assembleare, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 bis
(Aggregazione)

1. Al fine di garantire una migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, nonché la razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e funzionamento, la Regione promuove e sostiene, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, la costituzione di un organismo che aggrega soggetti culturali qualificati, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

2. Per assicurare una gestione coerente con gli indirizzi e i programmi regionali in materia, l'organismo di cui al comma 1 deve dotarsi di uno statuto che:

- a) riserva il ruolo di promotori a soggetti culturali qualificati, operanti con continuità e dotati di riconoscimento ministeriale e regionale;
- b) prevede la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati che ne condividono l'idea e intendono contribuire alla sua realizzazione.

Nota relativa all'articolo 9 bis:

Aggiunto dall'art. 37, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.

Art. 10
(Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo)

1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo in cui vengono iscritti i soggetti che lo richiedono.

2. La Giunta regionale determina i criteri per l'inserimento nella banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo.

3. L'iscrizione nella banca dati non costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività sul territorio regionale, ma presenta fini conoscitivi e informativi.

Art. 11
(Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

1. E' istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, finalizzato a sostenere e ad incrementare le attività di cui alla presente legge.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
3. All'interno del fondo unico è individuato il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 12.
4. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all'articolo 6.

Art. 12

(Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo)

1. E' istituito un fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo, finalizzato a garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali assegnate ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2.
2. I beneficiari dell'anticipazione regionale:
 - a) possono richiedere l'erogazione anticipata dei fondi statali loro assegnati fino ad un massimo del 90 per cento del contributo statale riscosso l'anno precedente e, comunque, non oltre il contributo regionale assegnato per il funzionamento ordinario;
 - b) sono tenuti al rimborso dell'anticipazione senza alcun onere d'interesse entro il termine dell'esercizio finanziario in cui vengono riscossi i contributi statali.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni e per la loro restituzione.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale di cui all'articolo 11.
2. Il fondo unico è determinato annualmente a decorrere dall'anno 2010, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali) e della l.r. 4 giugno 1996, n. 20 (Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche). Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.
3. Il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 12 viene quantificato annualmente dalla legge finanziaria. Alla sua copertura si provvede mediante le risorse che i beneficiari sono tenuti a restituire sia direttamente, versando alla Regione i finanziamenti statali riscossi, sia indirettamente mediante compensazione del contributo regionale assegnato. Le somme restituite sono introitate nell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per gli anni 2010 e successivi.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2010, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'Unità previsionale di base (UPB) denominata "Fondo unico per lo spettacolo – corrente".

Art. 14*(Norme transitorie e finali)*

1. Fino all'adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle norme abrogate.

1 bis. Fino alla costituzione dell'elenco di cui all'articolo 9, possono beneficiare delle anticipazioni del fondo di cui all'articolo 12 i soggetti dello spettacolo con riconoscimento ministeriale che operano stabilmente nel territorio regionale.

2. La deliberazione di cui all'articolo 12, comma 3, è adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Nota relativa all'articolo 14:

Così modificato dall'art. 37, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.

Art. 15*(Abrogazioni)*

1.

Nota relativa all'articolo 15:

Abroga gli artt. 2 e 3, l.r. 13 luglio 1981, n. 16, e la l.r. 4 giugno 1996, n. 20.

Legge Regionale 30 luglio 2008, N. n. 21
Norme in materia di spettacolo
(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 01 Agosto 2008)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-30;21

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione riconosce lo spettacolo come espressione artistica, componente essenziale della cultura, fattore di aggregazione, di sviluppo economico e condizione fondamentale per la vita democratica e la crescita del territorio lombardo. La Regione nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale.
2. La Regione si impegna, nel rispetto delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali e nelle forme e nei modi da esse consentiti, a promuovere iniziative atte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, coreografico, in quanto presupposto fondamentale per la continuità e lo sviluppo delle attività di spettacolo.

Art. 2

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge definisce, nel rispetto dei principi fondamentali in materia, il quadro degli interventi che la Regione, in collaborazione con province e comuni e in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive al fine di:
 - a) promuovere la diffusione dello spettacolo;
 - b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali e contemporanee;
 - c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro in vernacolo, della musica popolare lombarda e del teatro di marionette e burattini;
 - d) riconoscere le espressioni artistiche di strada come forma di spettacolo;
 - e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione;
 - f) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo;
 - g) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;
 - h) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo, con particolare riguardo ai giovani;
 - i) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo;
 - j) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee.

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e in coerenza con gli obiettivi del Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva una deliberazione-quadro triennale, quale strumento di programmazione degli interventi nel settore dello spettacolo.

2. La deliberazione-quadro definisce:
 - a) il quadro conoscitivo;
 - b) le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire;
 - c) le forme di raccordo con altri piani e programmi settoriali per gli aspetti di comune rilevanza;
 - d) i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi;
 - e) le priorità;
 - f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
 - g) le modalità per la realizzazione del monitoraggio.
3. In attuazione della deliberazione-quadro, la Giunta regionale approva annualmente un programma d'interventi con il quale definisce in particolare:
 - a) le tipologie di interventi articolati per ambito;
 - b) i tempi di realizzazione;
 - c) la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi settori.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti.

Art. 4

(Fondo unico regionale per lo spettacolo)

1. È istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) nel quale confluiscono le risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo.
2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

Art. 5

(Fondo di rotazione)

1. È istituito un apposito fondo di rotazione al fine di finanziare progetti inerenti alla produzione cinematografica, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo.
2. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

Art. 6

(Fondo di garanzia)

1. La Regione facilita l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore dello spettacolo attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia.
2. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

Art. 7

(Destinatari di finanziamenti)

1. Sono destinatari dei finanziamenti:
 - a) i teatri, inclusi i teatri di tradizione e i teatri stabili pubblici e privati, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni operanti nel settore dello spettacolo;
 - b) gli esercizi teatrali, convenzionati con gli enti locali, che svolgono con continuità attività di prosa;
 - c) gli organizzatori di festival, rassegne e manifestazioni similari;
 - d) le compagnie teatrali e le formazioni di musica e danza;
 - e) gli enti locali che realizzano, soprattutto in forma associata, un'azione distributiva dello spettacolo di qualità e di promozione dello spettatore;
 - f) altri soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro o vincolati, per statuto, al reinvestimento di eventuali utili nell'attività d'impresa.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) devono avere, di norma, sede legale in Lombardia e dimostrare di aver svolto almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento.

Art. 8***(Soggetti di rilevanza regionale)***

1. La Regione riconosce i soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo;
 - b) sede in Lombardia;
 - c) dotazione di un'organizzazione stabile;
 - d) svolgimento di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo.
3. Il riconoscimento è disposto con decreto dirigenziale.
4. Il riconoscimento della rilevanza regionale dell'attività svolta comporta la possibilità di intraprendere in via prioritaria forme di collaborazione con la Regione.

Art. 9***(Iniziativa ed attività in campo cinematografico ed audiovisivo finanziabili con il concorso della Regione)***

1. La Regione sostiene e valorizza le attività cinematografiche ed audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione. La Regione sostiene in particolare:
 - a) l'organizzazione di festival, rassegne, circuiti ed altre iniziative di promozione della cultura cinematografica;
 - b) la formazione del pubblico più giovane, che si realizza attraverso le iniziative delle scuole e le rassegne cinematografiche dedicate ai giovani e ai ragazzi;
 - c) la produzione, con particolare riguardo ai soggetti operanti in Lombardia;
 - d) le attività di ricerca e di innovazione dei linguaggi audiovisivi;
 - e) l'acquisizione, la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo;
 - f) la localizzazione delle produzioni cinematografiche ed audiovisive sul territorio lombardo;
 - g) le attività cinematografiche ed audiovisive di documentazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico della Regione;
 - h) il potenziamento dei circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico e alle sale d'essai.
2. La Regione sostiene inoltre:

- a) la diffusione e la distribuzione delle opere cinematografiche, con particolare riguardo alle produzioni indipendenti e al riequilibrio dell'offerta sul territorio;
 - b) l'adeguamento delle sale cinematografiche rispetto alle nuove tecnologie digitali.
3. Per la promozione e il sostegno delle attività di cui al comma 1, lettera e) la Regione si avvale anche della collaborazione della Fondazione Cineteca Italiana e per le attività di cui al comma 1, lettera f) della collaborazione della Fondazione Lombardia Film Commission. Le modalità della collaborazione sono definite con apposita convenzione.

Art. 10

(Apertura e ristrutturazione di sale e arene cinematografiche)

1. Le autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale o arene già in attività, sono rilasciate dai comuni competenti per territorio sulla base dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Regione in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non sono richieste per:
 - a) le sale cinematografiche con capienza inferiore a 800 posti;
 - b) le arene situate nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche.

Art. 11

(Iniziativa ed attività nel campo del balletto, della danza e del teatro-danza finanziabili con il concorso della Regione)

1. La Regione valorizza la danza, in tutti i suoi generi e manifestazioni, in quanto mezzo di espressione artistica e di promozione culturale. La Regione sostiene in particolare:
 - a) le iniziative di diffusione della cultura della danza;
 - b) le attività di sperimentazione e ricerca di nuove forme espressive;
 - c) le iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del personale artistico e tecnico;
 - d) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere.

Art. 12

(Iniziativa ed attività in campo musicale finanziabili con il concorso della Regione)

1. La Regione valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e manifestazioni e ne promuove lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione, coordinamento e ricerca. La Regione sostiene in particolare:
 - a) la diffusione della cultura musicale sul territorio regionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado;
 - b) la diffusione della musica sia popolare che tradizionale, importante forma del patrimonio artistico-culturale;
 - c) le attività di conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, nonché di raccolta e diffusione di documenti di interesse musicale;
 - d) le attività di ricerca di nuovi linguaggi e di sperimentazione musicale;
 - e) le attività musicali di complessi bandistici e corali.

Art. 13***(Iniziativa ed attività in campo teatrale finanziabili con il concorso della Regione)***

1. La Regione valorizza e sostiene le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo senza distinzione di genere, con specifico riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, di promozione e ricerca pubblici e privati che con continuità realizzano progetti artistici.
2. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:
 - a) le attività e i progetti da realizzare;
 - b) gli oneri a carico dei firmatari;
 - c) l'arco temporale e le modalità di attivazione.
3. I criteri e i requisiti per l'accesso alle convenzioni sono definiti da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14***(Promozione della creatività e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo)***

1. La Regione promuove e sostiene l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo, attraverso:
 - a) lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento ai soggetti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione di nuovi linguaggi, rilettura delle tradizioni e della drammaturgia contemporanea, contaminazione dei generi;
 - b) l'incentivo ai soggetti che in modo non occasionale promuovono il ricambio generazionale in ruoli dirigenziali, produttivi, tecnici e organizzativi;
 - c) l'attività di formazione specifica e permanente d'intesa con accademie, scuole, conservatori e università per un'alta qualificazione delle professionalità del settore.
2. Tali azioni sono comprese nella deliberazione-quadro e nei programmi annuali di intervento di cui all'articolo 3.

Art. 15***(Educazione e formazione alla cultura dello spettacolo)***

1. La Regione diffonde la cultura dello spettacolo sul territorio regionale e in particolare promuove la formazione dello spettatore giovane, favorendo la più ampia fruizione degli spettacoli.
2. La Regione promuove le iniziative per i giovani attraverso il sostegno a:
 - a) rassegne, festival e laboratori;
 - b) progetti formativi, realizzati con la collaborazione delle scuole, delle accademie, dei conservatori, delle università, degli enti teatrali e di altri soggetti pubblici e privati qualificati che operano nell'ambito dello spettacolo.

Art. 16***(Abrogazioni)***

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 8 novembre 1977, n. 58 (Interventi della regione Lombardia in campo teatrale)(1);
 - b) la legge regionale 18 dicembre 1978, n. 75 (Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale)(2);
 - c) la legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 (Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo)(3);
 - d) la legge regionale 5 novembre 1993, n. 32 (Partecipazione della regione Lombardia come ente fondatore alla associazione "Centro teatrale bresciano")(4);

- e) la legge regionale 9 aprile 1994, n. 10 (Partecipazione della regione Lombardia come socio fondatore all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro Europa)(5);
- f) la legge regionale 22 agosto 1994, n. 23 (Interventi della regione Lombardia per l'ente autonomo teatro 'Alla Scala' di Milano)(6);
- g) la legge regionale 22 aprile 1996, n. 9 (Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione 'I pomeriggi musicali di Milano')(7);
- h) i commi 37, 38, 39, 42, 43 e 44 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni)(8);
- i) i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. n. 34/1978) (9);
- j) le lettere. a), b), e c) del comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001)(10);
- k) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2004)(11);
- l) la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 10 (Promozione delle attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico e corale)(12).

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti di concessione dei contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni in base alle quali sono stati avviati.

Art. 18

(Disposizioni finali)

1. E' fatta salva la partecipazione della Regione come socio fondatore all'associazione 'Centro teatrale bresciano'.
2. E' inoltre fatta salva la partecipazione della Regione alle seguenti fondazioni:
 - a) 'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa';
 - b) 'I pomeriggi musicali di Milano';
 - c) 'Teatro alla Scala di Milano'.
3. I provvedimenti attuativi della presente legge concernenti misure qualificabili come aiuti di stato sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Alle spese di parte corrente di cui agli articoli 4 e 18, comma 1, si provvede con le risorse annualmente stanziare alla UPB 2.3.3.2.54 'Qualificazione e sostegno delle attività culturali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

2. Alle spese in conto capitale di cui agli articoli 5, 6 e 18, comma 1, si provvede mediante le risorse annualmente stanziare alla UPB 2.3.1.3.56 'Valorizzazione del patrimonio culturale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.
3. Alle spese di parte corrente di cui agli articoli 9, comma 3 e 18, comma 2, si provvede con le risorse stanziare alla UPB 1.1.5.2.4 'Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.
4. Alle spese in conto capitale di cui all'articolo 18, comma 2, si provvede con le risorse stanziare alla UPB 1.1.5.3.327 'Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.
5. Per le spese di cui al comma 2, è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2008, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della stessa legge.

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 1977, n. 58, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
2. Si rinvia alla l.r. 18 dicembre 1978, n. 75, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
3. Si rinvia alla l.r. 11 aprile 1980, n. 38, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
4. Si rinvia alla l.r. 5 novembre 1993, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
5. Si rinvia alla l.r. 9 aprile 1994, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
6. Si rinvia alla l.r. 20 agosto 1994, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
7. Si rinvia alla l.r. 22 aprile 1996, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
8. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
9. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
10. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2001, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
11. Si rinvia alla l.r. 22 dicembre 2003, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
12. Si rinvia alla l.r. 28 febbraio 2005, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia

4m Spettacolo

l.r. 45/2000

Legge Regionale 28 marzo 2000, n. 45**Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana.**

(Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 07.04.2000)

Titolo I - PRINCIPI, FUNZIONI REGIONALI, PROGRAMMAZIONE.....		1
Art. 01 - Finalità.....		1
Art. 02 - Funzioni della Regione.....		1
Art. 03 - Programmazione e forme di sostegno.....		1
Titolo II - INIZIATIVE ED ATTIVITÀ REALIZZATE CON IL CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE.....		1
Art. 04 - Destinatari dei contributi regionali.....		1
Art. 05 - Criteri di ammissione ai contributi.....		2
Art. 06 - Enti di rilevanza nazionale e regionale.....		2
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....		2
Art. 07 - Commissione artistica consultiva per lo spettacolo.....		2
Art. 08 - Norma transitoria.....		2
Art. 09 - Norma finanziaria.....		2
Art. 10 - Abrogazioni e disposizioni transitorie.....		2

Titolo I - PRINCIPI, FUNZIONI REGIONALI, PROGRAMMAZIONE*Art. 01 - Finalità*

1. La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, con la presente legge:

- dispone misure di sostegno e promozione delle attività di produzione di prosa, musicali, di danza, e misure di promozione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali;
- tutela le diverse tradizioni dello spettacolo, ne favorisce i processi innovativi e ne assicura lo sviluppo;
- favorisce la formazione del pubblico e l'ampliamento della presenza del pubblico, anche tramite l'organizzazione territoriale di reti teatrali di ampie dimensioni;
- favorisce l'integrazione dei linguaggi e delle culture, valorizzandole differenze con particolare attenzione a quella di genere.

2. La Regione favorisce l'insediamento nei teatri della Toscana, attraverso la concertazione con lo Stato, gli Enti locali ed i privati, dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa e di danza.

Art. 02 - Funzioni della Regione

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , promuove l'attività dello spettacolo; sostiene, in particolare:

- la produzione del teatro di prosa di alto livello qualitativo;
- la produzione e la promozione musicale di alto livello qualitativo e le iniziative di musica popolare contemporanea di alto livello qualitativo;
- la produzione della danza di alto livello qualitativo;
- la diffusione e la promozione della cinematografia e delle attività audiovisive e multimediali;
- i festival regionali di alto livello qualitativo;
- la presenza organizzata sul territorio del teatro di strada;

g) la ricerca e la sperimentazione teatrale.

2. La Regione, inoltre, in base alle specifiche normative di settore:

- promuove ed indirizza la formazione del personale artistico e tecnico del settore dello spettacolo;
- favorisce l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione.

3. La Regione sostiene la distribuzione dello spettacolo, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Toscana e affida tale funzione a "Fondazione Toscana Spettacolo"; questa attività può essere svolta anche attraverso la creazione di circuiti distributivi interregionali.

4. La Regione incentiva, attraverso le azioni di cui ai precedenti commi, l'organizzazione di reti teatrali territoriali per ampliare la fruizione dello spettacolo, ed attiva la formazione del pubblico.

5. La Regione incentiva, inoltre, attraverso le azioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'attività dei centri per lo spettacolo. Sono centri per lo spettacolo i soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato e senza fini di lucro, che hanno:

- un rapporto stabile tra una comunità di artisti e tecnici operanti nei settori dello spettacolo ed uno o più spazi utilizzabili a livello teatrale;
- una produzione artistica propria che tenga conto della tradizione nazionale musicale, di prosa, di danza, cinematografica, audiovisiva e multimediale e consideri come prevalente la ricerca e la sperimentazione;
- sedi ed attività che costituiscano occasione di scambio fra artisti e pubblico con particolare riferimento alle scuole ed alle Università.

6. È esclusa dal sostegno regionale l'attività di gestione teatrale.

Art. 03 - Programmazione e forme di sostegno

1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di spettacolo attraverso il piano integrato della cultura ai sensi della legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 . (2)

2. Il sostegno finanziario della Regione agli interventi previsti dalla presente legge si attua mediante:

- assegnazione di contributi ordinari;
- assegnazione di contributi straordinari;
- prestazioni di garanzie sussidiarie, anche per la trasformazione dei debiti a breve termine in passività a prorata scadenza ed anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli, ai sensi della legge regionale 14 aprile 1999, n. 21 , "Interventi in favore delle strutture dello spettacolo";
- conferimento, o costituzione di diritti reali, a titolo temporaneo o definitivo, di beni immobili o di beni strumentali per la realizzazione di attività del settore;
- assegnazione di contributi a progetti di studio e ricerca.

3. La Regione, oltre alle forme di sostegno finanziario di cui al comma 2, può offrire supporto tramite servizi e consulenze.

Titolo II - INIZIATIVE ED ATTIVITÀ REALIZZATE CON IL CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE*Art. 04 - Destinatari dei contributi regionali*

1. Possono accedere ai contributi regionali:

- le compagnie teatrali di prosa e di danza;
- i teatri, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni teatrali e musicali, i centri per lo spettacolo;

c) i festival;
d) gli enti costituiti dalla Regione, individuati dagli atti di programmazione regionale;

e) altri soggetti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, individuati dagli atti di programmazione regionale.

e bis) *i comitati di gestione di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana"). (3)*

Art. 05 - Criteri di ammissione ai contributi

1. I contributi sono erogati sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

2. Nessun soggetto può essere ammesso ai contributi regionali se non abbia svolto almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione.

3. Le compagnie teatrali di prosa e di danza devono avere residenza stabile presso un teatro avente sede nel territorio regionale con il quale svolgono attività di collaborazione; la certificazione in proposito deve essere sottoscritta dal teatro ospitante.

Art. 06 - Enti di rilevanza nazionale e regionale

1. La Regione all'interno dell'esercizio delle proprie funzioni in materia di spettacolo di cui all'articolo 3, comma 1, sostiene, inoltre, soggetti che svolgono attività di rilevanza nazionale e regionale nel settore; in particolare, la Regione:

a) eroga contributi annuali o pluriennali alla Fondazione "Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino", di cui è socia ai sensi del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367, "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", e successive modificazioni;

b) eroga contributi annuali o pluriennali alla Fondazione "Teatro Metastasio" alla quale la Regione partecipa ai sensi della legge regionale 2 luglio 1996, n. 51 "Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Teatro Metastasio di Prato", in qualità di teatro stabile di produzione ad iniziativa pubblica, riconosciuto ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470;

c) eroga contributi annuali o pluriennali ai teatri di tradizione (Comitato Estate Livornese CEL, Azienda Teatro del Giglio di Lucca, Associazione Teatro di Pisa) ed alla Fondazione "Festival Pucciniano" di Viareggio, nell'ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della lirica;

d) *eroga contributi annuali e pluriennali al Centro regionale per la danza, gestito dall'Associazione teatrale pistoiese, nell'ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della danza e nel settore della drammaturgia contemporanea italiana; (1)*

e) *eroga contributi annuali e pluriennali per l'attività di spettacolo al Teatro nazionale d'Arte della Toscana per la ricerca e le nuove generazioni di Cascina - Pontedera, alla Associazione Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi di Firenze e al Teatro Stabile di Grosseto, riconosciuti dallo Stato come teatri stabili di innovazione, nell'ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della prosa.*

(1)

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 07 - Commissione artistica consultiva per lo spettacolo

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni in attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale si avvale, con funzioni di consulenza, di una Commissione artistica composta da esperti in ogni settore dello spettacolo. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

2. La composizione ed il funzionamento della Commissione di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Non possono essere nominati membri della Commissione artistica di cui al comma 1, i legali rappresentanti, gli amministratori delegati e i direttori di attività imprenditoriali pubbliche o private nel settore dello spettacolo; non possono essere nominati, altresì, coloro che svolgono in Toscana attività di spettacolo, in qualità di direttore artistico od interprete; non possono essere nominati, inoltre, tutti coloro che per la loro attività possono avere un interesse proprio rispetto ai contenuti degli atti di programmazione regionale di cui all' articolo 3 , comma 1.

4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso spese la cui misura è definita con deliberazione della Giunta regionale in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella regione.

Art. 08 - Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge e le relative agevolazioni finanziarie hanno efficacia a decorrere dall'anno 2001, sulla base degli atti di programmazione di cui all' art. 3 , comma 1.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate con il successivo articolo 10, continuano ad applicarsi per quanto riguarda gli atti di programmazione di cui alla LR 1 febbraio 1995, n. 14, e successive modificazioni, e, comunque, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Art. 09 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 2001, si fa fronte con legge ordinaria di bilancio.

Art. 10 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) LR 28 gennaio 1980, n. 11, "Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali cinematografiche ed audiovisive", modificata dalle leggi regionali 9 febbraio 1981, n. 16, 14 dicembre 1981, n. 92, 19 luglio 1982, n. 58, 26 marzo 1984, n. 18, 1 settembre 1988, n. 68;

b) LR 25 giugno 1981, n. 55 "Concorso della Regione Toscana all'incremento del fondo di dotazione della Fondazione Orchestra Regionale Toscana";

c) LR 10 gennaio 1983, n. 2 "Contributo straordinario della regione alle spese di liquidazione dell'AIDEM di Firenze";

d) LR 21 aprile 1993, n. 25, "Intervento finanziario della Regione Toscana a favore dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze";

e) LR 9 marzo 1988, n. 16, "Adesione della Regione Toscana ed erogazione di un contributo finanziario all'Associazione -

4m Spettacolo

l.r. 45/2000

Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale";

f) LR 2 dicembre 1993, n. 91, "Modificazioni alla LR 9.3.1988, n. 16 concernente - Adesione della Regione Toscana ed erogazione di un contributo all'associazione Centro di Ricerca, Produzione didattica Tempo Reale".

g) LR 13 giugno 1983, n. 41 "Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione "Guido D'Arezzo".

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), d), e), f) del comma 1, continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei relativi atti di programmazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della LR 14/1995 gli interventi normati dalla presente legge, a decorrere dall'1 gennaio 2001.

4. All'articolo 1, comma 1, della LR 14/1995 è soppressa la citazione della LR 11/1980.

Note

1. Lettera così sostituita con l.r. 27 gennaio 2004, n.6 , art.1.

2. Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2006, n. 27 , art. 12.

3. Lettera aggiunta con l.r. 20 febbraio 2008, n. 10, art. 12.

**Testo coordinato del Regolamento Regionale 13 aprile 2007, n. 11 con le modifiche e integrazioni appor-
tate dal Regolamento Regionale 18 giugno 2007, n. 16, dal Regolamento Regionale 26 maggio 2009, n. 8
e dal Regolamento Regionale 22 novembre 2010, n. 17.**

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI SPETTACOLO

(Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6
Modalità e procedure di attuazione)

INDICE

PARTE PRIMA

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 FINALITA'
- Art. 2 DEFINIZIONI

PARTE SECONDA

ALBO REGIONALE DELLO SPETTACOLO

- Art. 3 SUDDIVISIONE DELL'ALBO
- Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 5 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ALBO
- Art. 6 PROCEDURE PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE
- Art. 7 AGGIORNAMENTO DELL'ALBO
- Art. 8 RICONOSCIMENTO DI "INTERESSE REGIONALE"
- Art. 8 bis RESIDENZE

PARTE TERZA

INTERVENTI FINANZIARI

TITOLO I

CRITERI GENERALI

- Art. 9 RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) ED EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
- Art. 10 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO

- Art. 11 PROCEDURE PER RICHIEDERE L'INTERVENTO FINANZIARIO
- Art. 12 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
- Art. 13 COSTI AMMISSIBILI ED ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA
- Art. 14 ELEMENTI E REQUISITI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA

Art. 15 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

TITOLO III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE REGIONALE

- Art. 16 CRITERI GENERALI
- Art. 17 MODALITA' DI ATTUAZIONE

TITOLO IV

INTERVENTI IN REGIME DI CONVENZIONE

- Art. 18 CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE
- Art. 19 REQUISITI PER ACCEDERE ALLE CONVENZIONI
- Art. 20 PROCEDURE PER RICHIEDERE L'INTERVENTO
- Art. 21 RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE

TITOLO V

ACCORDI DI PROGRAMMA E PROTOCOLLI

D'INTESA

- Art. 22 ACCORDI DI PROGRAMMA E PROTOCOLLI D'INTESA

PARTE QUARTA

OSSERVATORIO REGIONALE DELLO SPETTACOLO

- Art. 23 ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 24 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
- Art. 25 INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE DELLE ISTANZE
- Art. 26 CONTROLLI E VERIFICHE
- Art. 27 SANZIONI (Cancellazione dall'Albo - Revoche - Riduzioni dell'intervento - Sospensioni - Esposti alle Autorità Giudiziarie e Fiscali)
- Art. 28 VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
- Art. 29 TRATTAMENTO DEI DATI

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30 ABROGAZIONI
- Art. 31 DECORRENZA DEGLI EFFETTI
- Art. 32 PROROGHE DEI TERMINI

ALLEGATI

AII.A1 - articolo 6, comma 5, modello istanza di iscrizione all'Albo / Teatro – Musica – Danza – Cinema – Spettacolo viaggiante-circense;

AII.A2 - articolo 6, comma 5, lett. g) modello Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai finanziamenti pubblici ricevuti;

AII.A3 - articolo 6, comma 5, lett. h) e art. 7) modello Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti generali e specifici di settore / albo teatro – albo musica – albo danza – albo cinema – albo spettacolo viaggiante – circense;

AII.A4 – articolo 6, comma 5, lett. i) modello Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'osservanza della normativa in materia di rapporti di lavoro e dei CCNL; alla mancanza di contenziosi e provvedimenti o azioni esecutive.

PARTE PRIMA
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento costituisce lo strumento di attuazione normativa della Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 "*Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali*", con riguardo alle attività di spettacolo articolate nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema, dello spettacolo viaggiante e dello spettacolo circense.
2. Il Regolamento, in coerenza con le finalità della LR n.6/2004, disciplina in maniera organica l'azione regionale in favore dei soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dello spettacolo; delinea, nell'ambito delle funzioni previste dall'art.3 della stessa legge, forme di sussidiarietà con gli Enti Locali; definisce le modalità di attuazione e semplificazione dell'azione stessa.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Per **produzione** si intende l'attività di creazione artistica e di allestimento tecnico di uno spettacolo o di un concerto, realizzata con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinata ad un pubblico.
2. Per **distribuzione** si intende la programmazione di spettacoli o concerti articolata in stagioni teatrali, musicali o di danza da organizzarsi in spazi attrezzati e in più centri urbani della regione.
3. Per **esercizio** si intende la gestione di uno spazio attrezzato per la programmazione di film ovvero per l'ospitalità di spettacoli o concerti articolata in stagioni e rassegne teatrali, musicali o di danza.
4. Per **promozione e diffusione** si intende la programmazione di spettacoli o concerti musicali, anche direttamente prodotti,

articolata in una stagione organica e realizzata in uno spazio attrezzato.

5. Per **festival** si intende l'attività programmata, nell'ambito di un organico progetto, realizzata in spazi attrezzati, in un arco di tempo limitato (non inferiore a tre giorni), articolata in più spettacoli, concerti o film, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia.
6. Per **rassegna** si intende l'ospitalità di spettacoli o concerti in uno spazio attrezzato nell'ambito di un organico progetto che si svolge in un arco di tempo limitato.
7. Per **spettacolo viaggiante** si intende l'attività svolta mediante attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, con esclusione degli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.
8. Per **spettacolo circense** si intende l'attività svolta sotto un tendone dotato di una o più piste in cui si esibiscono clown, acrobati, giocolieri e destinata ad un pubblico.
9. Per **recite, concerti, giornate di programmazione e rappresentazioni** si intendono le attività svolte in spazi attrezzati alle quali chiunque può assistere con l'acquisto di un biglietto di ingresso ovvero gratuitamente, documentate dal pagamento dei diritti SIAE.
10. Per **giornate lavorative** si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività.
11. Per **giornate recitative** si intende il totale delle giornate in cui si programmano recite, indipendentemente dal numero di recite che si svolgono in quella giornata.
12. Per **personale stabilmente inserito nell'organico** si intende il personale

impiegato con continuità e ricorrenza nell'anno.

13. Per **residenza** si intende l'attività di gestione, programmazione, produzione, promozione e formazione del pubblico realizzata in spazi pubblici (di proprietà o in altra forma nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o di un Ente Pubblico) da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo che abbiano sottoscritto una convenzione pluriennale con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per la gestione dello stesso spazio.

PARTE SECONDA

ALBO REGIONALE DELLO SPETTACOLO

Art. 3 SUDDIVISIONE DELL'ALBO

1. L'Albo Regionale dei soggetti che operano nell'ambito dello spettacolo pugliese, in base a quanto previsto dall'art. 8 della LR n.6/2004, è suddiviso in settori al fine di valorizzare le specificità, le competenze e le professionalità presenti nel territorio regionale.
2. I settori in cui è suddiviso l'Albo sono:
 - a) Teatro
 - b) Musica
 - c) Danza
 - d) Cinema
 - e) Spettacolo viaggiante
 - f) Spettacolo circense.

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono ammessi all'Albo i soggetti che operano nell'ambito dello spettacolo, con sede legale ed operativa nel territorio regionale, in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici di settore previsti dal presente regolamento.
2. Non sono tenuti all'iscrizione all'Albo gli Enti Locali territoriali.

Art. 5 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ALBO

1. I **requisiti generali** sono:
 - a) sede legale nella regione;

- b) attività di spettacolo continuativa e pluriennale sul territorio regionale nel settore e per l'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- c) nucleo artistico e struttura tecnico-organizzativa operanti con continuità pluriennale;
- d) direzione artistica e/o organizzativa qualificata e di comprovata esperienza;
- e) rispetto dei CCNL applicabili e della normativa in materia di rapporti di lavoro;
- f) fruizione da più di un anno di finanziamenti per l'attività di spettacolo da parte dello Stato o della Regione o degli Enti Locali territoriali o di altri Enti ed Istituzioni pubbliche;
- g) assenza di contenziosi con Enti previdenziali e assistenziali, con l'Autorità fiscale nonché di provvedimenti e azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria.

2. I **requisiti specifici di settore** sono:

2.1 settore **TEATRO**:

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;
- b) per la **produzione**: 700 giornate lavorative e 60 giornate recitative l'anno; 300 giornate lavorative e 35 giornate recitative l'anno per il teatro di figura; almeno il 30 per cento delle giornate recitative è effettuato sul territorio regionale;
- c) per la **distribuzione**: 150 giornate recitative l'anno programmate in tutte le province pugliesi effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento delle giornate recitative costituite da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;
- d) per l'**esercizio**: 60 giornate di programmazione l'anno; 30 giornate di programmazione l'anno per i teatri comunali; utilizzo di almeno una sala con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le

32264

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 178 del 30-11-2010

norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli;

- e) per i **festival**: 3 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, almeno 8 spettacoli di cui uno in "prima nazionale";
- f) per le **rassegne**: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, almeno 5 spettacoli di particolare interesse culturale ed artistico.

2.2 settore **MUSICA**:

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;
- b) per la **produzione lirica**: 20 recite l'anno di cui almeno il 50 per cento sul territorio regionale; impiego di non meno 35 professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, e di artisti lirici di nazionalità prevalentemente italiana o comunitaria;
- c) per la **produzione concertistica**: una media di 5 concerti al mese per 4 mesi l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di almeno il 30 per cento di personale stabilmente inserito nell'organico orchestrale nel periodo di svolgimento delle singole attività;
- d) per la **produzione corale**: una media di 2 concerti al mese per 3 mesi l'anno di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di almeno il 20 per cento di personale stabilmente inserito nell'organico corale nel periodo di svolgimento delle singole attività;
- e) per la **produzione bandistica**: un minimo di nove concerti all'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di non meno 30 strumentisti di nazionalità italiana o comunitaria;
- f) per la **produzione d'autore e popolare**: una media di 2 concerti al mese per 3 mesi l'anno di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di almeno il 30 per cento di personale stabilmente

inserito nell'organico artistico e tecnico;

- g) per la **distribuzione**: 50 giornate di attività l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento dell'attività costituita da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;
- h) per la **promozione e diffusione**: 12 spettacoli o concerti l'anno, prevalentemente di ospitalità, effettuati in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli;
- i) per i **festival**: 3 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 5 spettacoli o concerti di cui uno non eseguito in Italia da almeno trent'anni;
- j) per le **rassegne**: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 3 spettacoli o concerti di particolare interesse culturale ed artistico.

2.3 settore **DANZA**:

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 2 anni;
- b) per la **produzione**: 150 giornate lavorative; 15 giornate recitative l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale;
- c) per la **distribuzione**: 20 giornate recitative l'anno programmate in almeno tre province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 50 per cento delle giornate recitative costituite da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;

- d) per i **festival**: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 4 spettacoli di cui almeno una in "prima nazionale";
- e) per le **rassegne**: 1 edizione nell'ultimo triennio comprendente 3 spettacoli di particolare interesse culturale ed artistico.

2.4 settore **CINEMA**:

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;
- b) per l'**esercizio**: l'utilizzo, in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli, di una o più strutture (anche arene) fino ad un massimo di tre schermi, di cui almeno una con capienza non inferiore a 100 posti; 100 giornate di programmazione l'anno per ogni sala e 30 per ogni arena;
- c) per i **festival**: 3 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 10 titoli di cui almeno uno in "prima nazionale".
- d) per le **rassegne**: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 6 titoli di particolare interesse culturale ed artistico.

2.5 settore **SPETTACOLO VIAGGIANTE**:

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;
- b) possesso della licenza di cui all'art. 69 del TULPS;
- c) possesso di un'attrazione che realizzi 100 giornate d'attività l'anno sul territorio regionale;
- d) partecipazione a manifestazioni collegate alle festività cittadine e che valorizzino le tradizioni storiche e popolari regionali.

2.6 settore **SPETTACOLO CIRCENSE**

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 2 anni;
- b) possesso della licenza di cui all'art. 69 del TULPS;
- c) possesso di una struttura/tendone con una o più piste;

- d) 400 giornate lavorative; 50 rappresentazioni l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale.

Art. 6 PROCEDURE PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, presentano apposita istanza per l'iscrizione all'Albo con riguardo esclusivamente ad uno dei settori in cui è suddiviso l'Albo, indicando solo l'attività (*produzione, distribuzione, etc.*) che ha carattere prevalente tra quelle svolte nel settore di competenza.
2. L'iscrizione all'Albo è effettuata con atto del Dirigente del Servizio regionale competente.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo è di 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze fissato nel successivo comma 4; l'istanza è considerata accolta se decorso tale termine non è intervenuta alcuna comunicazione scritta da parte dell'Ufficio competente.
4. L'istanza di iscrizione è presentata, utilizzando la modulistica allegata, entro e non oltre il **30 aprile** di ogni anno, in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.
5. L'istanza, redatta utilizzando l'*AII.A1*, è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché degli atti relativi ad eventuali modifiche sopravvenute;
 - b) fotocopia del certificato di attribuzione della Partita IVA e del Codice Fiscale;
 - c) certificato di iscrizione alla CCIA, ove l'organismo richiedente sia un'impresa;
 - d) relazione dettagliata sull'attività svolta nell'ultimo triennio (biennio per la danza), con l'indicazione delle risorse umane (artistiche, tecniche ed organizzative), delle risorse strumentali (spazi ed attrezzature), delle risorse finanziarie (ricavi dell'attività e

- finanziamenti pubblici e privati), costi di produzione e di programmazione, costi di gestione, costi del personale, spese di promozione;
- e) curriculum vitae del direttore artistico o del direttore organizzativo;
- f) copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato dai competenti organi statuari e, ove previsto, depositato presso la CCA, ovvero dell'ultimo rendiconto economico-finanziario adottato nelle forme previste dalle norme statuarie, nel caso in cui non fosse prescritto l'obbligo di redigere il bilancio;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai finanziamenti pubblici ricevuti per l'attività svolta nell'ultimo triennio (biennio per la danza), redatta utilizzando l'All.A2;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di settore, di cui all' art. 5, redatta utilizzando l'All.A3;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta utilizzando l'All.A4, attestante il rispetto dei CCNL applicabili e della normativa in materia di rapporti di lavoro, nonché la mancanza di contenziosi con Enti previdenziali, assistenziali e con l'Autorità fiscale e di provvedimenti o azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- j) copia autentica del certificato di agibilità dei locali e di prevenzione incendi rilasciati a norma delle vigenti disposizioni in materia di pubblici spettacoli;
- k) copia autentica della licenza per l'esercizio dell'attività;
- l) relazione di un professionista abilitato, corredata da adeguata documentazione fotografica e tecnica, da cui risulti la denominazione dell'attrazione e le caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali;
- m) copia del parere espresso dalla Commissione di vigilanza relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene.
6. La documentazione di cui al comma 5, lettera j), è richiesta per le attività di esercizio

teatrale e cinematografico; la documentazione di cui al comma 5, lettera k), è richiesta per lo spettacolo viaggiante e per lo spettacolo circense; la documentazione di cui al comma 5, lettere l) e m), è richiesta per lo spettacolo viaggiante.

7. I soggetti beneficiari di sovvenzioni da parte dallo Stato attraverso il FUS possono sostituire i documenti di cui alle lettere d), e), f), con copia autentica della comunicazione ministeriale di concessione della sovvenzione relativa all'anno precedente.

Art. 7 AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Il soggetto iscritto all'Albo presenta entro e non oltre il **30 aprile** di ogni anno un'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) redatta utilizzando l'All.A3, attestante la permanenza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente dei requisiti generali e specifici di settore.
2. L'autocertificazione è presentata in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.
3. L' Albo Regionale è aggiornato entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno con riguardo:
 - a) all'iscrizione di nuovi soggetti che hanno presentato istanza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno in corso;
 - b) alla cancellazione:
 - 1) dei soggetti che non sono più in possesso dei requisiti generali e specifici di settore previsti dall'art.5;
 - 2) dei soggetti che non hanno presentato nei termini e secondo le modalità prescritte l'autocertificazione prevista dal comma 1;
 - 3) dei soggetti che non hanno presentato il rendiconto consuntivo dell'attività finanziata entro i termini e secondo le modalità stabilite.
4. In caso di modifiche, fusioni e trasformazioni societarie che coinvolgono soggetti già iscritti all'Albo, è considerata, ai fini della valutazione del requisito di cui all' art. 5, commi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, lettera a), l'

attività svolta in maniera continuativa dal soggetto più anziano.

5. I soggetti iscritti all'Albo forniscono all'Osservatorio Regionale dello Spettacolo dati e informazioni, anche in forma aggregata, sulle attività svolte, sull'affluenza del pubblico e sui luoghi di spettacolo, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle modalità di funzionamento dell'Osservatorio; detti dati sono forniti, a richiesta, anche al Servizio regionale competente.

Art. 8 RICONOSCIMENTO DI "INTERESSE REGIONALE"

1. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, riconosce il ruolo di "interesse regionale" ai soggetti di cui all'art.11 della LR n. 6/2004, modificato all'art. 3, comma 2, della LR n. 12/2005.
2. Gli Enti, le Fondazioni, i Consorzi e gli altri soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di "socio" sono di diritto riconosciuti di "interesse regionale".
3. I soggetti riconosciuti di "interesse regionale" sono ammessi di diritto all'Albo Regionale dello Spettacolo senza alcuna procedura per l'iscrizione.
4. Il riconoscimento decade a seguito di recesso da parte della Regione dalla qualità di "socio" ovvero è revocato per il non permanere dei requisiti richiesti per accedere alle convenzioni ex art.9 della LR n. 6/2004.
5. Nei casi previsti dal comma 4 il soggetto interessato è cancellato dall'Albo; a seguito della cancellazione, il soggetto può richiedere l'iscrizione all'Albo nel rispetto dei requisiti generali e specifici e secondo la procedura ordinaria previsti dal presente Regolamento agli artt. 5 e 6.

ART. 8 bis RESIDENZE

1. Sono riconosciuti come **residenze** i progetti di attività pluriennali, proposti da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo, che

consistono nella gestione e nella programmazione di uno spazio pubblico (di proprietà o comunque nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o di un Ente Pubblico) attraverso una convenzione pluriennale tra lo stesso soggetto e l'Ente Locale o l'Ente Pubblico. Il progetto di residenza include, altresì, un'attività di produzione del soggetto proponente e un'attività di promozione e formazione del pubblico. Il riconoscimento ha la stessa durata della convenzione pluriennale tra il soggetto proponente e l'Ente Locale o l'Ente Pubblico.

2. Le **residenze** non sono iscritte all'Albo Regionale dello Spettacolo.
3. Il soggetto che propone il progetto di residenza deve possedere i seguenti requisiti:
 - avere la **sede legale ed operativa in Puglia**;
 - essere dotato di uno **statuto** che preveda tra le proprie finalità l'attività di produzione (teatrale, di danza o musicale);
 - aver svolto **attività di produzione** (anche in coproduzione) in maniera continuativa **da almeno un triennio** (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) con una media annuale di almeno 1 produzione rappresentata nel territorio regionale, documentabile attraverso materiale pubblicitario e copia di almeno 5 distinte d'incasso (borderò) per ogni produzione, queste ultime accompagnate, in caso di coproduzione, dalla copia del relativo accordo di coproduzione;
 - essere in possesso di **agibilità Enpals** per le produzioni del triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) ed aver versato i relativi contributi in favore del personale impiegato nelle stesse produzioni (anche in coproduzione) per almeno **300 giornate lavorative complessive nel triennio**, risultanti da certificazione liberatoria rilasciata dall'Enpals;
 - essere **iscritto all'Albo Regionale dello Spettacolo**, ovvero aver ricevuto

finanziamenti pubblici per almeno due anni nel triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) da parte della Comunità Europea o dello Stato o della Regione Puglia o di un Ente Locale pugliese;

- non avere in corso **contenziosi** con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o **provvedimenti o azioni esecutive** disposti dall'Autorità Giudiziaria;
 - svolgere per la durata del progetto di **residenza**, almeno il 75 per cento della propria attività complessiva (con esclusione delle tournée) nello spazio convenzionato e non avere in gestione altri spazi pubblici o privati.
4. Il progetto di **residenza** deve:
- essere realizzato sul **territorio regionale pugliese**;
 - svolgersi in uno **spazio attrezzato** per le attività di spettacolo dal vivo, con **capienza non inferiore a 100 posti** ed in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza vigenti in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza del lavoro; il suddetto spazio, nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o un Ente Pubblico, deve essere affidato in gestione **per almeno tutta la durata del progetto** al soggetto proponente, attraverso la sottoscrizione di un **accordo** (protocollo d'intesa, convenzione o altro accordo formale) **con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico** nel quale sia quantificato **l'apporto finanziario e/o in servizi** (personale, utenze, ecc.) dell'Ente Locale o dell'Ente Pubblico per la gestione e la programmazione dello stesso spazio;
 - prevedere, per ogni tipo di attività, **l'apertura dello spazio al pubblico** per almeno **90 giornate complessive** annue;
 - essere finanziato con risorse non provenienti da fondi regionali, a qualsiasi titolo ricevuti, per un minimo del 20 per cento;
 - presentare un totale dei costi riferito per almeno il 45 per cento ai costi di gestione e di programmazione, per non più del 25 per cento ai costi di produzione e per non più del 30 per cento ai costi di promozione.

PARTE TERZA INTERVENTI FINANZIARI

TITOLO I CRITERI GENERALI

Art. 9 RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) ED EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'azione regionale è attuata mediante interventi finanziari articolati in :
 - a) **interventi a sostegno**, con parziale copertura delle spese, per la realizzazione di attività promosse da soggetti iscritti all'Albo regionale, dalle residenze (come descritte al precedente art. 8 bis) e dagli Enti Locali in virtù del principio di sussidiarietà;
 - b) **interventi finanziari a totale copertura delle spese o in forma di cofinanziamento** per la realizzazione di:
 - 1) attività e progetti speciali di promozione esclusiva della Regione;
 - 2) attività e progetti promossi da soggetti pubblici e privati ovvero dalla Regione in collaborazione con soggetti pubblici e privati, da attuare anche mediante accordi di programma, protocolli d'intesa o in regime di convenzione.
2. Nell'ambito del Programma triennale di cui all'art. 5 della LR n. 6/2004, in coerenza con le finalità, gli obiettivi e le priorità dell'azione regionale delineati nel Programma stesso, per ogni anno del triennio sono definiti:
 - a) il riparto dello stanziamento del FURS tra i settori in cui è articolato l'Albo Regionale e le residenze (come descritte al precedente art. 8 bis);
 - b) gli indicatori attraverso cui effettuare la valutazione quantitativa e qualitativa per la quantificazione degli interventi finanziari;
 - c) la modulistica con la quale i soggetti interessati presentano la documentazione richiesta in sede di

istanza ed a consuntivo dell'attività finanziata.

3. La Giunta regionale entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione delle istanze approva il Piano annuale delle attività ammesse a finanziamento, suddivise per le tipologie di intervento finanziario di cui al comma 1, e gli schemi di convenzione.
4. Il Dirigente del Servizio competente, entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 3, in conformità a quanto stabilito dal Programma triennale per la quantificazione degli interventi e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sullo stanziamento di bilancio, determina i finanziamenti da attribuire alle attività approvate dalla Giunta regionale.
5. I finanziamenti in favore dei soggetti che hanno presentato istanza a norma del presente Regolamento possono essere assegnati, in parte o interamente, a valere su risorse di provenienza comunitaria o statale, anziché sul FURS.

Art. 10 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

1. Gli interventi a sostegno sono liquidati secondo le seguenti modalità:
 - a) **in un'unica soluzione** a compimento dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità ed ai tempi di realizzazione, nonché del riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo.
 - b) **in due soluzioni** nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato almeno una volta nel triennio precedente di finanziamento ai sensi della LR n. 6/2004 e hanno regolarmente presentato la relativa documentazione probatoria a consuntivo:
 - 1) **acconto** non superiore al 75 per cento del finanziamento, liquidato nel primo semestre dell'anno in cui si

svolge l'attività, sulla base di apposita istanza motivata dalle esigenze di realizzazione del progetto;

- 2) **saldo** a compimento dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità ed ai tempi di realizzazione, nonché del riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo.
2. I soggetti privati che richiedono la liquidazione degli interventi secondo le modalità previste al comma 1, lettera b) rilasciano apposita garanzia fidejussoria, bancaria o di primaria compagnia assicurativa, per un importo pari all'entità dell'acconto richiesto.
3. Gli interventi finanziari a totale copertura delle spese o in forma di cofinanziamento sono liquidati secondo le modalità stabilite dalle convenzioni e dai singoli atti derivanti dagli accordi di programma e dai protocolli d'intesa, ovvero secondo le stesse modalità previste dal comma 1 per gli interventi a sostegno.
4. Gli interventi sono in ogni caso liquidati per un importo non superiore al 50 per cento del rendiconto consuntivo e comunque in misura non superiore all'entità del disavanzo dell'attività.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO

Art. 11 PROCEDURE PER RICHIEDERE L'INTERVENTO FINANZIARIO

1. I soggetti iscritti all'Albo Regionale dello Spettacolo, le residenze (come descritte al precedente art. 8 bis) e, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 3 della LR n. 6/2004, gli Enti Locali territoriali, presentano annualmente una sola istanza per accedere agli interventi previsti in materia di spettacolo nei settori di cui all'art. 2.

2. L'istanza può essere presentata per una singola specifica attività ovvero per un complesso di attività da realizzare entro e non oltre l'anno solare successivo a quello di presentazione dell'istanza stessa. Per i soggetti iscritti all'Albo Regionale, il programma presentato deve riferirsi esclusivamente al settore ed all'attività di iscrizione e deve rispettare i minimi di attività previsti come requisiti specifici di settore dall'art. 5.
3. Se l'attività coinvolge più soggetti, l'istanza è presentata dal soggetto capofila, iscritto all'Albo, allegando copia dell'accordo di collaborazione produttiva e organizzativa sottoscritto dai soggetti coinvolti in cui sono indicati i rispettivi apporti artistici, organizzativi, tecnici e finanziari, l'osservanza dei CCNL applicabili e degli obblighi contrattuali e previdenziali.
4. I soggetti interessati, entro e non oltre il **31 ottobre** dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività per la quale richiedono l'intervento finanziario, presentano apposita istanza in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.
5. L'istanza, sottoscritta per i soggetti privati e i soggetti pubblici dal legale rappresentante e per gli Enti Locali dal Dirigente responsabile, è redatta utilizzando la modulistica definita con il Programma triennale ed è corredata dalla seguente documentazione:

5.1 Per i soggetti iscritti all'Albo Regionale

- a) relazione artistico-organizzativa dettagliata del progetto di attività oggetto dell'istanza, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che illustra:
 - 1) le caratteristiche, le finalità, le modalità ed i tempi di svolgimento dell'attività programmata;
 - 2) le eventuali collaborazioni produttive, organizzative e finanziarie con altri soggetti;
 - 3) le eventuali attività laboratoriali e di formazione e promozione del pubblico, in particolare delle fasce

- giovani e dei gruppi sociali meno favoriti;
- 4) le eventuali attività di aggiornamento e formazione del proprio nucleo artistico, tecnico ed organizzativo;
- b) piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei costi dell'attività, delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni;
- c) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5.2 Per gli Enti Locali

- a) copia conforme all'originale della deliberazione di Giunta concernente:
 - 1) l'approvazione dell'attività oggetto dell'istanza illustrata nelle caratteristiche e finalità, nelle modalità e tempi di svolgimento;
 - 2) l'indicazione dell'eventuale soggetto attuatore o beneficiario dell'intervento, specificandone i dati anagrafico-fiscali ed i requisiti professionali ed artistici;
 - 3) la prenotazione di spesa a carico del bilancio di competenza;
- b) piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei costi dell'attività, delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni;
- c) copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa per la realizzazione dell'attività; tale atto è presentato entro e non oltre 30 giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento regionale, pena la revoca del finanziamento.

5.3 Per le Residenze

- a) progetto di residenza (di gestione e programmazione, di produzione, di promozione) con relativo piano finanziario e domanda di intervento finanziario;
- b) copia conforme dello Statuto o dell'Atto costitutivo (se il soggetto proponente

- non è iscritto all'Albo Regionale dello Spettacolo);
- c) copia conforme dell'accordo (protocollo d'intesa, convenzione) sottoscritto con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per la messa a disposizione di uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo;
 - d) copia delle distinte d'incasso Siae relative ad almeno 1 produzione rappresentata per un minimo di 5 repliche nel territorio regionale per ciascuno degli anni del triennio precedente all'anno cui si riferisce l'istanza e, ove si tratti di coproduzione, copia del relativo accordo di coproduzione;
 - e) certificazione liberatoria rilasciata dall'ENPALS per le produzioni del triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto);
 - f) copia conforme dell'ultimo bilancio approvato;
 - g) la "biografia" artistico-organizzativa del soggetto proponente o capofila ed il curriculum della Direzione;
 - h) in caso di precedenti esperienze in progetti di residenza similari, attestazione quali-quantitativa da parte dell'Ente finanziatore ovvero dall'Ente concedente gli spazi teatrali;
 - i) il numero dei giovani artisti, tecnici ed organizzatori, di età non superiore ai 35 anni, impegnati nella realizzazione del progetto;
 - j) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore per l'attività prestata da tutti i lavoratori impegnati nel progetto, nonché alla mancanza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o di azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;
 - k) visura camerale (se il proponente è soggetto all'iscrizione al Registro delle Imprese);
 - l) copia del documento di identità del legale rappresentante.

- 6. Variazioni di carattere artistico, organizzativo e finanziario che comportano modifiche sostanziali al programma di attività oggetto dell'istanza, devono essere preventivamente comunicate e motivate al Servizio competente, con le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza, entro e non oltre il termine di 40 giorni dalla ricezione della notifica di avvenuta concessione dell'intervento finanziario.
- 7. Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione prevista al comma 6, l'istanza è nuovamente valutata ai fini della conferma o dell'eventuale diminuzione del finanziamento ovvero dell'eventuale revoca; in caso di mancata comunicazione al soggetto interessato da parte del Servizio regionale competente vige il principio del silenzio assenso ed il finanziamento concesso si intende confermato.

Art. 12 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

- 1. La valutazione delle istanze è effettuata dal Servizio regionale competente applicando gli indicatori relativi alla valutazione quantitativa e qualitativa definiti con il Programma triennale, come previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b).
- 2. Il Servizio regionale competente può avvalersi dell'apporto di esperti nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema e dell'organizzazione dello spettacolo laddove si renda necessario, anche in ragione delle peculiarità artistico-culturali dei programmi presentati; la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina gli esperti.
- 3. La valutazione quantitativa è effettuata, per ognuno dei settori di cui all'art. 2, sulla base delle voci di costo indicate nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili.
- 4. La valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre per oltre il 50 per

cento il risultato della valutazione quantitativa.

5. L'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere superiore al 50 per cento del totale dei costi riconosciuti ammissibili e non può comunque eccedere il disavanzo del piano finanziario preventivo.
6. Nel caso in cui l'attività è di particolare rilevanza finanziaria può essere valutata parte dei costi ammissibili, dando informazione al soggetto interessato che può riformulare il programma di attività oggetto dell'istanza.
7. Le recite, i concerti, le giornate di programmazione e le rappresentazioni ad ingresso gratuito sono valutate entro e non oltre il limite del 10 per cento dell'intera attività recitativa annuale; sono escluse da detto limite le recite delle compagnie di teatro di figura, degli artisti di strada e le attività corali e bandistiche.
8. Lo svolgimento di recite o concerti all'estero è attestato dalla competente Autorità diplomatica.

Art. 13 COSTI AMMISSIBILI ED ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA

1. I costi ammissibili e gli elementi per la valutazione quantitativa sono diversificati con riguardo alle tipologie di attività dei settori dello spettacolo, come di seguito specificato.

1.1 per la **PRODUZIONE** nei settori **TEATRO**, **MUSICA** (lirica, concertistica, corale, bandistica, d'autore e popolare), **DANZA**:

- a) compensi al personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
- b) oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS, INAIL) a carico di soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente ai service tecnici;
- c) spese di allestimento (scene, costumi e attrezzatura, noleggio materiali

elettrici, fonici e video) relative unicamente alle nuove produzioni;

- d) spese di viaggio e trasporto per le tournée in ambito nazionale ed internazionale;
- e) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi, seminari ed attività laboratoriali);
- f) numero di giornate lavorative del personale artistico, tecnico ed organizzativo per il quale sono stati regolarmente versati gli oneri previdenziali ed assistenziali;
- g) numero di recite effettuate in sede ed in tournée in regione, in Italia ed all'estero;
- h) numero di spettatori paganti con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

1.2 per la **DISTRIBUZIONE** nei settori **TEATRO**, **MUSICA**, **DANZA** e per l'**ESERCIZIO** nel settore **TEATRO**, **CINEMA**:

- a) compensi corrisposti agli spettacoli ospiti;
- b) spese di noleggio dei film, dei documentari e degli audiovisivi;
- c) spese di gestione, anche temporanea, di spazi in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza (canoni di locazione, utenze, servizi);
- d) compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
- e) spese di pubblicità;
- f) spese SIAE e diritti d'autore;
- g) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi, seminari ed attività laboratoriali);
- h) numero di spettatori paganti (suddivisi in abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi

due anni, distintamente per ognuno degli anni.

1.3 per **FESTIVAL e RASSEGNE** nei settori **TEATRO, MUSICA, DANZA, CINEMA:**

- a) costi relativi agli spettacoli e concerti di produzione e in coproduzione;
- b) compensi corrisposti agli spettacoli e concerti ospiti;
- c) spese di noleggio dei film, dei documentari e degli audiovisivi;
- d) spese per l'utilizzo di spazi (affitto, utenze, servizi) in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza e per l'allestimento di spazi non teatrali (attrezzature tecniche di palcoscenico e per il pubblico) che abbiano ricevuto le prescritte autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo;
- e) compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
- f) spese di viaggio e soggiorno per le compagnie e le formazioni ospiti e di trasporto dei supporti audiovisivi;
- g) spese di pubblicità;
- h) spese SIAE e diritti d'autore;
- i) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi, seminari ed attività laboratoriali);
- j) numero di spettatori paganti (suddivisi in abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

1.4 per la **PROMOZIONE E DIFFUSIONE** nel settore **MUSICA:**

- a) compensi corrisposti al personale artistico, tecnico ed organizzativo;
- b) spese per l'utilizzo di spazi (affitto, utenze, servizi) in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza;
- c) compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico

impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);

- d) oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL) a carico di soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente ai service tecnici;
- e) compensi corrisposti alle formazioni ospiti;
- f) spese di pubblicità;
- g) spese SIAE e diritti d'autore;
- h) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi, seminari ed attività laboratoriali);
- i) numero di spettatori paganti (suddivisi in abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

1.5 per lo **SPETTACOLO VIAGGIANTE:**

- a) compensi corrisposti al personale impiegato nell'attrazione e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
- b) spese di pubblicità e di promozione del pubblico;
- c) spese relative ai permessi di occupazione di suolo pubblico;
- d) spese per la fornitura di energia (gruppi elettrogeni o contratti di fornitura elettrica).

1.6 per lo **SPETTACOLO CIRCENSE:**

- a) compensi al personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
- b) viaggi e trasporti per le tournée in ambito nazionale ed internazionale;
- c) spese relative ai permessi di occupazione di suolo pubblico;
- d) spese per la fornitura di energia (gruppi elettrogeni o contratti di fornitura elettrica);
- e) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi), per attività di promozione del pubblico (convegni,

- mostre, incontri, premi, seminari ed attività laboratoriali);
- f) numero di giornate lavorative del personale artistico, tecnico ed organizzativo per il quale sono stati regolarmente versati gli oneri previdenziali ed assistenziali;
 - g) numero di rappresentazioni effettuate in sede ed in tournée in regione, in Italia ed all'estero;
 - h) numero di spettatori paganti con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

1.7 per le **RESIDENZE**:

- a) i costi di gestione relativi alle paghe ed agli oneri del personale di biglietteria, sala, palcoscenico ed amministrativo;
- b) i costi di gestione relativi alle utenze dello spazio intestate al soggetto proponente;
- c) i costi di programmazione relativi ai compensi ed ai rimborsi corrisposti per gli spettacoli ospiti;
- d) i costi di programmazione relativi ai noleggi di materiale tecnico ed alle schede tecniche degli spettacoli ospiti;
- e) i costi di produzione relativi alle paghe ed agli oneri del personale artistico, tecnico ed organizzativo;
- f) i costi di produzione relativi all'allestimento dello spettacolo (scene, costumi, attrezzatura), ai noleggi di materiale tecnico, ai trasporti e facchinaggi in sede, ai viaggi ed al soggiorno del personale artistico e tecnico;
- g) i costi di promozione relativi alle paghe ed agli oneri del personale impegnato, nonché ai compensi ed ai rimborsi degli ospiti impegnati nella promozione;
- h) i costi di promozione relativi al materiale promozionale, pubblicitario e didattico prodotto;
- i) i costi di promozione relativi alle spese postali e telefoniche;
- j) l'affidabilità economica del soggetto proponente sulla base del rapporto,

rilevato dall'ultimo bilancio approvato, fra totale dei ricavi e totale dei finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;

- k) la quota di autofinanziamento del progetto (risorse proprie, sponsor, finanziamento non provenienti da fondi regionali, incassi derivanti dalle attività) superiore al 20 per cento;
- l) il numero di giornate di apertura al pubblico superiore alle 90 annue;
- m) incremento percentuale dei biglietti venduti rispetto all'anno precedente.

Art. 14 ELEMENTI E REQUISITI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA

1. Gli elementi e i requisiti per la valutazione qualitativa, sono suddivisi in generali e di settore.
2. Gli elementi e i requisiti qualitativi generali sono:
 - a) rispondenza dell'attività agli obiettivi ed alle priorità del Programma triennale in materia di spettacolo;
 - b) direzione artistica e organizzativa di comprovata qualificazione professionale;
 - c) capacità progettuale (artistica, organizzativa e tecnica) e capacità gestionale e finanziaria, riferite alle professionalità specifiche impiegate, alla qualità degli spazi gestiti, all'equilibrio del bilancio;
 - d) copertura dei costi dell'attività per almeno il 50 per cento con risorse finanziarie proprie o rivenienti da altri soggetti pubblici e privati;
 - e) incremento del pubblico pagante con riferimento agli ultimi due anni di attività;
 - f) utilizzo delle più recenti tecnologie per biglietteria elettronica, attrezzature e dotazioni di palcoscenico, impianti di proiezione e diffusione del suono;
 - g) formazione e promozione del pubblico, anche in collaborazione con il sistema scolastico e dell'università, con particolare riguardo ai giovani, alle fasce sociali svantaggiate ed alle aree territoriali meno servite;

- h) azioni mirate al contenimento dei costi di accesso agli spettacoli e forme di agevolazioni per studenti, anziani, disabili e cittadini extracomunitari;
- i) formazione ed aggiornamento professionale del personale artistico, organizzativo e tecnico;
- j) accoglimento di stagisti e tirocinanti da progetti formativi per i mestieri dello spettacolo attivati nella regione;
- k) collaborazioni produttive e distributive con altri soggetti artistici, specialmente con nuovi talenti regionali, con formazioni non sovvenzionate dallo Stato o dalla Regione, con Enti Locali, Enti pubblici e Fondazioni.
3. Gli elementi e i requisiti qualitativi di settore sono:
- 3.1 per il TEATRO**
- a) spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea e alla committenza di testi originali;
- b) impiego di giovani artisti, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 35 anni;
- c) residenza artistica permanente in una struttura teatrale di almeno 100 posti.
- 3.2 per la MUSICA**
- a) spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea, alla committenza di opere originali o non eseguite in regione da oltre trenta anni, all'innovazione del linguaggio e delle tecniche di composizione e di esecuzione;
- b) impiego di giovani orchestrali, cantanti lirici, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 35 anni;
- c) progetti di rilevanza culturale nel settore fonografico e nell'editoria musicale, con particolare riguardo alla ricerca ed alla sperimentazione.
- 3.3 per la DANZA**
- a) spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea, alla committenza di coreografie originali, all'integrazione delle arti sceniche;
- b) impiego di giovani danzatori, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 30 anni;
- c) residenza artistica permanente in una struttura teatrale di almeno 100 posti.
- 3.4 per il CINEMA**
- a) almeno il 50 per cento delle giornate di programmazione riservato a film d'essai e a documentari e film di particolare interesse culturale, di cui almeno la metà di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea.
- 3.5 per lo SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSE**
- a) impiego di giovani artisti e tecnici di età inferiore ai 30 anni;
- b) utilizzo delle più recenti tecnologie;
- c) rapporti di collaborazione promozionale con gli Enti locali.
4. Gli elementi e i requisiti per la valutazione qualitativa dei progetti di **RESIDENZA** sono:
- a) rispondenza dell'attività agli obiettivi ed alle priorità del Programma Triennale in materia di Spettacolo;
- b) l'efficacia del piano gestionale-organizzativo e del piano di promozione/comunicazione in funzione degli obiettivi e delle priorità del Programma stesso;
- c) la qualità del progetto artistico di produzione, riferita particolarmente alla ricerca di nuovi linguaggi aderenti alla contemporaneità in grado di creare nuovo pubblico, soprattutto fra le generazioni più giovani;
- d) il curriculum della Direzione e la "biografia" artistico-organizzativa del soggetto proponente, con particolare riferimento a precedenti esperienze di progetti di residenza similari debitamente documentati;

- e) il "tutoraggio" artistico-organizzativo rivolto a soggetti di produzione di spettacolo dal vivo che non dispongano di una propria sede per le prove, gli allestimenti e le rappresentazioni, attraverso un accordo scritto con l'indicazione delle modalità di attuazione;
- f) la presenza di uno o più "artisti associati", intendendo per artista associato un Maestro di rilievo nazionale o internazionale nel settore del teatro, della danza e della musica che affianchino per un periodo non inferiore a 40 giorni nell'anno il progetto formativo-produttivo della residenza;
- g) l'apertura di spazi nuovi, inutilizzati o sottoutilizzati (con meno di 10 giorni di apertura al pubblico all'anno) da almeno due anni per le attività di spettacolo dal vivo;
- h) l'impiego nella realizzazione del progetto di giovani artisti, tecnici ed organizzatori di età non superiore a 35 anni;
- i) la messa a disposizione di una foresteria per l'alloggio degli artisti e dei tecnici, anche ospiti, impegnati nel progetto.

Art. 15 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELL' INTERVENTO FINANZIARIO

1. I soggetti beneficiari di intervento finanziario presentano istanza di liquidazione entro e non oltre il **10 giugno** dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività, in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.
2. L'istanza, sottoscritta per i soggetti privati e per i soggetti pubblici dal legale rappresentante e per gli Enti Locali dal Dirigente responsabile, è redatta utilizzando la modulistica definita con il Programma triennale ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) **per i soggetti iscritti all'Albo Regionale e per le Residenze** (come descritte al precedente art. 8 bis):
 - 1) relazione artistico-organizzativa dell'attività svolta, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che illustra i risultati conseguiti in

ordine allo svolgimento dell'attività, correlatamente alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità ed ai tempi di attuazione programmati in sede di istanza;

- 2) rendiconto finanziario consuntivo dell'attività svolta, raffrontato con i dati indicati nel piano finanziario preventivo, articolato in uscite ed entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e privati in cui gli scostamenti rilevanti e le voci di costo che non hanno riscontro nel piano finanziario sono adeguatamente motivati;
 - 3) copie dei contratti di lavoro del personale artistico, tecnico ed organizzativo e copie dei conferimenti d'incarico ai collaboratori, corredate dai modelli F24 relativi al pagamento di IRPEF, IRAP e, ove dovuti, INPS, INAIL ed ENPALS;
 - 4) attestazione liberatoria rilasciata dall'ENPALS, ove il soggetto è tenuto all'iscrizione ENPALS, comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi;
 - 5) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative agli oneri previdenziali ed assistenziali versati dai soggetti terzi impiegati per l'attività limitatamente ai service tecnici, di cui all'art. 13, commi 1.1, lettera b) e 1.4, lettera d), sottoscritte dai legali rappresentanti degli stessi soggetti terzi;
 - 6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'assoggettamento fiscale all'IVA ed all'IRES;
 - 7) indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento regionale;
 - 8) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.
- b) **per gli Enti Locali:**
- 1) copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di approvazione dell'attività realizzata contenente:

- a) la relazione illustrativa dettagliata sullo svolgimento dell'attività e sui risultati conseguiti correlatamente alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità ed ai tempi di attuazione programmati in sede di istanza;
 - b) il rendiconto finanziario, articolato in uscite ed entrate, con l'indicazione degli atti di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento;
- 2) indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento regionale.
3. Nel caso di attività che coinvolgono più soggetti, come previsto all'art.11 comma 3, ogni soggetto documenta l'osservanza dei CCNL applicabili e degli obblighi contrattuali e previdenziali, anche in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contrasto al lavoro sommerso.

TITOLO III INTERVENTI PER LA PROMOZIONE REGIONALE

Art. 16 CRITERI GENERALI

1. In conformità a specifici obiettivi e indirizzi contenuti nel Programma Triennale la Regione può promuovere progetti speciali ed iniziative:
 - a) su iniziativa esclusiva, con totale copertura dei costi;
 - b) su proposta di soggetti pubblici e privati, nella forma del cofinanziamento.
2. La promozione è realizzata anche mediante accordi di programma, protocolli d'intesa e in regime di convenzione, in collaborazione con:
 - a) l'Unione Europea, lo Stato, le altre Regioni, gli Enti Locali, le Università, le Sovrintendenze ai Beni Culturali e Scolastiche, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori, le Fondazioni, ed altri soggetti pubblici;

- b) i soggetti riconosciuti di interesse regionale di cui all'art. 8;
- c) i soggetti privati dotati di comprovate esperienze e specifiche professionalità.

Art. 17 MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. I soggetti pubblici, i soggetti privati e, nell'ambito delle funzioni previste dall'art.3 della LR n.6/2004, gli Enti Locali territoriali possono proporre attività e progetti speciali presentando apposita istanza, nei termini e secondo le modalità stabilite nella PARTE III, TITOLO II "*interventi finanziari a sostegno*" e nella PARTE V "*Disposizioni generali*".
2. Gli interventi di promozione su proposta di soggetti pubblici e privati di cui all'art.16, comma 1, lettera b), sono compresi nel Piano annuale delle attività di cui all'art.9, comma 3.
3. La Regione si riserva la possibilità di attivare iniziative di promozione al di fuori del Piano annuale delle attività per un totale di finanziamenti che non supera il 10 per cento dell'ammontare complessivo del FURS; tali iniziative possono essere realizzate anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati che non hanno presentato istanza ai sensi del comma 1.
4. Gli interventi di promozione previsti dal comma 3 sono approvati dalla Giunta regionale anche con deliberazioni separate e in tempi differenti dal Piano annuale prevista dall'art.9, comma 3.
5. La liquidazione degli interventi finanziari è effettuata in favore dei soggetti che presentano la documentazione delle attività realizzate entro e non oltre i termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 15.

TITOLO IV INTERVENTI IN REGIME DI CONVENZIONE

Art. 18 CRITERI GENERALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. La Regione favorisce le attività di spettacolo di particolare rilevanza culturale ed artistica e di interesse regionale, nazionale ed internazionale, come previsto dall'art.9 della LR n.6/2004, mediante la realizzazione in regime di convenzione e nella forma del cofinanziamento, di progetti triennali.
2. La Giunta Regionale, nell'ambito del Piano annuale degli interventi di cui all'art. 9, comma 3, approva i progetti e i relativi schemi di convenzione.
3. Le convenzioni sono stipulate o rinnovate di anno in anno con riguardo ad ogni fase annuale del progetto triennale compatibilmente con le disposizioni regionali e statali in materia finanziaria e di contabilità.
4. Lo schema di convenzione contiene:
 - a) le caratteristiche, le finalità ed i costi del progetto triennale;
 - b) la descrizione del progetto ed il piano finanziario analitico attinenti l'annualità cui si riferisce la fase del progetto, con l'indicazione delle risorse finanziarie del contraente e delle altre entrate;
 - c) l'ammontare del finanziamento regionale per l'annualità di riferimento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di liquidazione;
 - d) le condizioni di eventuali riduzioni o revoche del finanziamento regionale;
 - e) i termini e le modalità di presentazione dei resoconti operativi e finanziari e della relativa documentazione.

Art. 19 REQUISITI PER ACCEDERE ALLE CONVENZIONI

1. Possono richiedere interventi in regime di convenzione:
 - a) i soggetti pubblici che per la realizzazione dei progetti si avvalgono di persone con specifiche competenze e qualificata e riconosciuta esperienza nell'ambito dello spettacolo;
 - b) i soggetti che presentano progetti di residenza per i quali sia stato sottoscritto alla data dell'istanza un accordo pluriennale (protocollo d'intesa,

- convenzione o altro accordo formale) con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico;
- c) i soggetti privati iscritti all'Albo Regionale nei settori e per le attività per cui sono previsti i successivi ulteriori requisiti generali e specifici di settore.

2. Gli ulteriori **requisiti generali** sono:
 - a) affidabilità finanziaria documentata attraverso l'ultimo bilancio regolarmente approvato dai competenti organi statutari e, ove previsto, depositato presso la CCAA;
 - b) copertura di almeno il 25 per cento dei costi del progetto triennale con risorse finanziarie proprie;
 - c) collaborazioni produttive e organizzative con altri soggetti pubblici e privati, preferibilmente regionali e non finanziati dallo Stato e dalla Regione.
3. Gli ulteriori **requisiti specifici di settore** sono:
 - 3.1 settore **TEATRO**
 - a) per la **produzione**: 2.500 giornate lavorative e 100 giornate recitative l'anno; 1.000 giornate lavorative e 70 giornate recitative l'anno per il teatro di figura; almeno il 30 per cento delle giornate recitative effettuate sul territorio regionale; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 500.000 euro e 300.000 euro per il teatro di figura;
 - b) per la **distribuzione**: 250 giornate recitative l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento delle giornate recitative costituito da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 1.000.000 euro;
 - c) per i **festival**: programma comprendente 12 spettacoli di cui tre in "prima nazionale"; bilancio che

presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro.

3.2 settore **MUSICA**

- a) per la **produzione lirica**: 60 recite l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuate sul territorio regionale; impiego di 50 professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 1.000.000 euro;
- b) per la **produzione concertistica**: una media di 8 concerti al mese per 6 mesi l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro;
- c) per la **distribuzione**: 100 giornate di attività l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento dell'attività costituita da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro;
- d) per i **festival**: programma comprendente 8 spettacoli o concerti di cui almeno due di opere non eseguite in Italia da almeno trent'anni; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro.

3.3 settore **DANZA**

- a) per la **produzione**: 500 giornate lavorative e 40 giornate recitative l'anno; almeno il 30 per cento delle giornate recitative effettuate sul territorio regionale; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro;
- b) per la **distribuzione**: 50 giornate recitative l'anno programmate in almeno tre province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le

autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 50 per cento delle giornate recitative costituito da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro;

- c) per i **festival**: programma comprendente 5 spettacoli di cui almeno uno in "prima nazionale"; bilancio che presenti un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro.

3.4 settore **CINEMA**

- a) per i **festival**: programma comprendente 15 titoli di cui almeno tre in "prima nazionale"; bilancio che presenti un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro.

- 4 Nel primo triennio di applicazione degli interventi in regime di convenzione, per i soggetti che operano in territori provinciali svantaggiati rispetto alla domanda ed all'offerta di spettacolo e nei quali non operano altri soggetti convenzionati, i requisiti specifici di settore sono ridotti del 20 per cento.

Art. 20 PROCEDURE PER RICHIEDERE L'INTERVENTO

1. I soggetti interessati alla stipula delle convenzioni presentano apposita istanza, entro e non oltre il **31 ottobre** dell'anno precedente l'avvio del progetto triennale, in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.
2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, è redatta utilizzando la modulistica definita con il Programma triennale ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione artistico-organizzativa del progetto, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che per ogni anno del triennio illustra:

- 1) caratteristiche, finalità e modalità di svolgimento;
- 2) collaborazioni produttive, organizzative e finanziarie con altri soggetti;
- 3) attività laboratoriali e di promozione del pubblico, in particolare delle fasce giovanili e dei gruppi sociali meno favoriti;
- 4) attività di aggiornamento e formazione del proprio nucleo artistico, tecnico ed organizzativo.
- b) curriculum vitae del direttore artistico o organizzativo;
- c) piano finanziario complessivo del progetto triennale;
- d) piano finanziario analitico relativo al primo anno di attuazione del progetto, con l'indicazione delle risorse finanziarie proprie e delle altre entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e privati;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti prescritti dall'art.19;
- f) indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento regionale;
- g) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
- h) copia conforme dell'accordo triennale (protocollo d'intesa, convenzione) sottoscritto con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per la gestione di uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo.

Art. 21 RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE

1. I soggetti convenzionati, ai fini del rinnovo della convenzione per ognuno dei due anni successivi al primo, presentano i programmi di attività dettagliati ed il piano finanziario preventivo nei termini e secondo le modalità indicati all'art. 20, comma 1.
2. Al termine di ogni anno del triennio, in conformità a quanto stabilito nella convenzione, il contraente presenta la seguente documentazione relativa all'attività svolta:

- a) relazione artistico-organizzativa sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, con la descrizione dei risultati conseguiti per ognuno dei punti da 1 a 4 dell'art. 20, comma 2, lettera a);
 - b) rendiconto finanziario consuntivo, articolato in uscite ed entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e privati, raffrontato con i dati indicati a preventivo, in cui gli scostamenti rilevanti e le voci di costo che non hanno riscontro nel piano finanziario preventivo sono adeguatamente motivati;
 - c) copie dei contratti del personale artistico, tecnico ed organizzativo e copie dei conferimenti d'incarico ai collaboratori, corredate dai modelli F24 relativi al regolare pagamento di IRPEF, IRAP e, ove dovuti, INPS, INAIL ed ENPALS;
 - d) attestazione liberatoria rilasciata dall'ENPALS, ove il soggetto è tenuto all'iscrizione ENPALS, comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi;
 - e) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative agli oneri previdenziali ed assistenziali versati dai soggetti terzi impiegati per l'attività limitatamente ai service tecnici, di cui all'art. 13, comma 1.1, lettera b) e comma 1.4, lettera d), sottoscritte dai legali rappresentanti degli stessi soggetti terzi.
3. La convenzione, secondo quanto previsto dall'art.18, comma 3, è rinnovata sulla base degli esiti delle verifiche in ordine all'attività svolta di cui al comma 2 ed alla permanenza dei requisiti previsti dall'art. 19.

TITOLO V ACCORDI DI PROGRAMMA E PROTOCOLLI D'INTESA

Art. 22 ACCORDI DI PROGRAMMA E PROTOCOLLI D'INTESA

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite agli Enti Locali territoriali nell'art. 3 della LR n. 6/2004, stipula

accordi di programma e protocolli d'intesa di durata pluriennale, non superiore a tre anni, con le Province ed i Comuni per le seguenti finalità:

- a) adeguamento e qualificazione di spazi di proprietà pubblica destinati allo spettacolo e relative attrezzature;
 - b) costituzione di reti interprovinciali ed intercomunali utili a promuovere la produzione e la distribuzione di spettacoli dal vivo, la programmazione della cinematografia d'essai, la realizzazione di festival e rassegne;
 - c) promozione delle attività di nuovi soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo non iscritti all'Albo, ed in particolare delle imprese giovanili nel primo triennio di attività, che operano con professionalità e continuità nel territorio comunale.
2. Gli Enti Locali territoriali interessati, entro il **31 ottobre** dell'anno precedente quello cui si riferisce l'attività, presentano apposita proposta, sottoscritta da legale rappresentante, corredata dalla relazione illustrativa dell'attività con riguardo alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità, ai tempi di attuazione ed al piano finanziario; la proposta è presentata in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.

PARTE QUARTA OSSERVATORIO REGIONALE DELLO SPETTACOLO

Art. 23 ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO

1. L'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, istituito ai sensi dell'art.6 della LR n.6/2004, opera anche in collaborazione con gli Enti Locali e i soggetti iscritti all'Albo Regionale al fine di realizzare rilevazioni, analisi, ricerche e per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.
2. L'Osservatorio Regionale dello Spettacolo svolge prioritariamente i seguenti compiti:
 - a) monitoraggio permanente dello spettacolo dal vivo e delle attività

cinematografiche relativamente alle dinamiche della spesa, all'affluenza del pubblico, agli interventi finanziari pubblici dello Stato, della Regione e degli Enti Locali territoriali, all'occupazione ed alla formazione professionale nel settore;

- b) attività di studio e ricerca;
 - c) attività di comunicazione anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni, convegni e seminari su temi di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale.
3. La Regione, per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di programma con Enti Locali, istituzioni ed organismi pubblici e privati ovvero affidare le attività stesse a soggetti *in house*.
4. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e la assegnazione delle relative risorse finanziarie sono definite con appositi provvedimenti della Giunta Regionale.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE Istanze

1. Le istanze e la documentazione di cui agli artt. 6, 7, 11, 15, 17, 20, 21 e 22 sono presentate tramite raccomandata a mano ovvero inoltrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine per ognuna stabilito negli stessi articoli.
2. Il termine di presentazione stabilito è perentorio e, ove ricadente in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.
3. Sono accettate le istanze consegnate con raccomandata a mano direttamente al Servizio regionale competente entro e non oltre le ore 13,00 del termine di

presentazione stabilito; fa fede il timbro con data di arrivo del protocollo che ne rilascia ricevuta.

4. Sono accettate le istanze inoltrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine di presentazione stabilito; fa fede la data del timbro postale di spedizione.
5. La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 25 INAMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE DELLE ISTANZE

1. Le istanze di cui agli artt. 6, 7, 11, 15, 17, 20, 21 e 22 non sono accettate e, quindi, i soggetti istanti non sono ammessi a godere dei previsti benefici, nei seguenti casi:
 - a) se le istanze sono consegnate ovvero inoltrate oltre il termine di presentazione per ognuna stabilito negli stessi articoli;
 - b) se le istanze sono presentate prive di tutta o di parte della prescritta documentazione;
 - c) se la documentazione presentata è redatta in maniera inesatta o incompleta.

Art. 26 CONTROLLI E VERIFICHE

1. La Regione ha facoltà di procedere a controlli amministrativi ed a verifiche sulle attività nei confronti dei soggetti iscritti all'Albo e dei soggetti delle residenze al fine di accertare il possesso dei requisiti, accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate.
2. La Regione effettua controlli e verifiche amministrativo-contabili delle attività finanziate nei confronti dei soggetti che fruiscono degli interventi, accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede degli stessi soggetti, secondo quanto

previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero dalla normativa vigente, al fine di accertare:

- a) il possesso dei requisiti;
 - b) la rispondenza dei dati quantitativi ed economici comunicati in sede di rendiconto consuntivo;
 - c) la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi alle attività finanziate;
 - d) la regolarità dei documenti e dei giustificativi fiscali conservati presso la sede dell'organismo;
 - e) la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate.
3. I controlli e le verifiche sono effettuati anche a campione, secondo le modalità stabilite dal Dirigente del Servizio competente, anche nel corso dello svolgimento delle attività.

Art. 27 SANZIONI (Cancellazioni dall'Albo-Revoche - Riduzione dell'intervento- Sospensioni - Esposti alle Autorità giudiziarie e fiscali)

1. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui all'art. 5;
 - b) se l'autocertificazione di cui all'art. 7 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite;
 - c) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli artt. 15, 17 e 21.
2. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, revoca l'intervento finanziario nei seguenti casi:
 - a) se l'attività finanziata non è stata realizzata;
 - b) se l'attività finanziata è realizzata in maniera difforme rispetto al progetto presentato, tale da risultare assolutamente non coerente con gli obiettivi e le priorità stabilite nel Programma triennale in materia di spettacolo;

- c) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui agli artt. 5, 8 bis e 19;
 - d) se l'Ente Locale, entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento regionale, non presenta la copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa secondo quanto previsto dall'art.11, comma 5.2, lettera c);
 - e) se le variazioni al programma di attività non sono valutate positivamente secondo quanto previsto dall'art.11, commi 6 e 7;
 - f) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli artt. 15, 17 e 21.
3. Se il soggetto cui è revocato l'intervento finanziario ha già percepito l'acconto previsto dall'art. 10 comma 1, lettera b) punto 1), la Regione escute la fideiussione per l'importo anticipato, dopo aver dato preventiva comunicazione all'interessato sull'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della Legge 241/1990 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
 4. Nel caso in cui il rendiconto finanziario consuntivo evidenzia una diminuzione del costo complessivo dell'attività, riferito ai costi ammissibili, superiore al 15 per cento rispetto a quello del piano finanziario preventivo, il Dirigente del Servizio regionale competente liquida l'intervento finanziario ridotto della percentuale di diminuzione del costo complessivo consuntivato eccedente il 15 per cento e comunque entro il limite del disavanzo.
 5. Sono sospesi per un triennio dall'intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base delle verifiche di cui all'art. 26, risultano aver reso dichiarazioni mendaci o aver presentato documentazioni non veritiere e comunque difformi dal contenuto del bilancio consuntivo presentato.

6. Se a seguito delle verifiche di cui all'art. 26, è accertata la mendacità delle dichiarazioni e la non veridicità della documentazione, il Dirigente del Servizio regionale competente presenta esposto alle competenti Autorità giudiziarie e fiscali.

Art. 28 VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. Al termine di ogni triennio del Programma in materia di spettacolo, la Regione valuta l'attuazione del Programma stesso ed i risultati conseguiti sulla base della relazione predisposta dall'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, prevista al comma 4, art. 6, della LR n.6/2004.
2. Nella relazione, l'Osservatorio, con riferimento al Programma triennale preso in esame, rileva i punti di forza e le criticità del sistema regionale dello spettacolo ed evidenzia l'impatto del Programma stesso sugli operatori del settore, sul pubblico e sul territorio regionale con riguardo specificatamente :
 - a) alle modifiche intervenute nel sistema della domanda e dell'offerta di spettacolo;
 - b) alla variazione quantitativa e qualitativa del pubblico, anche in relazione alle differenti tipologie di spettacolo ed alle aree territoriali regionali;
 - c) agli effetti dell'intervento regionale sull'occupazione nel settore.

Art. 29 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Dirigente del Servizio regionale competente è responsabile del trattamento dei dati acquisiti per l'istruttoria delle istanze presentate, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati da parte dell'Osservatorio Regionale dello Spettacolo è regolamentato nell'ambito delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio stesso,

32284

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 178 del 30-11-2010

definite con provvedimento della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 4.

PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 ABROGAZIONI

1. Il Regolamento regionale n.18 del 6 aprile 2005 "LR n.6/2004, art.13 - Modalità e procedure di attuazione in materia di spettacolo" è abrogato.

Art. 31 DECORRENZA DEGLI EFFETTI

1. Il presente Regolamento produce effetto a decorrere dall' entrata in vigore fatta eccezione per le disposizioni contenute nelle Parti terza, quarta e quinta che si applicano con decorrenza dal 30 ottobre 2007 e cioè dalla data di presentazione delle istanze di intervento finanziario per le attività che si svolgono nel 2008.
2. Le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 18/2005, che è abrogato e sostituito dal presente Regolamento, sono valide per le istanze presentate il 15 novembre 2006, sulla base del Programma triennale 2007 - 2009 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1390 del 19/09/06, per le attività che si svolgono nel 2007.
3. La Giunta regionale approva il Programma previsto dall'art. 5 della LR 6/2004, riferito al triennio 2008 -2010, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 32 PROROGHE DEI TERMINI

1. Il termine del 30 aprile per la presentazione delle istanze di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 6, comma 2, limitatamente all'anno 2007, è prorogato al 15 giugno 2007.
- 1 bis. Limitatamente all'anno 2007, unicamente per i soggetti che nel Settore Musica

svolgono attività di promozione e diffusione, quale prevista all'art. 5, comma 2.2, lettera h):

- a) il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 6, comma 2, è prorogato al 30 luglio 2007;
- b) la conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo è fissata al 15 novembre 2007.

- 1 ter. Ai fini dell' intervento finanziario per le attività che si svolgono nel 2008, il termine di presentazione delle istanze previste dall'art. 11, comma 4, dall'art. 17, comma 1, dall'art. 20 comma 2, dall'art. 22, comma 2, è prorogato dal 30 ottobre 2007 al 15 dicembre 2007.

L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 (11)**Norme organiche sul teatro di prosa. (12)**

Indice

TITOLO I Interventi regionali per il teatro

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Principi Generali.

Art. 2 Sostegno alle attività riconosciute dallo Stato.

Art. 3 Compiti delle Province.

Art. 4 Compiti dei Comuni.

Art. 5 Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale.

TITOLO II Finalità pubbliche delle attività teatrali

Capo I - Stabilità teatrale e compagnie

Art. 6

Art. 7 Ente Teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo.

Art. 8 Enti e organismi sovvenzionati dallo Stato.

Art. 9 Progetto giovani.

Capo II - Distribuzione teatrale

Art. 10 Funzione dell'A.T.A.M.

Art. 11 Funzione della Società "L. Barbara".

Art. 11 bis Funzione della Società Primo Riccitelli

Capo III - Sistema delle residenze

Art. 12 Definizione e finalità

Art. 13 Sostegno ai Teatri.

Art. 14 Misura delle sovvenzioni regionali.

Art. 15 Modalità di erogazione.

Art. 16 Norma finanziaria.

Art. 17 Norme transitorie e finali.

Art. 18 Urgenza.

[TITOLO I

Interventi regionali per il teatro

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Principi Generali.

1. Il Teatro di prosa, quale mezzo di promozione culturale della società civile, è elemento fondamentale della cultura regionale.
2. L'intervento regionale a sostegno dell'attività teatrale è ispirato all'art. 33 della Costituzione, nonché ai principi generali sanciti dallo Statuto regionale.
3. La diffusione della cultura teatrale sull'intero territorio regionale è considerato strumento indispensabile per garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione.

Art. 2

Sostegno alle attività riconosciute dallo Stato.

1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, riconosce le istituzioni teatrali storicamente consolidate nell'ambito regionale con il sostegno finanziario dello Stato, tutelandone il patrimonio culturale con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca.
2. La Regione, attraverso la inclusione nei propri programmi di settore, favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale e quindi, al ricambio generazionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale; promuove la sperimentazione e la ricerca, il teatro per l'Infanzia e la Gioventù, incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella eventualmente proposta da autori residenti nell'ambito regionale.
3. La Regione concorre con gli Enti locali interessati alla tutela ed al sostegno delle compagnie teatrali non riconosciute dallo Stato.
4. La Regione riconosce il valore sociale del Teatro Amatoriale.
5. Il Consiglio regionale approva su proposta della Giunta il programma triennale in materia di spettacolo tenendo conto anche degli orientamenti della Conferenza Regioni Autonomie Locali e delle Associazioni di categoria:
6. Il programma di cui al comma 5 prevede:
 - a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;
 - b) i criteri per la individuazione dei soggetti beneficiari, in cui vanno comunque ricompresi quelli che già beneficiano del contributo derivante dal Fondo Unico dello Spettacolo in sede di prima programmazione;
 - c) gli obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli enti locali;
 - d) i contenuti e i criteri della convenzione tipo laddove necessaria;
 - e) i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzione ed accordi.

Art. 3

Compiti delle Province.

1. Le Province svolgono funzioni di promozione e coordinamento in rapporto allo sviluppo delle attività teatrali sia produttive sia distributive operanti nel territorio di riferimento, assicurando propri apporti finanziari.
2. Le Province, sulla base di progetti elaborati con prospettiva triennale, partecipano alla ripartizione dei fondi a ciò destinati dalla Regione con leggi di bilancio.

Art. 4

Compiti dei Comuni.

1. I Comuni concorrono, impegnando proprie risorse finanziarie, in quanto titolari di funzioni attinenti la diffusione della cultura teatrale, al sostegno di attività svolte nell'ambito territoriale di specifico riferimento.
2. I Comuni sostengono, in concorso con lo Stato, la Regione e la Provincia di riferimento, la residenza temporalmente definita da parte di compagnie private insediate nei teatri di loro proprietà.
3. I Comuni promuovono e realizzano, anche attivando risorse comunitarie, statali e regionali, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di proprietà destinati ad attività teatrali, con particolare riguardo a quelli di valore storico artistico.
4. I Comuni possono partecipare, in qualità di soci, alla vita dell'organismo regionale di promozione, programmazione e formazione del pubblico, assicurando allo stesso, sostegno finanziario e la disponibilità di adeguate strutture proprie o di soggetti privati.

Art. 5

Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale.

1. La Regione assicura con leggi di bilancio e con prospettiva triennale, il sostegno finanziario all'attività teatrale svolta dalle Istituzioni aventi sede nel proprio ambito territoriale.
2. La Regione concorre con le Province ed i Comuni alla realizzazione, da parte di soggetti non riconosciuti dallo Stato, di progetti di diffusione della cultura teatrale di durata almeno triennale.

TITOLO II

Finalità pubbliche delle attività teatrali

Capo I - Stabilità teatrale e compagnie

Art. 6

1. La Regione, le Province ed i Comuni riconoscono e promuovono l'attività teatrale con caratteristiche di stabilità definita sulla base dei seguenti principi:
 - a) rapporto stabile tra l'Istituzione ed uno o più luoghi teatrali;
 - b) produzione teatrale realizzata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto, oltre che di quella nazionale, anche della tradizione teatrale regionale;

- c) produzione teatrale ispirata alla ricerca ed alla innovazione del linguaggio teatrale, con particolare riferimento alla sperimentazione ed al teatro per l'Infanzia e la Gioventù;
- d) promozione, nell'ambito della produzione di cui alla precedente lettera b) di eventuali testi elaborati da autori contemporanei operanti nell'ambito regionale, sempre facendo salva la libertà progettuale ed artistica;
- e) assenza di ogni fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;
- f) creazione di rapporti stabili con scuole e università per la realizzazione di specifici progetti di accrescimento della cultura teatrale;
- g) realizzazione di progetti finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura regionale, alla salvaguardia delle tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del multiculturalismo stimolato dai flussi immigratori di recente acquisizione, alla assunzione di iniziative destinate a zone di forte insediamento di comunità abruzzesi in paesi esteri;
- h) sostegno a progetti di valorizzazione del turismo culturale.

Art. 7

Ente Teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo.

1. Ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 6, la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione dell'attività svolta dal Teatro Stabile d'Abruzzo.
2. Il Teatro Stabile d'Abruzzo, con sede in L'Aquila, conserva, ai sensi della L.R. n. 88/1996, la sua natura di ente ad iniziativa pubblica e con personalità giuridica privata ed al C.d.A. dello stesso partecipano, oltre alla Regione i rappresentanti di almeno una realtà provinciale e di un Comune capoluogo di Provincia. Allo stesso C.d.A. è riservata tra l'altro, la competenza relativa ai programmi di assetto strutturale dell'ente. ([3])
3. Le norme della L.R. n.88/1996 relativamente a quelle in contrasto con la presente norma sono abrogate.
4. La diffusione dell'attività produttiva del Teatro Stabile d'Abruzzo avviene in regime di convenzione con l'A.T.A.M.

Art. 8

Enti e organismi sovvenzionati dallo Stato.

1. Ai sensi di quanto stabilito dal precedente articolo 6, la Regione, nell'ambito della prima programmazione di cui alla presente legge, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione svolta da:
 - a) L'Uovo - ente stabile di produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù
 - b) Teatro dei Colori - teatro per l'infanzia e la gioventù;
 - b-bis) Krak Teatro Artificio Tollo ([4]);
 - c) Florian Proposta - teatro di sperimentazione;

- d) Lanciavicchio - cooperativa di produzione teatrale (151);
- e) Teatro Italia - Laboratorio Orazio Costa - Associazione di produzione teatrale (161);
- e-bis) Teatrozeta - Associazione di produzione teatrale (171).

2. La Regione, in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria delle Province e dei Comuni interessati, sostiene l'attività, dei soggetti citati al comma 1 lettere a), b), c) ed e-bis) (181), finalizzata allo svolgimento dei compiti di cui alle relative norme di livello nazionale.

Art. 9

Progetto giovani.

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, - al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative nel settore della produzione teatrale di prosa - può sostenere, per ogni triennio, non più di tre organismi che non abbiano mai usufruito dell'intervento finanziario regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) costituzione legale dell'organismo da almeno due anni con sede in Abruzzo;
- b) progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana e al rinnovamento del linguaggio teatrale;
- c) bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia efficienza ed autonomia organizzativa e gestionale;
- d) contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli Enti Locali;
- e) realizzazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento e nell'ambito regionale, di un minimo di 20 giornate recitative - in forma non gratuita - comprovate dalle distinte d'incasso della Siae in regola con il pagamento delle imposte dovute;
- f) raggiungimento di almeno 250 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e il rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza.

2. La Regione favorisce l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra i predetti soggetti e un organismo della stabilità al fine di assicurare agli stessi spazi di attività e utili forme di tutoraggio.

3. L'impegno finanziario della Regione a sostegno del progetto giovani non può superare il dieci per cento delle risorse complessivamente disponibili, nel triennio considerato, per il settore teatro.

4. Nell'eventualità che i fondi di cui al precedente punto 3) del presente articolo non venissero utilizzati, gli stessi saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

Capo II - Distribuzione teatrale

Art. 10

Funzione dell'A.T.A.M.

- 1. La Regione riconosce la funzione e l'attività dell'associazione teatrale abruzzese e molisana (A.T.A.M.) come storicamente consolidata sul territorio di riferimento con carattere di stabilità.
- 2. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, in concorso con lo

Stato e con la partecipazione finanziaria delle Province e dei Comuni convenzionati sostiene l'attività dell'A.T.A.M. finalizzata allo svolgimento dei compiti di cui alle relative norme di livello nazionale.

Art. 11

Funzione della Società "L. Barbara".

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, riconosce la funzione storicamente consolidata da oltre un trentennio di attività nell'ambito della città di Pescara, della Società del Teatro e della Musica "L. Barbara" e ne sostiene l'attività in concorso con la Provincia ed il Comune.

Art. 11 bis

Funzione della Società Primo Riccitelli

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, riconosce la funzione storicamente consolidata da un trentennio di attività nell'ambito della Città e della Provincia di Teramo, della Società della Musica e del teatro "Primo Riccitelli" e ne sostiene l'attività in concorso con la Provincia e il Comune.

2. Per l'anno 2007, al soggetto di cui al comma 1 è consentito presentare istanza di contributo ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 5/1999 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge ([9]). ([10])

Capo III - Sistema delle residenze

Art. 12

Definizione e finalità

1. Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio e di favorire la massima diffusione della cultura teatrale, la Regione, sulla base di programmi redatti con scadenza triennale dai Comuni interessati e con concorso delle Province di riferimento, definisce il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili. Esso consiste nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale sulla base di un progetto che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede teatrale.

2. La permanenza di cui al comma 1 su proposta del Comune interessato, può essere rinnovata nella medesima sede, in presenza di risultati di sicuro valore culturale del progetto proposto, per un periodo complessivo non superiore a nove anni.

3. La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di equilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.

4. La Regione può promuovere e sostenere una residenza teatrale per Provincia ed in Comuni che garantiscano un proprio apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria deliberazione.

5. Allo scopo di avviare concretamente, nell'ambito regionale, un organico sistema di residenze, la Regione concorre con i Comuni e le Province interessate, a sostenere, a titolo sperimentale e per un triennio, le attività in tal senso eventualmente svolte, sulla base di progetti culturalmente rilevanti, presso i Teatri Comunali di Atri e di Popoli.

5-bis. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività per l'annualità 2014 con uno stanziamento di € 20.000,00, a valere sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999". [\(111\)](#)

Art. 13

Sostegno ai Teatri.

1. La Regione, nell'intento di salvaguardare e valorizzare il patrimonio urbanistico e culturale delle strutture teatrali municipali, concorre con i Comuni interessati al sostegno del sistema dei teatri municipali.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è articolato a seconda dell'importanza della struttura considerata in riferimento agli interessi culturali dei Comuni limitrofi.
3. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce:
 - a) le categorie delle strutture ammesse al sostegno di cui ai commi precedenti;
 - b) il limite massimo del contributo finanziario concedibile;
 - c) gli obblighi posti a carico dei Comuni che intendono accedere ai finanziamenti.
4. La Regione riconosce nel Teatro Marrucino di Chieti la sede deputata allo svolgimento di programmi di formazione di cui al precedente art. 2, sostenendo all'uopo la Deputazione dello stesso quale ente organizzatore.

Art. 14

Misura delle sovvenzioni regionali.

1. Nel primo triennio la Regione garantisce alle Istituzioni già operanti con criteri di stabilità nel proprio ambito territoriale, nonché agli organismi comunque ammessi a finanziamento in virtù della presente legge, contributi annui non inferiori al 27% delle uscite di bilancio consuntivo per i primi 1.000 milioni, del 25% per i successivi 1.000 milioni e del 20% per gli importi ulteriori. Dette percentuali sono proporzionalmente ridotte qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto in bilancio.
2. Le erogazioni derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 sono considerate aggiuntive a quelle eventualmente derivanti dal Fondo Unico dello Spettacolo.

Art. 15

Modalità di erogazione.

1. I soggetti interessati presentano istanza di erogazione dell'anticipazione per l'anno di riferimento, accompagnata dal conto consuntivo dell'anno precedente certificato ai sensi della [L.R. n. 22 del 1986](#), entro - pena decadenza - il 31 marzo di ogni anno.

2. La Regione-Servizio Promozione Culturale, con ordinanza dirigenziale, eroga l'anticipazione pari all'80% del contributo calcolato sulla base delle uscite del conto consuntivo presentato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

3. Il saldo sarà erogato sulla base del conto consuntivo dell'anno di riferimento, la cui presentazione dovrà avvenire - pena decadenza - entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2005 con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato: Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. n. 5/1999.

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà iscritto nel pertinente capitolo di spesa con legge di bilancio, ai sensi della L.R. n. 3/2002 ([12]).

Art. 17

Norme transitorie e finali.

1. Per l'attività stagionale 1998/99 il contributo regionale previsto a favore del TSA dall'art. 7 della L.R. 11.9.1996, n. 88 è attribuito nell'entità e con le modalità previste dalla legge stessa ([13]).

2. Il termine di invio del programma di attività e del bilancio di previsione del suddetto T.S.A. per l'attività stagionale 1998/99 è fissato al 31 dicembre 1998.

3. Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme regionali e statali vigenti in materia.

4. Il contributo di cui ai precedenti commi è erogato al Commissario straordinario dell'Ente morale teatro stabile abruzzese -T.S.A. Il periodo di riferimento delle stagioni teatrali, ai fini della presente legge e della L.R. n. 76 del 1990, è quello determinato dalle norme statutarie vigenti, salvo il diverso riferimento fissato dalle disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - dipartimento dello spettacolo, all'atto dell'assegnazione del finanziamento all'Ente morale teatro stabile abruzzese - T.S.A.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 18

Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.]

[11] Pubblicata nel BURA 16 febbraio 1999, n. speciale.

[12] Per le disposizioni finanziarie riguardanti i finanziamenti relativi all'esercizio 2009, vedi l'art. 31, L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e l'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 10 agosto 2010, n. 38. Per le disposizioni finanziarie riguardanti i finanziamenti relativi all'esercizio 2012, vedi l'art. 30, L.R. 10

[gennaio 2012, n. 1](#). L'[art. 30, comma 1, lett. d\)](#), [L.R. 23 dicembre 2014, n. 46](#) ha disposto l'abrogazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(\[3\]\)](#) Comma così modificato dall'art. 179, comma 2, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «2. Il Teatro Stabile d'Abruzzo, con sede in l'Aquila, conserva, ai sensi della [L.R. n.88/1996](#), la sua natura di ente ad iniziativa pubblica e con personalità giuridica privata ed al C. d. A. dello stesso partecipano, oltre alla Regione i rappresentanti di almeno due realtà provinciali o di due Comuni capoluoghi di Provincia. Allo stesso C. d. A. è riservata tra l'altro, la competenza relativa ai programmi di assetto strutturale dell'ente.».

[\(\[4\]\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 170, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#), indicata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come lettera c).

[\(\[5\]\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 179, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

[\(\[6\]\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 179, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

[\(\[7\]\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 2](#), comma 1, [L.R. 15 ottobre 2013, n. 35](#).

[\(\[8\]\)](#) Le parole "citati al comma 1 lettere a), b), c) ed e-bis)" sono state introdotte dall'[art. 2](#), comma 2, [L.R. 15 ottobre 2013, n. 35](#) in sostituzione delle originarie parole "citati al precedente comma 1 lettere a), b) e c)".

[\(\[9\]\)](#) Per "della presente legge" s'intenda la [L.R. 31 luglio 2007, n. 28](#).

[\(\[10\]\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 1, [L.R. 31 luglio 2007, n. 28](#).

[\(\[11\]\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 10](#), comma 1, [L.R. 13 gennaio 2014, n. 7](#), successivamente modificato dall'[art. 5](#), comma 1, [L.R. 27 marzo 2014, n. 14](#) e poi così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 18 dicembre 2014, n. 44](#). Il testo originario era così formulato: «5-bis. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività con uno stanziamento continuativo annuale di 0,50 centesimi.».

[\(\[12\]\)](#) Articolo già modificato dall'art. 179, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#) e poi così sostituito per effetto della sostituzione apportata, al predetto art. 179, comma 3, dall'art. 1, comma 72, [L.R. 9 novembre 2005, n. 33](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Norma Finanziaria.

1- Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per gli esercizi 1999,2000 e 2001 in £.4 miliardi annui, si provvede, mediante riduzione degli stanziamenti che saranno previsti nel bilancio di previsione 1999 secondo le percentuali di seguito indicate:

- Cap.62422 [L.R. 56/93](#) percentuale 7,5%.
- Cap.62426 [L.R. 91/84](#) percentuale 50%.
- Cap.62434 [L.R. 88/96](#) percentuale 100%.

2- Nel bilancio di previsione 1999 è istituito il Cap. denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa", con lo stanziamento di cui al precedente comma.

3- Per gli esercizi successivi al 1999 le relative leggi di bilancio determinano la quantificazione dello stanziamento.».

[\(\[13\]\)](#) Comma così sostituito dall'art. 1, [L.R. 21 settembre 1999, n. 85](#). Il testo originario era così formulato: «1. Per l'attività stagionale 1998/99, il contributo regionale previsto a favore del T.S.A. dall'art. 7 della [L.R. 11 settembre 1996, n. 88](#) è attribuito con le modalità previste dalla stessa norma».



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale del 25 maggio 2011, n. 6

Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2005, n. 1. Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 9 febbraio 2004 n. 3.

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 11 del 05/11/2013.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. _____ del _____ .

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2005, n. 1. Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 9 febbraio 2004 n. 3.

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 11 del 05/11/2013).

CAPO I
Finalità e disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. Nell'ambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla Legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2004 - Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale - di seguito legge - la Regione Calabria assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all'articolo 3 della legge, che svolgono attività teatrali in via continuativa e con carattere di professionalità.

2. Le finalità generali individuate dalla legge si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalità di attuazione:

a) la promozione e l'equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio calabrese, volta al riequilibrio territoriale, così come richiamato dall'articolo 1 comma 2 della legge;

b) la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, Enti locali e istituzioni culturali, scolastiche e universitarie interagiscano nell'opera di programmazione e diffusione delle attività teatrali sul territorio;

c) lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un'ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano, con particolare riguardo a quello proposto da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese, favorendo la diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, mediante iniziative di reciproca ospitalità;

d) la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, riservando un'attenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;

e) la valorizzazione, attraverso le modalità proprie del teatro, del patrimonio di storia e cultura della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio calabrese, così come richiamato dall'articolo 1 comma 4 della legge;

f) la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico;

g) l'incentivazione delle attività teatrali di recente formazione professionale per il personale artistico e tecnico.

h) l'incentivazione delle attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.

2. L'azione di sostegno della Regione Calabria viene attuata in un'ottica di programmazione pluriennale, così come indicato nell'articolo 10 della legge. L'articolazione degli interventi a favore delle attività teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attività svolte dai soggetti teatrali nell'ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.

Art. 2
Criteri di ammissione a contributo

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale, in coerenza con il disposto dell'articolo 1, comma 1, sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2004 legalmente costituiti da almeno due anni, con sede in Calabria, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2004, che abbiano presentato domanda di contributo nei modi e termini stabiliti nel successivo articolo 3.

2. Per attività continuativa si intende la realizzazione nel corso dell'anno solare di:

- progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiane e calabrese, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
- bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia autonomia gestionale e aspetti organizzativi;
- contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli Enti locali;
- almeno 40 recite di propri spettacoli nell'ambito regionale, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della S.I.A.E.;
- almeno 300 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza;
- possesso dei requisiti attestanti il valore artistico del soggetto teatrale.

3. Tali parametri quantitativi e qualitativi costituiscono requisiti minimi indispensabili per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento, con eccezione per i soggetti di cui all'articolo 10 "Sistema delle Residenze".

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Le domande di contributo devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo del primo anno del triennio di programmazione, unitamente alla seguente documentazione ed utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione¹ :

- progetto artistico triennale di attività e relativo preventivo finanziario;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, dello statuto nonché dell'elenco dei soci. Qualora tale documentazione sia in possesso della Regione, il richiedente ha l'onere di indicare l'atto di trasmissione dei documenti da presentare.

2. La domanda di contributo deve essere presentata direttamente o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sul plico "Domanda di contributo. Settore Teatro L.R. n. 3/04".

Art. 4

Erogazione dei contributi

1. I contributi vengono assegnati nel primo anno del triennio di programmazione, con provvedimento della Giunta regionale nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati dalla legge regionale n. 3/04 e dal presente regolamento, relativi agli specifici Settori di attività. L'erogazione dei contributi assegnati avviene con provvedimento del Dipartimento regionale competente.

2. I soggetti beneficiari di contributo a nonna del primo comma sono tenuti a presentare i progetti annuali dettagliati di attività del Progetto artistico triennale, relativi al secondo e terzo anno del triennio di programmazione, rispettivamente, entro il 31 ottobre del primo e del secondo anno, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.

3. I contributi vengono erogati in due quote:

- la prima quota in acconto, pari all'80% del contributo ammesso e finanziato, previa richiesta, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione;

- la seconda quota a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo dell'anno di riferimento, che, a pena di decadenza, deve essere presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo e previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto annuale di attività (art. 5 del presente regolamento). Al fine dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari devono, altresì, presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:

A) una dichiarazione, redatta in conformità agli artt. 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attività ammessa a finanziamento:

1. numero delle giornate lavorative;
2. numero delle giornate recitative;
3. titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
4. titolo delle riprese e relative repliche;
5. numero di spettatori agli spettacoli propri;

¹ Alinea modificato dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 11 del 5 novembre 2013

6. numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
 7. altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, rassegne, festival, ecc.);
 8. uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della compagnia e della sala teatrale, all'allestimento degli spettacoli, all'ospitalità e ad altre attività complementari;
 9. entrate articolate in contributi e incassi.
- B) D.U.R.C.
- C) attestazione liberatoria rilasciata dall'Ente nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'anno precedente.
- D) Copia delle distinte d'incasso dell'anno precedente, vistate dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), relative agli spettacoli propri e ospiti.

Art. 5

Verifiche amministrativo contabili, decadenze e sanzioni

1. Al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attività teatrale sovvenzionata, la Regione Calabria procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo a documentazione conservata presso il beneficiario, e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
2. Il Dipartimento regionale competente qualora dalla verifica si rilevi:
 - una maggiore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto triennale, può disporre l'assegnazione di quote integrative proporzionali sul contributo previsto per l'anno in corso, compatibilmente con la disponibilità di risorse conseguente a un incremento dello stanziamento del capitolo di competenza, ad economie accertate o a recuperi di somme erroneamente percepite;
 - una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto triennale, provvede a disporre la proporzionale riduzione del contributo previsto nell'anno in corso;
 - una sopravvenuta mancanza dei requisiti di accesso, provvede a disporre la decadenza dal beneficio.
3. Il Dipartimento competente adotta il provvedimento di revoca del contributo, con conseguente recupero di quanto erogato, nell'ipotesi di:
 - produzione di dichiarazioni e/o di documenti anche contabili non veritieri;
 - mancata produzione delle dichiarazioni e documenti richiesti a norma del precedente art. 4;
 - riscontrate modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e autorizzate dall'amministrazione regionale.

Art. 6

Valutazione quantitativa e qualitativa

1. Ai fini di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 3 del 2004:
Costituiscono elementi per la valutazione artistico-qualitativa:
 - a) la validità del progetto artistico;
 - b) la direzione artistica con comprovante capacità professionali, autonoma ed esclusiva;
 - c) la presenza di momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale;
 - d) la qualificata attività di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell'attività teatrale;
 - e) la creazione di rapporti stabili con scuole ed Università per l'accrescimento della cultura teatrale anche con riferimento allo svolgimento di laboratori teatrali ed attività formative destinati alle fasce economicamente disagiate;
 - f) il rapporto fra entrate da attività o da erogazione di terzi e contributo regionale.
 - g) distribuzione delle produzioni in circuiti nazionali ed esteri o iniziative teatrali di particolare rilievo;
 - i) numero degli spettatori paganti.Costituiscono elementi per la valutazione quantitativa:
 - a) il numero di giornate recitative;
 - b) il numero di giornate lavorative;
 - c) il numero di lavoratori impiegati stabilmente;
 - d) il numero di lavoratori impiegati temporaneamente.Costituiscono titoli di preferenza:
 - a) i progetti che prevedono allestimenti di spettacoli di autori calabresi;

- b) la distribuzione degli spettacoli e le produzioni realizzate o presentate in più province della regione entro un biennio dalla prima rappresentazione;
- c) la realizzazione di almeno il 50 per cento della propria attività sul territorio calabrese;
- d) le iniziative di riduzione e/o contenimento del prezzo del biglietto d'ingresso agli spettacoli;
- e) l'impiego di lavoratori calabresi.

2. Gli elementi e titoli di preferenza di cui al precedente comma sono, altresì, utilizzabili dal Dipartimento regionale per la valutazione dei requisiti b) e g) dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2004, in quanto compatibili. Il Dipartimento regionale potrà chiedere in merito un parere al Comitato di esperti nominato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2004.

CAPO II Settori teatrali

Art. 7 Attività teatrale stabile

1. Per attività teatrale stabile si intende l'attività di interesse pubblico, così come definita e articolata nella normativa statale in materia, contraddistinta da una progettualità integrata di produzione, ricerca, attività formativa, promozione e ospitalità e da specifiche finalità artistiche, culturali e sociali.

2. Fermo restando il perseguimento di obiettivi di carattere generale, quali:

- a) la promozione della cultura teatrale intesa sia come linguaggio specifico che come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica;
- b) lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realtà teatrali e culturali regionali, nazionali e internazionali;
- c) un'equilibrata diffusione delle attività di promozione della cultura teatrale sull'intero territorio, in collaborazione con le altre strutture calabresi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative.

I teatri stabili, ciascuno secondo la propria specificità e il proprio ambito di intervento, devono operare riservando la necessaria attenzione alla realtà teatrale calabrese, alle sue esigenze di crescita e di sviluppo, alla salvaguardia delle tradizioni e della lingua calabrese, ai soggetti che vi operano, anche stimolando e favorendo comuni progettualità con organismi professionali e singoli artisti.

3. A tal fine i piani di intervento elaborati dai teatri stabili devono prevedere tra l'altro:

- a) collaborazioni produttive con soggetti teatrali calabresi;
- b) messa a disposizione di spazi per prove e rappresentazioni e fornitura di supporti e assistenza tecnica per le compagnie e gli artisti calabresi;
- c) realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
- d) creazione di stabili rapporti con l'Università e le istituzioni scolastiche, e in particolare con quelle che, per le proprie finalità, costituiscono necessari e qualificati punti di riferimento, quali il Dipartimento per le Arti, la Musica e lo Spettacolo (DAMS), le Accademie di Belle Arti e i Conservatori di Musica;
- e) valorizzazione del patrimonio di storia e di cultura della Regione;
- f) attenzione ai processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio calabrese.

Art. 8 Compagnie teatrali

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo rivestito dalle Compagnie all'interno del sistema teatrale calabrese, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio teatrale italiano e calabrese, alla diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, nonché allo sviluppo professionale e produttivo del settore.

2. La Regione sostiene le Compagnie teatrali la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, di continuità del nucleo artistico nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale, diffusione della cultura teatrale.

Art. 9

Circuiti teatrali regionali

1. La Regione Calabria promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, intesi come elemento rilevante per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale calabrese.

2. A tal fine l'attività dei Circuiti teatrali regionali deve essere finalizzata ad una precisa progettualità indirizzata:

- a) alla creazione di relazioni salde e costruttive con i diversi referenti territoriali;
- b) alla definizione di articolate programmazioni che contemplino un'equilibrata presenza delle diverse forme di espressività teatrale;
- c) alla interazione con le realtà e le esperienze esistenti;
- d) allo sviluppo di proficui rapporti di collaborazione con le strutture produttive calabresi.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 gli organismi, se costituiti secondo la disciplina nazionale vigente, cui afferisce la gestione dei Circuiti teatrali regionali, sono tenuti a elaborare e presentare alla Regione Calabria documenti programmatici triennali con l'individuazione di linee di indirizzo e di intervento volte a:

- a) instaurare rapporti funzionali con le diverse realtà locali (Enti locali, istituzioni scolastiche e culturali) per la definizione di linee guida secondo le quali orientare il programma artistico, nonché per la messa a disposizione, ove necessario, di idonei supporti tecnici necessari a consentire una efficiente gestione degli spazi teatrali;
- b) prevedere, all'interno delle singole programmazioni, un'adeguata presenza di produzioni realizzate da soggetti teatrali calabresi, anche al fine di consentire una più approfondita conoscenza della realtà teatrale regionale da parte del pubblico;
- c) promuovere, nella definizione delle stagioni, la conoscenza dei linguaggi teatrali, intesi nella loro più ampia accezione e con un'adeguata attenzione per le esperienze di carattere multidisciplinare;
- d) prevedere la realizzazione di attività collaterali quali, a titolo esemplificativo, conferenze e incontri con gli artisti, prove aperte, attività di laboratorio, indirizzate alla promozione della cultura teatrale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni.

4. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

- a) progetto di attività che comprenda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative;
- b) dette giornate recitative dovranno essere:

1° Articolate su almeno dieci piazze.

2° Distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia.

3° Effettuate in sale teatrali oltre che munite delle prescritte autorizzazioni anche idonee agli spettacoli teatrali, con capienza non inferiore a centocinquanta posti.

Art. 10

Sistema delle Residenze

1. Al fine di favorire una equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio calabrese nonché di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscono realtà pubbliche e private, la Regione Calabria promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di residenze multidisciplinari.

2. Per residenza multidisciplinare si intende la permanenza di un soggetto teatrale di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. n. 3 del 2004, con esclusione dei Teatri Stabili così come definiti all'articolo 12, comma 2 del D.M. 470/1999 e successive modificazioni, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più Comuni, il cui rapporto con l'Ente locale sia regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio e rinnovabile, che preveda:

- a) la disponibilità, da parte dell'ente locale, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico;
- b) la disponibilità, da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;
- c) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall'attività ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, che comprenda:

- 4) l'allestimento di almeno una produzione teatrale all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;
 - 5) l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista già una stagione di ospitalità consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, se non nel caso in cui sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;
 - 6) l'individuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i circuiti regionali dello spettacolo;
 - 7) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
 - 8) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;
 - 9) l'attenzione al patrimonio culturale locale;
 - 10) l'attenzione ai processi di integrazione culturale;
 - 11) la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.
3. L'istanza di sostegno regionale dei progetti di residenza deve essere presentata dal soggetto teatrale, ai sensi dell'articolo 2, unitamente alla convenzione che regola i rapporti con gli enti locali interessati.
4. La Regione Calabria, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli Enti Locali, da erogarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3.
5. Coerentemente con l'obiettivo di favorire un'equilibrata diffusione territoriale delle attività teatrali e tenuto conto che la parte prevalente delle Compagnie teatrali professionali ha sede legale e operativa nei capoluoghi di provincia, il contributo regionale interviene in misura percentualmente maggiore sui progetti di residenza multidisciplinare realizzati al di fuori di tale ambito.

CAPO III Interventi strutturali

Art. 11 Finanziamenti per Restauri

1. La Regione può concedere incentivi finanziari, previo approvazione di un'apposita Commissione nominata dal Dipartimento, per spese relative al Restauro, all'Adeguamento e alla Qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività teatrali sulla base dei seguenti elementi:
- a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il finanziamento, ove prevista dalla Legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell'esercizio;
 - b) teatri con capienza non inferiore a centocinquanta posti;
 - c) relazione illustrativa su obiettivi e finalità culturali da perseguire con l'intervento;
 - d) progetto tecnico di massima dell'intervento di restauro, di adeguamento e di qualificazione di sedi.
- 1.1. Per quanto riguarda gli interventi sugli immobili, la domanda dovrà essere presentata congiuntamente dal proprietario dell'immobile e dal soggetto che lo ha in gestione, specificando chi realizza direttamente l'intervento e garantendo la continuità della destinazione d'uso. Particolare attenzione sarà data a quei soggetti teatrali, legalmente costituiti da almeno due anni, con sede in Calabria, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa.
- 1.2. Per quanto concerne le attrezzature, la domanda potrà essere presentata dal soggetto che ha in gestione la sede.
- 1.3. Gli Enti locali dovranno inviare la documentazione corredata dalla deliberazione di approvazione del progetto esecutivo.
- 1.4. I soggetti privati, per interventi sugli immobili dovranno allegare alla domanda di contributo copia della concessione edilizia o della richiesta di asseverazione, se dovuta.
2. Criteri fondamentali per la valutazione delle domande di contributo in questo settore sono:
- 2.1. La reale incidenza dell'intervento sul sistema regionale dello spettacolo, potenziandone la capacità di produzione, distribuzione e promozione nei vari settori.
 - 2.2. Il grado di esecutività dei lavori, da dimostrare in sede di domanda con atti amministrativi e documentazione tecnica e finanziaria, garantendo comunque l'inizio dei lavori entro l'anno in corso e rendendo pertanto immediatamente erogabile l'acconto dell'eventuale contributo regionale.

- 2.3. La priorità al completamento di lavori già iniziati, anche con il contributo regionale su diversi stralci.
- 2.4. La priorità a interventi già iniziati nell'anno precedente alla domanda, relativamente alle spese sostenute a cominciare da gennaio dell'anno in corso.
3. I contributi verranno assegnati nell'ambito della disponibilità del bilancio regionale e comunque per come previsto dalla legge e saranno liquidati nel seguente modo:
- 3.1. I contributi a favore di soggetti pubblici verranno liquidati:
- a) per il 30% in acconto a presentazione della delibera di approvazione del progetto contenente l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera ammessa a finanziamento regionale e di copia del verbale di consegna lavori;
 - b) il restante 70% sulla base dei certificati di pagamento degli stati di avanzamento regolarmente vistati.
- 3.2. I contributi a favore di soggetti privati in un'unica soluzione a presentazione, da parte del beneficiario, del certificato di avvenuta esecuzione dei lavori reso dall'Ente territorialmente competente in base all'ubicazione della struttura ammessa a contributo, e della documentazione di spesa consistente nella copia delle fatture quietanzate.
4. Nel caso di acquisto di attrezzature tanto per i beneficiari pubblici che privati, la liquidazione dei contributi avverrà in un'unica soluzione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione della fornitura, attestata dal beneficiario, sulle fatture emesse con indicazione della struttura per la quale le forniture stesse sono state ammesse a contributo.
5. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge il finanziamento non potrà superare il 50% dell'intero importo dell'intervento, restando a carico del richiedente l'ulteriore 50%.

Art. 12 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento regionale 26 gennaio 2005, n. 1 "Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3".
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.